



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**  

---

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE**  
**Scuola di Dottorato in Studi Giuridici**  
**Comparati ed Europei**

**candidata: Serena Tomasi**

**TEORIE DELL'ARGOMENTAZIONE**  
**E PROCESSO PENALE**

**Un'analisi comparata delle principali teorie argomentative**  
**contemporanee con profili applicativi al processo penale**

**Relatore Prof. Maurizio Manzin**

Anno Accademico 2010-2011



**Indirizzo specialistico in Diritto e procedura penale e filosofia del diritto**

**XXIV ciclo**

**Esame finale: 15/03/2012**

**Commissione esaminatrice:**

**Prof. Massimo Donini, Università di Modena e Reggio Emilia**

**Prof. Francesca Zanuso, Università di Verona**

**Prof. Carlo Sotis, Università di Macerata**



## INDICE

	Pag.
ABSTRACT.....	5
PREFAZIONE.....	7
CAPITOLO PRIMO	
LINGUAGGIO E ARGOMENTAZIONE	
1. <i>La “svolta argomentativa” degli anni Sessanta</i> .....	9
2. <i>Il piano di lavoro</i> .....	17
CAPITOLO SECONDO	
DALLA NUOVA RETORICA ALLA PROBLEMATOLOGIA.	
LA PROSPETTIVA DI MICHEL MEYER	
1. <i>Introduzione alla teoria</i> .....	23
2. <i>L’eredità di Perelman</i> .....	26
3. <i>Il modello dell’interrogatività</i> .....	34
4. <i>Principia Rhetorica: una teoria generale dell’argomentazione</i> .....	42
5. <i>Profili giuridici</i> .....	48
6. <i>Considerazioni conclusive</i> .....	50
CAPITOLO TERZO	
L’ ARGOMENTAZIONE TRA DIALOGO E INTERAZIONE.	
L’ APPROCCIO DI CHRISTIAN PLANTIN	
1. <i>Introduzione alla teoria</i> .....	55
2. <i>Argomentazione dans la langue: la nascita dell’approccio language-</i>	

## INDICE

oriented.....	57
3. <i>La costruzione del discorso: la logica naturale di Grize</i> .....	66
4. <i>Trilogo – interazione – emozione</i> .....	70
5. <i>Analisi del discorso giuridico</i> .....	85
6. <i>Caso pratico</i> .....	93
7. <i>Considerazioni conclusive</i> .....	97

### CAPITOLO QUARTO

#### IL MODELLO PRAGMADIALETTICO DELLA SCUOLA DI AMSTERDAM

1. <i>Introduzione alla teoria</i> .....	101
2. <i>Crucial concepts</i> .....	110
3. <i>Le regole per una discussione critica</i> .....	116
4. <i>Strategic manoeuvring</i> .....	134
5. <i>Legal argumentation</i> .....	139
6. <i>Caso pratico</i> .....	143
7. <i>Considerazioni conclusive</i> .....	147

### CAPITOLO QUINTO

#### LA NEO-DIALETTICA DI DOUGLAS WALTON

1. <i>Introduzione alla teoria</i> .....	159
2. <i>Logica informale</i> .....	161
3. <i>New Dialectic: basic concepts</i> .....	166
4. <i>Argumentation and Law</i> .....	185
5. <i>Caso pratico</i> .....	190
6. <i>Considerazioni conclusive</i> .....	193

INDICE

CONCLUSIONI

IDENTITÀ E DIFFERENZA NELL'ARGOMENTAZIONE: PER UN  
RITORNO ALLA PROSPETTIVA CLASSICA

1. <i>Introduzione</i> .....	207
2. <i>La retorica forense</i> .....	210
3. <i>Teorie argomentative a confronto con la retorica forense: bridging concepts</i> .....	220
4. <i>La retorica classica tra identità e differenza</i> .....	233
BIBLIOGRAFIA .....	237





## PREFAZIONE

Questo lavoro segna la conclusione di un percorso formativo triennale svolto presso la Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei nell'ambito curricolare di "Diritto Penale, Procedura Penale e Filosofia del Diritto". I tratti distintivi del programma di dottorato trovano visibile traccia in questo contributo la cui ideazione, evoluzione e formazione, è opportuno dichiararlo sin d'ora, è stata caratterizzata da alcune precise scelte di percorso.

La presente trattazione, infatti, è maturata a partire dalla riflessione giusfilosofica e metodologica elaborata all'interno della cerchia degli studiosi del CERMEG (Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica) il cui Presidente, prof. Maurizio Manzin, è stato anche il mio *tutor* di dottorato.

In essa sono confluiti gli esiti della frequentazione e del fitto dialogo avviato con gli esponenti delle più autorevoli prospettive neoretoriche e neodialettiche contemporanee, nell'ambito dei miei programmi di *visiting research* presso le Università di Amsterdam, Windsor, Lione e Parigi. A ciò si aggiunge l'esperienza tratta dalla partecipazione ai consessi internazionali in tema di argomentazione, in particolare alla Settima Conferenza Internazionale sull'Argomentazione organizzata da ISSA (*International Society for the Study of Argumentation*) dal 29 giugno al 2 luglio 2010 ad Amsterdam; al *Colloque international* organizzato da CRAL (*Centre de recherches sur les arts et le langage*) a Parigi dal 1 al 9 settembre 2010; alla Conferenza Internazionale organizzata da OSSA (*Ontario Society for the Study of Argumentation*) a Windsor dal 18 al 21 maggio 2011.

L'inerenza al curriculum di specializzazione penalistica, sostanziale e processuale, ha favorito la frequenza di attività seminariali di diritto e procedura penale: anche per questo, si è scelto di corredare l'indagine teoretica con approfondimenti pratici che mirano a misurare l'applicabilità delle teorie analizzate nel processo penale.

## PREFAZIONE

Inoltre è deliberatamente adottato il ricorso alla comparazione, nello spirito del programma di dottorato tridentino, *lato sensu* intesa quale metodo di confronto critico con proposte teorico-normative extrastatali, che Luigi Mengoni riconduceva ad un pensiero giuridico di tipo dialettico o problematico<sup>1</sup>. Il confronto è stato sviluppato non tra istituti giuridici, ma tra i più recenti *approaches* all'argomentazione emergenti sul piano internazionale. La dichiarazione di tutti questi elementi è finalizzata ad agevolare la lettura e la comprensione del testo.

---

<sup>1</sup> Il riferimento in tema è a L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996.

## CAPITOLO PRIMO

### LINGUAGGIO E ARGOMENTAZIONE

#### *1. La “svolta argomentativa” degli anni Sessanta*

Questo contributo si colloca nel campo degli studi sull'argomentazione giuridica. Un tema molto frequentato, sul quale la letteratura è copiosa. L'ambizione è quella di fornire un apporto ricognitivo e critico delle principali e più attuali teorie dell'argomentazione, gemmate dalla «svolta argomentativa» degli anni Cinquanta del Novecento, cercando di individuare un criterio di ordine.

Si dice ormai comunemente che la forma del ragionamento giuridico è quella dell'argomentazione: nel 1958 questo assunto segnava la crisi del modello logico formale del positivismo e la nascita di nuove correnti di studio nel dibattito filosofico<sup>1</sup>. Il 1958 è, per chi si occupa di argomentazione, un anno distintivo<sup>2</sup>. Due opere capitali immettono negli studi giuridici un modo di intendere il ragionamento giuridico che non è più quello della riduzione del diritto ad un sistema<sup>3</sup>.

È del 1958 il *Traité de l'argumentation* di Perelman e Olbrechts-Tyteca<sup>4</sup>, opera decisiva per l'argomentazione e per la retorica. Essa segna un ritorno alle

---

<sup>1</sup> A. CATTANI, P. CANTÙ, I. TESTA, *La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008*, Loffredo, Napoli, 2009.

<sup>2</sup> Cfr. M. MANZIN, *Rhetorical vs. syllogistic models of legal reasoning: the Italian experience*, in *Atti di 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Rozenberg/ Sic Sat, Amsterdam, 2011, pp. 1165-1174. L'abstract è consultabile all'URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_M.html](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_M.html) (sito consultato il giorno 31.01.2012); ID., *Ricordando Perelman: dopo ed oltre la «nouvelle rhétorique»*, in G.A. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica tra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 17-22.

<sup>3</sup> L'origine dell'idea per la quale il sistema rappresenterebbe un modello privilegiato per la costruzione del ragionamento giuridico si rifà ad un modello epistemico antichissimo risalente al pensiero neoplatonico. Per un'analisi dettagliata, cfr. M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

<sup>4</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Presses Universitaires de France, 1958, Paris (= *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, ed. it. a c. di N. BOBBIO, Einaudi, Torino, 1966).

nozioni classiche di matrice aristotelica per costruire una teoria del discorso non dimostrativo. Si parte dal presupposto che da un lato c'è la dimostrazione, dall'altro l'argomentazione; ovvero, da un lato c'è la scienza, dall'altro le *humanities*<sup>5</sup>. La bipartizione è fondata sull'idea che la scienza è controllata dalla procedura dimostrativa, logica o sperimentale, mentre l'argomentazione gravita nel campo dell'aleatorietà, del verosimile e del probabile<sup>6</sup>. Il ragionamento dimostrativo o apodittico si caratterizza per la cogenza della conclusione, che deriva deduttivamente da premesse assunte assiomaticamente<sup>7</sup>. Il ragionamento argomentativo richiede, per l'opposto, una «razionalità aperta»<sup>8</sup>, nel senso che ogni passo del ragionamento deve essere sottoposto a discussione: se le premesse e le inferenze sono soggette a discussione, la conclusione non è né univoca né necessaria.

Il discorso del giurista, appunto, non può assomigliare a quello dello scienziato: non può produrre verità, ma può persuadere. Senza entrare nel particolare, quello che si intende ora far notare, è la forza pervasiva di questa pubblicazione, segno di una nuova tendenza nell'orizzonte del post-positivismo. L'opera di Perelman e Olbrechts-Tyteca reagisce contro una tradizione filosofica ed epistemologica di matrice cartesiana ed empirista e segna la ripresa contemporanea della retorica<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Le «due culture» secondo il termine coniato da Charles Snow nell'omonimo saggio, qui citato nell'edizione italiana (C.P. SNOW, *Le due culture*, Marsilio, Venezia, 2005). Il tema è stato poi ripreso da Giulio Preti in *Retorica e logica*, Einaudi, Torino, 1968. Il tema è stato oggetto anche del Convegno GTR10 *Metodo Retorico e competenze tecnico scientifiche nel processo*, Trento 17-19 giugno: per il nostro argomento si rinvia alla relazione introduttiva di Maurizio Manzin, visualizzabile nella sezione Archivio all'indirizzo <http://www.jus.unitn.it/services/arc/2010/0617/home.html> (sito web della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>6</sup> Il dualismo gnoseologico e metodologico tra argomentazione e dimostrazione, tra retorica e logica, si rivela sotto molteplici punti di vista. Per una schematizzazione, si rimanda a A. CATTANI, *Le forme dell'argomentare*, Edizioni GB, Padova, 1990, spc. pp. 22-23.

<sup>7</sup> La logica apodittica è detta anche ipotetica perché muove da premesse assiomatizzate: sulla differenza tra logica ipotetica e anipotetica, rinviamo a G. BONIOLO, P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, Mondadori, Milano, 2002; ID., *Filosofia della scienza*, Mondadori, Milano, 1999; ID., *Introduzione alla filosofia della scienza*, Mondadori, Milano, 2003; sull'applicazione in ambito giuridico, cfr. spc. P. MORO, *L'informatica forense: verità e metodo*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006.

<sup>8</sup> L'espressione è di G. BONIOLO, P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, cit., p. 51.

<sup>9</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, cit., p. 3: «La pubblicazione di un trattato dedicato all'argomentazione e la ripresa in esso di un'antica tradizione, quella della retorica e della dialettica greche, costituiscono una rottura rispetto a una concezione della ragione e del ragionamento, nata con Descartes, che ha improntato di sé la filosofia occidentale degli ultimi tre secoli. In effetti, sebbene nessuno possa negare che la capacità di deliberare e argomentare sia un segno distintivo dell'essere ragionevole, lo studio dei mezzi di

Mette in luce la razionalità dell'argomentare e riconosce il fulcro della pratica argomentativa nell'uditorio: occorre che l'oratore rivolga il suo discorso all'uditorio, cioè all'insieme di coloro che si propone di influenzare, affinché si realizzi una «comunanza spirituale»<sup>10</sup>, punto di partenza per ottenere l'adesione alla propria tesi. Inoltre, assegna rilevanza all'ambiente sociale in cui l'individuo esercita la sua azione: detto in termini più precisi, coglie l'aspetto pragmatico dell'argomentare per il quale le strategie argomentative sono scelte governate dal contesto<sup>11</sup>.

Del 1958 è *The uses of argument* di Stephen Toulmin<sup>12</sup>. Il filosofo britannico propone un modello di argomentazione che ebbe lunga fortuna: predispone degli schemi per l'analisi dei discorsi volti a giustificare opinioni su temi vari, sulla conversazione del quotidiano, sulle discussioni politiche, sulla ricerca scientifica. La forma minimale del ragionamento consiste in un'asserzione (*claim*) che è sostenuta adducendo dei dati che si presentano come argomenti, giustificati, cioè garantiti da proposizioni generali (*warrants*), normalmente implicite. A questi elementi si aggiungono poi i qualificatori modali che indicano la forza che la garanzia conferisce alla conclusione, le condizioni di eccezione o riserva (*rebuttal*), come espresse dalla locuzione congiuntiva “a meno che”, il *backing* cioè il fondamento delle garanzie. Nell'accezione di Toulmin, l'argomentazione consiste, quindi, in un modello di analisi e valutazione del discorso per il quale, per ogni discorso, si possono enucleare gli enunciati che svolgono il ruolo di dati, garanzie, condizionatori modali<sup>13</sup>.

---

prova utilizzati per ottenere l'adesione è stato completamente trascurato, negli ultimi tre secoli, dai logici e dai teorici della conoscenza. Ciò si deve a quanto vi è di non costrittivo negli argomenti sviluppati a sostegno d'una tesi. La natura stessa dell'argomentazione e della deliberazione s'oppongono alla necessità e all'evidenza, perché non si delibera dove la soluzione è necessaria, né si argomenta contro l'evidenza. Il campo dell'argomentazione è quello del verosimile, del probabile, nella misura in cui quest'ultimo sfugge alle certezze del calcolo».

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 537: «Ogni linguaggio è linguaggio di una comunità, che si tratti d'una comunità unita da legami biologici o dalla pratica di una disciplina o da una tecnica comune. I termini usati, il loro significato, la loro definizione, si comprendono solo nel contesto fornito dalle abitudini, dai modi di pensare, dai metodi, dalle circostanze note a chi se ne serve».

<sup>12</sup> S. TOULMIN, *The uses of argument*, Cambridge University Press, Cambridge, 1964 (1958).

<sup>13</sup> Su questo argomento, v. P. SOMMAGGIO, *La logica come giurisprudenza. Saggio introduttivo sulla rivoluzione epistemologica di Stephen Toulmin ed i suoi riflessi per la metodologia giuridica*, in F. ZANUSO, S. FUSELLI (a c. di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, Franco Angeli, Milano, 2011.

Queste due opere orientano secondo una nuova linea gli studi sull'argomentazione, anche nell'ambito giuridico ove si pongono faticosamente le basi per mutare l'enfasi dal momento puramente normativo a quello applicativo. In questa parte del contributo, allo scopo di meglio enucleare il tema di indagine, ci si propone di seguire le tappe di evoluzione di questo sviluppo degli studi, ricercando i luoghi di rinnovato esame del ragionamento in connessione con la retorica.

Tappa successiva è quella del 1962, anno di nascita della teoria degli atti linguistici, in cui viene pubblicato postumo *How to do things with words*<sup>14</sup>. Nel 1969 John Searle darà divulgazione e sistemazione al pensiero di Austin nel noto *Speech Acts*<sup>15</sup>. Sono grossomodo gli anni in cui si vanno radicanando le idee del «secondo» Wittgenstein, quello delle *Ricerche filosofiche*, incidendo in modo epocale sulla concezione del linguaggio<sup>16</sup>. L'aspetto pragmatico diventa determinante: lo studio dell'argomentazione non può prescindere dall'analisi degli usi che i parlanti fanno del linguaggio nel contesto comunicativo. L'idea costitutiva della pragmatica è che le parole ammettono una pluralità di usi che dipendono dalla situazione, cioè dalle concrete relazioni tra gli esseri umani. Ciò ha significato, grazie ad Austin, focalizzare l'attenzione sul fatto che parlare è agire. Le parole sono “qualcosa” con cui si fanno le cose. Gli enunciati performativi, che si definiscono per negazione dagli enunciati constativi (che si limitano per l'appunto a constatare, a descrivere come stanno le cose), evidenziano questa caratteristica del linguaggio. Ne deriva la nozione propria di atto linguistico, del quale si riconoscono tre livelli: locutivo, illocutivo e perlocutivo. Nel dettaglio, eseguire un atto locutivo significa proferire un enunciato nel senso tradizionale della linguistica, prescindendo cioè dagli usi nel contesto comunicativo. Il livello illocutivo riporta all'idea che il linguaggio va

---

<sup>14</sup> J.L. AUSTIN, *How to do things with words: The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Clarendon, Oxford, 1962 (= *Come fare cose con le parole*, tr. it. di C. VILLATA, Marietti, 2005 [1987]).

<sup>15</sup> J. SEARLE, *Speech acts: an essay in the philosophy of language*, University Press, Cambridge, 1969 (= *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, tr. it. di G.R. CARDONA, Bollati Boringhieri, Torino, 2009).

<sup>16</sup> Nella concezione post-moderna del linguaggio, ha segnato una svolta il pensiero di Ludwig Wittgenstein. Se nel suo *Tractatus* domina l'idea che la funzione del linguaggio sia quella di descrivere la realtà, nelle *Ricerche filosofiche* egli riconosce che la funzione descrittiva è solo una tra le altre. Per un approfondimento, v. M. MAZZONE, *Menti simboliche. Introduzione agli studi del linguaggio*, Carocci, Roma, 2005, spc. pp. 131-161.

ricondotto all'interno di una teoria dell'agire: nel dire qualche cosa si compie infatti qualche cosa sul piano della comunicazione sociale (es. si comanda, si afferma, si interroga, ecc.). L'atto perlocutivo allude invece alla conseguenza dell'atto illocutivo, cioè all'effetto prodotto sull'interlocutore, che può peraltro essere diverso dall'intenzione del parlante.

Searle accentua il rilievo degli studi di pragmatica linguistica sul piano sociologico, occupandosi della relazione tra linguaggio e istituzioni sociali. Attiene a questo tipo di riflessione la sua nozione di atto linguistico indiretto, quell'atto linguistico che è eseguito indirettamente attraverso un atto linguistico differente. In tutte le espressioni di cortesia, ad esempio, il locutore chiede all'interlocutore se sussistono le condizioni perché una certa azione sia eseguita (es. *puoi aprire la porta?*); ciò induce l'interlocutore ad interrogarsi su quanto gli viene detto per inferire l'intenzione del parlante. Il significato dell'atto linguistico è così ricostruito inferenzialmente.

In definitiva, l'insieme di queste considerazioni vale a mostrare come, con Austin e Searle, lo studio dell'argomentazione chiama in causa la pragmatica linguistica, cioè l'indagine sul rapporto tra discorso e azione.

Un attacco al paradigma retorico dell'argomentazione sembra provenire dalle teorie di Hamblin, che rimettono in onore la dialettica nel suo originario significato classico di *antistrophé* della retorica. "Dialettica formale" è espressione coniata da Charles Hamblin nel 1970 per designare un sistema di regole per una discussione razionale<sup>17</sup>. Nell'argomentare, infatti, ci si può allontanare dalla razionalità in due modi: perché si fa ricorso ad argomenti fallaci o perché si preferisce persuadere l'interlocutore utilizzando argomenti che fanno appello alla sfera delle emozioni (cd. para-argomenti)<sup>18</sup>. Lo studio dell'argomentazione assume quindi ad oggetto il dialogo che deve essere condotto logicamente, cioè in accordo ad un sistema di regole prestabilite, esplicitate e rispettate dai partecipanti e suscettibili di studio formale. L'idea è che la logica formale deduttiva non può costituire uno strumento di analisi del

<sup>17</sup> C. HAMBLIN, *Fallacies*, Methuen, Londra, 1970, spc. pp. 253-287.

<sup>18</sup> I para-argomenti sono argomenti razionalmente irrilevanti perché, in spregio alla razionalità, fanno leva sulle passioni: ne sono esempio l'argomento *ad baculum*, *ad verecundiam*, *ad misericordiam*, *ad iudicium*, *ad populum*, *ad personam*. Per una corsiva panoramica, cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 2008<sup>11</sup>.

ragionamento, ma occorre studiare il contesto dialogico e le regole di conversazione che lo costituiscono e che consentono di riconoscere le violazioni procedurali dei partecipanti. Nella concezione di Hamblin, la dialettica è lo studio generale dei dialoghi e come tale include la logica, intesa come insieme di convenzioni dialogiche.

Pochi anni dopo, nel 1975, nell'ambito degli studi di linguistica, Paul Grice introduce un concetto fondamentale della pragmatica, quello di "implicatura conversazionale", che consente di calcolare l'informazione proveniente dal rapporto tra il linguaggio ed il contesto in cui viene usato<sup>19</sup>. La situazione argomentativa consiste in un'interazione comunicativa in cui il parlante significa qualcosa all'ascoltatore che è chiamato a ricostruirlo. Il meccanismo che consente di passare dal significato convenzionale dell'espressione al significato del parlante poggia su due principi simmetrici che fanno capo ai due soggetti dell'interazione verbale, il parlante e l'ascoltatore: sul primo ricade il *principio di cooperazione* e, sul secondo, quello di *carità*. Cooperare consiste nell'immettere un contenuto comunicativo appropriato sotto il profilo della quantità, della qualità, della relazione con lo stato di comunicazione, del modo. Il principio di carità impone all'ascoltatore di interpretare razionalmente le parole del loquente. Violando il principio di cooperazione, il parlante suggerisce all'ascoltatore che vi è un'implicatura conversazionale il cui riconoscimento consente di determinare la reale intenzione comunicativa del loquente. La teoria griciana della comunicazione si configura, cioè, come una teoria intenzionalistica e inferenziale: comunicare equivale a proferire enunciati per mezzo dei quali colui che parla manifesta determinate intenzioni di significato (*meaning-intentions*), cioè l'intenzione di produrre un certo effetto o una certa risposta in un uditorio, l'intenzione che l'uditorio riconosca l'intenzione d'enunciazione e agisca per l'effetto.

Nel 1981 il filosofo tedesco Jürgen Habermas pubblica l'opera *Teoria*

---

<sup>19</sup> P. GRICE, *Logic and Conversation*, in P. COLE, J.L. MORGAN, *Syntax and Semantics*, vol. 3, *Speech Acts*, Academic Press, New York, 1975, pp. 41-58 (= *Logica e conversazione: saggi su intenzione, significato e comunicazione*, tr. it. di G. MORO, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 55-77); ID., *Logica e conversazione*, in M. SBISÀ (a c. di), *Gli atti linguistici*, Feltrinelli, Milano, 1978 (1967), pp. 199-219.



*dell'agire comunicativo*<sup>20</sup>, tradizionalmente riconosciuta come il prodotto della svolta comunicativa. Il tema è quello della comunicazione linguistica e della sua razionalità per cui è possibile determinare e giustificare razionalmente le enunciazioni e le azioni dei singoli. Tuttavia il paradigma di comunicazione è diverso da quello di Grice. Il pensiero di Habermas si iscrive nell'orizzonte della svolta linguistica della filosofia contemporanea, nell'ambito della quale sviluppa la concezione paradigmatica di intersoggettività come costituzione di un contesto di vita fondato sul riconoscimento reciproco dei soggetti. Il linguaggio, in quest'ottica, non è concepito come un mezzo usato per trasmettere idee, ma come un *medium* che permette agli interlocutori di condividere la comprensione di qualcosa nel mondo<sup>21</sup>.

Habermas osserva che l'impiego comunicativo d'espressioni linguistiche non serve soltanto a esprimere le intenzioni del parlante, ma anche a rappresentare stati di cose e a stabilire relazioni interpersonali con l'altro. Comunicare è un *agire sociale orientato all'intesa (Verständigung)* e alla condivisione di significati riguardanti il mondo (*Lebenswelt*) fra i parlanti coinvolti.

Senza alcuna pretesa di analisi approfondita, si può dire che l'idea fondamentale di Habermas è che vi sono condizioni universali e necessarie che stanno alla base di ogni possibile comunicazione linguistica volta all'intesa. Chiunque partecipi ad un'argomentazione, ha infatti un'intenzione comunicativa che è quella di «compiere un'azione linguistica corretta in relazione al contesto normativo dato, affinché si realizzi una relazione interpersonale riconosciuta legittima fra lui e l'uditore; formulare un'enunciazione vera (ovvero presupposti di esistenza appropriati) affinché l'uditore assuma e condivida il sapere del parlante; esprimere opinioni, intenzioni, sentimenti, desideri ecc. in modo veridico affinché

---

<sup>20</sup> J. HABERMAS, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981 (= *Teoria dell'agire comunicativo*, tr. it. di P. RINAUDO, Il Mulino, Bologna, 1986); ID., *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981 (= *Etica del discorso*, tr. it. di E. AGAZZI, Roma-Bari, Laterza, 1989). Per un approfondimento critico è stato fatto riferimento ai saggi di M. OSTINELLI, V. PEDRONI (a c. di), *Fondazione e critica della comunicazione. Studi su Jürgen Habermas*, FrancoAngeli, Milano, 1992.

<sup>21</sup> J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, cit., p. 135: «Il segno x non è un utensile individualmente usabile, col quale (il parlante) P dà a intendere qualcosa al destinatario, inducendolo a riconoscere la propria opinione o intento; il segno x è piuttosto un elemento di un repertorio comunemente usato, che dà la possibilità agli interessati di comprendere la stessa cosa nello stesso modo».

l'uditore presti fede a quel che viene detto»<sup>22</sup>. Se una di queste pretese non viene soddisfatta, l'intesa tra gli interlocutori non ha luogo e viene meno la possibilità di discussione razionale. Queste istanze non hanno soltanto un valore logico, ma anche una portata etica, al punto da generare una vera e propria etica dell'argomentazione (*Diskursethik*) fondata sulla pariteticità dei parlanti.

Ad un approfondimento della natura argomentativa e dialogica del linguaggio sono dedicati gli studi di Oswald Ducrot. Nel 1983 viene pubblicata *L'argumentation dans la langue*, opera scritta con Jean-Claude Anscombe<sup>23</sup>, nella quale è sviluppata una teoria sulla dimensione argomentativa contenuta nella lingua. L'opera del filosofo e linguista francese ha segnato una rottura nel campo della linguistica tradizionale a causa del concetto di *polifonia*. Avremo modo di approfondire questo approccio: per un inquadramento generale, basti qui dire che secondo Ducrot la struttura linguistica della frase determina il carattere argomentativo dei punti di vista veicolati nel contesto di enunciazione. Il rilievo di partenza è quello per cui un'enunciazione esprime una moltitudine di voci diverse: il senso dell'enunciato coinciderebbe con una pluralità di discorsi possibili. Per ogni enunciato occorre distinguere lo scenario dialogico, gli interlocutori potenziali ed il ruolo assunto nel contesto. Ducrot e Anscombe precisano così i principi mediante i quali possono essere ricavate tutte le possibili conseguenze connesse ad ogni singolo enunciato.

Negli anni Novanta, con gli studi di Jean-Blaise Grize, la preoccupazione pragmatica si combina al rinnovato interesse per la logica. In *Logique et langage*<sup>24</sup> si trova un'analisi dell'attività di pensiero riscontrabile nel quotidiano scambio di informazioni e di quelle strutture cognitive che Grize definisce *logica naturale*. Lo studio della logica naturale cerca di render conto di elementi più strettamente legati all'attività del soggetto. Alla base, vi è il riconoscimento che il linguaggio logico-matematico non è in grado di cogliere le dinamiche complessive del pensiero umano, per le quali è necessario riferirsi agli studi empirici sviluppati in linguistica e psicologia.

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 419-420.

<sup>23</sup> O. DUCROT, J.C. ANSOMBRE, *Argumentation dans la langue*, Mardaga, Bruxelles, 1983. Si rinvia al capitolo terzo per ogni approfondimento, anche bibliografico.

<sup>24</sup> J.B. GRIZE, *Logique et langage*, Ophrys, Paris, 1990.

## 2. Il piano di lavoro

Da questa rapida rassegna diacronica degli studi di argomentazione, si possono ricavare alcune emergenze. Innanzitutto sul significato di *argomentazione*, il quale varia a seconda della scelta paradigmatica compiuta. Le differenze dipendono dall'accento posto, in via alternativa o concorrente, su questi elementi: la retorica, la comunicazione, l'uso linguistico, la logica. Schematicamente:

- I. Una tradizione di studi riporta ad onore il concetto classico di matrice aristotelica di retorica, interpretandolo come facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado di persuadere<sup>25</sup>. Scopo dell'argomentare è quello di ottenere o consolidare il consenso dell'uditorio alla tesi che l'oratore sottopone. Se questo è lo scopo, la teoria dell'argomentazione è «lo studio delle tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l'adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso»<sup>26</sup>.
- II. Per altro verso, l'attenzione viene posta sulla dimensione intersoggettiva della comunicazione argomentativa. L'argomentazione è un'attività sociale rivolta a qualcuno con il quale si instaura un rapporto dialogico o conflittuale, governato da una serie di regole.
- III. Emerge inoltre l'aspetto linguistico. Il linguaggio è lo strumento ineliminabile di un'argomentazione di cui si serve il loquente. Nell'orizzonte di pensiero della svolta linguistica della filosofia contemporanea, acquisisce rilevanza la pragmatica, quella parte della linguistica che si occupa del rapporto tra discorso ed azione. L'attenzione si porta sulla coerenza tra l'espressione linguistica e la realtà di fatto, sull'analisi del materiale linguistico in relazione al contesto situazionale.

---

<sup>25</sup> ARIST., *Retorica*, I, 1354a (ARISTOTELE, *Retorica*, a c. di M. DORATI, Mondadori, Milano, 1996, qui p. 3): «La retorica è analoga alla dialettica: entrambe riguardano oggetti che, in certo modo, è proprio di tutti gli uomini conoscere e non di una scienza specifica». Sul concetto di retorica, dalle origini classiche alle nuove concezioni contemporanee, si segnalano: B. MORTARA GARAVELLI, *La parola d'altri. Prospettive di analisi del discorso riportato*, Ed. dell'Orso, Alessandria, 1985; EAD., *Manuale di retorica*, cit.; EAD., *Prima lezione di retorica*, Laterza, Roma-Bari, 2011; EAD., *Il parlar figurato*, Laterza, Roma-Bari, 2011; H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, Il Mulino, Bologna, 1969 (1949); A. PLEBE, E. PIETRO, *Manuale di retorica*, Laterza, Roma-Bari, 1988; E. RAIMONDI, *La retorica d'oggi*, Il Mulino, Bologna, 2002; ID., A. BATTISTINI, *Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana*, Einaudi, Torino, 1990.

<sup>26</sup> CH. PERELMAN, *Trattato dell'argomentazione*, cit., p. 6.

IV. Per altra via, si è inteso delimitare gli usi propri ed impropri, gli schemi validi ed invalidi di un'argomentazione, studiandone la logica. L'argomentazione è infatti un'attività razionale, logicamente controllabile. Ma quale logica si applica al ragionamento? Si sostiene che la logica formale deduttiva non possa costituire uno strumento di analisi del ragionamento e si elaborano teorie diverse (*critical thinking*, logica informale, logica naturale<sup>27</sup>).

Da queste direttrici emergono le contemporanee tendenze degli studi di argomentazione<sup>28</sup>. Si individuano quattro corrispondenti *approaches to argumentation*, associati in via paradigmatica al rappresentante di spicco, che costituiranno oggetto di distinti capitoli di approfondimento in questo lavoro<sup>29</sup>. In particolare.

- I. Michel Meyer, erede della cattedra di Perelman a Bruxelles, facendo sue la concezione di retorica come teoria generale dell'argomentazione, amplia il modello perelmaniano con attenzione alle questioni logico-ontologiche. Riconosce il fondamento dell'attività argomentativa nella domanda e delinea così un ritorno al modello socratico fondato sulla interrogatività.
- II. Il modello comunicativo di Grice, la teoria dell'agire comunicativo di Habermas e le teorie degli atti linguistici di Austin e Searle sono alla base della teoria pragma-dialettica dell'olandese Frans H. Van Eemeren. La pragma-dialettica nasce come una speciale branca della linguistica pragmatica: gli studiosi afferenti alla scuola di Amsterdam sono infatti

---

<sup>27</sup> Si ritiene utile qualche cenno sul movimento dei CLS, riservando alla logica naturale e alla logica informale ampia trattazione nei capitoli terzo e quinto. I *Critical Legal Studies* si sviluppano negli anni Settanta ed Ottanta dall'Università di Harvard, per opera di un gruppo di giuristi, dei quali il rappresentante di rilievo fu Roberto Unger, accomunati dalla critica alle teorie giuridiche liberali. Il metodo di critica consiste nel *trashing*, cioè nella decostruzione e nell'analisi storica; *trashing* significa infatti "sfrondare", cioè smascherare il messaggio politico celato nel discorso giuridico. Un'altra prospettiva è quella decostruttiva, tesa a smontare il discorso giuridico per far emergere gli elementi rimossi o repressi. L'approccio dell'analisi storica è invece diretto a mostrare il discorso giuridico come esso è, ricostruendone la storia. V. C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

<sup>28</sup> Per età contemporanea si intende il periodo successivo alla fine degli anni Sessanta del Novecento, ovvero dopo la crisi del modello giuspositivistico. Assumiamo il criterio temporale proposto da Carla Faralli, con l'intento di focalizzare l'indagine di questo sulle posizioni più attuali. V. C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea*, cit.; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento*, Laterza, Roma Bari, 2001.

<sup>29</sup> Si precisa che le indicazioni bibliografiche relative ai temi indicati saranno presentate nel corso di ciascun capitolo ad essi dedicato.

impegnati in un programma di analisi del discorso argomentativo in differenti contesti. Questa teoria combina una visione *pragmatica* dell'interazione argomentativa (in termini di "mosse" e *speech acts*) con l'idea di individuare *regole* che definiscano la *validità* di un argomento (tipica della procedura *logico-dialettica*). L'argomentazione consiste in un'interazione tra (almeno) un proponente o protagonista ed un antagonista; essa si svolge come discussione critica finalizzata al superamento della differenza dei punti di vista (*standpoints*) di ciascuno. Vale a dire: lo scopo dell'argomentazione non è la vittoria sull'interlocutore ma la ricerca, compiuta congiuntamente e cooperativamente dai parlanti, di una comune soluzione.

- III. Un approccio linguistico all'argomentazione è quello di Christian Plantin. Allievo di Ducrot, egli intende l'argomentazione come un'attività dialogica, da collocarsi nel contesto sociale di interazione comunicativa e da analizzare con gli strumenti della linguistica. Il tratto distintivo di questa impostazione consiste in una reazione ad una concezione argomentativa provocatoriamente definita *allessitimica*, cioè puramente razionale, che bandisce ogni pretesa al coinvolgimento emotivo. Recupera così a pieno titolo il valore della emozione all'interno di una teoria della comunicazione che tiene conto della complessità del soggetto e dell'interazione verbale.
- IV. L'idea che l'argomentare sia di natura essenzialmente dialettica è condivisa dai teorici canadesi della *Informal logic*. Con questa locuzione, per primi alla fine degli anni Novanta, Anthony Blair e Ralph Johnson designarono una nuova branca della logica dedicata allo sviluppo di procedure e criteri non formali per l'analisi, l'interpretazione, la valutazione, la costruzione dell'argomentazione nel discorso quotidiano. In quest'ambito Douglas Walton ha sviluppato un'analisi dell'argomentazione (legale e non) basata sull'applicazione di schemi argomentativi, cioè forme argomentative comunemente ritenute valide, per quanto *defeasible*. Ha tratteggiato una tipologia di dialoghi, distinti in ragione del *goal* specifico, rispetto ai quali può darsi argomentazione: la

validità di un argomento si giudica in riferimento alla sua adeguatezza al contesto d'uso, cioè alla tipologia del dialogo di specie.

Sulla linea delineata da questo schema, verrà strutturato il presente lavoro, dedicando ogni capitolo all'indagine e alla sperimentazione delle proposte teoriche argomentative enucleate<sup>30</sup>.

In ciascuna parte, ci si propone (1) di cogliere i punti essenziali della teoria, (2) di porre in luce le conseguenze in ambito giuridico e (3) di isolarne una possibile applicazione nel processo penale. Nell'insieme, l'intento è quello di vagliare le singole istanze e proporre una riflessione critica volta ad individuare un criterio d'ordine, un segno di continuità tra matrici culturalmente e geograficamente distanti, gemmate tutte dalla svolta linguistica e comunicativa della filosofia contemporanea.

Oltre alla ricognizione teorico-descrittiva, l'attenzione sarà posta sull'argomentazione *nel* diritto e *mediante* il diritto in quanto espressione di pratiche linguistiche intercorrenti dai giuristi. È possibile sin d'ora isolare tre aspetti la cui interpretazione, in un senso o nell'altro, produce serie ripercussioni sul modo di concepire il ragionamento nel contesto giuridico.

*Sotto il profilo dell'oggetto dell'argomentazione.* L'argomentazione può essere intesa come processo argomentativo dialogico oppure come prodotto di un discorso monologico. Assumere ad indagine l'argomentazione monologica implica che nulla si dirà sui passi che si compiono per costruirla, né sulle possibili reazioni dell'interlocutore in un'interazione argomentativa.

*Sotto il profilo della normatività dell'argomentazione,* cioè dei criteri di giudizio dell'argomentazione. L'argomentazione possa essere detta buona o cattiva in funzione dell'*efficacia* o in funzione della *verità*. A ciò si ricollega la

---

<sup>30</sup> Una ricognizione sui principali indirizzi argomentativi contemporanei è offerta da: S. BONFIGLIOLI, M. COSTANTINO (a. c. di), *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione. Atti del X Congresso Nazionale, Rimini, 19-21 settembre 2003*, Aracne, Roma, 2005; PH. BRETON, G. GAUTHIER, *Histoire des théories de l'argumentation*, La Découverte, Paris, 2000; P. CANTÙ, I. TESTA, *Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano, 2006; F.H. VAN EEMEREN (et. al.), *Fundamentals of argumentation theory: a handbook of historical backgrounds and contemporary developments*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1996; E. FETERIS, *Fundamentals of legal argumentation. A survey of theories on the justification of judicial decisions*, Kluwer, Dordrecht, 1999; A. PENNACINI (a. c. di), *Retorica e comunicazione*, Ed. dell'Orso, Alessandria, 1993; D. WALTON, A. BRINTON (eds.), *Historical foundations of Informal Logic*, Ashgate Publishing, Aldershot, 1997.

costruzione del processo di persuasione, intesa o come esito dell'azione di forze oppure come prodotto logicamente controllabile.

*Sotto il profilo della finalità dell'attività argomentativa.* Occorre chiedersi quale sia il fine dell'argomentazione. La risposta può essere: la costruzione del consenso, cioè la risoluzione delle differenze, ovvero l'attivazione e l'approfondimento del dissenso.

Queste riflessioni consentiranno, in fase conclusiva, un'opportuna chiarificazione di quell'intuizione che, a metà del Novecento, ha potentemente contribuito alla fortunata genesi degli studi argomentativi, cioè la funzione della retorica non come mero mezzo per captare emozioni ma come strumento dimostrativo<sup>31</sup>. Nella sistemazione di Aristotele<sup>32</sup>, la retorica è coesenzialità di *logos*, *pathos* e *ethos*. *Logos* è pensiero e parola. La *logica* è quella elenctica del principio di non contraddizione. *L'ethos* riguarda le doti di carattere, il modo di comportarsi, nella professione e nella vita, dell'oratore, il rapporto mezzi/fine. Il *pathos* è l'aspetto emotivo e passionale dell'argomentare in vista del giudizio.

Il ritorno alla concezione classica di retorica come parte fondamentale del processo argomentativo è quanto, con rinnovato fervore promuovono gli studiosi di retorica forense. Sulla base della nozione aristotelica così ripensata si cercherà di riordinare i temi che la dottrina contemporanea ascrive al problema dell'argomentazione.

---

<sup>31</sup> Sull'argomentazione retorica nel Novecento, si segnala: E. BERTI, *Le vie della ragione*, Bologna, Il Mulino, 1987; ID., *Il procedimento logico-formale e l'argomentazione retorica*, in *Quaderni di storia*, 37, 1993, disponibile on line all'indirizzo <http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/berti93.htm> (sito consultato il giorno 31.01.2012); ID., *Presenza della retorica antica nel Novecento*, in S. BONFIGLIOLI, C. MARMO, *Retorica e scienza del linguaggio*, cit., pp. 21-34.

<sup>32</sup> Sul punto, cfr. J. WISSE, *Ethos and pathos from Aristotle to Cicero*, Hakkert, Amsterdam, 1989.





CAPITOLO SECONDO  
DALLA NUOVA RETORICA ALLA PROBLEMATOLOGIA.  
LA PROSPETTIVA DI MICHEL MEYER

*1. Introduzione alla teoria*

A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, per merito del logico belga Chaïm Perelman, ebbe avvio ad un processo di riabilitazione della retorica, screditata dal razionalismo moderno cartesiano e dall'affermazione della logica formale.

La retorica aristotelica fornì lo spunto per Perelman e Olbrechts-Tyteca per introdurre un nuovo approccio allo studio del discorso pratico che insisteva sul suo carattere contestualmente situato, in contrapposizione con gli approcci logico-formali che intendevano astrarre dal contesto sociale<sup>1</sup>.

A partire dal modello aristotelico, nasce una “nuova retorica”, come sottotitola la loro opera maggiore, il *Trattato dell'argomentazione*, con la cui pubblicazione, nel 1958, viene fondata a Bruxelles la scuola dell'argomentazione.

Nella prefazione all'edizione italiana del 1966, Norberto Bobbio scriveva che «la teoria dell'argomentazione è uno dei temi più fecondi emersi, o per meglio dire riemersi...nel dibattito filosofico di questi ultimi dieci anni»<sup>2</sup>. Il modello argomentativo del *Trattato* mise in discussione anche la logica giuridica: l'ambito giuridico costituì infatti il “momento di verifica” della teoria neoretorica<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, cit.; CH. PERELMAN, *Logique juridique: nouvelle rhétorique*, Dalloz, Paris, 1976 (= *Logica giuridica: nuova retorica*, tr. it., Giuffrè, Milano, 1979). Le successive opere di Perelman saranno utilizzate per approfondire le implicazioni giuridiche e filosofiche del movimento di pensiero avviato col *Trattato*. Citiamo, in particolare: ID., *Justice et raison*, Presses Universitaires, Bruxelles, 1963; ID., *Il campo dell'argomentazione*, tr. it., Pratiche, Parma, 1979; ID., *Il dominio retorico. Retorica e argomentazione*, tr. it., Einaudi, Torino, 1981.

<sup>2</sup> N. BOBBIO, *Prefazione*, in CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, cit., p. xi.

<sup>3</sup> L. GIANFORMAGGIO, *Gli argomenti di Perelman*, Ed. di Comunità, Dilanio, 1973, p. 134; sul concetto di retorica, v. EAD., *Retorica*, in *Gli strumenti del sapere contemporaneo. Le discipline*, I, Utet, Torino, 1985, pp. 627-642. Sul ragionamento retorico, cfr. EAD., *Modelli di ragionamento*

Secondo Perelman il diritto è caratterizzato da una dimensione argomentativa preponderante, specialmente nel processo, ove si ravvisa la tendenza del giudice, parte anch'egli dell'«uditorio universale», a giudicare secondo diritto e secondo equità<sup>4</sup>.

All'opera di Perelman si riconosce il merito di aver rivalutato la retorica, liberandola dalla qualificazione che la rende mera produttrice di emozioni e considerandola invece come un'arte grazie alla quale si persuade in base ad argomenti validi. Inoltre, ha riportato ad onore la discussione sulla logica giuridica, ridando centralità all'ambito giudiziale rispetto al momento normativo.

Eppure il pensiero di Perelman non si è sviluppato, come sarebbe stato auspicabile, in maniera ampia e radicale. Esso rappresentò un tema di riflessione per la scuola svizzera di Neuchâtel di logica naturale, come appare testimoniato nel primissimo *issue* della rivista *Travaux de centre de recherches sémiologiques* (CdRS), apparso all'inizio degli anni Settanta<sup>5</sup>. Ciononostante, l'atmosfera intellettuale della Francia degli anni Sessanta e Settanta non si rivelò propizia alla ricezione della teoria perelmaniana: Perelman non fu un “*cultural leader*”. I critici convengono nello spiegare questa dinamica in termini politico-ideologici<sup>6</sup>: il libro uscì infatti in un contesto culturale dominato dalla vicenda strutturalista. Il modello strutturale ha visto la luce nel filone della linguistica post-saussuriana: dall'ambito linguistico questa tendenza metodologica si estese ad altri settori (dall'antropologia alla critica letteraria) dando luogo, negli anni Sessanta e Settanta, ad una specifica atmosfera culturale, avente il suo centro di irradiazione in Francia. Limitandoci ora a qualche cenno<sup>7</sup>, il concetto fondamentale è quello di

---

giuridico. *Modello deduttivo, modello induttivo, modello retorico*, in E. DICIOTTI, V. VELLUZZI (a c. di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 89-108.

<sup>4</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation*, cit., p. 139: «Dans un procès, la tendance à juger en droit se combine avec la tendance à juger en équité».

<sup>5</sup> G. VIGNAUX, *La nouvelle rhétorique. Revue critique et perspectives d'application*, in *CdRS*, Université de Neuchâtel, 1.

<sup>6</sup> Ci riferiamo in via paradigmatica ai saggi critici di Christian Plantin dedicati alla disamina degli studi e delle ricerche di argomentazione e di analisi del discorso in Francia: v. C. PLANTIN, *Argumentation studies and discourse analysis: the French situation and global perspectives*, in *Discourse studies*, SAGE Publications, London, 2002, pp. 343-368; ID., *L'argumentation entre discours et interaction*, in *Lengua, discurso, texto*, Visor Libros, Madrid, pp. 71-92.

<sup>7</sup> Per un approfondimento, R. BASTIDE (a c. di), *Significato e uso del termine struttura*, Bompiani, Milano, 1965; R. BOUDON, *Strutturalismo e scienze umane*, Einaudi, Torino, 1970; U. ECO, *La struttura assente*, Bompiani, Milano, 1968; G. LEPSCHY, *La linguistica strutturale*, Einaudi, Torino, 1966; S. MORAVIA (a c. di), *Lo strutturalismo francese*, Sansoni, Firenze, 1975; J. PIAGET, *Lo*

struttura: la realtà è un *sistema di relazioni* i cui termini componenti non esistono di per se stessi, ma solo in connessione fra di loro. La struttura, pur implicando l'idea di sistema, e quindi di coesione di parti, non si identifica con il sistema *sic et simpliciter*, ma con l'ordine interno del sistema e con il gruppo di trasformazioni possibili che la caratterizzano. Detto altrimenti, la struttura si identifica con il complesso delle regole di relazione e di combinazione che connettono i termini di un insieme e che permettono di comprenderne le possibili trasformazioni. Gli strutturalisti difendono il primato della struttura sull'uomo, sostenendo che l'individuo non è libero e consapevole autore di sé medesimo, ma il risultato di strutture che agiscono per lo più a livello inconscio. Da ciò il progetto di Lévi-Strauss di studiare l'uomo "dal di fuori". Questo orientamento ideologico favorì prospettive di studio del discorso in radicale opposizione al programma generale degli studi di argomentazione, a favore di un approccio analitico e di analisi testuale del discorso. A ciò va aggiunto che, secondo il modello di argomentazione retorica, l'oratore pianifica e organizza la struttura del discorso prefissandosi dei *goals*, mentre lo strutturalismo criticava il concetto di autore e di intenzionalità, per individuare piuttosto le determinazioni socio-psicologiche del discorso. In ciò consisteva ad esempio il programma di analisi di Pêcheux, per il quale l'analisi del discorso mira al recupero delle condizioni materiali esterne di produzione, senza rilievo alcuno per la struttura interna. In questo orizzonte, l'argomentazione retorica veniva denunciata come una forma di illusione, l'illusione che il soggetto possa da sé controllare il discorso.

Questa situazione risultò prevalente fino alla fine degli anni Ottanta, quando il ritorno agli studi dell'argomentazione fu favorito in Francia dalla corrente linguistica di Ducrot e dagli studi di logica naturale di Grize<sup>8</sup>.

In Belgio, gli studi sull'argomentazione vengono condotti dall'allievo di Perelman, Michel Meyer. A due anni dalla morte del maestro, nel 1986, Meyer

---

*strutturalismo*, tr. it., Il Saggiatore, Milano, 1973; S. TASSINARI, G. FORNERO, *Le filosofie del Novecento*, Mondadori, Milano 2002.

<sup>8</sup> Se ne darà conto nel capitolo terzo al quale rinviamo.

pubblica in sua memoria *De la métaphysique à la rhétorique*<sup>9</sup>, saggio con il quale inizia la sua riflessione sulla retorica *après Perelman*<sup>10</sup>.

L'intuizione del maestro sulla demarcazione tra argomentazione e dimostrazione viene indagata sul piano metasifico: Meyer propone un'approfondita indagine sulla struttura interrogativa del pensiero e su ciò che egli chiama «differenza problematologica». La ricostruzione del principio della filosofia come *interrogatività* consente a Meyer una rinnovata riflessione sull'argomentazione e sulla retorica<sup>11</sup>.

Per parte nostra, cercheremo ora di tratteggiare questo sviluppo della ricerca sull'argomentazione: dalla nuova retorica alla problematologia. Si chiariranno il senso di retorica e argomentazione per Perelman e le reviviscenze operate dal suo erede. Le parti che seguono appariranno forse sproporzionate: specialmente lo spazio dedicato all'approfondimento del pensiero di Perelman soffrirà di parzialità, occupandosi dei soli aspetti utili a qualificare il *framework* filosofico di Meyer. La parte successiva sarà volutamente più estesa, per dare conto compiutamente dell'approccio problematologico e delle sue applicazioni in tema di teoria dell'argomentazione e ragionamento giuridico. L'ultima parte intende presentare alcune considerazioni critiche a mo' di conclusione.

---

<sup>9</sup> M. MEYER, *De la Métaphysique à la Rhétorique*, Université de Bruxelles, Bruxelles, 1986.

<sup>10</sup> Per una lettura critica delle intuizioni giusfilosofiche e dei limiti del pensiero di Perelman, v. M. MANZIN, *Ripensando Perelman: dopo e oltre la «nouvelle rhétorique»*, cit.; ID., *Vérité et logos dans la perspective de la rhétorique judiciaire*, in B. FRYDMAN, M. MEYER (Eds.), *Perelman (1912-2012). De la Nouvelle Rhétorique à la Logique Juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, in stampa.

<sup>11</sup> Indico qui di seguito le pubblicazioni di Meyer che segnano i momenti della sua ricerca che verranno approfonditi nei paragrafi di questo capitolo: M. MEYER, *Logique, langage et argumentation*, Hachette, Paris, 1982 (= *From Logic to Rhetoric*, tr. ingl., Benjamins, Amsterdam, 1986); ID., *Meaning and Reading. A philosophical Essay on Language and Literature*, Benjamins, Amsterdam, 1983; ID., *De la problématique: langage, science et philosophie*, Mardaga, Bruxelles, 1986 (= *Problematologia. Linguaggio. Scienza. Filosofia*, tr. it., Pratiche, Parma, 1991); ID., *Le philosophe et les passions. Esquisse d'une histoire de la nature humaine*, Hachette, Paris, 1991; ID., *Pour une critique de l'ontologie*, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1991; ID., *Langage et Littérature*, P.U.F., Paris, 1992; ID., *Questions de rhétorique*, Hachette, Paris, 1993 (= *La retorica*, tr. id., Il Mulino, Bologna, 1997); ID., *Rhetoric, Language and Reason*, Penn State University Press, University Park, 1994; ID., *Qu'est-ce que la philosophie?*, Hachette, Paris, 1997; ID., *Petite métaphysique de la différence*, Hachette, Paris, 2000 (= *Piccola metafisica della differenza. Religione, arte, società*, tr. it., Il Melangolo, Genova, 2009); ID., *Questionnement et Historicité*, P.U.F., Paris, 2000; ID., *La rhétorique*, P.U.F., Paris, 2004; ID., *Qu'est-ce que l'argumentation*, Librairie Philosophique Vrin, Paris, 2005; ID., *Principia Rhetorica*, Fayard, Paris, 2008; *La problematologie*, P.U.F., Paris, 2010.

## 2. L'eredità di Perelman

Questa prima parte, come abbiamo anticipato, è una cursoria rassegna degli aspetti fondamentali della ricerca di Chaïm Perelman. Non si vuole tracciare un profilo storico dei suoi studi, ma enucleare le tematiche giudicate più rilevanti per comprendere l'elaborazione teorica di Michel Meyer.

La formazione di Perelman, dottore in diritto e filosofia, avvenne sotto la duplice influenza degli studi di logica e delle questioni legate alla motivazione dei giudizi di valore, alle quali si interessava il suo maestro Eugène Dupréel. È del 1950 l'articolo programmatico *Logique et rhétorique* che segna l'avvio di un lavoro ambizioso di ricerca, in collaborazione con Lucie Olbrechts-Tyteca, culminato con la pubblicazione del *Traité de l'argumentation* nel 1958. Quasi vent'anni dopo egli diede alle stampe un testo espressamente dedicato all'applicazione delle ricerche dell'argomentazione generale ad una retorica speciale, quella giudiziale: si tratta di *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*<sup>12</sup>.

Nelle pagine successive ci limiteremo a evidenziare le idee fondanti del *Trattato*, cioè quelle idee diffuse che hanno mostrato capacità fondativa e che appaiono idonee a far emergere una serie di conseguenze anche in ambito giuridico. Eccone un breve catalogo.

La *nuova retorica*. Gli studi di Perelman consacrano il ritorno della retorica come teoria del discorso persuasivo. La *rhétorique* di Perelman è *nouvelle* rispetto alle teorie classiche di matrice aristotelica. Organizzando gli schemi argomentativi della tradizione classica egli intende costruire una teoria del discorso che assomigli alla dimostrazione e che sia parimenti razionalmente valida<sup>13</sup>. Ricollegando esplicitamente la sua ricerca alla retorica aristotelica,

---

<sup>12</sup> CH. PERELMAN, *Logica giuridica: nuova retorica*, cit.. Nella sua *Presentazione* alla edizione italiana di *Logica giuridica* Alessandro Giuliani valuta positivamente l'influsso dell'opera di Perelman nel contesto giuridico post-moderno nel quale ci si trova di fronte a «classi di controversie che non è possibile risolvere con le tecniche del diritto contabile, e con le tradizionali categorie della dogmatica giuridica. (...) Emerge, in questo contesto, la necessità di configurare dialetticamente la sua attività [del giudice], di sottoporla ai controlli di una nuova logica giuridica» (A. GIULIANI, *Presentazione*, in CH. PERELMAN, *Logica giuridica*, cit., p. xxix).

<sup>13</sup> Il tema è ampiamente discusso in A. CATTANI, *Forme dell'argomentare*, cit.; ID., P. CANTU, I. TESTA, *La svolta argomentativa*, cit.

Perelman non intendeva compiere un lavoro di recupero filologico<sup>14</sup>. Il fulcro della concezione retorico-argomentativa di Perelman è costituito dall'*uditorio*: la scelta di riferirsi nello specifico alla retorica anziché alla dialettica fu determinata dalla convinzione che nella retorica e, non nella dialettica, fosse centrale il riferimento all'*uditorio*. Molti critici della *Teoria dell'argomentazione* si sono soffermati sul rapporto tra nuova retorica e vecchia retorica, tema strettamente connesso all'interpretazione del rapporto tra retorica e dialettica in Aristotele<sup>15</sup>. Francesco Cavalla, nella voce *Topica giuridica*, nell'ambito di alcune considerazioni critiche sulla topica contemporanea, isolava aspetti della teoria perelmaniana conformi all'idea aristotelica ed aspetti da essa distanti<sup>16</sup>. È di origine aristotelica, ad esempio, la delimitazione dei discorsi dialetticamente organizzabili e il riconoscimento del ruolo della topica. Dall'altro conto, però, la capacità persuasiva dell'argomentazione (*tò pithanòn*) è nella prospettiva di Perelman posta al massimo grado: l'Autore privilegia una «visione empirista della retorica»<sup>17</sup> per la quale la persuasione è l'effetto dell'opinione del più forte. La possibilità del discorso di essere vero, che per la dialettica è l'elemento fondamentale, non sarebbe rilevante per la retorica perché il suo oggetto di indagine è la sola capacità persuasiva, che va subordinata alla verità degli argomenti. Ma questo non appare conforme all'insegnamento aristotelico sul rapporto tra dialettica e retorica: secondo Aristotele la retorica è persuasione al vero<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. G. DAMELE, *Aristotele e Perelman: retorica antica e «nuova retorica»*, in *Rivista di Filosofia*, 1, 2008, pp. 105-114.

<sup>15</sup> Vedi ad es. E. BERTI, *Aristotele nel Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1992. Egli ritiene che Perelman si allontani da Aristotele nella misura in cui continui a presupporre che «l'unica logica rigorosa è quella formale o quella ipotetico-deduttiva delle scienze fisico matematiche che restano il modello a cui invano tentano di avvicinarsi le scienze pratiche» (p. 238). Berti obietta che per Aristotele la dialettica si occuperebbe dell'*uditorio* perché le premesse dell'argomentazione dialettica sono costituite dagli *endoxa*, cioè le opinioni generalmente accettate, perché professate da tutti o dai più esperti: in ciò sta già il riferimento all'"uditorio universale".

<sup>16</sup> F. CAVALLA, *vc. Topica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano, pp. 720-739: 737.

<sup>17</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>18</sup> L'argomento è ampiamente discusso in A. CAZZULLO, *La verità della parola. Ricerca dei fondamenti filosofici della metafora in Aristotele e nei contemporanei*, Jaka, Milano, 1987: «Ciò che differenzia il sofista, non solo dal filosofo, ma anche dal dialettico, come sappiamo, è l'intenzione (*prairesis*). Intenzione che è rivolta (che tende) al guadagno e a irretire l'interlocutore mediante discorsi solo apparentemente corretti. Discorsi che non hanno di mira, come nel caso del filosofo, la verità della cosa e le varie opinioni su di essa, come nel caso del dialettico, bensì la semplice potenza della parola» (p. 124).

*Rapporto con il pensiero moderno.* Prioritaria nel *Trattato* è la riflessione teorica sulla storia della filosofia occidentale cartesiana e post-cartesiana. Proprio in reazione alla tradizione razionalista nata con Descartes e quella empirista, risalente a Locke<sup>19</sup>, Perelman intende proporre il ritorno alla retorica classica. Egli si oppone alla logica che aveva eletto a modelli universali, validi per ogni campo del sapere e dell'attività umana, quelli in uso nelle scienze matematiche e naturali. L'idea di Perelman è che Cartesio abbia dato vita ad una vera e propria pratica filosofica: i tre secoli di filosofia occidentale successivi sarebbero stati impegnati nella ricerca della certezza e nell'uso della ragione. Per Perelman, la filosofia cartesiana sacrificerebbe: «1) il condizionamento sociale dei valori, 2) la loro storicità, 3) le diversità, le opposizioni, le particolarità ideologiche; 4) la libertà, la possibilità di scelta da parte dell'uomo dei propri valori»<sup>20</sup>.

*La crisi epocale.* Appare interessante appuntare che l'epoca in cui Perelman avvia gli studi di argomentazione è un'epoca di crisi a diversi livelli. Questa situazione, estesa su scala mondiale, è segnata dal crollo del sistema borghese liberale e dall'emergere di forze sociali e ideologiche alternative. La teoria dell'argomentazione si propone di creare condizioni di coesistenza per diverse ideologie. L'idea innovativa è quella per cui il conflitto tra gli uomini è inevitabile ma è possibile superarlo con la razionalità attraverso la continua ricerca di composizione del dissenso.

*L'argomentazione.* Lo scopo dell'argomentazione è quello di «provocare o accrescere l'adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro consenso: una argomentazione è efficace se riesce ad accrescere questa intensità di adesione in modo da determinare presso gli uditori l'azione voluta (si tratti di azione positiva o di astensione), o per lo meno a creare presso di loro una disposizione all'azione, che si manifesterà al momento opportuno»<sup>21</sup>. Ne

<sup>19</sup> Sul pensiero della modernità, v. F. ZANUSO, *Conflitto e controllo sociale nel pensiero giuridico-politico moderno. Testi raccolti e commentati da Francesca Zanuso*, Cleup, Padova, 1993.

<sup>20</sup> F. SEMERARI, *Introduzione*, in CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Retorica e filosofia*, De Donato, Bari, 1979, p. 17.

<sup>21</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato*, cit., p. 48.

consegue che la teoria dell'argomentazione si presenta come una teoria della ricerca del consenso.

Il fulcro dell'argomentazione è l'uditorio. L'approccio è relativistico, nel senso che ogni argomentazione si svolge in funzione di un determinato uditorio, che condiziona l'argomentazione stessa. Perché questa sia efficace, è necessario che tra oratore e uditorio vi sia una concordanza previa di idee, che gli Autori chiamano «comunanza spirituale»<sup>22</sup>. L'oratore deve cioè adattarsi all'uditorio, condividere le idee che sono relative al gruppo sociale di cui l'uditorio fa parte. In questa prospettiva rilevano le ricerche della specialista in psicologia sociale Lucie Olbrechts-Tyteca: «Lo studio degli uditori potrebbe costituire anche un capitolo di sociologia perché le opinioni di un individuo sono legate più che al suo carattere personale, al suo ambiente, al suo gruppo sociale, alle persone che egli frequenta e fra le quali vive»<sup>23</sup>. In questi termini emerge, inoltre, l'aspetto pragmatico dell'argomentazione: si portano in rilievo le circostanze del parlare, gli elementi e i fattori della situazione comunicativa.

Il rapporto oratore-uditorio è considerato alla luce del rapporto tra la persona e i suoi atti, nel senso di azioni, giudizi, reazioni emotive, discorsi. C'è un'azione reciproca tra l'oratore ed il discorso. Il discorso determina il giudizio dell'uditorio sulla persona dell'oratore, che verrà considerato per ciò che dice. In ciò appunto consiste *l'ethos* oratorio, inteso come l'impressione che l'oratore dà di se stesso per mezzo di ciò che dice. Gli atti della persona possono cambiare, modificando così il giudizio nei suoi riguardi, perché la persona che li compie può cambiare. In questa concezione, il soggetto della relazione comunicativa non rileva in quanto singolo, ma per il legame di coesistenza con il gruppo: gli individui, si ritiene, influiscono sull'immagine del gruppo al quale essi appartengono e, in senso inverso, ciò che si crede sul conto del gruppo predispone a una determinata immagine di quelli che ne fanno parte.

*Argomentazione e attività scientifica.* Secondo la concezione cartesiana della scienza, questa è costituita da verità evidenti *ne variatur*, quale che sia lo sviluppo ulteriore del sapere. Secondo Perelman, il problema del sapere

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 22.



scientifico è quello dell'espulsione del giudizio dei valori. I valori intervengono a un dato momento in tutte le argomentazioni. «Nei ragionamenti di ordine scientifico, essi sono generalmente respinti all'origine della formulazione dei concetti e delle regole che costituiscono il sistema in causa e al termine del ragionamento in quanto mira al valore della verità. Lo svolgimento del ragionamento se ne tiene invece per quanto possibile staccato; questa purificazione raggiunge il suo massimo nelle scienze formali»<sup>24</sup>.

*Argomentazione e diritto.* Sono importanti le implicazioni per la filosofia del diritto, soprattutto per il fatto che Perelman ritiene che la logica giuridica non sia riducibile alla logica formale. Il diritto ammette e anzi richiede il disaccordo: per questo suo carattere argomentativo e contestuale esso avrebbe dunque un ruolo di modello per il pensiero filosofico, alternativo al modello geometrico cartesiano. La prima opera dedicata al diritto è *La giustizia*<sup>25</sup>, un saggio pubblicato nel 1945 nel quale Perelman si proponeva di individuare ciò che le molteplici formule di giustizia hanno in comune. Egli distingueva sei forme di giustizia *concreta*: a ciascuno la stessa cosa, a ciascuno secondo i suoi meriti, a ciascuno secondo i suoi bisogni, a ciascuno secondo il suo rango, a ciascuno secondo quanto la legge gli attribuisce. Tra queste riconosceva un principio comune di giustizia *astratta*: tutti gli uomini devono esseri trattati allo stesso modo. Un atto è dunque giusto quando obbedisce ad una norma conforme a un valore. Tre sono gli elementi che caratterizzano la giustizia: il valore su cui si fonda, la norma che la enuncia e l'atto che la realizza.

Nel *Trattato* confluiscono tutte queste riflessioni. L'attenzione è posta specialmente all'ambito giudiziario. Si ritiene, infatti, che il giudizio risponda ad una duplice esigenza: l'una di ordine sistematico, indirizzata alla elaborazione di un ordine giuridico coerente; l'altra di ordine pragmatico, indirizzata alla ricerca

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 77-80. In generale, sui rapporti tra scienza e retorica, v. M. PERA, *Retorica e Scienza*, Laterza, Roma-Bari, 1991; F. PUPPO, *La «nuova prova scientifica» nel processo penale. Alcune riflessioni sul rapporto tra retorica e scienza*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 355-372; S. FUSELLI, *Apparenze. Accertamento giudiziale e prova scientifica*, FrancoAngeli, Milano, 2008; ID., *Credere per provare. Appunti sullo statuto epistemologico della prova penale*, in ID., F. ZANUSO (a c. di), *Il lascito di Atena*, cit., pp. 71-92.

<sup>25</sup> Il saggio fu in seguito riedito in CH. PERELMAN, *Justice et raison*, Press Universitaires, Bruxelles, 1963.

di soluzioni accettabili da parte dell'ambiente sociale. In più, il diritto costituisce una pratica effettiva della razionalità argomentativa, avendo l'esigenza di raggiungere una decisione in un tempo ragionevole. Il giudice, secondo il modello perelmaniano, non è un passivo interprete del diritto stabilito: per questo motivo gli approcci deduttivistici standard appaiono inapplicabili al ragionamento giudiziario. Nelle controversie giudiziarie il problema non è tanto dedurre, ma stabilire le premesse. Il giudizio prende le mosse da un giudizio di valore, che si esprime nella scelta delle premesse: per stabilire valori e gerarchie ci si basa su premesse generali, i *topoi*. Per Perelman e Olbrechts-Tyteca, «i luoghi comuni dei nostri giorni [...] non sono che un'applicazione ad argomenti particolari dei luoghi comuni in senso aristotelico. Ma, poiché tale applicazione riguarda un soggetto spesso trattato, si svolge in un certo ordine, con connessioni prevedute, non si pensa più alla sua banalità, disconoscendo il suo valore argomentativo. Si tende così a dimenticare che i luoghi costituiscono un arsenale indispensabile al quale chi vuole persuadere altri dovrà per forza attingere»<sup>26</sup>. I luoghi vengono raggruppati sotto sei categorie: quantità, qualità, ordine, esistente, essenza, persona. I luoghi della quantità stanno alla base delle idee per cui una cosa vale di più di un'altra per ragioni quantitative; i luoghi della qualità, per converso, esaltano l'unicità della cosa; i luoghi dell'ordine propongono la superiorità del prima al dopo, delle cause sugli effetti; i luoghi dell'esistente sostengono la preferenza del reale sul possibile; i luoghi dell'essenza si fondano sul riconoscimento di un individuo come corrispondente ad un tipo; i luoghi della persona riguardano i valori di dignità e merito personali.

*Schemi argomentativi.* Nel *Trattato* si distingue una parte descrittiva ed una parte normativa. Dopo aver tratteggiato i quadri dell'argomentazione e gli elementi della teoria dell'argomentazione (prima e seconda parte), tenendo ferma la dicotomia tra argomentazione e dimostrazione, vengono esaminate le pratiche argomentative, delle quali viene proposta una tassonomia relativa all'uso pratico nell'argomentazione. L'analisi degli schemi argomentativi occupa la parte maggiore. Negli schemi individuati agiscono procedimenti di connessione

---

<sup>26</sup> CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato*, cit., p. 89.

(quando gli argomenti sono formati da elementi solidali che si valorizzano l'un l'altro) e di dissociazione (quando sono tali da mettere in discussione gli elementi per riorganizzarli in modo diverso). Gli argomenti sono distinti in tre gruppi. Gli argomenti «quasi logici» assomigliano ai ragionamenti formali, logici e matematici: hanno uno schema fondato sul ricorso a relazioni logiche o formali che essi riproducono in maniera imperfetta. Gli argomenti «basati sulla struttura del reale» si appoggiano a legami di successione (per cui l'effetto segue la causa) o di coesistenza (per cui una persona coesiste con il gruppo) per provare la loro validità. La terza classe di argomenti comprende quelli «miranti a fondare la struttura del reale»: si tratta degli argomenti basati sul caso particolare o sviluppati per analogia<sup>27</sup>.

In tale prospettiva, dialettica e retorica coincidono. La topica è un momento dell'attività retorica in quanto consente all'oratore di attingere ad un repertorio di argomenti. Gli Autori non provvedono ad elencare tutti i possibili luoghi, ma raggruppano quei luoghi di cui tutti gli uditori tengono conto. I luoghi diventano qualificabili solo in virtù dell'uso che se ne fa: il risultato di un'argomentazione è infatti determinato dai procedimenti di associazione o dissociazione che si formano sugli argomenti<sup>28</sup>. Secondo Perelman, gli argomenti che hanno maggior rilievo empirico sono quelli «quasi logici», che ricorrono a relazioni di contraddizione, identità, transitività, frequenza, uguaglianza. Essi sono da preferire perché imitano la forma, ancorché in maniera imperfetta, del ragionamento scientifico. La buona argomentazione dipende dalla presa sull'uditorio. In ragione di ciò, cioè per l'eccessiva rilevanza data all'uditorio, si è detto che la nuova retorica di Perelman si avvicinerrebbe più alla tradizione sofistica che a quella aristotelica<sup>29</sup>: la retorica di Perelman sarebbe una tecnica dell'opinione priva di logica laddove il modello aristotelico è invece logico e razionale.

Questo è dunque il *background* filosofico di Meyer. In linea con la posizione anticartesiana inaugurata da Perelman, Meyer propone per

<sup>27</sup> Per un'efficace ricognizione, v. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 89ss.

<sup>28</sup> Similmente T. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, C.H. Beck, München, 1953 (= *Topica e giurisprudenza*, tr. it. di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1962).

<sup>29</sup> Cfr. S.C. SAGNOTTI, *Retorica e logica*, Giappichelli, Torino, 2002.

l'argomentazione un'indagine di tipo filosofico, volgendo alla metafisica, cioè alla «filosofia prima» per elaborare successivamente un modello metodologico fondato sull'interrogatività. Questa è la indicata in *Problematologia*, che rappresenta l'opera di maggior spicco del filosofo di Bruxelles.

### 3. Il modello dell'interrogatività

Il punto di partenza è una situazione di crisi epocale già nota a Perelman e riguardante il razionalismo moderno di matrice cartesiana e l'epistemologia oggettivistica di matrice galileiana<sup>30</sup>. Il pensiero occidentale che aveva fatto lungamente affidamento sulle certezze garantite dalla scienza prende consapevolezza dei suoi limiti, della sua incapacità di rendere ragione di sé e di fornire una descrizione completa del mondo. Come reazione, esso appare ora rivolto soltanto al transitorio, un pensiero in cui la filosofia «ha rinunciato a se stessa a favore della superficialità del proposito e dell'assenza di rigore»<sup>31</sup>. Il pensiero si scopre “debole”<sup>32</sup>. L'attenzione è rivolta ai fatti linguistici e all'analisi dei discorsi<sup>33</sup>, nella scettica convinzione che non sia più possibile dar conto razionalmente di alcun fondamento duraturo.

<sup>30</sup> Per una definizione delle categorie di classicità, modernità e post-modernità, v. F. CAVALLA, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Cedam, Padova, 1996; ID., *Appunti intorno al concetto di secolarizzazione*, in L. PALAZZANI (a c. di), *Filosofia del diritto e secolarizzazione. Percorsi, profili, itinerari*, Ed. Studium, Roma, 2011; ID., *All'origine del diritto al tramonto della legge*, Jovene, Napoli, 2011.

<sup>31</sup> M. MEYER, *Problematologia*, cit., p. 11.

<sup>32</sup> Cfr. G. VATTIMO, P.A. ROVATTI (a c. di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano, 2010.

<sup>33</sup> *Mutatis mutandis*, la critica di Meyer ricorda la posizione espressa da Francesco Cavalla nei confronti delle gnoseologie della modernità e della post-modernità. Nel capitolo introduttivo di *La verità dimenticata* scrive: «Si sa come la pensa una parte autorevole della cultura contemporanea: l'unico atteggiamento maturo di fronte al fondamento è quello di rinunciarvi. Le parole, i discorsi, le nozioni, i concetti: un ammasso di materiale depositato davanti al soggetto che non deve più domandarsi “perché c'è” o “quale ordine nasconda in se stesso”, ma deve soltanto prendere atto che “accade”. Così il soggetto può, finalmente, usarne secondo un principio e un ordine che egli stesso ponga, di volta in volta, a seconda della “convenienza” contingente. Sicché la regola del linguaggio sarebbe la capacità di raggiungere uno scopo particolare, determinato nella situazione» (p. 4). Questa situazione, di cui si ha esperienza, è l'esito ultimo di un processo millenario di secolarizzazione, «un processo attraverso cui si espelle il trascendente da ciò che può condizionare la costituzione e il fondamento di conoscenze e valori, ove per trascendente si intende una realtà che è nell'essere ma non si manifesta integralmente nel mondo dei fenomeni, nel mondo dell'apparire». Questa è la definizione proposta da Cavalla alla *lectio magistralis* tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 4 dicembre 2009 sul tema *Il destino del diritto all'epoca della secolarizzazione*, visualizzabile all'indirizzo

A questa situazione frammentata, la proposta di Meyer è quella di ricominciare a fare davvero filosofia, nel senso classico del termine, cioè di ricercare i principi<sup>34</sup>. Interrogarsi sull'originario per sapere come l'interrogazione proceda e costruisca la razionalità: tutto ciò è compendiato da Meyer nel termine *problematologia*.

Il termine base dell'opera di Meyer è *question*, che in Francese, come anche in lingua inglese, ha il doppio significato di domanda e problema. Nell'atto dell'interrogarsi, la prima questione attiene il domandare in sé. «Il domandare è il principio stesso, il principio filosofico per eccellenza»<sup>35</sup>. La filosofia è, in altre parole, il domandare radicale perché ha per tema primario il domandare stesso. Eppure la storia della filosofia rivela nel tempo un cambiamento di paradigma: ad un certo momento si è verificato uno spostamento dall'interrogazione verso qualcosa di diverso da sé. Il discorso emergente dalle domande non fu più pensato in rapporto alle stesse ma per se stesso: le risposte sono state rese autonome in proposizioni qualificabili come vere. Così nasce il modello logico della modernità, che Meyer chiama «modello proposizionale della ragione», alle origini del quale sta la progressiva esautorazione della domanda dal pensiero filosofico<sup>36</sup>.

---

<http://www.jus.unitn.it/services/arc/2009/1204/home.html> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>34</sup> Per certi versi vi è una somiglianza tra gli studi sull'argomentazione di Meyer, gemmati dalla nuova retorica di Perelman, e quelli di Francesco Cavalla. In *La verità dimenticata*, il filosofo patavino propone una riflessione sul rapporto tra diritto e verità tracciando un percorso verso le origini della civiltà occidentale. Per lungo tempo si è ritenuto che la verità fosse il prodotto della forma di sapere scientifica. Ma c'è un altro senso di verità che si scopre andando indietro nel tempo, prima che la scienza si annunciasse, sino alla filosofia arcaica e alla riflessione sul principio. «Porre il problema di cosa sia realmente – universalmente – necessario: è il compito della filosofia»: F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit., p. 3.

<sup>35</sup> M. MEYER, *Problematologia*, cit., p. 15.

<sup>36</sup> Il passaggio dal modello problematologico al modello proposizionale è tratteggiato da Maurizio Manzin, nel suo testo *Ordo Iuris*. La storia della filosofia occidentale, e con essa, dell'etica, del diritto, della politica si svolge ponendo enfasi sull'identità o sulla differenza. Nel corso della storia si sono manifestati, secondo l'interpretazione di Manzin, due diversi filoni di pensiero: l'uno, identitario o egualitario, valorizza ciò che eguaglia; l'altro è il pensiero della differenza teso a valorizzare ciò che distingue. Alla base di questa distinzione vi è un diverso modo di concepire il principio. Il pensiero identitario cerca l'essere in ciò che è comune a tutte le cose, indifferenziato, come l'acqua di Talete. Il pensiero della differenza presuppone che tra il Principio e la molteplicità, l'essere ed il non essere, non vi sia un rapporto di opposizione ma di complementarietà. Manzin nota che «il pensiero della modernità è stato segnato sin dall'inizio da una tensione, in certi casi addirittura ossessiva, verso la semplificazione egualitaria, che lo ha condotto a privilegiare la potenza calcolante e quantificatrice della tecnica e a cimentarsi nella progressiva eliminazione delle relazioni. [...] Così procedendo, il pensiero moderno ha gradualmente preso le distanze da quella concezione (classica) per la quale la conoscenza equivale alla comprensione dell'oggetto nelle sue molteplici relazioni con gli altri oggetti e con il soggetto stesso della conoscenza. Proprio come lo scienziato che fissa una particella sul vetrino del suo microscopio, la modernità si è convinta che solo scomponendo (e dunque 'rompendo") l'oggetto è possibile conoscerlo, che solo isolandolo –

Questo modello si contraddistingue per lo scrupolo per la giustificazione tanto da essere chiamato il modello del «ciò-che-fa-sì-che»<sup>37</sup>. Esso nasce al servizio dell'autorità sovrana che fornisce risposte idonee a tacitare le questioni, a giustificare ogni dubbio e a relegare la domanda all'accessorio retorico, esornativo, togliendovi ogni rilevanza radicale. Ciò che importa è il precetto che afferma come si fa, come si dice, ignorando il perché della cosa ed eliminando ogni problematicità.

La procedura di cui questo modello si avvale per garantire la certezza della conclusione è quella analitica che, scomponendo, occulta la differenza tra il noto e ciò che si deve conoscere e propone una soluzione non ulteriormente discutibile. Il dubbio cartesiano è qualificato, nella riflessione critica di Meyer, come «un'asserzione mascherata, un pensiero positivo e non una domanda»<sup>38</sup>. L'atto del dubitare cui Descartes si riferiva non era, per Meyer, un *interrogare* ma consisteva già nel *pensare*, con la conseguenza che il problema veniva ad identificarsi con la sua soluzione. Procedere in questo modo implica un errore sistemico che consiste nella rimozione del necessario riferimento alla *differenza problematologica*, cioè allo statuto diverso del domandare e del rispondere. L'esigenza urgente, avverte Meyer, è quella di rovesciare questo modello in favore di una nuova visione del *logos*, non più fondato sulla giustificazione, cioè sul dare risposte, ma sull'interrogatività, cioè sul fare domande.

Che cos'è la *problematologia*? Per rispondere occorre tornare alle origini del pensiero occidentale, alla filosofia di Socrate.

Socrate interroga. Incalza i suoi interlocutori al fine di mostrare loro che ignorano quel che credevano di sapere. Sapendo invece di non sapere nulla, la domanda posta in partenza rimane non risolta alla fine. [...] L'interrogazione fa sorgere un sapere e un non-sapere; ciò che non è e ha l'aria di essere sorge come non essente: l'essere e l'apparenza, *Sein und Schein*<sup>39</sup>.

---

obiettivandolo, appunto – epperò interrompendo le connessioni tra la parte e il tutto, è possibile fornire una adeguata descrizione» (M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., p. 22).

<sup>37</sup> M. MEYER, *Problematologia*, cit., p.17.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 232.

<sup>39</sup> *Ibidem*, pp. 95-97.

L'idea è che l'interrogazione di per sé non fa sorgere la conoscenza di ciò che si domanda ma fa vedere che quanto è in questione rimane tale<sup>40</sup>. Se si porta attenzione ai dialoghi aporetici, la specificità della domanda socratica si rivela con evidenza. E così appare chiara anche la differenza con l'interrogare del sofista: «la controversia del sofista è *eristica* perché ha come obiettivo solo la vittoria sull'interlocutore e non la messa in evidenza della verità»<sup>41</sup>. Tradotto in termini problematologici, il sofista non ama il domandare perché si arresta all'apparenza della risposta. Socrate si differenzia dal sofista proprio per la non-risposta che chiude l'interrogazione e che lascia intatto il dialogo.

Secondo l'interpretazione di Meyer, questa idea non è sopravvissuta e la sua scomparsa ha fatto nascere, al suo posto, il *logos* del modello proposizionale. Questo lento processo di abbandono della prospettiva della domanda a favore della *proposizione* risalirebbe già a Platone. All'allievo di Socrate andrebbe imputata la responsabilità di un'ontologia tesa a dissolvere la radicale interrogatività dell'essere<sup>42</sup>. La tesi di Meyer è quella per cui:

Con Platone è il domandare che muore, lentamente ed inesorabilmente. Da costituente essenziale del procedimento filosofico con Socrate, sarà relegato a ruolo pressoché accessorio, di meccanismo psicologico e retorico<sup>43</sup>.

In ciò sta la frattura con Socrate, in questo si sarebbe consumato il parricidio platonico<sup>44</sup>. Socrate, infatti, domandava, ma senza avere come scopo

<sup>40</sup> Su questo tema, F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; e spc. M. MANZIN, *L'ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell'età post-moderna*, «Tigor: rivista di scienze della comunicazione», 1, 2009, pp. 31-41 (disponibile on-line all'indirizzo <<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3188>> consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>41</sup> M. MEYER, *Problematologia*, cit., p. 97.

<sup>42</sup> Manzin ricostruisce diversamente lo sviluppo del pensiero identitario individuandone l'origine nella filosofia neoplatonica. Cfr. *Ordo Iuris*, cit.

<sup>43</sup> M. MEYER, *Problematologia*, cit., p. 122.

<sup>44</sup> La questione del parricidio platonico richiede un approfondimento. Meyer segue una linea interpretativa per la quale a Platone sarebbe da addebitare la responsabilità della decadenza della cultura occidentale. Questa è l'interpretazione maggioritaria che si affaccia già in Nietzsche e poi Heidegger. Meyer aderisce a questa linea e ricostruisce il parricidio platonico attribuendo a Socrate il ruolo di padre del suo pensiero filosofico e rappresentando così la frattura con il maestro nell'atto di negare l'interrogazione a favore della risposta apocritica. Nell'interpretazione filosofica tradizionale, il termine *parricidio* viene usato per definire il *parmenicidio* di Platone, cioè l'*uccisione ideale* che Platone intraprende nel periodo della vecchiaia nei confronti di Parmenide di Elea. Manzin riflette criticamente sul parmenicidio platonico qualificandolo come un fraintendimento sul pensiero dell'Ateniese. L'Autore, nel capitolo secondo di *Ordo Iuris*, prende

quello di ottenere la risposta bensì di mostrare che quanti pretendono di possederla si sbagliano. Il *logos* socratico è problematico, le sue risposte sono domande. Platone, secondo Meyer, ricadrebbe nella stessa ossessione per la risposta che anima il sofista. A che cosa serve il domandare se non ad ottenere risposte? L'attenzione è tutta nella soluzione alla domanda che si qualifica come tale perché giustificata. Il concetto di giustificazione assume significanza in rapporto alla risposta, che risolve la domanda e così facendo la elimina. Il giudizio è il processo di risposta da cui si esclude tutto ciò che la costituisce come risposta, cioè il differenziarsi della domanda.

Per Platone sarebbe quindi impossibile adottare la dialettica, cioè il processo del domandare, come metodo per l'acquisizione del sapere. Ovvero, per meglio dire, la dialettica platonica è da intendersi risolutoria: vuole promuovere il proposizionalismo rendendosi indipendente dalle domande. Tutto si risolve per analisi in proposizioni, come se nessuna domanda si ponesse.

«Non è possibile all'uomo cercare quello che sa né quello che non sa: quel che sa perché conoscendolo non ha bisogno di cercarlo, quel che non sa perché neppure sa che cosa cerca»<sup>45</sup>. Così recita il paradosso del *Menone* che, secondo Meyer, mostrerebbe il giudizio platonico di inadeguatezza del metodo socratico dell'interrogazione. La verità non si ottiene attraverso il dialogo, ma per reminiscenza. Il dialogo non è che l'occasione del richiamo alla memoria, come mostrerebbe l'episodio dello schiavo nel *Menone*. Ecco perché si deve a Platone il passaggio da una concezione del *logos* problematologica ad una concezione apocritica, nella misura in cui il *logos* diventa il luogo della risposta ed il problema è ridotto ad asserzione di una questione. Quel che Platone desidera,

---

posizione su alcuni assunti attribuiti tradizionalmente al filosofo di Atene che non troverebbero adeguato riscontro ad un'attenta analisi delle fonti. È nelle pagine del *Sofista*, segnatamente in 241d (in PLATONE, *Opere complete*, tr. it. di A. ZADRO, Laterza, Bari, 1990, p. 223), che si sarebbe consumato il parricidio platonico: secondo Manzin, ciò che viene confutato non è il pensiero di Parmenide ma la dottrina attribuita dagli Eleati a Parmenide per la quale l'essere (*to òn*) è il solo che può venir detto e pensato, mentre il non essere (*to me òn*) non si dovrebbe né dire né pensare. Allorquando nel dialogo platonico è detto: «ciò che non è, in certo senso, è esso pure e ciò che è, a sua volta in un certo senso non è», viene negata la differenza assoluta tra l'uno e l'altro. Secondo Platone, il non essere non è da intendersi in modo assoluto ma come una modalità dell'essere («in un certo senso, è»). In ragione di ciò, Manzin riconosce il filosofo di Atene come il custode a pieno titolo della differenza in opposizione alla critica che trova nel suo pensiero il punto d'inizio della deriva identitaria della modernità.

<sup>45</sup> PLAT., *Men.* 80e (PLATONE, *Opere*, tr. it. di F. ADORNO, Laterza, Roma-Bari, 1988, I, p. 1267).



secondo l'esegesi di Meyer, è una concezione della risposta che elimini ogni eventuale rimando alla problematicità del dire<sup>46</sup>.

Platone farà del logos un in-differenziato problematologico, perpetuando in altra forma il paradosso del *Menone* che egli credeva di evitare col rifiuto di ogni costitutività al domandare<sup>47</sup>.

Si realizzerebbe in questo modo l'ontologizzazione del rispondere in quanto abolizione della differenza problematologica: ciò che è nella domanda è ciò che si trova nella risposta, indifferentemente.

L'adozione del modello proposizionale comporta alcune implicazioni. I principali ambiti di ricaduta sono esplicitati già nel sottotitolo dell'opera: filosofia, scienza e linguaggio. Cioè, la crisi della filosofia, il culto della scienza e della scientificizzazione del pensabile, la riduzione del linguaggio a mezzo assertorio.

Anzitutto, rileva Meyer, occorre ridare alla filosofia la sua naturale funzione metafisica. L'esautorazione del principio della domanda ha condotto alla parificazione di scienza e filosofia, che vengono allineate sullo stesso piano. Ciò accade perché si attribuisce ad entrambe il compito di dare delle ragioni, di giustificare. Le questioni filosofiche vengono a poco a poco assorbite dalla scienza e per questo molte vengono condannate all'insolubilità. La filosofia finisce per ignorare la propria specificità, cioè l'essere espressione di un discorso che esprime il problema piuttosto che di uno che assorbe il problema nella soluzione. Problematizzare è lo scopo del discorso filosofico, quindi formulare un problema è, in filosofia, risolverlo. Il rispondere filosofico è *problematologico*: ciò deriva dal fatto che il problema può essere formulato in una pluralità di modi, i quali non sopprimono il problema, ma lo ripropongono per far nascere altre soluzioni, e così di seguito. La natura delle risposte è differente ed esse non possono essere ridotte ad asserzioni indiscutibili, nel modello del proposizionalismo. Diversamente, la risposta che fornisce la scienza è di tipo

---

<sup>46</sup> All'argomento è dedicato il capitolo secondo della *Problematologia*.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 124.

*apocritico*, nel senso che «chiude l'indagine, rimuove il problematico e se ne distacca invece di ispezionarlo, di esplorarlo, di metterlo in luce»<sup>48</sup>.

La risposta serve di base ad un'altra domanda, in un meccanismo per il quale le domande scompaiono e le risposte si accumulano: il sapere scientifico offre la risposte e sopprime il problema. Il monito dell'allievo di Perelman è chiaro: quel che è debolezza della scienza, è per vero ricchezza della filosofia.

La svolta della filosofia occidentale criticata da Meyer consiste in questo: la dialettica come culto del dialogo, del domandare, diventa logica, quindi scienza. Il culto della scienza ha origine con la rimozione platonica dell'interrogazione e con l'enunciazione della risposta come proposizione non smentibile, quindi certa.

Il modello proposizionale si trova nella teoria del linguaggio: la rifondazione problematologica esige un linguaggio nuovo in cui l'assertorio derivi dalla problematizzazione. Meyer interpreta il proliferare di studi sul linguaggio (semantica, sintassi, pragmatica, logica) come un segnale della perdita di unità del linguaggio, giacché essi riguardano questo o quel fatto linguistico ma nulla dicono sulla questione fondamentale: cosa significa parlare. Occorre dunque ripensare al *logos*.

Il *logos* è il linguaggio della ragione che si apprende in tutta la sua ampiezza e non secondo questo o quell'aspetto particolare<sup>49</sup>.

Si tratta di affrontare il linguaggio non secondo un punto di vista particolare, ma dal lato della sua unità problematica. La domanda è un atto linguistico. Il linguaggio, cioè, permette di interrogare. Porre la domanda significa la possibilità di ottenere la risposta. Si può dire che la risposta è *nella* domanda: non in quanto la domanda presuppone la risposta, ma in quanto il *logos* è fatto di domande e risposte. Il linguaggio serve a domandare e a rispondere. Questa per Meyer è una verità prima sul *logos*: «il *logos* si svela come risposta nel momento in cui lo si interroga»<sup>50</sup>. Quando noi ci interroghiamo sul

---

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 267.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 274.

linguaggio, noi affermiamo qualcosa che è già risposta; nella misura in cui noi rispondiamo sul linguaggio, questa affermazione implica che affermare è rispondere.

All'atto di nascita del *logos* sta la differenza problematologica, cioè la differenza tra domanda e risposta. Nel discorso si rivelano infatti risposte problematologiche e risposte apocritiche: queste ultime sono tali perché eliminano le domande, trasformandole in risposte.

Una risposta è problematologica in quanto vi è pur questione di qualcosa, apocritica in quanto essa giudica di questo qualcosa in quanto esso non fa più problema, in quanto non se ne dà questione<sup>51</sup>.

Così accade che la risposta si automatizza in giudizio e si libera della sua domanda.

La differenza problematologica consente di porre in luce il carattere argomentativo del linguaggio. Il differenziarsi di domanda e risposta si contestualizza nel dialogo<sup>52</sup>: perché vi sia dialogo, devono esservi almeno due interlocutori ed è necessario che sia sollevata una domanda a proposito della quale vi sarà discussione. La presenza dell'altro mette in evidenza un'altra dimensione del linguaggio, cioè il suo aspetto retorico-argomentativo. Nel dialogo ognuno prende alternativamente il posto dell'altro: così ognuno deve sapere un minimo di ciò che sa l'altro – i luoghi comuni che essi condividono – ma deve anche sapere che l'altro sa. Ognuno sa, e sa che l'altro sa, o almeno crede di saperlo, il che consente di rivolgersi a lui in maniera pertinente.

Evidenziando la differenza problematologica tra domanda e risposta, si chiarisce la funzione della retorica. Seguendo la traccia del saggio *Principia rhetorica*, approfondiremo nel prossimo paragrafo il carattere retorico dell'argomentazione secondo Meyer.

---

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 287.

<sup>52</sup> Del principio della differenza si occupa Meyer in *Piccola Metafisica della differenza*, cit., p. 13: «La differenza è ciò che più ci caratterizza nel nostro intimo, essa rappresenta anche ciò che più temiamo rispetto alla nostra identità, ciò che non vogliamo essere; di qui sorge una universalità destinata a sradicarla sebbene una universalità priva di differenze sia inevitabilmente totalitaria. La differenza va pertanto studiata alle sue stesse origini, tentando di comprendere le ragioni della paura che essa suscita e perché essa ci costituisca *nel contempo* esseri umani».

#### 4. Principia rhetorica: una teoria generale dell'argomentazione

*Principia rhetorica* fonda una teoria dell'argomentazione sulla base della retorica<sup>53</sup>. È difficile dare una definizione univoca della retorica: secondo uno fra i più autorevoli specialisti, Marc Fumaroli, la retorica sfugge ad una vera definizione perché è «fluida, mutevole e feconda quanto lo è il suo oggetto: la persuasione»<sup>54</sup>. Nondimeno, è precisamente questo l'obiettivo che si propone il filosofo belga assumendo che la retorica ha carattere argomentativo e che, quindi, l'argomentazione deve svolgersi retoricamente.

Il punto di partenza per definire questa disciplina è quello di mostrarla quale si è manifestata in epoche diverse: Meyer associa la rinascita della retorica a momenti di transizione nei quali i vecchi sistemi sono scossi e si delineano nuove strutture sociali, politiche e giuridiche<sup>55</sup>. La retorica rinasce, infatti, ogni volta che si mette in discussione ciò che prima costituiva una certezza: in accordo a questo criterio, tre sono state le grandi epoche per la retorica<sup>56</sup>.

In Grecia, nella prima metà del V secolo a.C., si verifica una radicale trasformazione delle idee e delle istituzioni politiche: un certo numero di *poleis* cambiarono il loro apparato politico in un sistema che riconosceva al *demos* gli attributi della sovranità. Con l'avvento della democrazia ateniese si assiste al crollo dell'ordinamento sociale su base aristocratica, alla crisi del mito, alla nascita degli studi retorici<sup>57</sup>.

La retorica è associata anche all'epoca rinascimentale, quando scompare il

<sup>53</sup> M. MEYER, *Principia Rhetorica*, cit.

<sup>54</sup> M. FUMAROLI, *Preface*, in ID. (a c. di), *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne (1450-1950)*, PUF, Paris, 1999, p. 2: «C'est un ensemble réflexif aussi flou, mouvant et fécond que son objet: la persuasion».

<sup>55</sup> M. MEYER, *La retorica*, cit., spc., pp. 7-12.

<sup>56</sup> Analogamente, Manzin riconosce nella storia dell'Occidente tre crisi epocali (la dissoluzione dell'Impero Romano di Occidente nel V-VI sec.; il passaggio dall'Alto al Basso Medioevo nell'XI sec.; i rivoluzionari del XVIII-XIX sec.) in corrispondenza delle quali si consoliderebbe un modello di ordine, alternativo al disordine e all'incertezza. Nei momenti di crisi, l'idea classica che contempla ordine e disordine in dinamica composizione si dissolverebbe a favore di una rinnovata tendenza all'unità politica, sociale e giuridica. Ciò è manifesto, ad esempio, nelle operazioni di raccolta del materiale giuridico sotto forma di *corpora* o codici. Il riferimento è alle tesi esposte in M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., pp. 17-24.

<sup>57</sup> Per approfondire il tema del mito: v. A. JELLAMO, *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli, Roma, 2005; P. MITTICA, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2006; EAD., *Cantori di nostoi. Strutture giuridiche e politiche delle comunità omeriche*, Aracne, Roma, 2007; J.-P. VERNANT, *Mito e religione in Grecia antica*, tr. it. di R. DI DONATO, Donzelli, Roma, 2003.

modello scolastico e teologico ed emerge sul piano sociale la classe borghese.

Infine, la nostra epoca è caratterizzata dal risorgere della retorica: viviamo, argomenta Meyer, in una società dell'immagine, dei media, ove «tutto è diventato comunicazione»<sup>58</sup>, tutto è ridotto a messaggio, alla volontà di persuadere per il semplice piacere di farlo.

In tutti questi momenti in cui gli studi retorici riemergono<sup>59</sup>, si fa uso della retorica in forma ambivalente: come ciò che consente di smascherare i pensieri subdoli perché ne studia i meccanismi e come ciò che permette di instaurare artifici per agire in modo efficace<sup>60</sup>.

Nel corso della storia sono state date definizioni diverse di retorica: concorrenti, escludenti o sovrappoventisi. Nella nostra epoca, Perelman ha definito la retorica come tecnica di persuasione, limitandola ad un ragionamento finalizzato alla adesione dell'uditorio. Così il discorso è retorico se fa appello alle emozioni che intende suscitare e sulle quali gioca: di qui l'associazione ai concetti di manipolazione, ideologia, propaganda e pubblicità. Un'altra accezione di retorica in uso è quella di tecnica di analisi del discorso, fatta propria dalla linguistica e dalla psicologia cognitiva. La nuova retorica, in questo modo, si lega concettualmente alla pragmatica che estrapola dal dire le intenzioni e gli atti linguistici. Secondo questa impostazione, corrisponde alla pratica retorica distinguere il letterale ed il figurato, il detto e l'implicito, l'intenzione e gli *speech acts*. Questo modo di intendere la retorica è riconducibile in primis agli studi di Austin e Searle e alla teoria dei focalizzatori di Ducrot. Infine, di retorica si occupano la sociologia e la psicologia, che studiano *l'audience* e la sua reazione.

Il minimo comun denominatore delle molteplici accezioni di retorica è che essa

---

<sup>58</sup> M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 10. Sul rapporto tra retorica e scienze della comunicazione, v. PH. BRETON, S. PROULX, *L'explosion de la communication, la naissance d'une nouvelle ideologie*, La Découverte, Parigi, 2006; PH. BRETON, *L'argomentazione nella comunicazione*, Mimesis, Milano-Udine, 2008; ID., *La parola manipolata*, Mimesis, Milano-Udine, 2010. Breton propone una definizione di argomentazione che la pone nel campo delle scienze della comunicazione: quest'ambito si occupa della formulazione e trasmissione di messaggi e del significato sociale di questo processo.

<sup>59</sup> Fa parte della struttura del principio l'alternarsi di manifestazione e nascondimento: F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.

<sup>60</sup> Meyer commenta questo tratto distintivo con un'espressione icastica: «La retorica acceca e affranca l'uomo dalla violenza» (M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 8).

consiste nell'arte del parlare «bene»<sup>61</sup>. Meyer riconosce in totale sette possibili modi di intendere la retorica, quante sono le possibilità di attribuire significato all'avverbio bene. Muovendo da questa plurivocità definitoria, egli propone un'unità di struttura fondata sulla concezione di retorica come relazione tra sé e gli altri (*ethos* e *pathos* secondo Aristotile), veicolata dal linguaggio (*logos*). Nella procedura retorica si ravvisa costante la relazione tra i soggetti, locutore ed interlocutore, rispetto ad una questione. La presenza del soggetto comporta, nell'agire comunicativo, la corrispettiva presenza di un interlocutore o di un uditorio: sono queste le basi della retorica aristotelica che, sui tre elementi costitutivi – chi parla, chi ascolta o interloquisce, ciò di cui si parla-, ha modellato i tipi di discorso.

Schematicamente<sup>62</sup>:

	Io	L'altro	Questione
Aristotele	<i>Ethos</i>	<i>Pathos</i>	<i>Logos</i>

Dunque, per giungere ad una sintesi, per concepire la retorica in modo unitario, occorre rendersi conto dell'esistenza di un rapporto tra i soggetti ed il linguaggio. La retorica è il «punto di incontro tra individui e linguaggio, nel mettere in evidenza le loro diversità ed identità», quindi, consiste nel «negoziare la distanza tra i soggetti»<sup>63</sup>.

Meyer insiste sulla centralità dell'elemento della distanza nella relazione comunicativa: il punto di partenza di un dibattito è la divergenza di opinioni di soggetti rispetto alla quale la retorica, come pratica di negoziazione, può incidere sulla distanza, riducendola, accrescendola o mantenendola tale. Gli elementi della

<sup>61</sup> Parlare *bene* può avere plurimi scopi: «1) Persuadere, convincere, creare assenso; 2) piacere, sedurre o manipolare, giustificare (spesso a tutti i costi) le proprie idee per far sì che siano ritenute vere, o perché lo sono o perché si crede che lo siano; 3) far passare, con ragioni fondate e validi argomenti, il verosimile, l'opinione, il probabile, suggerendo a questo scopo delle inferenze o traendole al posto di un altro; 4) suggerire l'implicito attraverso l'esplicito; 5) creare un senso letterale, deducendolo dal letterale, da decifrare a partire dallo stesso, ed utilizzare per tale fine delle figure di stile, delle 'storie'; 6) ricorrere ad un linguaggio figurato e stilizzato, il letterario; 7) svelate le intenzioni di chi parla o di chi scrive, poter attribuire delle ragioni a quanto espresso attraverso l'atto del dire in se stesso» (M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 18).

<sup>62</sup> Cfr. M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 24.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 23.

relazione, secondo l'impianto aristotelico, sono tre: l'*ethos*, che inerisce la credibilità, le virtù e l'onorabilità dell'oratore; il *pathos*, che rappresenta l'uditorio il quale, per essere convinto, ha bisogno di essere coinvolto; il *logos*, che rappresenta la componente obiettiva della comunicazione retorica, cioè il discorso.

Di questi tre elementi, Meyer pone in risalto l'esigenza che il *logos* si faccia carico della problematicità. Egli accentra la sua analisi sull'elemento oggettivo della retorica affinché non sia ridotto ad un mero rispondere. Il discorso retorico sorge, infatti, sempre da un problema che crea discordia tra i soggetti e che non è mai passibile di una soluzione univoca, ma è aperto almeno a due opzioni, quante sono le parti in controversia. Il *logos*, quindi, non può essere inteso come un elemento che rinvia all'ordine naturale del discorso, secondo un ideale proposizionale. In ossequio a questo modo di vedere, il discorso potrebbe essere scomposto e ricostruito in via analitica, consequenziale e condotto ad un'unica conclusione necessaria. La retorica sembrerebbe allora essere il «palliativo della logica»<sup>64</sup>, qualcosa a cui si ricorre per trovare una risposta plausibile, in attesa che la scienza possa decidere in maniera apodittica<sup>65</sup>. Avverso questa prospettiva per una retorica "debole", relativistica, la soluzione proposta dal filosofo belga è quella di reinserire la retorica in seno alla teoria della problematicità.

Come è possibile recuperare la struttura interrogativa dell'argomentazione? La proposta di Meyer è chiara: si deve guardare al *logos* non come alla formalizzazione di una risposta che risolve il contrasto ma come all'espressione del problema, della questione che genera il conflitto. Ogni domanda, infatti, implica altre domande: secondo l'analisi dell'Autore, sono tre le possibilità o articolazioni interrogative, che egli denota come *fattualizzazione*, *qualificazione*, *legittimità*<sup>66</sup>. Ad un primo livello, la domanda è posta per accertare se un fatto è realmente avvenuto, se una proposizione è vera; ad un secondo livello, la qualificazione del fatto corrisponde alla domanda del *che cosa* è un fatto; la legittimità, infine, spinge ad interrogarsi sul diritto di chi parla di porre le

---

<sup>64</sup> *Ibidem*, p. 25.

<sup>65</sup> M. MANZIN, *Quale logica per il processo penale? Ragionamento giudiziale e forme di controllo argomentativo della sentenza*, in *Archivio Penale*, Aracne, Roma, in stampa.

<sup>66</sup> M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 42.

domande. Alla prima interrogazione (sull'*an*), si associa l'argomentazione dialettica: la fattualizzazione è ciò che avviene nel dibattito, nel contraddittorio; attraverso la procedura dialettica si tenta di sapere se una proposizione è vera, se un fatto o un avvenimento si è realmente verificato. La seconda interrogazione, relativa alla qualificazione del fatto, indaga sul che cosa rappresenta il fatto. È l'ambito dell'interpretazione, della retorica delle figure di senso, della pragmatica linguistica. Infine, alla terza domanda, si lega la concezione argomentativa come comunicazione: oggetto del dibattito è «il rapporto di identità e differenza tra le persone che mirano a comunicare ciò che le identifica o le separa»<sup>67</sup>.

La retorica in senso autentico, per Meyer, è quella che manifesta un'attitudine critica e che non elimina il processo interrogativo con la risposta finale, ma mette in luce l'elemento problematico. All'opposto, la retorica che assume come fine quello di abbagliare l'interlocutore e di confonderlo, non considera il discorso come dotato di interrogatività. Come dire, c'è una retorica bianca, che dà adito alla discussione, ed una retorica nera, che manipola i discorsi per fini precipui. La differenza tra questi due modi di fare retorica va ricercata, secondo Meyer, nel modo di interrogare, nel modo di concepire la problematicità del *logos*.

*Logos* significa anche linguaggio<sup>68</sup>: nell'orizzonte problematologico, il linguaggio esterna nella comunicazione la differenza problematologica ed ha quindi una dimensione argomentativa. L'argomentazione è innanzi tutto una comunicazione linguistica: la situazione comunicativa implica degli interlocutori, un messaggio ed una dinamica propria. La comunicazione, sia essa ecumenica o dissidente<sup>69</sup>, è sempre un processo che si occupa di domande tramite una serie di risposte, secondo tappe successive: 1) occorre riconoscere il problema ed esplicitare la domanda; 2) è necessario, quindi, condividere la domanda sottoponendola ad altri; 3) poi, sollevare la domanda e, a volte, offrire una risposta; 4) dunque, sollecitare una risposta. La risposta può essere di due tipi: problematologica, se esprime ciò di cui si parla e mostra di aver compreso il

---

<sup>67</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>69</sup> Questa distinzione di Meyer si riferisce a due diversi modelli di comunicazione, l'uno improntato alla razionalità e alla cooperazione (Habermas); l'altro invece contrassegnato dallo scontro (Lyotard). V. J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, cit.; J.F. LYOTARD, *Il dissidio*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1985.



significato della questione; apocritica se si interessa del problema già risolto trattandolo come tale.

Il gioco di domanda e risposta è essenziale perché dà vita alla differenza problematologica<sup>70</sup>, cioè al dialogo. Nel dialogo si riscontra un meccanismo di identità e differenza: per Meyer, con l'identità si manifesta la simpatia, la vicinanza tra gli interlocutori; tramite la differenza, emerge l'opposizione, cioè la distanza tra i soggetti. In questo processo comunicativo, la retorica governa i rapporti di identità/differenza, avvicinamento/allontanamento, appartenenza/esclusione. Queste relazioni di inclusione/esclusione funzionano, secondo Meyer, sulla base di una duplice logica. La logica del *seduttore*, che è di tipo inclusivo, ed è propria di chi mira a diminuire la distanza e procede come se non contasse e se fosse stata annullata: la seduzione utilizza la differenza per ricondurla ad identità. La logica del *predatore*, che invece è di tipo esclusivo, perché mira ad escludere il terzo e ad aumentare la distanza: è la logica di chi afferma la differenza e si sente vittorioso solo a patto che riesca a convincere controparte<sup>71</sup>.

### 5. Profili giuridici

La teoria argomentativa di Meyer si applica anche in ambito giuridico. Il filosofo belga non approfondisce le implicazioni giuridiche della soluzione argomentativa proposta, ma elegge il genere giudiziario a modello per la

<sup>70</sup> Si pensi alla domanda in forma di cortesia e di saluto "Come va?" alla quale si risponde per automatismo "bene" o "buongiorno!". Questi automatismi mirano ad annullare il dialogo con una risposta apparentemente senza domanda o con una domanda che non richiede a sua volta una risposta.

<sup>71</sup> Si rende necessaria una precisazione sul modo di intendere il rapporto tra identità e differenza, come emerge dai due atteggiamenti logico-antropologici. Il seduttore è colui che riduce la differenza tra gli interlocutori, perché mostra l'identico ed esclude il diverso. Il predatore, all'opposto, è colui che esalta la differenza. Questa visione corre il rischio di stabilire l'esistenza di una coppia di opposti, la cui unica relazione possibile consiste nella costante negazione reciproca, visto che l'uno non è mai l'altro. L'equivoco di questa soluzione sta nell'interpretazione di identità e differenza come due principi opposti: identità perfetta e differenza assoluta. Il principio del discorso argomentativo deve essere uno: se il Principio non è principio di tutto, non è infatti Principio *tout court*. La duplicazione di principi è contraria alla concezione classica di Principio, in accordo alla soluzione platonica del *Sofista*, su cui ancora diremo nel corso di questo studio, per la quale il Principio è identità e differenza assieme. Alla base di questa considerazione critica è la riflessione teoretica di Manzin in M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit., spc. pp. 147-153.

trattazione di alcune parti del discorso sulla retorica. Ci limiteremo, quindi, a indicare alcuni spunti.

Il genere giudiziario, in accordo alla tripartizione aristotelica dei tipi di discorso, è uno dei generi della retorica. Anche al diritto è, quindi, applicabile il meccanismo interrogativo che anima la razionalità retorica in chiave problematologica.

Come si è detto, ogni domanda presenta un corollario di tre interrogativi: 1) di legittimità sulla domanda, 2) di esistenza dell'oggetto della domanda; 3) di qualificazione dell'oggetto. A queste tre categorie di domanda è associato il trittico argomentativo: fattualizzazione, volta ad accertare se un fatto sia realmente accaduto; qualificazione, tesa a spiegare le possibili motivazioni e modalità del fatto; legittimità/giustificazione, in riferimento a colui che parla, al suo rapporto con la questione. Fattualizzazione, qualificazione e giustificazione sono i tre stadi dell'argomentazione giuridica<sup>72</sup>.

Il filosofo belga non precisa in cosa consistano queste categorie applicate alla retorica forense: a nostro avviso potrebbero trovare adeguata corrispondenza nella tripartizione di topica, dialettica, retorica. La qualificazione (che poggia sulla domanda del *ciò che*) appare assimilabile alla topica, all'operazione di rinvenimento dei *topoi* (norme, sentenze, saggi di dottrina) che risultino avere capacità di fondare, qualificare e sostenere in concreto il discorso forense. L'attività topica è interfacciata dalla dialettica che contribuisce alla costruzione processuale del fatto<sup>73</sup>. La fattualizzazione dialettica consiste nella confutazione che, garantita dal controllo logico del principio di non contraddizione, mostra nella controversia ciò che non si riesce a togliere e che va accolto dalle parti

---

<sup>72</sup> M. MEYER, *La retorica*, cit., p. 156: si noti che il filosofo traduce il terzo livello interrogativo, nel contesto giudiziale, come *giustificazione*. Alla luce delle considerazioni conclusive della *Problematologia*, questo concetto si precisa in un senso specifico, «quello di relazione domanda-risposta in modo tale che la risposta si giustifichi grazie alla domanda che permette di generarla, al limite senza altra necessità di quella che consiste nell'esibire questo nesso» (ID., *Problematologia*, cit., p. 404).

<sup>73</sup> Sul rapporto tra topica, dialettica, retorica, v. E. BERTI, *Retorica, dialettica, filosofia*, in *Società Filosofica Italiana*, 1984, pp. 19-36. Si veda anche D. VELO DALBRENTA, *Brocardica. Una introduzione allo studio e all'uso dei brocardi*, FrancoAngeli, Milano, 2007, spc. nt. 69 p. 92: l'Autore, indagando i brocardi giuridici, attribuisce alla topica una funzione *positiva*, cioè propositiva delle premesse di ragionamento; alla dialettica, viceversa, assegna un ruolo *negativo*, cioè confutatorio, perché contribuisce alla costruzione del vero processuale eliminando ciò che non resiste al tentativo di confutazione.

perché innegabile. La fattualizzazione, si potrebbe meglio dire, consente di distinguere ciò che c'è di inconsistente da ciò che deve essere riconosciuto vero in quanto innegabile nel contesto e nel tempo dati.

Infine, la fase di giustificazione: essa corrisponde alla fase retorica propriamente detta, nella quale il giudice enuncia, nella forma più persuasiva, il risultato del dibattito confutatorio. Egli riconosce gli argomenti di ciascuna parte, in quale misura siano interconnessi o interconnettibili (o meno) e dichiara il discorso inconfutato.

Vi è un altro punto della teoria di Meyer che merita attenzione sotto questo profilo: la catena *ethos-logos-pathos* nella retorica giudiziale<sup>74</sup>. È stato messo in luce che la differenza problematologica tra due soggetti emerge con il sorgere di una controversia in senso tecnico. La situazione conflittuale, per sua stessa natura, è contrassegnata dal *pathos*, perché riguarda le parti, le loro intenzioni, le loro emozioni. La retorica, come sostenuto, opera in vario modo sulla distanza tra i soggetti su una determinata questione: attraverso argomenti logici, il ricorso all'*ethos*, o l'appello alle emozioni. La stessa scelta di instaurare il giudizio è, secondo Meyer, un atto retorico perché incide sulla distanza tra i contendenti: si ricorre all'*ethos*, cioè all'autorità dell'istituzione giudiziaria perché si pronunci razionalmente (*logos*).

Come si è visto, la centralità della riflessione teorica di Meyer è volta a conferire attenzione all'elemento trascendentale, soffermandosi sulla necessità che la retorica non sia considerata come sorellastra della dimostrazione, ma riacquisti una dignità propria, valorizzandone la configurazione problematologica. La riflessione giuridica risulta solo accennata *en passant*, con esempi fugaci, ma senza alcuna pretesa di compiutezza. Per questa ragione non riteniamo sia possibile proporre un caso concreto di applicazione della metodologia di Meyer e preferiamo, trasgredendo allo schema di analisi che applicheremo nei prossimi capitoli, presentare alcune riflessioni critiche sui temi trattati.

---

<sup>74</sup> Ci riferiamo, in particolare, a M. MEYER, *Principia Rhetorica*, cit., pp. 262-268.

6. *Considerazioni conclusive*

Dalla *nouvelle rhétorique* alla problematologia: così si esprime l'evoluzione della ricerca di Michel Meyer. Tra gli esiti più pervasivi di questo approccio è la scelta, in contrasto al maestro, di non procedere allo studio e alla catalogazione delle forme argomentative, ma di studiarne il fondamento. Come dire: se per Perelman fu prioritario capire quando, come, dove si persuade, Meyer indica i limiti di questa prospettiva nel suo mancato interesse alla questione del fondamento della persuasione. Si distingue, così dai teorici dell'argomentazione contemporanei, dei quali si darà conto nei prossimi capitoli, perché non sceglie di mettere a punto, in una sofisticata tipologia, le operazioni logiche e comunicazionali, ma radicalizza la sua ricerca portando la sua attenzione alla dimensione metafisica.

La domanda sul perché della comunicazione persuasiva è, dunque, posta al centro di un processo di rinascita della retorica che assurge a simbolo di quella cultura che l'Autore contrappone a quella scientifica, fondata invece sul modello proposizionale. Al sapere proposizionale egli imputa un errore sistemico, quello di aver rimosso ogni riferimento all'atto del domandare. Il sapere scientifico privilegia, infatti, la spiegazione, la verifica, la giustificazione caratterizzandosi come sapere dichiarativo e apocritico, riducendosi ad una risposta che ha dimenticato la domanda. «La scienza sopprime il problema una volta che lo ha risolto»<sup>75</sup>. A questa forma di razionalità proposizionale Meyer contrappone, ad alternativa, la razionalità retorica-dialettica.

Riteniamo che la problematologia abbia apportato alla riflessione teorica sull'argomentazione, in area francese e nel dibattito internazionale in senso lato, due contributi: uno di tipo teoretico, l'altro di tipo logico-metodologico.

Con riferimento profilo teoretico, si ponga attenzione alla conclusione del saggio sulla problematologia. Il filosofo belga titola l'ultimo capitolo con una domanda provocatoria: «Può ancora esserci una metafisica?»<sup>76</sup>. La domanda implica una reazione all'atteggiamento della modernità che ha rinunciato all'indagine sul fondamentale e che si è abbandonata a «preoccupazioni

<sup>75</sup> M. MEYER, *La problematologia*, cit., p. 18.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 401.

puramente descrittive, fenomenologiche»<sup>77</sup>. La problematologia è una sfida a questo atteggiamento. Il nesso domanda-risposta svela per Meyer la differenza che qualifica come problematologica, indicando che essa non deve essere espulsa dal sistema in forza di un principio di ordine, ma in esso deve essere ricompresa. Egli si fa così portavoce di un “pensiero della differenza” in contrasto con il paradigma dominante fondato sul principio logico dell’identità<sup>78</sup>. Ci pare che una simile concezione mostri che la differenza problematologica non può essere evitata perché è quanto costituisce la nostra essenza, la quale è innervata dalla differenza. La differenza, e non la perfetta identità, sta a fondamento della realtà: questo risulta chiaro nell’atto di denotazione di un qualunque ente il quale è identico in quanto uguale a se stesso ed è se stesso nella misura in cui è non è un altro ente. Il non essere altro da sé implica di necessità una relazione tra un ente ed un altro: l’operazione di qualificazione dell’ente presuppone la differenza. Come è stato suggerito da Manzin<sup>79</sup>, il pensiero della differenza origina dalla speculazione di alcuni filosofi preplatonici – come Parmenide ed Eraclito – e trova il suo compimento nel Vangelo di San Giovanni<sup>80</sup>. Il fatto che la differenza è costitutiva del reale ed è *nel principio* sin dall’origine con l’identità, comporta la controversia: la divergenza di pretesa attorno alcunché rappresenta la struttura autentica della realtà che è, quindi, di tipo dialogico, e non appare riducibile all’unità del monologo<sup>81</sup>.

La centralità assegnata al problema, nella teoria di Meyer, ha un ulteriore rilievo di ordine metodologico: auspica il ritorno al modello interrogativo di Socrate<sup>82</sup>. La domanda è la manifestazione tipica dell’attività di ricerca che ogni individuo compie nel tentativo di integrare il proprio sapere: quando chiede

---

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 402.

<sup>78</sup> «Come affrontare allora il mondo della differenza quando si è sempre vissuti nella riduzione della differenza all’universo dell’identità? In questo consiste la sfida, non tanto rispetto alla modernità, ancora impregnata di kantismo, ma in rapporto alla contemporaneità, inaugurata con il XXI secolo» (M. MEYER, *Piccola metafisica della differenza*, cit., p. 118).

<sup>79</sup> M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit.

<sup>80</sup> Per la discussione di tali questioni, che incontreremo ancora nel nostro itinerario, rimandiamo, su tutti, a F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; ID., *All’origine del diritto al tramonto della legge*, cit..

<sup>81</sup> Sulla natura del controvertere, vedi spc. F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; ma anche P. MORO, *I diritti indisponibili. Presupposti moderni e fondamento classico nella legislazione e nella giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2004.

<sup>82</sup> Sul rapporto tra processo e dialettica, v. P. MORO, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo*, Libreria del Segno, Pordenone, 2004, pp. 59ss.

qualcosa, presenta un'opposizione, manifesta con il linguaggio la differenza problematologica. Vale a dire che il domandare è un atto diretto a provocare la risposta dell'interlocutore e a trovare l'essenza di ciò di cui si discute, espungendo dal dialogo quanto appare superfluo, inconsistente, incoerente. In un suo recente lavoro, Cavalla, riflettendo sul processo in accordo ad un paradigma classico, porta la sua attenzione allo *Apologia*, il dialogo platonico nel quale si rappresenta la difesa di Socrate nel processo<sup>83</sup>. Egli ritiene che in questo dialogo si rende manifesto il principio del metodo dialettico e si mostra la grande lezione della filosofia arcaica. Nota Cavalla che Socrate «dichiara che la verità che compare nel suo caso attraverso la confutazione – e può comparire in mille altri casi – compare perché ha la sua origine in una presenza universale: che mai e in nessun luogo ammette alternative»<sup>84</sup>. Quella presenza universale è il Principio: «quel Principio che ovunque nello stesso modo è all'opera consentendo, tra gli uomini, una continua e mai esaurita comunicazione tra i pensieri particolari (Eraclito) mentre si mostra l'irrelevanza di ciò che la ostacola»<sup>85</sup>.

Riteniamo che queste parole del filosofo patavino abbiano la forza di esprimere il nesso necessario tra logica e metafisica: l'attenzione al metafisico, a quanto è presente in tutte le cose senza esaurirsi in nessuna di esse né nella loro somma, appare non solo auspicata ma priva di alternative inconsistenti. Una logica argomentativa che rinuncia alla dimensione del trascendente, predilige l'assolutizzazione del contingente o, per dirla à la Meyer, è attenta al prodotto ma non alla produzione, alla risposta ma non al problema, apparirebbe dunque, sul piano di una razionalità rigorosa, "irrilevante".

Per queste ragioni, riteniamo che la teoria del filosofo belga si presti a proficue applicazioni in ambito giudiziario, anche se, ora, è stato possibile indicare alcuni spunti dotati di potenzialità ancora inesplorate.

Dopo aver messo in luce gli elementi di forza di questa teoria, si intende, da ultimo, sollevare un rilievo critico. Meyer definisce la retorica come una pratica di negoziazione volta ad incidere sulla distanza tra le parti. Egli qualifica le tre componenti della retorica, *ethos*, *pathos*, *logos*, come i mezzi di cui la

---

<sup>83</sup> F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit., p. 132.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 142.

<sup>85</sup> *Ibidem*, p. 143.

procedura retorica si avvale per operare sulla divergenza, riducendola o aumentandola. Il termine «negoziazione» rinvia concettualmente ad una interazione che ha la forma di una trattativa, in cui le parti pervengono ad un accordo fondato sulla persuasione reciproca. La persuasione è il fatto per il quale l'interlocutore aderisce alle tesi di chi parla. Il problema è capire perché la parte sia stata convinta. Il concetto di negoziazione sembra far leva su un concetto di persuasione di impronta ancora perelmaniana, di tipo psicologico, in accordo al quale si incide sulla distanza in forza della capacità di suscitare una determinata reazione dell'animo dell'ascoltatore<sup>86</sup>. Sulla reazione dell'ascoltatore, invero, non si hanno garanzie, è imprevedibile, perché dipende da cause difficilmente governabili, e spesso anche non razionali. Questa accezione di persuasione non è riconducibile ad un pensiero classico<sup>87</sup>. Richiamiamo la lezione di Cavalla che, sulla base dell'insegnamento di Socrate, precisa: «La conclusione della controversia cui mira il diritto non è la cessazione empirica di atti ostili. (...) Il conflitto tra le parti avverse si toglie realmente quando si tolgono le ragioni del contendere: sì che poi chi continuasse ad opporsi lo farebbe senza ragione, eserciterebbe una forza immotiva, e meriterebbe allora, certamente, di venire represso a sua volta con la forza»<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Sull'elemento consensuale nel raggiungimento di un accordo, si veda l'indagine dell'argomentazione nel contesto 'restorative' di F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano, 2010.

<sup>87</sup> A. ZADRO, *Verità e persuasione nella retorica classica e nella retorica moderna*, in *Verifiche*, 1, pp. 31-50.

<sup>88</sup> F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit., p. 152.





CAPITOLO TERZO  
L'ARGOMENTAZIONE TRA DISCORSO E INTERAZIONE  
L'APPROCCIO DI CHRISTIAN PLANTIN

*1. Introduzione alla teoria*

Come accennato nel capitolo precedente, gli studi attuali di argomentazione in Francia si caratterizzano per la coesistenza di tre modelli che derivano da differenti proposte teoriche, le quali fanno capo rispettivamente a Perelman, Ducrot e Grize<sup>1</sup>. Schematicamente, è d'uso distinguere tre paradigmi dell'argomentazione che ne evidenziano lo sviluppo (a) *retorico* à la Perelman, (b) *linguistico*, cioè *dans la langue* secondo la teorizzazione di Anscombe e Ducrot e (c) *logico* alla maniera di Grize.

In area francese la “nuova retorica” di Perelman ebbe il merito di riportare l'attenzione sul concetto di argomentazione ma non trovò riscontro specifico, come invece accadde in Belgio. La ragione di ciò è da ravvisarsi nell'influsso esercitato dalla posizione teorico-linguistica della scuola francese di analisi del discorso<sup>2</sup> e dal modello di logica naturale sviluppato da J.B. Grize<sup>3</sup>. Così, dopo aver preso in considerazione nel capitolo precedente la ricezione del modello perelmaniano attraverso la teoria di Michel Meyer in Belgio, questo capitolo sarà

---

<sup>1</sup> Questa proposta di sintesi degli studi argomentativi in area francofona è stata fatta propria da Christian Plantin nel suo intervento al Congresso “Lectura y Escritura” tenuto presso la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso in Cile dal 5 al 9 maggio 2003 (C. PLANTIN, *Pensar el debate*, in *Revista Signos*, 2004, 37, pp. 121-129).

<sup>2</sup> In Francia esercitano influenza dominante gli studi di linguistica declinata come linguistica della *langue*, della enunciazione e della interazione.

<sup>3</sup> Secondo la sistematica utilizzata da F. van Eemeren, R. Grootendorst e F. Snoek Henkemans nel loro manuale di fondamenti della teoria di argomentazione, le teorie di Grize e Ducrot vengono ricomprese negli approcci *language-oriented*, cui è dedicato il capitolo undicesimo dell'*handbook*. La tendenziale preferenza per l'organizzazione linguistica del discorso argomentativo caratterizza le lingue romanze. Altro esponente di questo approccio è il linguista italiano Lo Cascio, il quale si propone di studiare l'argomentazione come una narrazione, dal punto di vista grammaticale. Si veda in prop.: F. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, F. SNOECK HENKEMAS, *Fundamentals of argumentation theory*, cit., spc. pp. 312-339; V. LO CASCIO, *Grammatica dell'argomentare. Strategie e strutture*, La Nuova Italia, Firenze, 1991; ID., *Persuadere e convincere: manuale dell'argomentazione*, Academia Universa Press, Milano, 2009

dedicato all'approfondimento degli studi di Christian Plantin intesi quali espressione unitaria recente delle tesi di Oswald Ducrot e di Jean Blize Grize.

Con più precisione, nel tentativo di meglio tratteggiare l'ambito del contributo, giova sin d'ora chiarire che la visione di Christian Plantin, formatasi sul lavoro del maestro Ducrot, orientata negli anni Ottanta dagli studi di Grize ed influenzata dall'approccio pragma-dialettico della scuola di Amsterdam negli anni Novanta, si propone come nuova proposta argomentativa incentrata sulla relazione dialogico-interazionale e sul rilievo delle emozioni nell'argomentazione. Plantin è oggi direttore di un centro di ricerca CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*) e ricercatore presso l'Unité Mixte de Recherche UMR GRIC (*Groupe de recherche sur les interactions conversationnelles*) e presso il laboratorio ICAR (*Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations*) all'Università Lyon 2<sup>4</sup>. Egli inoltre ha dato impulso alla creazione della banca dati CLAPI (*Corpus de langue parlée en interaction*), che raccoglie testi, trascrizioni, registrazioni di situazioni interazionali reali (interazioni professionali, istituzionali, private, in contesti vari: ad esempio didattici, medici, giuridici, commerciali) che possono costituire oggetto di analisi e di applicazione degli schemi ricostruttivi dell'argomentazione<sup>5</sup>.

L'idea fondamentale è che l'argomentazione è una forma di comunicazione linguistica. Essa non può ridursi ad una mera trasmissione di informazioni, equiparabile ai meccanismi di comunicazione cibernetica. I soggetti della comunicazione non si limitano cioè ad emettere un messaggio e/o a riceverlo, ma vanno considerati per ciò che realmente sono: essi sono impegnati in un'attività sociale, assumono ruoli interlocutori complessi, effettuano atti di carattere linguistico, esprimono emozioni e, nella lingua, veicolano le proprie strategie argomentative. La teoria argomentativa di Plantin si propone quindi di associare in modo unitario diversi approcci: preminente è quello linguistico, per il quale argomentare significa produrre significati e concatenare discorsi; vi è poi quello logico-cognitivo à la Grize, per il quale argomentare significa costruire uno

<sup>4</sup> Maggiori dettagli alla pagina personale di C. PLANTIN: [http://icar.univ-lyon2.fr/membres/cplantin/recherche\\_resume.htm](http://icar.univ-lyon2.fr/membres/cplantin/recherche_resume.htm) (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>5</sup> Cfr. <http://clapi.univ-lyon2.fr/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

schema e proporlo all'interlocutore; ed infine, parimenti significativo, quello per il quale argomentare è una pratica sociale.

Date queste premesse, si intende ora sviluppare la riflessione di Plantin sull'argomentazione, a partire dalla base degli studi di linguistica e di logica naturale, affrontando poi l'analisi dei capisaldi della teoria, vale a dire i concetti di dialogo, interazione, emozione, sino alla comprensione del suo portato nel contesto giuridico. Da ultimo, sarà cura enucleare un caso di applicazione pratica di questi studi al *modus operandi* delle parti nel processo penale.

## 2. *Argomentazione dans la langue: la nascita dell'approccio language-oriented*

Il punto di partenza dell'approfondimento della natura dialogica ed interattiva dell'argomentazione è rappresentato dagli studi linguistici di Oswald Ducrot che segnano la re-introduzione e la rinnovazione del concetto di argomentazione nell'ambito delle scienze sociali in Francia<sup>6</sup>. Il principale testo di riferimento è *L'argumentation dans la langue*<sup>7</sup>, frutto del lavoro congiunto con il linguista Jean Claude Anscombe, pubblicato nel 1983, espressione più nota dell'approccio linguistico al discorso argomentativo. La posizione degli Autori è essenzialmente quella per cui l'uso argomentativo consiste in una caratteristica generale dell'uso linguistico: su questa idea centrale, essi propongono la cd. teoria pragmatica integrata alla lingua. Prima di svilupparla nel dettaglio, vale la pena soffermarsi su questa espressione definitoria per alcune puntualizzazioni.

Anzitutto, si tratta di una teoria linguistica e, segnatamente di semantica linguistica<sup>8</sup>. La preoccupazione del linguista è quella di concentrarsi sul significato secondo l'atteggiamento metodologico strutturale per il quale il

---

<sup>6</sup> I primi studi di teoria dell'argomentazione e analisi del discorso di Ducrot risalgono agli anni Settanta: *Dire et ne pas dire* (1972) e *La preuve et le dire* (1974). Già in questi due saggi chiara è l'idea centrale per la quale la lingua è argomentativa. La prospettiva linguistica non è separata da quella retorica: il valore linguistico degli enunciati è retorico. Parlare significa costruire e comunicare agli altri la propria comprensione della realtà. O. DUCROT *Dire et ne pas dire: principes de sémantique linguistique*, Hermann, Paris, 1972; ID., *La preuve et le dire: langage et logique*, Mame, Paris, 1974.

<sup>7</sup> O. DUCROT, J.C. ANSCOMBRE, *L'argumentation dans la langue*, cit..

<sup>8</sup> Per l'aspetto giuridico della semantica linguistica, cfr. U. SCARPELLI, *Semantica Giuridica*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino, 1969, pp. 978-999.

significato non può che essere studiato nei termini del sistema linguistico di appartenenza di cui è funzione<sup>9</sup>. Vale a dire, l'atto espressivo individuale rappresenta, in questo orizzonte, una scelta operativa all'interno di un sistema linguistico, quindi è una scelta strategica, *rectius* argomentativa.

Altra nota va posta sul termine "pragmatica"<sup>10</sup>. La pragmatica o pragma-linguistica è una branca della linguistica rivolta allo studio del modo in cui il contesto influisce sull'interpretazione del significato. Il contesto va inteso come situazione inclusiva di fattori extralinguistici che condizionano l'uso del linguaggio. L'accento, nella teoria in esame, è invece posto sul contesto linguistico e sulla struttura interna del discorso e, più specificamente, sulle relazioni implicazionali dell'argomentazione discorsiva. In concreto, gli Autori intendono dimostrare che la concatenazione discorsiva dipende più dalla struttura linguistica degli enunciati e degli elementi che li introducono o che li marcano (cd. marcatori linguistici), piuttosto che dal contesto esterno extralinguistico<sup>11</sup>.

Tutto il potere argomentativo si gioca appunto *dans la langue*. Si avverte ora la necessità di precisare il significato della parola *langue*, soprattutto in rapporto a *language*<sup>12</sup>. Il termine può essere specificato a partire dalla nota opposizione, fondamentale in Saussure, tra *langue* e *parole*. L'equazione saussuriana esprime il linguaggio quale associazione di un patrimonio comunitario e di un suo uso individuale<sup>13</sup>:

---

<sup>9</sup> La precisazione serve allo scopo di inquadrare la teoria in parola nei due indirizzi in cui tradizionalmente si esprime la semantica linguistica: strutturale e storico. Il primo orientamento, che affonda le radici nell'indagine sincronica sul linguaggio di Saussure, si occupa del linguaggio come struttura, nel senso di sistema coordinato di unità. Il secondo indirizzo privilegia un'indagine sul linguaggio di tipo diacronico, ricostruendo le origini e le trasformazioni del significato.

<sup>10</sup> I contributi critici sul concetto di pragmatica linguistica sono numerosi. Ai fini del nostro studio, ci siamo avvalsi di S.C. LEVINSON, *La pragmatica*, Il Mulino, Bologna, 2005; nonché C. BAZZANELLA, *Linguaggio e pragmatica: un'introduzione*, Laterza, Bari, 2005, C. ANDORNO, *Che cos'è la pragmatica linguistica*, Carocci, Roma, 2005.

<sup>11</sup> Per Meyer l'intento di Ducrot e Anscombe è quello di dimostrare come (*how*) il linguaggio naturale indichi una conclusione, nella misura in cui la suggerisca, la implichi o la presupponga senza dirla *expressis verbis*. Cfr. M. MEYER, *From Logic to Rhetoric*, cit., p.95.

<sup>12</sup> Per comprendere il passaggio dalle lingue al linguaggio e, quindi, dal discorso alla lingua, si fa espresso riferimento e rimando per ogni approfondimento ulteriore a O. SOUTET, *La syntaxe du français*, Press Universitaires de France, Paris, 1989; ID., *Manuale di linguistica*, Il Mulino, Bologna, 1998.

<sup>13</sup> F. DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, tr. it., Laterza, Bari, 1967, pp. 24ss.

*language = langue + parole*

ove la *parole* è un atto individuale di volontà e di intelligenza e la *langue* rappresenta la parte sociale del linguaggio, esterna all'individuo e da questo imm modificabile e improducibile.

L'opposizione tra *langue* e *parole* è stata poi ripresa e modificata dagli studi di linguistica e, in particolare, riscritta da G. Guillaume nel senso che

*language = langue + discorse.*

Secondo Guillaume, la *lingua* è costruita in noi su di un piano profondo e rappresenta l'eredità del pensato ed espresso, sedimentato dalla nascita, attraverso il contatto con coloro con i quali abbiamo vissuto<sup>14</sup>; il *discorso*, invece, è quella costruzione alla quale si accede in un determinato momento, sotto l'impulso del dire qualche cosa<sup>15</sup>. L'atto linguistico è visto come l'incessante passaggio dalla lingua al discorso. Cercando di affinare ancora la distinzione, si potrebbe dire che la componente discorsiva del linguaggio ne indica l'uso effettivo in una situazione di enunciazione, cioè in un momento particolare, momentaneo, di confronto tra interlocutori. Un enunciato, come tradisce la forma verbale (participio passato del verbo enunciare) indica il risultato di un'operazione, cioè di un atto di enunciazione. Enunciare significa, in linguistica, usare, per fini particolari e provvisori, una frase. Ogni enunciato è cioè tributario della frase, che lo sottende quale entità linguistica non attualizzata, e di una situazione enunciativa, cioè di condizioni specifiche ed irripetibili di confronto tra enunciatore e destinatario. L'equazione è così rappresentabile:

*enunciato = frase + situazione enunciativa.*

Riepilogando, nel quadro della teoria linguistica, il concetto di discorso si definisce come la componente del linguaggio in cui un'unità pre-enunciativa, la

---

<sup>14</sup> G. GUILLAUME, *Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps suivis de L'architectonique du temps dans les langues classiques*, Honoré Champion, Paris, 1984.

<sup>15</sup> I termini utilizzati sono tratti da O. SOUTET, *Manuale di linguistica*, cit., spc. parte terza.

frase, introdotta da una situazione enunciativa, si trasforma in un'unità enunciativa, l'enunciato. Insomma, l'enunciato atiene alla realizzazione empirica e osservabile, mentre la frase è un'entità teorico-linguistica. Risalire dal discorso alla *langue* vuol dire valutare la natura di quella intelligibilità frastica senza la quale il meccanismo discorsivo non potrebbe avere inizio. Questa chiarificazione è centrale per la comprensione della teoria di Ducrot e Anscombe poiché essi analizzano il meccanismo comunicativo come un processo enunciativo, evidenziandone la complessità per l'eclitticità dei ruoli discorsivi assunti dagli interlocutori (cd. polifonia)<sup>16</sup>.

Il concetto di “polifonia linguistica” è un presupposto teorico peculiare, originale della teoria di Ducrot, la cui trattazione va utilmente anteposta all'analisi della teoria argomentativa *dans la langue*.

Originariamente “polifonia” indica, in musica, in antitesi ad una monodia, uno stile compositivo che combina due o più voci (vocali e/o strumentali) indipendenti che, nel corso della composizione, si evolvono simultaneamente in un complesso armonico, pur mantenendosi differenti sia melodicamente sia ritmicamente. In letteratura, il linguista russo Mikhaïl Bakhtine, applicò questo concetto alla struttura dei romanzi, distinguendo tra letteratura dogmatica, se espressione di una sola voce (segnatamente del suo autore) come nel caso di un saggio o di un'esposizione teorica, e letteratura polifonica o popolare, se il senso dell'opera risulta dal confronto di una pluralità di personaggi/attori (come nel caso della novella)<sup>17</sup>. Ducrot adattò la nozione di polifonia all'analisi linguistica degli enunciati<sup>18</sup>. Secondo la teoria polifonica dell'enunciazione, in dichiarato contrasto con l'orientamento a favore dell'unicità del soggetto parlante, uno stesso enunciato presenta differenti soggetti con statuti linguistici diversi. L'autore di un enunciato non si esprime mai direttamente ma mette in scena nello stesso enunciato un certo numero di personaggi: per ogni enunciato si riconosce in particolare un soggetto empirico, un locutore e un enunciatore. Riflettere sul

---

<sup>16</sup> Per l'approfondimento della nozione di polifonia v. O. DUCROT, *Polifonia y argumentación. Conferencias del seminario. Teoría de la argumentación y análisis del discurso*, Universidad del Valle, Cali, 1988.

<sup>17</sup> M. BAKHTINE, *Esthétique de la création verbale*, Gallimard, Paris. 1984.

<sup>18</sup> Cfr. O. DUCROT, *Les échelles argumentatives*, Ed. de Minuit, Parigi, 1983; ID., *Le dire et le dit*, Ed. de Minuit, Parigi, 1984.

soggetto empirico comporta chiedersi, sul piano sociologico, chi è il produttore di fatto di quell'enunciato (si consideri, ad esempio, una circolare amministrativa: chi la produce in concreto? La segretaria? Il funzionario che la scrive? Il funzionario di grado superiore che ne determina il programma?). Diversa funzione è quella del locutore: egli è il presunto responsabile dell'enunciato, vale a dire la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'enunciazione nell'enunciato stesso (ad esempio, il locutore è il soggetto evidenziato dal pronome personale; nell'ipotesi di enunciati impersonali, come i proverbi, non vi è locutore). Altro statuto ha poi l'enunciatore. L'idea è che ogni enunciato presenta un certo numero di punti di vista relativi alle situazioni delle quali si parla. L'enunciatore, in questa prospettiva, non è una persona fisica ma rappresenta in ipotesi astratta un punto di vista.

Dopo aver sinteticamente richiamato queste nozioni preliminari di linguistica, ci soffermeremo adesso sulla teoria dell'argomentazione *dans la langue* (d'ora in poi AdL).

Ducrot e Anscombe ritengono, in buona sostanza, che argomentare consista in addurre ragioni a sostegno di una conclusione. Si ha un'argomentazione quando un soggetto presenta un enunciato o un insieme di enunciati  $E_1$ , per far ammettere l'enunciato o insieme di enunciati  $E_2$ :

$$E_1 \rightarrow E_2$$

L'argomentazione cioè è una relazione discorsiva che lega uno o più argomenti ad una conclusione. Centrale è l'idea, eccentrica rispetto alle "tradizionali" teorie dell'argomentazione, che la relazione tra gli enunciati non è di ordine logico o socio-logico, ma di tipo linguistico.

L'argomentazione è appunto inerente al linguaggio. Ciò si spiega attraverso la concezione "istruttiva" del significato della frase. La frase contiene cioè delle istruzioni che orientano il senso degli enunciati. Come dire, le espressioni linguistiche hanno valore argomentativo, cioè impongono e determinano il valore argomentativo degli enunciati ove appaiono.

Nello specifico, si considerino X e X' come due espressioni linguistiche. X e X' sono espressioni argomentative se e solamente se:

- a) esistono due frasi F e F' che si differenziano unicamente per l'inclusione di X e X';
- b) gli enunciati di F e F' non hanno lo stesso potenziale valore argomentativo in una situazione determinata, nel senso che non si può argomentare alla stessa maniera dopo aver enunciato in F o F';
- c) la differenza argomentativa tra gli enunciati di F e F' non è spiegabile sotto il profilo fattuale.

È utile un esempio<sup>19</sup>.

Supponiamo che X = “evento raro” e che X' = “opportunità”.

Se analizziamo le differenze tra X e X', si nota che, quando qualifico un evento come un'opportunità, sto fornendo al medesimo tempo ragioni per approvare questo evento. Posso dire ad esempio:

*Giovanni è a Parigi. È un'opportunità: invitalo a mangiare. (F)*

Ma posso ugualmente dire:

*Giovanni è a Parigi. È un evento raro: invitalo a mangiare. (F')*

F e F' rispondono al requisito sub a). F e F' hanno un potenziale argomentativo differente.

Supponiamo infatti che Giovanni sia considerato antipatico; potrei dire:

*Giovanni è a Parigi. Non ti preoccupare. È raro che sia qui.*

Non potrei argomentare al medesimo modo se impiegassi la parola “opportunità”.

Otterrei, infatti, una frase equivoca:

---

<sup>19</sup> Tutti gli esempi che seguono nel testo sono tratti dalla *Tercera Conferencia* di Oswald Ducrot, del *Seminario Teoria de la Argumentación y Análisis del Discurso*, prec. cit. V. O. DUCROT, *Polifonia*, cit., pp. 81ss.



*Giovanni è a Parigi. Non ti preoccupare. È un'opportunità.*

Ecco perché la parola “opportunità” è essa stessa un'argomentazione.

Ancora, si considerino i seguenti gruppi di enunciati.

- (a) C'erano venti persone,
  - (b) Quindi la festa fu un successo.
  - (b') Quindi la festa fu un fallimento.
- 
- (a) C'erano *almeno* venti persone.
  - (b) Quindi la festa fu un successo.
- 
- (a) C'erano *appena* venti persone.
  - (b) Quindi la festa fu un fallimento.

Nel primo esempio non è impiegato alcun operatore argomentativo. La frase (a) può essere impiegata per argomentare tanto (b) quanto (b').

Non appena un operatore argomentativo viene introdotto nella frase, la situazione cambia: la presenza di “almeno” o “appena” influenza l'orientamento argomentativo dell'enunciato, indirizzando l'ascoltatore o il lettore ad una certa conclusione, positiva in caso di “almeno”, negativa in caso di “appena”. Queste particelle hanno cioè un significato ulteriore che trascende il mero significato informativo in senso quantitativo. Esprimono un valore. Questo aspetto valutativo è qualificato da Ducrot e Anscombe come argomentativo.

Quindi, l'assunto centrale della teoria della AdL è che le argomentazioni realizzate nel discorso sono determinate dalle frasi della lingua ed sono indipendenti dai fatti che sono espressi negli enunciati.

La forma dell'argomentazione è quella della concatenazione di argomento e conclusione. Ducrot, in una versione più recente della teoria, come presentata al Convegno di Cali nel 1988, introduce un terzo termine, un elemento intermedio tra argomento e conclusione, che chiama *topos*. Il termine aristotelico viene

inteso da Ducrot in senso più ristretto<sup>20</sup>: il *topos* è un principio argomentativo che avrebbe, alla stregua del *warrant* toulminiano, una funzione di garanzia che assicura il passaggio dall'argomento alla conclusione<sup>21</sup>. Secondo la teorizzazione di Ducrot, il termine topico deve avere al contempo tre proprietà, cioè deve essere: 1) comune, 2) generale, 3) graduale. In particolare, è comune quando è accettato dalla collettività della quale fa parte la persona che si riconosce come l'enunciatore. Il *topos*, cioè, non si presenta come una proprietà dell'enunciatore ma come un luogo comune all'enunciatore e ad altre persone. Mediante questo concetto, Ducrot spiega il carattere coercitivo dell'argomentazione: la conclusione è necessaria perché fondata su una credenza riconosciuta comune a più persone. Il *topos* è inoltre un principio generale: il principio utilizzato per argomentare si presenta infatti valido non solamente nella situazione determinata in cui si parla, ma in una molteplicità di situazioni analoghe. La terza caratteristica del *topos* è la gradualità. Esso infatti pone in relazione proprietà graduali o, detto altrimenti, due "scale": quella antecedente P, con quella conseguente Q, ove P e Q sono i predicati degli enunciati. La relazione tra queste due scale è essa stessa graduale. Se l'elemento topico non soddisfa queste tre proprietà, l'argomentazione va rifiutata.

L'analisi del connettivo "ma" fornisce un buon esempio del modo in cui Ducrot e Anscombe utilizzano la nozione di "polifonia" nella descrizione linguistica, associata al concetto di *topos*<sup>22</sup>.

Si consideri che in logica proposizionale "ma" ha lo stesso significato di "e". Da un mero punto di vista logico, infatti, il significato della frase "P, ma Q" è analizzato nella equivalenza:

la frase "P, ma Q" è vera se e sole se P è vero e Q è vero.

Secondo la prospettiva di Ducrot e Anscombe, quest'analisi non è sufficiente

<sup>20</sup> Per una definizione di *topos* funzionale all'argomentazione giuridica, si veda F. CAVALLA, *vc. Topica giuridica*, cit.

<sup>21</sup> Il *topos* viene introdotto da Ducrot nella versione più recente della AdL: v. la *Cuarta Conferencia*, in ID., *Polifonia y argumentación*, cit., pp. 98-115. V. anche C. PLANTIN, *Le topoï comme discours pivots*, in *Topoï, discours, arguments*, Steiner, Stuttgart, 2002.

<sup>22</sup> O. DUCROT, J.C. ANSCOMBRE, *Argumentation dans la Langue*, cit., pp. 99ss.: da questa fonte sono ricavati gli esempi che seguono nel testo.

perché non esprime il valore avversativo di “ma”.

Questo ristorante è costoso (P), ma buono (Q).

“Ma” indica anzitutto un contrasto tra due opposte conclusioni che risultano autorizzate dai *topoi*: “più un ristorante è costoso, meno è raccomandabile” e “migliore è un ristorante, più è raccomandabile”. “Ma”, nell’esempio, rimanda al contrasto tra due conclusioni:

1. “Questo ristorante non è raccomandabile”, che discende da P; e
2. “Questo ristorante è raccomandabile”, che discende da Q.

P e Q sono cioè argomenti per due diverse conclusioni.

Il connettivo “ma” non indica tuttavia solo un contrasto: un’ulteriore caratteristica della costruzione “P, ma Q” è che la conclusione che deriva da Q è quella che il parlante intende sostenere. Quindi, la presenza del connettivo “ma” consente di esprimere che la conclusione derivata dalla prima proposizione è opposta a quella derivante dalla seconda e che la seconda è più forte della prima. L’argomento Q ha maggior peso rispetto a P per chi sta argomentando.

In termini polifonici, l’analisi della frase si declina nel modo seguente.

Il parlante che dice “P, ma Q” rappresenta quattro enunciatori:

- un enunciatore E1 che adotta il punto di vista espresso in P (“Questo ristorante è costoso”);
- un enunciatore E2 che adotta il punto di vista espresso in Q (“Questo ristorante è buono”);
- un enunciatore E3 che argomenta da P la conclusione C (“Non è raccomandabile andare lì”);
- un enunciatore E4 che argomenta da Q la conclusione non-C (“È raccomandabile andare lì”).

Il locutore concorda con E1 e E2, dissociandosi da E3 e associandosi a E4.

Senza poterci dilungare oltre, un tanto basti a comprendere il concetto di argomentazione tratteggiato dalla scuola di analisi del discorso di Ducrot, che ebbe grande eco in Francia.

In conclusione, dunque, Ducrot e Anscombe qualificano l'argomentazione come un'attività *dans la langue*. La maggior parte delle argomentazioni convincenti non sono strettamente logiche ma si basano su altri fattori, di ordine psicologico, e sulla struttura interna degli enunciati. Argomentare significa "far ammettere", cioè presentare qualcosa come una buona ragione per accogliere una determinata conclusione. La specificità della ricostruzione dell'azione argomentativa è nell'enuclearla come attività inerente al linguaggio.

### 3. La costruzione del discorso: la logica naturale di Grize

L'inquadramento teorico-linguistico di Ducrot e Anscombe è assunto a riferimento negli studi di logica di Jean-Blaise Grize<sup>23</sup>.

Grize è stato uno dei principali animatori del *Centre International d'Épistémologie Génétique*, diretto a Ginevra da Piaget, per le questioni di epistemologia della logica, e fu il fondatore del *Centre de Recherches Sémiologiques* a Neuchâtel, ove era professore di logica all'Università. A partire dagli anni Sessanta dirige le ricerche del centro indirizzate alla descrizione della logica del discorso argomentativo quotidiano. La logica viene qualificata come "naturale", in contrapposizione alla logica formale e, per un certo verso, almeno terminologico, alla logica "informale"<sup>24</sup>. L'attributo naturale tende a «indicare un carattere unico, primario (...), di tutto quanto è proprio dell'universo del sapere e dell'agire»<sup>25</sup>. «La logica naturale è qualcosa di dato il cui riscontro è immediato e

---

<sup>23</sup> Per questo *excursus* sugli studi di logica naturale, ci siamo appoggiati spc. a J.B. GRIZE, *L'épistémologie du temps*, Presses Universitaires de France, Paris, 1966; ID., *Logique moderne*, Gauthier-Villars, Paris, 1969; ID., *De la logique à l'argumentation*, Librairie Droz, Ginevra, 1982; ID., *Logique et langage*, Ophrys, Parigi, 1990; ID., E. GATTICO, *La costruzione del discorso quotidiano. Storia della logica naturale*, Mondadori, Milano, 2007.

<sup>24</sup> Degli studi di logica informale daremo conto nel capitolo quinto. Basti qui precisare che tanto la logica naturale quanto la logica informale si sviluppano in contrasto con la logica formale. I logici *naturali* criticano l'uso dell'espressione "logica informale" perché suggerisce che il discorso quotidiano possa essere senza forma. Con l'impiego dell'aggettivo qualificativo "naturale" essi intendono rivendicare l'appartenenza della logica al dominio della epistemologia, e non delle scienze normative. Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, F. SNOEK HENKEMANS, *Fundamentals of argumentation theory*, cit., p. 323, nt. 14.

<sup>25</sup> E. GATTICO, J.B. GRIZE, *La costruzione del discorso quotidiano*, cit., p. 133.

che non vi è alcun bisogno di ricercare né di chiarire per quale motivo sia immediatamente rinvenibile»<sup>26</sup>.

Questo tipo di logica nasce con gli studi delle relazioni tra psicologia e logica nel programma di ricerca di epistemologia genetica di Jean Piaget, il quale elaborò una teoria secondo la quale la conoscenza risulterebbe dalle interazioni soggetto-oggetto (sicché, per la sua comprensione, accanto allo studio delle condizioni di validità formale delle proposizioni, diventa essenziale lo studio delle strutture cognitive)<sup>27</sup>. L'attenzione viene rivolta al soggetto, considerato nella complessità delle sue componenti istintive, motorie, emotive, affettive, intellettuali. La logica naturale, dunque, è la logica dei fenomeni discorsivi e, in quanto tale, incorpora le componenti cognitive, sociale e affettiva.

Il punto è: in che modo si possono acquisire le strutture cognitive definite come “logica”?

La logica naturale organizza le nozioni secondo *schematizzazioni*. Una schematizzazione è “una rappresentazione discorsiva del modo in cui un soggetto vede una situazione, un fenomeno o un avvenimento”<sup>28</sup>.

Più precisamente è «un discorso attraverso cui il locutore *A fa vedere* a un interlocutore *B* la rappresentazione che egli si costruisce di una situazione o di un fenomeno»<sup>29</sup>. Il “far vedere” è un “far considerare”, nella misura in cui *A* costruisce una rappresentazione e *B* la ricostruisce dentro di sé. La schematizzazione possiede una dimensione argomentativa in quanto risponde all'intenzione del parlante di agire sul destinatario.

Schematizzazione quindi allude sia all'attività di schematizzazione sia al suo prodotto.

La schematizzazione ha successo quando il discorso presentato all'interlocutore sia coerente, cioè quando sia capace di invocare nell'ascoltatore un adeguato

---

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 135.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 235-236: quella di Piaget è propriamente una metalogica nel senso che assume ad oggetto di studio la logica che funge da base del sapere scientifico. L'attenzione è volta all'interazione tra soggetto ed oggetto. Il concetto fondamentale non è però quello di *operazione* ma quello di *trasformazione*: ogni trasformazione ha un punto di avvio e di arrivo, nessuna trasformazione è isolata ma si articola con altre e forma le strutture.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 241.

<sup>29</sup> *Ibidem* p. 257.

(rispetto ai propri propositi) schema di rappresentazione<sup>30</sup>. Secondo il modello di logica naturale, le condizioni di coerenza sono tre: il discorso deve essere *percepibile*, cioè l'ascoltatore deve essere in grado di riconoscere che qualcuno ha detto qualcosa in una forma identificabile per acquisire le informazioni. Il discorso deve essere *plausibile*, nel senso che deve essere verisimile. È tale quando la rappresentazione delle cose è identificabile e le relazioni tratteggiate tra gli oggetti corrispondono all'idea che l'ascoltatore ha di quella realtà. Infine il discorso deve essere *accettabile*: se la plausibilità si riferisce ai fatti, l'accettabilità ha a che fare con i valori presentati nel discorso. In particolare, l'ascoltatore dovrebbe riuscire ad identificarsi con i valori espressi.

Nel costruire una schematizzazione, il locutore pone in essere una serie di operazioni logico-discorsive, di *determinazione*, *giustificazione* e *configurazione*. Primaria è l'operazione di determinazione, nel senso letterale di tracciare il confine, cioè qualificare l'oggetto del discorso. Chiarito il *topic*, si tratta di giustificare. La giustificazione è l'operazione di perorazione e consiste nell'addurre argomenti capaci di convincere l'ascoltatore, a supporto delle proprie ragioni. L'operazione di configurazione o illustrazione consiste in porre in essere operazioni di tipo logico-esornativo: ripetizioni, esemplificazioni, eliminazione di apparenti contraddizioni. Illustrare va inteso, quindi, nel senso di dare bella forma al discorso.

Queste tre operazioni hanno infine un rilievo epistemologico: lo scopo è quello di modificare lo stato di conoscenza dell'interlocutore.

La caratteristica discorsiva di una schematizzazione colloca quest'ultima nella comunicazione tra i soggetti. In forza dell'interazione dialogica, si dice per l'appunto che la logica naturale è una logica-processo. Semplifichiamo con un esempio. Una delle più frequenti attività del pensiero consiste nel porre in relazione idee, come ad esempio quella di "cane" con "abbaiare". Questa operazione del mettere in relazione costituisce il contenuto del pensiero. Il contenuto non è né vero né falso, è un'entità logica non situata in un contesto spazio-temporale. Accade che il locutore rivolge la propria attenzione al cane e sceglie una delle due determinazioni (+ *abbaiare*) o (- *abbaiare*), comunica il

---

<sup>30</sup> Cfr. M.J. BOREL, J.B. GRIZE, D. MIÉVILLE, *Essai de logique naturelle*, Peter Lang, Bern/Francoforte/New York, 1983, pp. 76-77.

contenuto risultante e se ne assume la produzione. Deve passare cioè da un contenuto ad un enunciato. Con l'enunciazione si situa il pensiero nel contesto enunciativo spazio temporale.

Per poter comunicare ad un interlocutore il proprio modo di vedere le cose, il locutore non può però limitarsi a produrre enunciati. Deve collegarli tra loro in modo da renderli coerenti con i propri intenti. Deve cioè organizzare operazioni logico-discorsive: «esse hanno ruolo simile a quello delle operazioni logico-matematiche tra proposizioni ma la natura è diversa perché è guidata dalle dimensioni della logica naturale, cioè il tempo e il soggetto»<sup>31</sup>.

Ad esempio: la proposizione “se  $p$ , allora  $q$ ” significa che  $p$  è un'ipotesi e se  $p$  è vera,  $q$  è vera. L'operazione discorsiva corrispondente è per lo più contrassegnata dal “quando” e significa che  $p$  è un'eventualità, che comporta che  $q$  è o sarà il caso. Il collegamento di enunciati avviene a mezzo di connettori, la cui scelta non è indipendente dall'operazione di localizzazione nel tempo.

In logica naturale se ne distinguono tre tipi: connettore constativo, connettore produttivo, connettore retrodittivo. Il connettore di tipo constativo enuncia il legame tra due determinazioni in un momento del tempo, passato, presente o futuro. Appartengono a questa categoria le congiunzioni “e”, “o”. Ad esempio: “Tizio suona il piano” e “Caia legge un libro”. Il connettore di tipo produttivo manifesta che l'enunciato prodotto ne contiene un altro. La connessione può essere esplicita o implicita per intermediario culturale. Appartengono a questa categoria le congiunzioni *dunque*, *quindi*. Ad esempio: “Il mio libro è caduto nell'acqua, *quindi* le sue pagine sono bagnate”. La parola libro contiene l'elemento pagina che costituisce l'elemento base per la seconda enunciazione. Il connettore di tipo retrodittivo collega due enunciati e consente di rispondere ad una questione con un perché, effettivo o virtuale. Appartiene a questa categoria la congiunzione *perché*. Ad esempio: “Il supermercato è chiuso *perché* sono passate le sette”.

Ai fini di questo studio, interessa ora enucleare il concetto di argomentazione per Grize. Riepilogando, è emerso che:

- l'argomentazione è un fenomeno discorsivo;

---

<sup>31</sup> E. GATTICO, J.B. GRIZE, *La costruzione del discorso quotidiano*, cit., p. 252.

- ogni discorso argomentativo è visto come la proposta di un locutore ad un interlocutore in una situazione comunicativa;
- la comunicazione linguistica è dialogica;
- la forma del discorso argomentativo è quella della schematizzazione: il locutore produce una schematizzazione di una situazione, adatta ai suoi propositi;
- la logica naturale si propone di studiare i meccanismi di costruzione di queste rappresentazioni.

Si noti inoltre che, come per Ducrot, il modello di comunicazione sottostante al concetto di schematizzazione non può essere ridotto ad un mero scambio informazionale. Non appare possibile assimilare la comunicazione linguistica ad una relazione emittente-codificatore, ricevente-decodificatore: il meccanismo è complesso e si svolge in duplice direzione creativa in cui sia il mittente sia il ricevente hanno un ruolo attivo. Non è detto che la schematizzazione ricostruita dall'interlocutore sia la stessa di quella a lui proposta dal locutore. In questo caso l'argomentazione ha fallito il suo scopo: la schematizzazione deve essere efficace e convincere colui al quale è rivolta.

#### 4. *Trilogo – interazione – emozione*

Per la teoria dell'argomentazione *dans la langue*, argomentare significa proferire enunciati e fornire all'interlocutore indici, istruzioni, una base linguistica (cioè della *langue*) dalla quale inferire una conclusione, che consiste nel significato dell'enunciato. Per la logica naturale, argomentare significa costruire uno schema e proporlo all'interlocutore.

Queste due impostazioni costituiscono il *framework* di partenza degli studi di Christin Plantin il quale propone una teoria «unitaria» dell'argomentazione<sup>32</sup>. Allievo diretto di Ducrot, Plantin si è occupato sin dagli anni Ottanta di argomentazione. Una rapida rassegna della sua produzione scientifica mostra

---

<sup>32</sup> La qualificazione è stata enunciata da Plantin in occasione del Congresso Internazionale alla Pontificia Università Cattolica di Valparaiso in Cile nel 2003: C. PLANTIN, *Pensare el debate*, cit., p. 123.



l'evoluzione del suo pensiero: inizialmente, la riflessione teorica è ancorata alla dimensione linguistica<sup>33</sup>, dalla quale si affranca progressivamente privilegiando ed approfondendo l'aspetto dialogico-interazionale<sup>34</sup> e quello affettivo-emozionale del discorso argomentativo<sup>35</sup>.

L'opera sua più nota è *L'argumentation*: un testo di carattere istituzionale sulla storia, le teorie e le nozioni impiegate nell'analisi e nella valutazione dell'argomentazione<sup>36</sup>. All'indagine dell'argomentazione *tout court* egli ha dedicato una pluralità di articoli ed interventi di risonanza internazionale: di questi, vale la pena ricordare il volume della collana *Que sais-je* intitolato *L'argumentation. Histoire, théories, perspectives*<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Il riferimento è a C. PLANTIN, *Langage, argumentation et pédagogie*, in *Revue internationale de philosophie*, 4, 1985, pp. 388-400; ID., *Connecteurs pragmatiques*, in *Revue de phonétique appliquée*, 76, 1985, pp. 397-411; ID., *Argumenter. De la langue de l'argumentation au discours argumenté*, CNDP, Paris, 1989.

<sup>34</sup> Cfr. C. PLANTIN, C. ORECCHIONI, *Le trilogie*, PUL, Lyon, 1995; C. PLANTIN, *Le trilogie argumentatif*, in *Langue Française*, 112, Paris, 1996, pp. 9-30; ID., *L'argumentation en interaction*, in *Actes du 16e Congrès international des Linguistes*, Paris, 1998; ID., *L'interaction argumentative*, in S. CMERJKOVA, J. HOFFMANNOVA, O. MULLEROVA, J. SVETLA, *Dialoganalyse VI, Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996*, Max Niemeyer, Tübingen, 1998, pp. 151-159; ID., *La interacción argumentativa*, in *Escritos 17/18*, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1999, pp. 23-49; ID., *L'argumentation entre discours et interaction*, in *Lengua, discurso, texto*, Visor Libros, Madrid, 2001, pp. 71-92.

<sup>35</sup> L'attenzione alla componente affettivo-emozionale costituisce senza dubbio la cifra più originale della teoria di Plantin, alla quale egli ha dedicato i più recenti scritti: cfr. ID., *L'argumentation dans l'émotion*, in *Pratiques*, 96, Paris, 1998, pp. 81-100; ID., *Le raisons des émotions*, in M. BONDI (a c. di), *per un'analisi linguistica dell'argomentare*, CLUEB, Bologna, 1998, pp. 3-50; ID., *La construction rhétorique des émotions*, in E. RIGOTTI (a c. di), *Rhetoric and argumentation. Proceedings of the 1997 IADA International conference. Lugano 22 Avril 1997*, Lugano, 1999, pp. 203-219; C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO (a c. di), *Les émotions dans les interactions*, PUL, Lyon, 2000; C. PLANTIN, *Se mettre en colère en justifiant sa colère*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO, *Les émotions dans les interactions*, cit., pp. 11-14; C. PLANTIN, *Structures verbales de l'émotion parlée et de la parole émue*, in J.M. COLLETTA, A. TCHERKASSOF (a c. di), *Les émotions. Cognition, langage et développement*, Liege, Mardaga, 2003, pp. 97-130; ID., *Ad passiones. Sur les affects de l'argumentation*, in M.A. MARQUES et al. (a c. di), *Práticas de Investigação em Análise Lingüística do Discurso*, Universidad de Minho, 2004, pp. 163-170; ID., *On the inseparability of emotion and reason in argumentation*, in E. WEIGAND (a c. di), *Emotions in Dialogic Interactions*, John Benjamins, Amsterdam, 2004, pp. 265-276; ID., *Sans démontrer ni (s')émouvoir*, in M. MEYER (a c. di), *Perelman – Le renouveau de la rhétorique*, PUF, Paris, 2004, pp. 65-80; ID., *Significar la propia emoción*, in *Páginas de Guarda*, Universidad de Buenos Aires, 2009, disponibile alla pagina <http://www.paginasdeguarda.com.ar/res-plantin03.html> (sito web consultato il giorno 31.01.2012); S. GUTIERREZ, C. PLANTIN, *Argumentar por medio de las emociones: la campaña del miedo*, in *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, 24, 2011, pp. 41-69; ID., *Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*, Peter Lang, Bern, 2011.

<sup>36</sup> ID., *L'argumentation*, Le Seuil, Paris, 1996. Il testo è stato tradotto anche in spagnolo: ID., *La argumentación*, Ariel, Barcelona, 1998.

<sup>37</sup> ID., *L'argumentation. Histoire, théories, perspectives*, PUF, Paris, 2005. Sulla stessa linea di pensiero anche il contributo in F.H. VAN EEMEREN et al., *Fundamentals of Argumentation Theory*, cit.

Ciò che a questo punto si intende fare è enucleare gli elementi costitutivi della proposta teorica di Plantin. Essa mostra i tratti della “polifonia linguistica” e, allo stesso tempo, recupera dalla logica *naturale* l’attenzione alla rappresentazione degli enunciati secondo il linguaggio ordinario (negando che argomentare sia un’attività logica nel senso freghiano del termine). In polemica con chi ritiene che l’argomentazione sia un’attività razionale che, per essere logica, deve prescindere dalle emozioni, le quali starebbero all’origine di tutte le fallacie, Plantin dichiara di commettere deliberatamente la fallacia del *sentimens superior* e dedica al *pathos* un posto di rilievo nel processo argomentativo (che è, appunto, attività comunicativa, linguistica, interazionale nella quale *émotion et raison* non possono essere separati).

L’argomentazione, per Plantin, prende le mosse da una situazione di *interazione*, contrassegnata dal contraddittorio, cioè dalla differenza di opinioni, punti di vista o interessi<sup>38</sup>. Si argomenta, di fatto, nelle situazioni più varie: dal dibattito politico, alla controversia in tribunale, al parlare quotidiano. La comunicazione è qualificabile come argomentazione quando si confrontano discorsi costruiti come risposte diverse ad una questione. Nell’interazione, rispetto ad una *question* prende forma il *trilogue*, una situazione tripolare ai cui vertici stanno i tre *attanti*: proponente, opponente, terzo<sup>39</sup>. A ciascuno di questi poli corrisponde una modalità discorsiva specifica: il discorso di *proposizione* sostenuto dal proponente, quello di *opposizione* sostenuto dal contraddittore opponente e quello di *dubbio*, presentato dal terzo<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. C. PLANTIN, *Le trilogue argumentatif*, cit., p. 11: «L’interaction argumentative est définie comme une situation de confrontation discursive au cours de laquelle sont construites des réponses antagonistes à une question».

<sup>39</sup> Merita attenzione il termine “attante”. Dal fr. *actant*, derivato da *action*, azione, il vocabolo in linguistica indica ciascuna delle unità strutturali, che nel discorso, prendono parte al processo indicato dal verbo. È un termine proprio che segnala il portato della teoria di Ducrot sulla riflessione di Plantin: anzitutto per l’appartenenza al dominio linguistico dell’analisi del discorso; inoltre, per l’incidenza della visione polifonica: l’analisi dell’argomentazione, infatti, non attiene ad un monologo, ma ad un dialogo a più voci in cui la complessità del messaggio dipende dalla relazione interattiva tra emittente, ricevente e terzo. Secondo la visione polifonica, l’argomentazione indica uno spazio discorsivo organizzato per la contrapposizione di un discorso di proposizione ad un discorso di opposizione. Quando il paradigma di scontro viene analizzato ponendo l’attenzione sui soggetti che intervengono e sul ruolo da essi assunto, la prospettiva è quella propriamente dell’interazione argomentativa.

<sup>40</sup> La *situation tripolaire* è formata dai tre attanti *Proposant*, *Opposant*, *Tiers* cui corrispondono tre modalità discorsive. La definizione di *trilogue* è proposta per la prima volta in C. PLANTIN, C.

Il dialogo argomentativo si sviluppa in tappe. La prima è quella della *proposizione*, nel senso corrente del termine e non in quelle logico-grammaticale. Apre il dialogo il locutore, *rectius* proponente, che esprime un discorso minimo ad espressione di un punto di vista<sup>41</sup>. Ad esempio, dicendo<sup>42</sup>:

“Ci sono pochi lamponi quest’anno”.

Con la proposizione, il locutore si espone all’incomprensione o all’opposizione dell’interlocutore, il quale potrebbe variamente obiettare:

“Ah sì, perché dici questo?”

“Io credo che ce ne siano in quantità”.

“Mah!”

Al discorso si oppone un contro-discorso: esso può ridursi ad un discorso minimo, anche non verbale, espresso per esempio in una mozione di sorpresa. Perché si abbia argomentazione, deve aversi questa situazione di partenza, cioè deve esservi disaccordo su una determinata opposizione, reso evidente dall’opposizione tra un discorso e un discorso in opposizione. Per Plantin, è necessario che l’opponente sia posto nella condizione di poter obiettare ed esprimere la propria posizione: poiché l’argomentazione è una pratica sociale, la società, in quest’ottica, deve avere un’organizzazione di tipo democratico, istituzionalmente vocata a garantire lo spazio di confronto tra individui<sup>43</sup>.

Il confronto di punti di vista provoca l’emergere di un problema, di una questione. La proposizione si *problematizza* e da essa deriva il tema di discussione. Il problema è «l’unità intenzionale che organizza il campo degli

---

KERBRAT-ORECCHIONI, *Le trilogie*, cit.. L’analisi di questo paradigma triadico è approfondita in contributi successivi: cfr. C. PLANTIN, *L’interaction argumentative*, cit., p.155.

<sup>41</sup> Nell’articolo *La interacción argumentativa*, cit., p. 26, l’Autore riprende la dizione aristotelica e qualifica la proposizione come *doxa*.


<sup>42</sup> Le esemplificazioni nel testo sono tratte da ID., *La argumentación*, cit., pp. 33s.

<sup>43</sup> A partire da questa considerazione di ordine politico-sociale, Plantin analizza l’argomento di autorità come patologia che rompe la struttura dell’agire argomentativo, violando la condizione originaria del disaccordo, cioè la libera di espressione del pensiero. Cfr. *Ibidem*, pp. 145-153.

interventi e definisce lo spazio argomentativo»<sup>44</sup>. Tutto ciò che occorre in questa situazione ha valore argomentativo.

A questo punto, il proponente adduce una serie di dati che costituiscono l'argomento da cui trarre il principio o regola di inferenza per sostenere la proposizione iniziale, che diventa la conclusione.

Lo schema in cui si articola la situazione argomentativa è il seguente<sup>45</sup>:



D0 e D1 sono elementi discorsivi in opposizione. Dal contraddittorio emerge la questione che organizza le interazioni conflittuali in concreto. I locutori diventano parti; i loro discorsi costituiscono risposte asimmetriche, al limite opposte, al problema. La parte proponente, sulla quale grava l'onere della prova, avanza pertanto degli argomenti (Arg.) a sostegno della propria risposta alla questione: la conclusione dell'argomentazione, cui si perviene attraverso la presentazioni di dati, altro non è che una riformulazione argomentata D'1 di D1. L'altra parte avanza un dubbio e rifiuta l'argomentazione proposta a favore di un contro-argomento che rappresenta la propria risposta al problema. Questa risposta è, appunto, una riformulazione argomentata D'0 di D0.

<sup>44</sup> In alcuni contributi, Plantin definisce questo *stage* della procedura argomentativa come fase di problematizzazione. In particolare, v. ID., *Pensare el debate*, cit. p. 123.

<sup>45</sup> ID., *Le trilogie argumentatif*, cit. p. 11.

La struttura del discorso argomentativo è così schematizzabile:

problema → argomento → conclusione = risposta al problema

La posizione di Plantin sulla struttura argomentativa è precisa: l'argomentazione è dialettica in presenza non solo di due antagonisti ma necessariamente di un Terzo, effettivo o virtuale, il quale deve garantire il gioco dialettico<sup>46</sup>. Ciascuna parte ha un proprio ruolo argomentativo: quello del Proponente è quello di difendere la propria posizione, allegando prove ed argomenti; quello dell'Opponente è di porre in dubbio la proposta di controparte a favore di un'altra risposta alla questione dibattuta; quello del Terzo è di sollevare il problema e mantenere un atteggiamento interrogativo, determinato dalla sua ignoranza rispetto al problema specifico, ovvero di non assumere alcuna posizione, giacché imparziale. Il Terzo è, in ultima istanza, lo scettico: gioca perciò un ruolo centrale per equilibrare le forze argomentative presenti perché tiene costantemente aperto lo spazio del contraddittorio. Il contesto argomentativo, infatti, è complesso per la polifonia linguistica: la situazione non è riducibile alla dicotomia emittente/destinatario, perché i ruoli sono interattivi. Plantin qualifica il paradigma tripolare come un «tropo comunicazionale»: l'espressione è della linguista lionese Catherine Kerbrat Orecchioni<sup>47</sup> e vale a designare quella situazione comunicativa nella quale colui che dagli indici di allocuzione sembra essere il destinatario diretto è in realtà secondario, mentre quello che apparentemente ha lo statuto di destinatario indiretto è il destinatario reale<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> C. PLANTIN, *Le trilogie argumentatif*, cit.; ID., *L'interaction argumentative*, cit., spc. pp. 155s.

<sup>47</sup> C. Kerbrat Orecchioni è docente di linguistica all'Università Lyon II ed è membro del Laboratoire I.C.A.R. (*Interactions, Corpus, Apprentissage, Représentations*). Ha dedicato i suoi studi alla struttura del dialogo ed ha elaborato la nozione di *tropo comunicazionale* per definire la situazione comunicativa in cui un enunciato rivolto ad un destinatario contenga un messaggio per un altro destinatario, che è altresì presente allo scambio interlocutorio. Segnatamente, C. KERBRAT ORECCHIONI, *L'énonciation: de la subjectivité dans le langage*, Armand Collin, Paris, 1980.

<sup>48</sup> Nella prospettiva tripolare l'uditorio è misto; la costruzione del messaggio e la sua ricezione sono complessi in virtù della polifonia. Il problema dell'uditorio riguarda sia il suo condizionamento sia l'adattamento del discorso alle opinioni degli ascoltatori. In ordine allo studio dell'uditorio, considerato in funzione della persuasione, un posto di rilievo hanno le analisi di Perelman e Olbrechts-Tyteca in *Trattato*, cit.

Si deve precisare che Proponente, Opponente e Terzo sono *attanti* e non attori fisici<sup>49</sup>. Per attori si intendono le persone reali, i soggetti parlanti, i partecipanti di uno specifico interscambio. Gli attanti sono i locutori in astratto: rappresentano i ruoli corrispondenti ai punti di vista. Nell'ambito concreto dell'interazione, lo stesso ruolo attanziale può essere tenuto da più attori (si parlerà allora di "alleanza argomentativa"); così come lo stesso attore può, in fasi successive, passare attraverso i tre poli argomentativi, per esempio nel corso di un monologo. Inversamente, la stessa posizione di attante argomentativo può essere occupata da più individui. La distinzione tra attori e attanti chiarisce per Plantin la natura dell'argomentazione. La situazione argomentativa è conflittuale *solo quando gli attori si identificano con i ruoli argomentativi*. Attraverso la distinzione tra attori ed attanti è possibile, cioè, render conto di situazioni argomentative non polemiche. Ad esempio: può darsi il caso che un gruppo di persone che hanno un interesse comune argomentativo circa una questione, discutendo sulle diverse risposte possibili. In questo processo, ricorrono le diverse posizioni attanziali senza che gli attori siano antagonisti, agendo tutti in nome del medesimo interesse che li unisce.

Il modello argomentativo tripolare di Plantin fa emergere due dimensioni dell'argomentazione: quella interdiscorsiva (polifonica o interattiva, che riguarda il rapporto di emissione/ricezione del messaggio locutorio) e quella linguistica, che congloba tutto.

Il punto da chiarire è: in che cosa consiste la logica dell'argomentazione?

Per Plantin l'argomentazione è una pratica discorsiva ordinaria che si manifesta a partire dall'opposizione di punti di vista su un tema, e la logica che rende conto di attività locutorie ordinarie è quella di Grize. La logica naturale di Grize ha, come si è visto nel paragrafo che precede, la peculiarità di essere una "logica di soggetti" (*logique de sujets*) che attribuisce espressa rilevanza alla persona e alle sue affezioni, delle quali cerca di dare una rappresentazione. Nel dettaglio: secondo la prospettiva di Plantin, l'argomentazione ha luogo in contesti interpersonali ed emozionali; ciò consente di qualificare la terza dimensione della teoria dell'argomentazione, quella emozionale, come radicata nel *pathos*.

---

<sup>49</sup> Sul punto, si veda C. PLANTIN, *Pensar el debate*, cit.

Si badi bene: tendenzialmente<sup>50</sup>, l'argomentazione è la pratica razionale per eccellenza al punto da ritenersi che la buona argomentazione sia priva di emozioni: colui che parla facendo appello alle passioni è scorretto<sup>51</sup>; colui che produce un discorso razionale e pragmatico è corretto. L'accusa al *pathos* è grave: l'emozione degrada il discorso, è lo strumento di sofisti e demagoghi, la madre di tutte le fallacie. A partire dall'indagine linguistica dell'interazione dialogica e dalla dichiarata preferenza per l'attività del soggetto, Plantin prende posizione su questa *guerre à l'émotion* e assume una posizione eccentrica rispetto alle contemporanee teorie dell'argomentazione. Nel suo libro più recente, *Les bonnes raisons des émotions*, egli dichiara *expressis verbis* di voler commettere la fallacia del *sentimens superior*, prestandosi all'errore logico che consiste nell'attribuire superiorità alle emozioni<sup>52</sup>. Nel discorso ordinario, invero, ragione ed emozione sono difficilmente separabili: parimenti, nel discorso argomentativo il locutore si esprime in maniera indissolubilmente razionale e emozionale. La proposta innovativa dell'Autore consiste dunque in un modello per la «costruzione argomentativa delle emozioni»<sup>53</sup>. Segnatamente, per modello intende una rappresentazione schematica, coerente, sistematica di oggetti o fenomeni attraverso regole interne ed esterne (cioè metodologiche) di operazione sulle emozioni.

È utile a questo punto una precisazione. L'analisi dell'emozione espressa con la parola, scritta o verbale che sia, può avvenire da tre punti di vista: riguardo all'espressione-enunciazione dell'emozione, alla pragmatica dell'emozione o

---

<sup>50</sup> Questa tendenza si afferma dopo il 1970, anno di pubblicazione di L.C. HAMBLIN, *Fallacies*, cit., (la prima e più influente critica alla trattazione delle fallacie). Hamblin estende lo studio della logica ai contesti dialettici, cioè dialogici. Ogni contesto dialettico ha un obiettivo generale (*goal*) che include specifici *goals* logici. La violazione delle regole dialettiche determina una fallacia dal punto di vista logico. Seguono l'impostazione di Hamblin, i teorici canadesi della *informal logic* che operano presso il centro CRRAR - *Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric* - di Windsor (Ontario). Essi valutano la bontà di un argomento *ex negativo* attraverso la teoria delle fallacie, ove per fallacia si intende un argomento che sembra corretto ma non lo è.

<sup>51</sup> Per gli studi di logica informale, gli argomenti associati alle emozioni costituiscono fallacie: così è per gli argomenti *appeal to pity* (*ad misericordiam*), *appeal to popular opinion* (*ad populum*), *appeal to fear or force* (*ad baculum*), *personal attack* (*ad hominem*). Si veda in particolare il contributo di Dougals Walton per la colletanea a cura di Christian Plantin, Marianne Doury, Véronique Traverso, sulle emozioni: D. WALTON, *Conversational logic and appeals to emotions*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO (a c. di), *Les émotions dans les interactions*, cit., pp. 295-312.

<sup>52</sup> C. PLANTIN, *Les bonnes raisons des émotions*, cit., p. 2.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pp. 166-183.

all'interazione e comunicazione di emozioni. Sotto il primo profilo, l'attenzione è focalizzata essenzialmente sullo stato affettivo e cognitivo del soggetto "commosso", così come si può leggere o inferire dalla sua attività di espressione verbale. La pragmatica dell'espressione emozionale prende invece in considerazione la *situation*, cioè l'evento induttore e le trasformazioni di disposizione dell'animo all'azione del locutore. Ad esempio si tiene conto, in questa prospettiva, del ruolo discorsivo e sociale del locutore. Infine il punto di vista interazionale e comunicazionale. Lo scambio verbale implica la partecipazione di più parlanti: sotto questo profilo, l'indagine è rivolta al cambio di voce, all'emergere di un'emozione in risposta ad uno stimolo nell'interazione con l'interlocutore. Confluiscono in questo tipo di analisi elementi di psicologia e, in particolare, di psicosociologia di gruppo. Il modello di costruzione discorsiva dell'emozione proposto da Plantin ambisce ad unire questi tre elementi, nel modo in cui ora vedremo<sup>54</sup>.

L'emozione è anzitutto espressa *dans la parole*. La funzione emotiva della parola è ben rappresentata dal triangolo semiotico di Karl Bühler, lo psicologo e filosofo tedesco che teorizzò il modello strumentale del linguaggio composto di tre elementi posti in relazione tra loro nei processi comunicativi: un mittente (*Einer*), un destinatario (*der Andere*) e l'oggetto di comunicazione (*die Dinge*)<sup>55</sup>. In una situazione comunicativa, e con riferimento ai soggetti che ne sono coinvolti, il segno linguistico assume tre funzioni di senso, in relazione alle tre componenti fondamentali della comunicazione. Ha funzione *rappresentativa*, in virtù della sua corrispondenza a oggetti e fatti; ha funzione *espressiva* o *emotiva*, in rapporto alla sua dipendenza dal soggetto emittente, della cui interiorità è per l'appunto espressione; ha funzione *conativa*, in forza dell'appello all'ascoltatore, di cui dirige il comportamento esterno o interno. In altre parole, in un processo comunicativo: il mittente esprime con i suoi messaggi il suo stato d'animo, le sue idee, la visione che ha del mondo e della realtà in generale; il messaggio si trasmette dal mittente al destinatario e deve parlare di qualcosa, riguardare la realtà; il destinatario riceve il messaggio, cogliendolo come se fosse un appello.

<sup>54</sup> *Ibidem*: propongo in questa parte lo studio di cui alle pp. 136ss.

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 137, nt. 97. In particolare v. K. BÜLER, *Axiomatik der Sprachwissenschaften*, Klostermann, Frankfurt, 1933.



Il segno può essere sbilanciato verso uno dei tre vertici del triangolo. La funzione *appellativa*, in forma esplicita o implicita, è sempre presente e corrisponde al genere retorico.

Gli studi di psico-linguistica e di fonetica propongono una serie di strumenti di osservazione per cogliere le caratteristiche generali delle emozioni espresse nella parola. Un inventario lo si deve a Kerbrat-Orecchioni la quale nota, ad esempio, che sul piano dell'espressione lessicale l'emozione emerge per l'utilizzo di una serie di mezzi, come esclamazioni, interiezioni, aggettivazione, alterazioni per accrescitivo, diminutivo, vezzeggiativo e peggiorativo; sul piano morfologico certi morfemi, in particolare i suffissi, così come certi tempi verbali (imperativo ipocoristico) sono portatori di un'attitudine emozionale; sul piano sintattico l'enfasi, l'inversione, le interruzioni della costruzione sintattica, sono esempi di figure di (dis)organizzazione delle parole<sup>56</sup>.

Le emozioni rivestono anche una funzione relazionale, di comunicazione agli altri delle proprie reazioni psicofisiologiche, oltre che una funzione autoregolativa (comprensione delle proprie modificazioni psicofisiologiche). La manifestazione di un'emozione è quindi necessariamente legata alla comunicazione. Quando si comunica, si scambiano informazioni intenzionali cui si combinano informazioni trasmesse non intenzionalmente. Questa constatazione è alla base della distinzione di Marty, fondamentale per Plantin, tra «communication émotive» e «communication émotionnelle»<sup>57</sup>. La comunicazione è «émotive» quando è intenzionalmente e strategicamente espresso, nello scritto o nel parlato, un contenuto affettivo allo scopo di *movere animos*, di influenzare l'interpretazione della situazione da parte dell'interlocutore e di raggiungere il *goal* prefisso. La comunicazione «émotionnelle» rappresenta, all'opposto, la reazione psicofisica spontanea, non intenzionale, che emerge nel discorso. Come dire, da un lato si evidenzia l'uso intenzionale, comunicazionale e strategico delle emozioni (*émotion contrôlée*), dall'altro l'irruzione delle emozioni nell'attività

<sup>56</sup> C. KERBRAT-ORECCHIONI, *Quelle place pour les émotions dans la linguistique du XX siècle? Remarques et aperçus*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO, *Les émotions dans les interactions*, cit., pp. 32-74.

<sup>57</sup> Plantin si riferisce a A. MARTY, *Untersuchungen zur Grundlegung der allemeinen Grammatik und Sprachphilosophie*, Halle a. Salle, Niemeyer, 1908 (questa distinzione è approfondita criticamente da Plantin in *Les bonnes raisons*, cit., pp. 139s).

discorsiva (*émotion vécue*). L'opposizione tra «émotive» e «émotionnelle» ha il vantaggio di ripartire i campi di studio: la comunicazione emozionale è ambito di interesse della psicologia, la comunicazione emotiva (in quanto uso intenzionale delle emozioni) è ambito di interesse dell'analisi del discorso. Le operazioni di significazione e ricostruzione dell'emozione, dal punto di vista del modello di Plantin dell'analisi del discorso, si dirigono alla comunicazione emotiva, che si caratterizza come «communication par l'émotion, usage intentionnelle et stratégique des émotions»<sup>58</sup>. L'oggetto di studio si precisa nell'«émotion affichée», cioè l'emozione manifestata consapevolmente nella comunicazione. Il taglio dello studio non è quello psicologico/cognitivo, che rivolge l'indagine alla determinazione causale dell'emozione come reazione dell'individuo ad una situazione, ma è quello linguistico/interazionale, che si concentra sull'«émotion signifiée» nella prospettiva dell'organizzazione della comunicazione.

L'analisi della costruzione discorsiva delle emozioni è un'operazione complessa nella quale Plantin distingue tre aspetti cruciali: enunciazione dell'emozione; attribuzione dell'emozione; ricostruzione dell'emozione.

L'enunciazione di un'emozione corrisponde alla formulazione di un'emozione che collega un *terme d'émotion* (verbo o sostantivo), un *lieu psychologique* (letteralmente, la sede emozionale<sup>59</sup>, il luogo di manifestazione dell'emozione) e una *source d'émotion*<sup>60</sup>. La forma generale di enunciazione dell'emozione è questa:

*lieu psychologique, terme d'émotion, source de l'émotion.*

Nello specifico, possono darsi costruzioni linguistiche diverse a seconda che sia espresso il *lieu psychologique* o la *source de l'émotion*: il *terme d'émotion* è obbligatorio.

---

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 141.

<sup>59</sup> L'aggettivo “emozionale” non costituisce un calco del termine *émotionnelle* secondo la distinzione di Marty, ma è impiegato nel significato generale-etimologico di ciò che è relativo o derivato da un'emozione, dal latino *e-movere*.

<sup>60</sup> Si noti che l'utilizzo di *source*, anziché *stimulus*, serve a significare l'ambito di indagine: non si tratta di causalità materiale, ma di una costruzione linguistica.

Ecco che, nell'ipotesi di costruzione impersonale, l'enunciato collega un *substantif d'émotion* e la *source de l'émotion*:

verbo impersonale + sostantivo + fonte

es. *si ritiene/è piacevole passeggiare in montagna.*

Nell'ipotesi di enunciazione con il verbo essere/avere, il termine *d'émotion* è collegato ad un *lieu psychologique*:

*lieu psychologique* + essere/avere + sostantivo

es. Tizio è pauroso. Tizio ha paura.

Un'altra ipotesi è quella della costruzione verbale strutturata su un *verbe psychologique*, cioè un verbo con connotazione emotiva:

*verbe psychologique, lieu psychologique*

es. Tizio si innervosisce.

Infine, può esprimersi l'emozione attraverso il legame di un verbo connotato emotivamente con il *lieu psychologique* e la fonte/situazione produttiva dell'emozione:


*verbe psychologique, lieu psychologique, source*

es. Tizio disprezza l'argenteria.

La costruzione linguistica de l'*énoncé d'émotion* introduce il secondo aspetto cruciale della costruzione discorsiva emotiva di Plantin. Cos'è il *lieu psychologique*? Cioè, a chi si riferisce l'emozione? L'emozione può essere auto-

o etero-attribuita: è auto attribuita quando il *lieu psychologique* corrisponde al locutore (es. “ho paura, che terrore!”). Negli altri casi l’emozione è etero-attribuita (es. “Tizio ha paura”). Nella frase: “Caio percepisce una luce di gioia nello sguardo di Mevia”, Caio ha la funzione di attribuire un’emozione, è colui che collega la gioia a Mevia. La funzione di attribuire l’emozione è correlata all’*affichage émotionnelle*. Quando cioè l’emozione è auto-attribuita, si dice che quella è *affichée*, espressa; quando è etero-attribuita, è riferita da altri ad una persona.

Individuata la forma enunciativa dell’emozione e attribuita la stessa ad un soggetto, si tratta ora di ricostruire la produzione emotiva<sup>61</sup>. Il modello di Plantin ambisce a stabilire i principi che permettono di definire la struttura dell’emozione nel discorso. Il programma propone di localizzare le emozioni secondo tre voci: la voce diretta, allorquando l’emozione è espressa in un enunciato esplicitamente connotato sul piano emozionale; le voci indirette, allorquando l’emozione è espressa indirettamente. La ricostruzione, in quest’ultimo caso, avviene in duplice modo: vi sono segnali “a valle”, cioè stati fisici, modi comportamentali che costituiscono caratteristiche percepibili di una persona emozionata; vi sono segnali “a monte”, cioè tratti della situazione che la riconducono in un *format* narrativo-descrittivo a cui corrisponde una classe di emozioni



<sup>61</sup> C. PLANTIN, *Les bonnes raisons des émotions*, cit., pp. 142-163.

In definitiva, l'emozione può essere attribuita direttamente ad un *lieu psychologique* a partire dall'enunciato<sup>62</sup>. Oppure può essere determinata in via indiretta attraverso la ricostruzione di segnali che la connotano “a monte” e “a valle” della sua enunciazione. “A valle”, rilevano gli indici verbali che qualificano la componente mimica-posturale-comportamentale. Plantin enuclea nella sua indagine una serie di espressioni stereotipate che descrivono i comportamenti, le reazioni fisiche corporee ad una emozione (tremare come una foglia, il cuore cessa di battere, avere il volto verde di paura, avere la bocca secca, etc.). “A monte”, rileva la rappresentazione linguistica della situazione ove il discorso ha luogo.

Ciò che soprattutto giova mettere in evidenza è che l'opzione di indagine di Plantin è di tipo discorsivo: le emozioni sono connaturate all'espressione, scritta o verbale, di enunciati. L'operazione di *signifier l'émotion* deve essere condotta non a mezzo di un'analisi psicologica o cognitiva, ma a mezzo del materiale linguistico, rintracciando e decodificando i *détecteurs d'émotions*<sup>63</sup>. La prospettiva “discorsiva” delineata da Plantin è inoltre sempre correlata alla struttura interazionale della comunicazione. L'interazione, il gioco di ruoli incide sulla metodologia d'indagine, che si connota così per l'aspetto pragmatico e sociale.

Soprattutto queste ultime considerazioni sull'intersoggettività e sullo statuto emotivo della comunicazione riportano l'attenzione al concetto di persuasione<sup>64</sup>. Che cos'è la persuasione per Plantin? Egli ne propone una nozione interazionale. Si è già detto che situazioni argomentative con più parti possono comportare l'instaurarsi di alleanze tra gli attori. Ad esempio Tizio e Caio possono allearsi nel ruolo di Proponente: ciò significa che difendono lo stesso punto di vista. Parti alleate producono discorsi orientati alla medesima direzione, ratificando ed approvando quanto dice la parte alleata. L'alleanza, però, non è un

---

<sup>62</sup> *Ibidem*, p. 144.

<sup>63</sup> *Ibidem*, pp. 156s.

<sup>64</sup> La tematica è stata da ultimo approfondita da Plantin in un *paper* presentato alla Conferenza Internazionale OSSA 2011, al quale faremo espresso riferimento nella seguente parte del contributo: C. PLANTIN, *Persuasion or alignment*, in *Proceedings: Argumentation: Cognition & Community. OSSA Conference, May 18-21 2011*, University of Windsor, Windsor, Canada, in stampa.

fatto immutabile: può essere alterata e del tutto rovesciata. Rispetto ad un intervento una parte può non essere concorde ed allinearsi sulla posizione di controparte. In questi casi opera la persuasione: «If there is a persuasion process under way, we note a shift from any of the three argumentative positions to any other»<sup>65</sup>. La persuasione è quindi definita come processo interno proprio dell'interazione tripolare della quale rappresenta il riarrangiamento nella distribuzione dei ruoli attanziali. A ben vedere, si tratta di un concetto psicologico: la prospettiva di Plantin è tipo empiristico ed in essa domina un gioco di forze. Persuasivo, in questo orizzonte, è l'esito di una tecnica sufficientemente efficace, espressione di forza che induce l'altra parte ad abbandonare la propria posizione e ad *allinearsi* a quanto sostenuto da altro attore. Qual è il criterio di adesione ad una tesi piuttosto che ad un'altra? Nella prospettiva di Plantin, ciò che si conosce nell'esperienza intersoggettiva è determinato da un criterio quantitativo: si aderisce ad una tesi perché indotti emotivamente. Le condizioni di adeguamento di un discorso ad un altro sono espresse nei segni linguistici. L'analisi discorsiva consente per l'appunto di attribuire significato all'emozione mediante l'indagine dell'enunciato e dei suoi elementi rilevatori.

Ora, dopo aver chiarito il background teorico dell'Autore e aver tratteggiato nei suoi tre elementi costitutivi (dialogo, interazione, emozione) la sua opzione argomentativa, l'intento è quello di confrontarsi con il portato giuridico di questo *approach*. Lo si farà dapprima sul piano metodologico-giuridico, e poi individuandone un'applicazione possibile nel processo penale.

##### 5. *Analisi del discorso giuridico*

A questo punto della trattazione, è utile chiedersi quale sia il risvolto della proposta di Plantin nella pratica giuridica.

Si è detto che Plantin sostiene che l'argomentazione sia una situazione di confronto discorsivo nella quale si oppongono, antagoniste, costruzioni di

---

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 10.

risposte alla questione argomentativa sollevata. Lo studio dell'argomentazione si iscrive nel campo della grammatica del testo<sup>66</sup>, dell'analisi del discorso<sup>67</sup> e dell'indagine delle interazioni<sup>68</sup>. Ciò che vale ora sottolineare sono, specificamente, le nozioni fondamentali di questo approccio, cioè:

- *contraddittorio*: l'argomentazione ha origine dalla compresenza di punti di vista o interessi diversi; cioè, si argomenta quando è possibile un'alternativa;
- *problematizzazione*: il confronto dei punti di vista determina l'emergere di un problema, di una questione che costituisce l'unità intenzionale attorno alla quale si organizza e si definisce lo spazio argomentativo;
- *intersoggettività (trilogie)*: la situazione argomentativa è complessa, caratterizzata da tre modalità discorsive, cioè un discorso di proposizione, un discorso di opposizione e una questione. A queste tre modalità corrispondono tre diversi ruoli discorsivi, cioè tre attanti: proponente, opponente e terzo. Gli attanti sono i locutori in astratto, qualificati in relazione al punto di vista loro proprio. Gli attori sono i locutori in concreto che, nell'interazione pratica, possono assumere ciascuno dei ruoli attanziali;
- *persuasione*: nella dinamica interazionale si svolge il processo persuasivo in forza del quale un attore può allinearsi alla posizione di un'altra parte, pur senza dismettere il proprio ruolo argomentativo;

---

<sup>66</sup> Nel suo studio sull'*énoncé d'émotion*, l'Autore si richiama alle nozioni proprie delle teorie di grammatica generativa e lessico-grammatica. La grammatica generativa è un approccio per lo studio della sintassi che, attraverso un insieme di regole, specifica, o meglio genera, in modo ricorsivo le espressioni di un linguaggio. Ad esempio, si interessa dei verbi psicologici o di sentimento, ripartendoli in classi secondo la posizione sintattica del soggetto inteso come sede delle emozioni enunciate dal verbo. Lessico-grammatica è il metodo di descrizione formale delle lingue sviluppato da Maurice Gross dalla fine degli anni Sessanta, di ispirazione scientifico-sperimentale. Questa pratica risponde all'esigenza di formalizzazione attraverso la realizzazione di analizzatori sintattici messi a punto da informatici.

<sup>67</sup> Cfr. O. DUCROT, v. *supra* § 1.1; R. AMOSSY, *L'argumentation dans le discours*, A. Colin, Paris, 2006; M. DOURY, *L'évaluation des arguments dans les discours ordinaires. Le cas de l'accusation d'amalgame*, in *Langage et Société*, 105, 2003, pp. 9-37; EAD., S. MOIRAND (a c. di), *L'argumentation aujourd'hui. Positions théoriques en confrontation*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2004.

<sup>68</sup> Cfr. C. KERBRAT-ORECCHIONI, *Les interactions verbales t. I*, A. Colin, Paris, 1990; EAD., *Les interactions verbales t. II*, A. Colin, Paris, 1992; EAD., *Les interactions verbales t. III*, A. Colin, Paris, 1994; EAD., *La conversation*, Seuil, Paris, 1996; EAD., *Les actes de langage dans le discours*, Nathan Université, Paris, 2001; EAD., *Le discours en interaction*, A. Colin, Paris, 2005; C. KERBRAT-ORECCHIONI, V. TRAVERSO (a c. di), *Confidence/Dévoilement de soi dans l'interaction*, Max Niemeyer, Tübingen, 2008; V. TRAVERSO, *L'analyse des conversations*, A. Colin, Paris, 1994.

- *comunicazione émotive*: la comunicazione interazionale è necessariamente *émotionnelle et émotive*. Il modello di costruzione discorsiva di Plantin studia la comunicazione *émotive*, cioè l'espressione strategica ed intenzionale (*affichage*) di emozioni da parte del locutore. La ricostruzione dell'emozione si fonda sull'analisi dell'enunciato normativo e degli elementi linguistici, cognitivi e situazionali connotati emotivamente.

Le situazioni argomentative tipiche sono: la discussione quotidiana, il dibattito politico e il giudizio processuale. Questa tipizzazione intende riferirsi all'analisi di Aristotile dei discorsi retorici, indicati nel primo libro della *Retorica*, ove lo Stagirita distingue tra ambito deliberativo, epidittico, giudiziario. La situazione giudiziale, in particolare, è una situazione argomentativa istituzionalizzata alla quale pertiene il metodo di analisi discorsivo e interazionale.

La ricerca di Plantin, come abbiamo visto, ha ad oggetto l'argomentazione *tout court*, per la quale propone un metodo di analisi. Il caso giudiziario è uno dei casi, come quelli politici o della conversazione ordinaria, che si presta ad evidenziare la bontà del metodo.

Per esempio, nel saggio *Le trilogie argumentatif*, Plantin presenta un caso di controversia proprietaria tra locutore e conduttore<sup>69</sup>. L'interesse dell'Autore non è tecnico-giuridico, rivolto alla questione di diritto dibattuta, ma descrittivo-metodologico. Ivi, la situazione interazionale è analizzata analiticamente con questa sequenza:

- a. condizioni di enunciazione: anzitutto l'analisi è di tipo grammatico-testuale e consiste nell'isolare due tipi di condizioni di espressione degli enunciati, quelle generali che permettono di caratterizzare il grado di interazione argomentativa, quelle specifiche determinate istituzionalmente o per prassi;
- b. la situazione argomentativa: le questioni, gli argomenti e le risposte (discorsi e contro-discorsi) sono ripetute e variano nel meccanismo interazionale, specie sotto la pressione di un contro-discorso. L'oggetto di studio è la dinamica dell'argomentazione;

---

<sup>69</sup> C. PLANTIN, *Le trilogie argumentatif*, cit.



- c. le questioni: occorre riconoscere la *question principale*, le *questions dérivées* (necessarie alla discussione della questione principale), le *question déplacées* (non pertinenti al tema centrale);
- d. le sequenze: l'interazione argomentativa è segmentabile in sequenze. Le questioni, gli argomenti, le risposte/conclusioni consentono una disposizione diacronica della discussione processuale;
- e. gli argomenti: sono analizzati nell'ambito dell'interazione; occorre verificare quando l'argomento compare, qual è la sua rilevanza, se è oggetto di obiezione, se si annulla, se riappare;
- f. le strutture delle alleanze argomentative: si tratta di isolare le strategie di sviluppo dell'interazione tra gli attori (accusa, difesa, terzo) in rapporto ai ruoli argomentativi.

Plantin propone una *metodologia* articolata per *stages*, cioè lo studio dei modi in cui, nelle varie pratiche discorsive (nella specie, quella giuridica) si struttura l'argomentazione. Appare opportuno riflettere criticamente sulla fondazione del metodo proposto.

Sofferamoci in particolare su alcuni termini-chiave che si sono prospettati allo studio.

Si tratta dei termini: *intersoggettività*, *comunicazione*, *linguaggio* che possiamo associare in un plesso concettuale che vale a definire l'argomentazione secondo l'Autore.

Tra *comunicazione* e *intersoggettività* sussiste un'evidente connessione: comunicare è un'attività che si dispiega tra più parti; comunicare significa far partecipare ad altri il significato della propria esperienza. Il legame non può essere inteso però solo a livello empirico per indicare la compresenza di più soggetti. L'indagine di Plantin sembra arrestarsi all'attestazione che l'argomentazione è una situazione comunicativa plurisoggettiva, confinando la presenza di più attori al contingente, al fenomenico. Il dialogo, o meglio il *trilogue argumentatif*, appare come un mero dato di fatto. Francesco Cavalla, in

un saggio degli anni Settanta sul problema della comunicazione<sup>70</sup>: egli notava che la comunicazione consiste in una duplicità di aspetti riscontrabili in ogni soggetto: la coincidenza con ogni altro, l'esclusiva e costitutiva singolarità<sup>71</sup>. Detto altrimenti, due sono i profili: la differenza sociale per la quale ciascuno è se stesso in quanto è diverso dall'altro; l'identità nella differenza, che consente la *compartecipazione*, la *comunicazione*, l'instaurazione del *dialogo*<sup>72</sup>. Se si considera questo elemento di identità come accidentale, emergente da circostanze contingenti, si nega di fatto, nella sua essenza, la comunicazione. Il rimando è necessariamente ad un piano di riflessione metafisica, al principio che custodisce e collega le differenze e che rende così possibile la creazione dello spazio argomentativo, ove identità e differenza stanno assieme in complementare rapporto<sup>73</sup>. Il dialogo non è un mero *fatto* ma ha natura di *principio*: ciò perché, in senso heideggeriano, i soggetti sono con-essenti. La vicinanza di altri non è mai solo una semplice presenza, perché accanto all'*esserci* si situa anche il *con-esserci*: l'uomo è esistenzialmente con gli altri<sup>74</sup>.

Questo modo di concepire l'argomentazione coinvolge concretamente l'esperienza giuridica, giacché il diritto, sia nel momento di produzione della norma, sia nel momento di applicazione giudiziale, appare come disciplina di rapporti intersoggettivi<sup>75</sup>.

<sup>70</sup> F. CAVALLA, *Alcune riflessioni sulla comunicazione nell'esperienza giuridica*, in AA.VV., *Il problema della comunicazione*, Centro di Studi Filosofici di Gallarate, Padova, 1967, pp. 65-70.

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 6, nt. 1.

<sup>72</sup> Il prefisso latino *cum* esprime l'unione nella pluralità, così come il prefisso greco *dia* segnala il rapporto di relazione nel significato sia di *verso* sia di *contro*.

<sup>73</sup> Per un'esposizione articolata di questa tesi, sia concesso il rimando a F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit.

<sup>74</sup> Il riferimento è a M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, tr. it. a c. di A. MARINI, Mondadori, Milano, 2011 e a G. VATTIMO, *Introduzione a Heidegger*, Ed. Laterza, Bari-Roma, 2008. Un efficace punto di vista sulla riflessione di Heidegger nella esperienza giuridica è quello di Manzin nella sua prefazione alla traduzione italiana di *Diritto e verità*: v. M. MANZIN, *La verità retorica del diritto*, in D. PATTERSON, *Diritto e verità*, ed. it. e tr. it. a c. di M. MANZIN, Giuffrè, Milano, 2010, pp. IX-LI.

<sup>75</sup> Sulla relazionalità comunicativa dell'*io*, è d'obbligo il rimando all'insegnamento di Sergio Cotta (spc. S. COTTA, *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino, 1989). Sull'argomento v. utilmente B. MONTANARI, *Presentazione*, in A. COSTANZO, *L'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. vii-ix; scrive Montanari: «Cominciamo dal distinguere la "cosa" dall'"oggetto". La "cosa" è ciò che è *altro dall'io*; anche il mio "me" è qual "cosa" di altro dal mio io: e ciò fa la fortuna degli psicoanalisti. L'"oggetto" è solo un risultato linguistico; quello con il quale l'*io* comunica la sua esperienza della cosa, seguendo le regole di un processo di generalizzazione che si chiama *conoscenza*. In questo senso l'"oggetto" è una possibilità comunicativa che il soggetto ha delle «cose» e tra l'uno (l'oggetto) e l'altra (la cosa) vi è una distanza strutturalmente infinita. L'oggetto, infatti, appartiene alla relazionalità comunicativa dell'*io*, la "cosa" appartiene solo a se

In particolare, per Plantin, la dinamica argomentativa si svolge attorno ai tre poli del *trilogue*: gli attanti (proponente, opponente e terzo) giocano il ruolo processuale di accusa, difesa e giudice. È del tutto attuale, in aderenza alla prospettiva dell'Autore, trasferire il centro di interesse speculativo sul diritto dal momento della norma a quello del giudizio. Sotto questo profilo, vanno accolte le istanze della cd. *prospettiva processualista del diritto*, per la quale è nel giudizio che del diritto si fa esperienza, diversamente da quanto sostengono i teorici di matrice giuspositivista e normocentrica<sup>76</sup>. Secondo l'opzione teorica di Plantin, poiché è nel giudizio che si argomenta, ha natura argomentativa non solo il giudizio che esprime il giudice nel corso del processo, ma anche il giudizio del P.M. e dell'avvocato della difesa, che adoperano strumenti (giuridici, linguistici e cognitivi) per sostenere la propria posizione. Il *trilogue* argomentativo assume la forma peculiare della *controversia*: «Una situazione tendenzialmente istituzionalizzata in cui i discorsi dei diversi soggetti si costituiscono oppositivamente tra loro al cospetto di un terzo chiamato a dirimere»<sup>77</sup>.

Si può affermare, quindi, coerentemente alla posizione dell'Autore, che la comprensione giuridica si attua necessariamente in un contesto dialogico e controversiale.

Va aggiunta poi un'altra osservazione. L'attenzione di Plantin è rivolta ai discorsi e alla dinamica interazionale. Il discorso argomentativo, nella specie il discorso giuridico, non è di tipo monologico (qualità propria del discorso scientifico), ma si sviluppa nel dialogo con le parti. In altri termini (per i quali il rimando è soprattutto agli studi di Francesco Cavalla<sup>78</sup>), il «discorso giuridico si sviluppa sempre in contraddittorio con i ragionamenti differenti (...), una situazione

---

stessa e resta di per sé estranea al soggetto. L'unica condizione alla quale cosa e oggetto potrebbero coincidere è che la cosa, il totalmente altro, parli di sé» (p. viii).

<sup>76</sup> Sulla nozione di “esperienza giuridica”, è d'obbligo il riferimento agli studi di Enrico Opocher, poi sviluppati da Francesco Cavalla (F. CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto: saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova, 1991).

<sup>77</sup> M. MANZIN, *La verità retorica del diritto*, cit., p. xlv, v. in particolare nt. 80: «La controversia tende a istituzionalizzarsi, cioè a *suscitare* istituzioni che possano favorirne la soluzione secondo canoni socialmente condivisi), ma non è un mero prodotto di istituzioni vigenti. Se così fosse la controversia sarebbe giustificata esclusivamente sotto il profilo della *legittimità* (livello politico) o della *legalità* (livello normativo), mentre i suoi fondamenti sono, come abbiamo detto, *di principio*: attengono, cioè, alla struttura stessa della convivenza e alla sua “modalità esistenziale” dialogica».

<sup>78</sup> F. CAVALLA, *Dalla retorica della persuasione alla retorica degli argomenti. Per una fondazione logica rigorosa della topica giudiziale*, in G.A. FERRARI e M. MANZIN (a c. di), *La retorica tra scienza e professione legale*, cit., pp. 25-82.

ineliminabile del discorso giuridico (è quella) in virtù della quale il medesimo: a) si svolge, fin dall'inizio, al cospetto di una tesi opposta, b) ha successo in quanto tolga l'opposizione»<sup>79</sup>. Il discorso della parte è un discorso *possibile*, nel senso che è un discorso che può essere pronunciato e che comunque, non essendo necessario, non può mai togliere una indeterminata serie di discorsi diversi, e al limite, opposti<sup>80</sup>. Nella dinamica controversiale, il discorso possibile della parte non può però venire soltanto affermato o ribadito di fronte alle opposizioni. Il giurista, infatti, è chiamato a generare consenso attorno al proprio discorso. Questo consenso in ogni momento è minacciato dai discorsi delle altre parti, ovvero dall'istruttoria processuale (dall'introduzione di elementi di prova nuovi, etc.). Il giurista dovrà retoricamente attrarre l'attenzione sulla sua tesi, confutare e motivare<sup>81</sup>. In questo senso, per Cavalla ed i sostenitori della sua prospettiva, la retorica è intrinsecamente processuale, perché il processo è il luogo ove le composibilità vengono messe alla prova per addivenire all'unico discorso situazionalmente vero.

Per Plantin, ogni comprensione avviene *in* un linguaggio, *dans la langue*. Sotto questo profilo, la sua teoria si ascrive alle tendenze contemporanee ispirate alla *linguistic turn* introdotta da Wittgenstein<sup>82</sup>. Cosa significa affermare che il problema dell'argomentazione ha natura linguistica? Senza approfondire il tema del linguaggio del diritto e delle sue funzioni, basti per ora ricordare che, dal punto di vista moderno, al linguaggio è associata duplice funzione<sup>83</sup>: quella di mettersi in relazione con gli oggetti del mondo di cui fornisce una raffigurazione (rappresentazionalismo), ovvero quella di manifestare le scelte/preferenze emotive del loquente (espressivismo). L'approccio post-moderno del linguaggio

---

<sup>79</sup> *Ibidem*, pp. 29-30.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>81</sup> Per Cavalla lo schema retorico-processuale è incentrato su quattro obiezioni: per trascuranza, ignoranza, dubbio generico e dubbio specifico. Il superamento delle obiezioni obbliga il giurista a far uso della retorica estetica, della retorica didascalica, della perorazione e della dialettica. V. F. CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica e verità*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica processo verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 18-84.

<sup>82</sup> Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Quaderni 1914-1916*, in *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, tr.it. a c. di G.A. CONTE, Einaudi, Torino, 1995.

<sup>83</sup> Per il qual segnaliamo l'analisi della funzione del linguaggio tra modernità e post-modernità che propone Patterson nel capitolo finale del suo *Law and truth*. V. D. PATTERSON, *Law and Truth*, Oxford University Press, New York, 1996 (= *Diritto e verità*, ed. it. e tr. it. a c. di M. MANZIN, cit., spc. pp. 241-285).

preferisce invece la descrizione della pratica linguistica situazionale: la relazione enunciato-cose viene spiegata in ragione dell'*uso* del linguaggio in un determinato contesto. Si comprende così la specificità della teoria di Plantin, che sviluppa gli studi di analisi del discorso di Ducrot a favore dell'interazione: in sostanza, egli pone l'accento sulla pratica, sul contesto, sulla situazione comunicativa e sull'uso del linguaggio.

Dire che la comprensione si situa nel linguaggio ci conduce ad un ulteriore rilievo, di tipo metafisico, non espresso nelle parole di Plantin ma implicato da una rigorosa speculazione filosofica. C'è una relazione tra la dimensione intersoggettiva e la significatività del dire che rimanda ad un principio che differenzia e collega gli opposti discorsi. Occorre chiedersi: perché la comprensione è *già* in atto nel linguaggio? Il *già* rimanda al principio: l'attività del discorrere, infatti, si riferisce potenzialmente a tutte le cose e non si esaurisce né in una singola frase né nella somma nei discorsi pronunciati, ma è capace di esprimersi in maniera diversa. Le parole diverse si connettono in maniera sempre nuova perché c'è alcunché che anticipa la comunicazione e che consente la connettibilità tra cose diverse. Eraclito chiamava questo principio *Logos*, per il potere di collegare; altra qualifica è quella di *xynos*, cioè che "tiene insieme"<sup>84</sup>.

*Comunicazione, intersoggettività e linguaggio* sono concetti che richiamano un'altra tematica: il rapporto tra argomentazione e scienza. Secondo la prospettiva dell'Autore, il discorso giuridico accade in un controvertere tra soggetti. Gli usi linguistici ne costituiscono i criteri di controllo.

Si può conseguentemente affermare che, nell'orizzonte di pensiero di Plantin, il diritto non ha nulla a che vedere con le scienze. La natura del discorso giuridico non è assimilabile a quella del discorso scientifico. In primis, perché le proposizioni giuridiche accadono in un contesto non monologico ma contrassegnato, sin dalla sua origine, da un'alternativa. La natura dialogica e plurivoca del contesto discorsivo del tribunale (come accade in assemblea o in piazza, per il dibattito politico o il parlare quotidiano) differenzia l'enunciato

---

<sup>84</sup> Cfr. F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit., p. 131-132.

dello scienziato da quello del giurista<sup>85</sup>. Non solo: il linguaggio di enunciazione non è quello formalizzato delle scienze ma è il linguaggio vago naturale, tanto che la logica applicata al ragionamento non è quella formale ma quella naturale.

Come si vede, i concetti enucleati ci hanno consentito di estendere l'orizzonte di pensiero di Plantin a tematiche essenziali per la comprensione dell'argomentare nell'ambito della comunicazione giuridico-processuale. Per il vero, la prospettiva di Plantin indica espressamente un inquadramento ontologico. Anzi, la sua concezione appare prevalentemente empirista. Ciò è evidente nell'interpretazione del concetto di persuasione. Alla domanda: perché una proposizione riscuote assenso? la risposta non attiene alla natura fondativa del processo persuasivo, ma si richiama soltanto all'effetto di adesione della persuasione come mero fatto. L'idea è che acquistano validità nell'interazione controversiale gli interessi e le scelte che dominano secondo un criterio quantitativo. Ciò che conta è la posizione che raccoglie più adesioni: essa è, a tutti gli effetti, persuasiva.

La prospettiva limitata di Plantin è dovuta al fatto che manca nell'Autore la domanda aletica. La persuasione è intrinsecamente legata al concetto di verità: la verità, infatti, non può essere ridotta all'espressione mutevole di volizioni soggettive. Detto altrimenti, la persuasione deve essere persuasione *al vero*, e la verità si ha nel momento in cui «la conclusione dell'oratore non appare più semplice pretesa soggettiva del tutto opinabile, ma ciò che l'uditorio, partecipe del contesto, non può rifiutare senza ridurre ad insignificanza il suo stesso pregresso sapere»<sup>86</sup>. La verità, come dice Cavalla, ha natura «transitoria», è instabile nella dinamica interazionale. La verità può comparire in modo differente perché nell'interazione delle parti emerge la differenza: si pensi al ritrovamento di nuovi *loci argomentorum*, all'ingresso di ulteriori elementi di prova, a determinate caratteristiche del contesto. Ebbene, nell'istante in cui non patisce obiezioni, la proposizione giuridica è vera.

---


<sup>85</sup> Gli studi di Marcello Pera indicano che è possibile parlare di retorica scientifica come “partita a tre”, tra la natura, chi la interroga e l'uditorio che, interrogandola, dibatte con gli altri interroganti. Cfr. M. PERA, *Retorica e scienza*, cit.

<sup>86</sup> F. CAVALLA, *Topica e verità nel discorso giudiziale*, in A. MARIANI MARINI (a c. di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, pp. 103-120: 118.

Alla luce delle considerazioni svolte, tenteremo un'esemplificazione nella concreta esperienza giuridico-processuale della proposta teorica di Plantin.

### 6. Caso pratico

L'ambito di interesse è circoscritto al processo penale, sulla base dello schema triadico:




Per il vero, il *trilogue* argomentativo nel nostro ordinamento si realizza astrattamente: il processo penale è, infatti, *imperfettamente accusatorio/isonomico*<sup>87</sup>. La perfetta triadicità risulta minata dal particolare statuto delle parti: il magistrato-PM, il potere del giudice di introdurre argomenti ulteriori nel ragionamento processuale e il minor peso della parte civile rispetto all'accusa.

Ne risulta quindi uno schema argomentativo alterato, così raffigurabile:

---

<sup>87</sup> Per una riflessione giusfilosofica sul punto, cfr. M. MANZIN (a c. di), *Funzione della pena e terzietà del giudice*, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, 36, Trento, 2002; ID., F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008.

### CAPITOLO III



Secondo Plantin, la struttura tripolare è alla base della situazione argomentativa. Ciò su cui intendiamo ora soffermarci è la fase di *problematizzazione argomentativa*, ovvero la fase di presentazione dello *status quaestionis*. Si è detto che il confronto di discorsi opponentisi provoca l'emergere di un problema, cioè della questione argomentativa, che costituisce l'unità intenzionale ed il criterio di determinazione dello spazio argomentativo.

Nel processo penale la questione argomentativa è cristallizzata nel capo di imputazione. La formulazione dell'accusa nel capo di imputazione definisce la questione di diritto e di fatto ed i limiti del giudizio, secondo il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Si tratta di un principio cardine del processo ordinario penale, normativamente espresso all'art. 521 c.p.p. e strettamente correlato al principio del contraddittorio, posto a tutela del diritto di difesa e dell'imparzialità del giudicante<sup>88</sup>.

Si può riconoscere nella fase processuale della formulazione del capo di imputazione la fase argomentativa di problematizzazione. Questa fase inizia con l'esercizio dell'azione penale ex art. 405 c.p.p. al termine delle indagini preliminari. Nell'orizzonte di pensiero di Plantin, la questione argomentativa non è fissa ed immobile ma può variare nella dinamica interazionale. Ebbene, si può far notare che in un sistema processuale di tipo accusatorio, l'applicazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza segue le regole dell'interazione argomentativa.

---

<sup>88</sup> Per un approfondimento tematico dell'istituto, si rinvia a G. BETTIOL, *La correlazione tra accusa e sentenza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1936; ID., *Sulla correlazione tra accusa e sentenza*, in *RIPD*, 1949, pp. 733ss.; G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Giuffrè, Milano, 1982; ID., V. GREVI et al., *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008; V. GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 2008; A. PAGLIARO, *Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-2008*, Giuffrè, Milano, 2009.



Precisiamo questa tesi. Nel sistema processuale di tipo inquisitorio, la fase dell'istruzione cristallizzava l'accusa sulla quale il giudice doveva pronunciarsi; se nel dibattimento l'addebito risultava diverso da quello ipotizzato, il rito regrediva alla fase anteriore al giudizio, che doveva essere incardinato ex novo ridefinendone l'oggetto<sup>89</sup>.

Appare diversa l'impostazione nel modello processuale dopo la riforma del 1989: esso implica imputazioni fluide nel corso dibattimentale, sensibili a quanto rivelano le prove. L'accusa si consolida al termine dell'istruzione dibattimentale: il giudice non può decidere su fatti non contestati formalmente, e se riterrà che quelli emersi siano dissonanti da quelli descritti nell'atto imputativo o addebitati in itinere, dovrà necessariamente restituire le carte al P.M. ex art. 521, comma secondo, c.p.p. Più precisamente, il vigente codice autorizza il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al P.M. in due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla modificazione dell'imputazione (art. 521, comma secondo c.p.p.); quando rilevi che il pubblico ministero ha operato la modificazione senza la sussistenza dei necessari presupposti (art. 521, comma terzo c.p.p.). Allorché la restituzione avvenga per altri motivi (come l'opportunità di altri accertamenti o l'eventuale incriminazione di altre persone), si tratta di ipotesi non previste dall'ordinamento per le quali la regressione del procedimento è inammissibile<sup>90</sup>.

Vale a dire, il principio di correlazione si qualifica non più in relazione al rapporto tra l'accusa determinata nel decreto che dispone il giudizio e la sentenza, ma in relazione al rapporto tra l'addebito che si delinea al termine dell'istruzione dibattimentale e la sentenza medesima.

In questa visuale, il principio di correlazione costituisce una garanzia per l'imputato: il fondamento va rinvenuto nel principio del contraddittorio<sup>91</sup>, che impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna in relazione a un fatto non contestato, sia esso diverso o nuovo rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione o risultante a seguito delle nuove contestazioni di cui agli artt. 516 e

<sup>89</sup> Sulla distinzione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio, v. recentemente M.L. Busetto, *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, Padova, 2009.

<sup>90</sup> Cfr., in questo senso, Cass. Sez. III, 30 maggio 1995, n. 2025.

<sup>91</sup> S questo i diversi contributi raccolti in M. Manzin, F. Puppo (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit.

seguenti c.p.p.

Se alla luce delle risultanze istruttorie viene quindi in considerazione un fatto diverso (e più grave) di quello descritto nel decreto di citazione a giudizio, non è possibile fare applicazione dell'art.521, comma primo, c.p.p. (che consente al giudice, con la sentenza, di dare al fatto medesimo una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione), ma deve trovare applicazione l'art. 521, comma secondo, c.p.p., che impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a pena di nullità ex art.522 c.p.p.

Tale soluzione si impone anche in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica: ai sensi dell'art. art.117 Cost., il legislatore interno ha l'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e, tra questi, in particolare, quelli assunti con la ratifica della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, i cui principi, alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, escludono che il titolo del reato possa essere modificato dal giudice con la sentenza senza concedere all'imputato la possibilità di prendere posizione e di difendersi sul punto (cfr. sentenza CEDU 11 dicembre 2007 Drassich c. Italia, nonché Cass.12 novembre - 11 dicembre 2008, Drassich)<sup>92</sup>.

Il profilo dinamico dell'imputazione, la fluidità dell'ipotesi ricostruttiva del fatto, tratteggiano le condizioni dell'argomentazione nel processo. La questione argomentativa non è immobile, ma segue l'interazione delle parti processuali, la dinamica oppositiva, l'ingresso di nuovi mezzi di prova. Nel contesto della comunicazione giuridica, le regole istituzionali della problematizzazione argomentativa sono poste dalle disposizioni normative degli artt. 521-522 c.p.p. e dalla loro interpretazione giurisprudenziale. Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede infatti un vaglio realistico e sostanziale, non formale o meccanicistico: si deve valutare con riguardo non al pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza ma alla circostanza che l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Cfr. Tribunale di Avezzano, 4 febbraio 2011, n. 75.

<sup>93</sup> Sulla correlazione tra accusa e sentenza, in genere, si veda Cass., Sez. I, 19 settembre 1995, n. 10684.

## 7. Considerazioni conclusive

In chiusura di capitolo, intendiamo riprendere il filo di tutti i ragionamenti svolti nei paragrafi precedenti.

Lo studio dell'argomentazione, per Plantin, utilizza i metodi di analisi del discorso e dell'interazione. Il problema è anzitutto linguistico: l'argomentazione è *dans la langue*. In questo senso, l'Autore appronta, sulla scorta degli insegnamenti di Ducrot, lo strumentario per ricostruire gli usi linguistici, cioè le condizioni del discorso che consentono la comprensione della comunicazione intersoggettiva.

L'impressione è che la proposta sia principalmente quella di un'analisi di tipo quantitativo sulla frequenza di determinati fenomeni pragma-linguistici che, una volta identificati e misurati, assumono rilevanza in quanto spie di "cambiamenti di *footing*" e di fenomeni sociolinguistici che possono essere coinvolti nel contesto comunicativo<sup>94</sup>.

Il materiale linguistico è rivelatore dell'orientamento argomentativo: per questo la comprensione dell'argomentazione non può essere extra-linguistica.

È chiaro che il vero bersaglio critico dell'Autore è l'equivalenza dell'argomentazione con la logica, intesa nel senso moderno, come logica formale. Plantin ridefinisce il dominio dell'argomentazione in senso retorico. Vale a dire: obiettando contro chi sostiene che il discorso argomentativo debba essere impassibile e impersonale, egli riprende la questione dell'emozione *dans le discours* a partire dal problema della proiezione di sé nella parola (*ethos*) e delle emozioni dei loquenti in interazione (*pathos*). *Ethos* e *pathos* sono come nella tradizione classica, di matrice aristotelica, nozioni complementari. L'oratore, con la parola, costruisce la *confiance* che lo accredita presso l'uditorio<sup>95</sup>; con la parola strategicamente o spontaneamente (*communication émotionnelle et émotive*), manifesta emozioni. Così si dipana il *theoretical framework* di Plantin: «partir de l'argumentation pour étudier les émotions dans la parole parlée et écrite»<sup>96</sup>.

Per quanto riguarda il discorso giuridico, il contesto processuale

<sup>94</sup> E. GOFFAMAN, *Forme del parlare*, tr. it. di F. ORLETTI, Il Mulino, Bologna, 1987.

<sup>95</sup> Spc. C. PLANTIN, *L'argumentation*, cit., pp. 92-105.

<sup>96</sup> C. PLANTIN, *Les bonnes raison des émotions*, cit., p.1.

rappresenta un *trilogue* istituzionalizzato. Le regole processuali devono garantire la dinamica dell'argomentazione, dal contraddittorio tra le parti alla problematizzazione della questione di dibattito. I termini *intersoggettività-comunicazione-interazione*, in quanto attributi del discorso argomentativo, ben si applicano al discorso giuridico: il giudizio è infatti il luogo privilegiato di manifestazione della natura essenziale del diritto attraverso il confronto di discorsi antagonisti avanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Si rileva però che l'impostazione di studio di Plantin è prevalentemente descrittiva: l'analisi del discorso giuridico è, ancora una volta, una mera ricognizione di fatti linguistici e di frequenze, la cui misura darebbe il segnale della persuasione. Nella controversia, ciascuna parte dovrà sempre e daccapo motivare, confutare ed attrarre l'attenzione sulle sue tesi. L'analisi di Plantin si rivolge al discorso per identificare i fatti linguistici che provano i cambiamenti di posizione delle parti sino alla persuasione finale.

L'impostazione metodologica di Plantin è stata tuttavia, nel nostro caso, terreno fertile per l'approfondimento di alcuni termini chiavi sul piano filosofico. I concetti di intersoggettività, comunicazione, dialogo ci hanno consentito di estendere l'orizzonte di pensiero del linguista francese a tematiche giusfilosofiche essenziali per la comprensione dell'argomentare retorica: appunto, la comunicazione giuridica, il linguaggio, l'ontologia della relazionalità.

CAPITOLO QUARTO  
IL MODELLO PRAGMA-DIALETTICO  
DELLA SCUOLA DI AMSTERDAM

*1. Introduzione alla teoria*

Ripercorrendo la strada tracciata da Perelman e Toulmin, una delle più note e feconde teorie dell'argomentazione è quella formatasi dall'opera di Frans Van Eemeren e Robert Grootendorst e di coloro che sono ascrivibili alla scuola di Amsterdam. Questa teoria offre un modello descrittivo e normativo di argomentazione, combinando gli elementi di logica dialettica di Lorenzen, la teoria linguistica di Searle e gli studi di Grice sulle regole conversazionali.

Delle due direttrici di studi e di ricerca sull'argomentazione di cui l'opera di Perelman ha segnato la ripresa, quella retorica e quella dialettica, questo indirizzo ha anzitutto privilegiato la componente dialettica<sup>1</sup>, proponendo lo studio dell'argomentazione come parte essenziale di una discussione critica volta a verificare l'accettabilità di una certa tesi. L'argomentazione è intesa, in seno alla prospettiva dialettica, come uno studio critico di quella forma di razionalità che consente ad ogni uomo di esprimere le proprie opinioni e di rispondere alle obiezioni altrui. La proposta è quella di fornire un modello ideale di discussione, un vero e proprio «galateo della discussione»<sup>2</sup>, volto a risolvere la divergenza di

---

<sup>1</sup> Più recentemente, gli autori pragma-dialettici hanno mostrato un progressivo avvicinamento alle istanze della retorica: con l'introduzione della nozione di "strategic manoeuvring" è stata aggiunta la dimensione retorica a quella dialettica. Si veda F.H. VAN EEMEREN, *Strategic manoeuvring in argumentative discourse: Extending the pragma-dialectical theory of argumentation*, John Benjamins, Amsterdam, 2010. V. *infra* § 3.

<sup>2</sup> Facciamo eco al titolo dell'edizione italiana *Il galateo della discussione (orale e scritta)*, a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2011. Essa costituisce la traduzione dell'originale inglese F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, A. F.SNOEK HENKEMANS, *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*, Erlbaum, Mahwah, 2002. Per vero la scelta del curatore è stata orientata, nell'ambito del progetto editoriale *Il quadro delle opposizioni*, a proporre una versione del testo adatta all'utilizzo del testo nelle scuole superiori e nei cicli di laurea triennali, apportando così numerosi ritocchi all'opera, anche di tipo strutturale, sulla base della più recente edizione olandese a cura di F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen*, Martinus Nijhoff, Amsterdam, 2006.

opinioni, per il quale gli interlocutori devono attenersi a determinate regole, proprie di ogni fase del processo argomentativo.

L'argomentazione, infatti, in quest'ottica, va intesa in senso duplice: essa si riferisce sia al processo sia al risultato. La peculiarità di questo approccio risiede proprio nella qualificazione del *processo* argomentativo: si è inteso non limitarsi allo studio logico dell'argomentazione come ragionamento, ma rivalutare complessivamente il processo come comunicazione ed interazione, dando ampio risalto ai fattori verbali, contestuali, situazionali e pragmatici che influenzano l'esito dello scambio di opinioni. Questa duplice anima dell'approccio di Amsterdam all'argomentazione è espressa dall'aggettivo con cui gli autori Van Eemeren e Grootendorst, nel 1984, qualificarono innovativamente la propria proposta di studio quale pragma-dialettica<sup>3</sup>. Essi si posero due obiettivi: da un lato, in una prospettiva logica, analizzare le condizioni di validità di un ragionamento concentrandosi sulle strutture inferenziali e sugli schemi argomentativi; dall'altro, in una prospettiva pragmatica, valutare le mosse e gli atti concreti di chi avanza una determinata tesi, sviluppando strumenti adatti ad una discussione ragionevole. Ne scaturisce una precisa indicazione di metodo per analizzare, valutare e presentare le proprie argomentazioni<sup>4</sup>.

Il punto di partenza dell'elaborazione teorica pragma-dialettica è generale in quanto riguarda l'argomentazione intesa in senso lato, quale attività verbale,

---

<sup>3</sup> I primi studi di van Eemeren e Grootendorst risalgono agli inizi degli anni Ottanta (è del 1982 la pubblicazione della dissertazione di dottorato, F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Regels voor redelijke discussies: Een bidrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen*, Foris, Dordrecht, 1982). La prima formulazione della teoria pragma-dialettica, in lingua inglese, in una prospettiva di studi di pragmatica linguistica, risale al 1984, anno di pubblicazione del noto ID., *Speech acts in argumentative discussions: a theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving conflicts of opinion*, De Gruyter, Berlin, 1984. Nello stesso anno è pubblicato F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, T. KRUIGER, *The Study of Argumentation*, Irvington, New York, 1984. Numerose sono le pubblicazioni in lingua inglese susseguenti, in forma di libri, articoli in collettanee, *proceedings*. La bibliografia ad oggi è cospicua: cercheremo per ogni argomento di fornire le indicazioni più aggiornate.

<sup>4</sup> Chi si occupa di argomentazione, non già in un significato tecnico-specialistico ma nel senso laico-profano di chi svolge argomentazioni, dovrebbe acquisire abilità ed operare gradualmente quattro passaggi: identificare la divergenza di opinioni, analizzarla, valutare i discorsi riconoscendone gli errori logici (fallacie), presentare argomenti ragionevoli. Le tecniche di *analysing and evaluating argumentative discourse* sono oggetto di approfondimento dei testi: F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*, cit.; F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Argumentation, communication and fallacies*, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1992; F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, S. JACOBS, *Reconstructing argumentative discourse*, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1993.

quindi linguistica, sociale, quindi comunicativa, razionale, quindi logica<sup>5</sup>. Il suo obiettivo è quello di rispondere alla domanda: quando un'argomentazione possa dirsi *ragionevole*<sup>6</sup>. Gli autori elaborano allo scopo un programma di ricerca volto a costruire un modello ideale di argomentazione ispirato ai criteri di ragionevolezza, combinando cinque componenti ritenute essenziali: quella filosofica, teorica, analitica, empirica e pratica<sup>7</sup>.

La dimensione filosofica attiene ai principi fondamentali della teoria: è necessario che una teoria dell'argomentazione parta da una prospettiva filosoficamente giustificabile. In particolare, in tema di ragionevolezza (*reasonableness*), seguendo *Knowing and Acting* di Toulmin, gli autori distinguono tre concezioni di ragionevolezza: una "geometrica", una "antropologica" e una "critica"<sup>8</sup>. Secondo la concezione geometrica, la ragionevolezza è determinata da una dimostrazione a partire da statuizioni di tipo assiomatico: i filosofi di questo tipo cercano di provare le loro tesi mostrando che esse derivano da premesse certe, indiscusse ed indiscutibili. Secondo la concezione antropologica, la ragionevolezza è determinata dalla conformità alla cultura di riferimento: i filosofi di questo tipo ritengono ragionevole quanto può essere riferito al contesto culturale del gruppo o dell'epoca. Secondo una concezione critica, non si può essere certi di nulla: i filosofi di questo tipo devono essere scettici di fronte a qualsiasi pretesa di accettabilità di una determinata posizione e perseverare nel mettere in dubbio.

---

<sup>5</sup> «L'argomentazione è un'attività verbale, sociale e razionale mirante a convincere un critico ragionevole dell'accettabilità di una tesi tramite un insieme di proposizioni che vengono avanzate per provare o confutare la proposizione espressa nella tesi»: questa è la definizione generale di argomentazione da cui muovono gli autori nell'elaborazione della teoria sistematica. V. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *A systematic theory of argumentation. The pragma-dialectical approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 (= *Teoria sistematica dell'argomentazione. L'approccio pragma-dialettico*, tr. it. a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2008, p. 13).

<sup>6</sup> *Reasonableness* è un concetto cardine della teoria argomentativa, in forza dell'assunto per cui i criteri per la soluzione della divergenza di opinioni non sono rigorosamente dimostrativi, ma ragionevoli. Ci soffermeremo ampiamente su questo tema nel corso del capitolo. Il tema è trattato specialmente in: F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *A systematic theory of argumentation*, cit.; J. BENTHEM, F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, F. VELTMAN (Eds.), *Logic and argumentation*, North Holland, Amsterdam, 1996; F.H. VAN EEMEREN, *Reasonableness in situated discourse: Fallacies as derailments of strategic manoeuvring*, in *Bucharest Working Papers in Linguistics*, 9, 2008, pp. 5-20.

<sup>7</sup> Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *A systematic theory of argumentation*, cit., spc. §2.

<sup>8</sup> Si veda in particolare F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 22ss. L'opera di riferimento è S.E. TOULMIN, *Knowing and Acting. An invitation to Philosophy*, Macmillan, New York, 1976.

L'opzione filosofica degli autori è favorevole ad una concezione critica di ragionevolezza, in quanto idonea a sostenere una discussione *critica*, in cui una parte obietta all'altra la fondatezza della propria posizione, costringendola ad esplicitare un'argomentazione. Traendo spunto dallo studio di Francesco Cavalla sul *Contra Academicos* di Sant'Agostino, è possibile ricondurre queste posizioni filosofiche a due atteggiamenti, sostanzialmente equivalenti, quello del dogmatico e quello dello scettico<sup>9</sup>. Dogmatico è affermare che esiste una verità ultimativa, come premessa a quella dimostrata. È tale il filosofo "more geometrico" il quale si sottrae alla discussione deducendo i propri argomenti da premesse assunte come incontrovertibili e certe. La concezione antropologica è una concezione scettica: poiché non esiste, infatti, alcuna verità ultimativa, vale ciò che si afferma nella situazione, in un determinato contesto di spazio e tempo. La concezione critica impone una riflessione. Si potrebbe ritenere che il filosofo critico, dubitando di tutto, adotti un atteggiamento scettico. Scettico è chi sottopone qualsiasi asserzione opinativa a questione, mostrandosi così come un "dogmatico alla rovescia"<sup>10</sup>. In altre parole, la sua posizione è quella di chi ritiene che non esista alcuna verità se non la sua propria. Ma l'opzione critica potrebbe essere intesa in un altro senso, quale opzione risolutiva della condizione che si produce nella discussione per effetto di un atteggiamento scettico e/o dogmatico, che costituiscono, si è detto, due facce della stessa medaglia. Il filosofo critico è, secondo Agostino letto da Cavalla, e crediamo anche secondo i pragma-dialettici, quello che opera una mediazione dialettica tra le due posizioni: è ragionevole, cioè inopinabile, quanto è dimostrato tale dialetticamente.

Un'altra componente del programma di ricerca pragma-dialettico è quella teorica. Gli autori spiegano questo aspetto utilizzando una metafora<sup>11</sup>: il modello teorico offre ai ricercatori un paio di occhiali attraverso i quali possono vedere la realtà dalla propria prospettiva filosofica. Il modello teorico rappresenta lo strumento per collegare l'astrazione filosofica con la realtà effettiva. Il modello

---

<sup>9</sup> Cfr. F. CAVALLA, *Scientia, sapientia ed esperienza sociale*, 2 vol., Padova, Cedam, 1974, pp. 17-32. Sulla concezione agostiniana di retorica, v. in part. M. MANZIN, *Ordine politico e verità in Sant'Agostino. Riflessioni sulla crisi della scienza moderna*, Cedam, Padova, 1998.

<sup>10</sup> M. MANZIN, *La verità retorica del diritto*, cit., p. xv.

<sup>11</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *A systematic theory of argumentation*, cit., p. 26; v. diffus. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Argumentation, Communication and Fallacies*, cit.



teorico pragma-dialettico ha quindi le sue origini nella filosofia critico-razionalistica della ragionevolezza e consiste in un codice di comportamento per condurre una discussione ragionevole, cioè valida, sulla base di criteri intersoggettivi. In contrapposizione ad un modello teorico che mira semplicemente a ottenere il consenso, il modello pragma-dialettico si propone come obiettivo la risoluzione di divergenze di opinioni.

L'ambito ulteriore è quello analitico<sup>12</sup>. Esso è assimilato, per funzione, ad un *polder*: una tecnica di prosciugamento di paludi costiere o di tratti di mare, diffusa nei Paesi Bassi, per ottenere un'area di terra da coltivare. Il tipo di coltivazione è determinato dal modello teorico: è evidente che per attuare qualsiasi progetto, occorre conoscere specificamente l'area. Fuor di metafora, ciò significa che prima di sottoporre il modello ideale a verifica empirica, occorre mettere in atto una ricostruzione analitica dei discorsi argomentativi, orientata alla risoluzione del contrasto di opinioni. Occorre capire quali tra gli atti linguistici eseguiti in un discorso svolgano un ruolo nel risolvere la divergenza di opinioni.

L'ambito empirico, rimanendo nella metafora di bonifica idraulica, è il terreno incolto del quale abbiamo conoscenza attraverso i progetti analitici del *polder*: non tutte le sue parti si prestano ad essere coltivate, ma occorre selezionare gli ambiti di intervento produttivo. Così, in forza della ricostruzione analitica, appare evidente quale tipo di ricerca empirica sia prioritario in modo da determinare se il problema di cui ci si occupa abbia rilevanza pratica.

La componente pratica dell'argomentazione rappresenta la ricerca applicata ed include, pertanto, tutti i contesti istituzionali in cui si argomenta: quello giuridico, politico, diplomatico, medico, commerciale, ecc. Ogni ambito specifico richiede pratiche e abilità argomentative proprie<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>13</sup> La composita struttura del programma di ricerca pragma-dialettico dà ragione a Mortara Garavelli che spiega l'importanza della Scuola di Amsterdam per «la capacità di dare un modello sia della produzione sia dell'analisi degli atti argomentativi» e per le «applicazioni in ambiti diversi, dalla stilistica allo studio delle argomentazioni giuridiche, alla dialettica della composizione e dell'interpretazione di testi» (B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 292).

Chiarito il programma dell'approccio teorico pragma-dialettico e prima di approfondire i *crucial concepts* di questa teoria, varrà ora metterne in luce un ulteriore aspetto caratteristico.

Il punto di vista pragma-dialettico è quello che assume il linguaggio non come un sistema di regole o di significati<sup>14</sup>, ma come uno "strumento di azione"<sup>15</sup>. In questa prospettiva, «la lingua va descritta, come qualsiasi altro campo d'azione, in termini di progettualità: scopi, 'performances' e risultati»<sup>16</sup>. Al linguaggio è assegnato un ruolo decisivo nella discussione. In una discussione di tipo argomentativo (*argumentative discussion*), infatti, ogni partecipante propone un proprio *standpoint*, la propria opinione<sup>17</sup>; le parti, interloquendo, introducono proposizioni nelle quali lo *standpoint* in discussione è attaccato e difeso. Ciascuna parte produce discorsi, cioè atti linguistici orientati a produrre sull'ascoltatore determinati risultati, ad esempio convincerlo dell'accettabilità della propria tesi, in modo da modificare il suo comportamento. Nelle prospettive della pragmalinguistica, l'argomentazione si definisce come: «a speech act consisting of a constellation of statements designed to justify or refute an expressed opinion and calculated in a regimented discussion to convince a rational judge of a particular standpoint in respect of the acceptability or unacceptability of that expressed opinion»<sup>18</sup>.

Questa definizione rivela alcuni aspetti teorici della prospettiva pragma-dialettica<sup>19</sup>: procedendo alla sua analisi, nell'ordine, emergono i seguenti elementi.

Anzitutto, la cornice teorica è quella della *speech act theory* che risale alla formulazione di J.L. Austin e J.R. Searle<sup>20</sup>. Nella prospettiva che essi

<sup>14</sup> Come è, ad esempio, nella visione di Ducrot, per la quale v. supra (capitolo terzo).

<sup>15</sup> Cfr. M. BELTRANI, *Gli strumenti della persuasione. La saggezza retorica e l'educazione alla democrazia*, Morlacchi, Perugia, 2009, pp. 229ss.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 229.

<sup>17</sup> Sulla teoria pragmalinguistica applicata all'analisi delle discussioni a carattere argomentativo, rinviamo a F.H. VAN EEMEREN E R. GROOTENDORST, *Speech acts in argumentative discussions*, cit.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>19</sup> Nel senso del termine inglese *theoretical*, quale componente essenziale del programma di ricerca della Scuola di Amsterdam, imprescindibile per comprendere l'applicazione pratica dell'analisi discorsiva condotta nei diversi modelli istituzionali.

<sup>20</sup> Per uno studio approfondito sulla pragma-linguistica, cfr. M. SBISÀ, *Linguaggio, ragione, interazione: per una teoria pragmatica degli atti linguistici*, Il Mulino, Bologna, 1989; ID., *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio*, Feltrinelli, Milano, 1991.

propongono, le parole sono qualcosa con cui si fanno le cose: in questo senso il linguaggio è ricondotto nell'ambito di una più complessa teoria dell'agire umano per cui i soggetti non sono più gli astratti mittente/destinatario della linguistica ma parti intenzionali, razionali e sociali, che si prefiggono degli scopi comunicativi e che sostengono la propria posizione negli scambi verbali. L'esecuzione di un atto linguistico (*speech act*) rappresenta un comportamento, ossia un'azione comunicativa che produce tre effetti correlati. Ad un primo livello, quello studiato da semantica e linguistica, l'atto è locutorio: consiste cioè nel parlato, nel proferire espressioni secondo un codice linguistico condiviso, in un certo lessico e con una concatenazione sintattica. Ad un secondo livello, l'atto linguistico (illocutorio) svolge la funzione di realizzare un'intenzione del parlante nei confronti del suo destinatario. Molteplici elementi nel linguaggio svolgono la funzione di spie linguistiche illocutorie: si pensi ai verbi performativi (pregare, consigliare, domandare, proibire, esigere e similari), ai segni di interpunzione, agli avverbi, agli aggettivi, ad intere frasi oppure alla postura, al tono della voce, all'espressione del volto<sup>21</sup>. Ad un terzo livello, l'atto mira a produrre un certo comportamento di risposta da parte dei destinatari: la reazione può essere conforme o difforme agli scopi del parlante. La risposta provocata dall'azione comunicativa è un atto perlocutorio.

Gli studi pragma-dialettici assumono la teoria degli atti linguistici come strumento di analisi descrittiva concentrandosi soprattutto sulla relazione tra *arguing and convincing*. Essi ritengono, infatti, che l'argomentazione sia un tentativo di convincere l'interlocutore sull'accettabilità o inaccettabilità di una certa tesi. L'argomentare, in questo senso, è un complesso atto illocutorio, il convincimento conseguente è un atto perlocutorio. Un modello ideale di argomentazione deve indicare a quali condizioni un atto illocutorio possa avere efficacia perlocutoria corrispondente all'intenzione del parlante.

Un altro aspetto di rilievo, che si ravvisa nella definizione è la determinazione dell'oggetto di indagine argomentativa con riferimento alla *expressed opinion*. Essa consiste nella «proposition (negative or otherwise) that is

---

<sup>21</sup> Per uno studio sul ragionamento giuridico basato anche sull'analisi sistematica degli indicatori linguistici, cfr. A. TRAVERSI, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Giuffrè, Milano, 2009<sup>4</sup>.

expressed in the speech act on which the argumentation turns»<sup>22</sup>. Il linguaggio dell'argomentazione, oggetto di ricerca, non è cioè il linguaggio formalizzato della logica, ma consiste nella *constellations of statements by language users*, vale a dire, nel linguaggio ordinario<sup>23</sup>. In particolare, i teorici dell'argomentazione pragma-dialettica tracciano il confine della ricerca intorno all'insieme delle espressioni che sono esternalizzate: l'analisi non ha luogo su pensieri, idee, impulsi e motivi che possono sottostare alla deliberazione di volontà. Il linguaggio argomentativo è il linguaggio espresso e non quello degli intenti (cd. *internalization of the subject*).

Un altro aspetto dell'approccio pragmalinguistico dell'argomentazione è quello di essere *product-oriented*<sup>24</sup>. Il linguaggio della discussione argomentativa è visto come una *purposive activity*: l'idea è che l'argomentazione consista in un'azione verbale funzionale ad un certo risultato, ovvero l'eliminazione della divergenza di opinioni.

Un'ulteriore caratteristica, che gli autori qualificano come *socialization of argumentation*, è evidente quando essi definiscono l'argomentazione come il tentativo di convincere un giudice razionale della accettabilità di una certa tesi<sup>25</sup>. Per meglio chiarire, l'azione linguistica si sviluppa necessariamente tra uno *speaker e another language user*, un loquente e un interlocutore, che si suppone assuma la posizione di giudice razionale. In questo senso, l'argomentazione è parte di un processo sociale bilaterale. Il dialogo si produce anche quando una sola persona è coinvolta: ciò accade ogni volta che il loquente sottopone a questione la propria asserzione o quando tacitamente si trova in disaccordo con

---

<sup>22</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Speech acts in Argumentative Discussions*, cit., p. 5.

<sup>23</sup> Sulla distinzione tra il linguaggio del contesto scientifico e quello dei contesti argomentativi, si veda: F. PUPPO, *Vagueness of language and judicial rhetoric*, in F.H. VAN EEMEREN et. al., *Proceedings of the 7th Conference on argumentation of the International society for the study of argumentation, Amsterdam, June 29-July 2, 2010*, Rozenberg / Sic Sat, Amsterdam, 2011, pp. 1583-1595. L'abstract della relazione è tuttora consultabile alla URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_P.html/](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_P.html/) (sito web consultato il giorno 31.01.2012) Cfr. anche M. MANZIN, P. SOMMAGGIO (a c. di), *Interpretazione giuridica e retorica forense: il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale*, Giuffrè, Milano, 2006; F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Cedam, Padova, in corso di stampa.

<sup>24</sup> V. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 53ss.

<sup>25</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Speech acts in argumentative discussions*, cit., p. 9.

quanto espresso; anche in questi casi, infatti, il linguaggio è utilizzato per convincere qualcuno.

Infine, va posto l'accento sull'elemento per cui ciascun *language user* propone argomenti volti a giustificare o a confutare un'opinione espressa. La discussione si compone quindi di *pro-argumentation* e di *contra-argumentation*: così si caratterizza la dialettica. Secondo gli autori pragma-dialettici, tuttavia, la risoluzione della disputa, ispirata a criteri di ragionevolezza, può avvenire solo a condizione che le parti possano avanzare i loro argomenti. La discussione dialettica, in questa prospettiva, è tale se il conflitto è risolto non solo in un modo *critico*, secondo l'accezione filosofica sopra precisata, ma anche in modo *cooperativo*. Il modello argomentativo combina quindi le regole della discussione socratica alle regole di cooperazione razionale degli atti comunicativi<sup>26</sup>.

Queste considerazioni introducono all'esame dei concetti di questa teoria<sup>27</sup>, con l'intento di approfondire gli aspetti più rilevanti dell'approccio pragma-dialettico e pertinenti rispetto al precipuo fine di distinguere le applicazioni pratiche del modello ideale di discussione critica nel contesto istituzionale del processo.

In quest'opera di enucleazione concettuale, costituirà un costante punto di riferimento l'ultima pubblicazione di Van Eemeren, *In reasonableness*, che rappresenta una sorta di testamento scientifico del linguista, nel quale egli ripercorre corsivamente i passaggi della sua ultraventennale ricerca sulla relazione tra *reasonableness* e *argumentation*<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Sull'interazione nella comunicazione, il riferimento è a P. GRICE, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 70ss. Per uno studio approfondito della teoria del significato e della comunicazione, rinviamo a G. COSENZA, *Intenzioni, significato, comunicazione. La filosofia del linguaggio di Paul Grice*, Clueb, Bologna, 1997.

<sup>27</sup> Chiariamo che la locuzione "concetto" è utilizzata nel senso precisato dalla filosofia analitica come "area solida" di una nozione sulla quale verte un giudizio di consenso aproblematico da parte dei membri della comunità di riferimento. Si veda M. JORI, *Saggi di metagiurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 277; ma anche V. VILLA, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 17-22.

<sup>28</sup> F.H. VAN EEMEREN, *In reasonableness*, Rozenberg and Sic Sat, Amsterdam, 2011: il libro è stato presentato in occasione del suo *retirement* dal *Department of Speech Communication, Argumentation Theory, Rhetoric* dell'Università di Amsterdam.

## 2. *Crucial concepts*

Un tanto chiarito, si tratta ora di enunciare alcune caratteristiche salienti della concezione pragma-dialettica. A tal fine, come appena precisato, prenderemo in esame alcuni concetti cardinali che consentono di fornire la miglior rappresentazione di questa corrente di pensiero, soffermandoci, in vista dei paragrafi successivi e in ragione dello scopo pratico prefisso, sulle acquisizioni generali che consentono di operare in modo pragma-dialettico *in the field of the law*. Si tratta di un lavoro preliminare necessario per acquisire dimestichezza con un vocabolario concettuale sconosciuto alla letteratura francofona finora esaminata e, invece, fondamentale per un approccio logico-informale.

È possibile enucleare cinque *crucial concepts*: *points of view*, *unexpressed premise*, *argument scheme*, *argumentation structure*, *fallacy*. Procediamo ad analizzarli partitamente<sup>29</sup>.

### *Points of view*

L'argomentazione è, da un punto di vista generale, un insieme di asserzioni presentate a supporto o a confutazione di altre asserzioni<sup>30</sup>.

Perché vi sia una discussione, si devono riconoscere almeno due *points of view* o *standpoints* contrapposti. Il primo stadio dello studio argomentativo richiede di riconoscere l'assunto in questione: ciò è essenziale per il successivo giudizio di valutazione della rilevanza e pertinenza dell'argomentazione.

La nozione di *standpoint* è una nozione fondamentale del lessico argomentativo della scuola di Amsterdam<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Per illustrare questi concetti ci rifaremo allo schema proposto nella collettanea F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001. Analogamente, si veda ID., R. GROOTENDORST (Eds.), *Studies in pragma-dialectics*, Sic Sat, Amsterdam, 1994; ID., B. GARSSSEN, *Controversy and confrontation: Relating controversy analysis with argumentation theory*, John Benjamins, Amsterdam, 2008.

<sup>30</sup> P. HOUTLOSSER, *Points of view*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., pp. 27-50: si segnala che le definizioni susseguenti costituiscono una riformulazione libera del contenuto dell'approfondimento tematico, in lingua originale inglese, curato da Peter Houtlosser.

<sup>31</sup> Houtlosser compara la nozione di *standpoint* con alcune nozioni apparentemente simili in uso in altri ambiti di ricerca sull'argomentazione. Con riferimento alla *legal argumentation*, un noto avvocato nordamericano Austin Freeley, in *Argumentation and Debate*, definiva l'argomentazione giuridica come il dibattito processuale tra due parti che tentano, *by arguing*, di sostenere o confutare

Un'espressione verbale non costituisce di per sé stessa uno *standpoint* ma lo è in ragione del contesto comunicativo in cui si inserisce. Per essere più precisi, uno *standpoint* è un'asserzione esternalizzata, qualificata da una funzione comunicativa che consiste nella sua strumentalità al raggiungimento di uno specifico obiettivo. Un'espressione, scritta o verbale, è uno *standpoint* se manifesta una determinata posizione, positiva o negativa, rispetto ad una proposizione. Nel linguaggio ordinario, raramente risulta esplicitata la presa di posizione. Talvolta la funzione comunicativa di una asserzione è identificata dal locutore, talvolta non è offerta alcuna espressa identificazione e il contenuto della proposizione appare così ambiguo.

Esistono alcuni indicatori verbali che annunciano uno *standpoint*: ad esempio, “quindi”, “perciò”, “così”, “dunque”, “poiché”, ecc. Si possono distinguere indicatori verbali retrospettivi (quando si riferiscono ad un'opinione precedente), prospettivi (quando introducono una posizione). In assenza di indicatori verbali, lo *standpoint* si riconosce pragmaticamente, attraverso spie contestuali che si basano sul contesto epistemologico di riferimento.

Lo *standpoint* può essere formulato in atti linguistici di tipo assertivo o interrogativo. Esso può essere esplicito o implicito.

### *Unexpressed premises*

In una discussione ordinaria, accade sovente che non tutti gli elementi siano esplicitati. Vi sono casi in cui l'identificazione di *unexpressed premises* e *unexpressed standpoints* è problematica: secondo la teoria pragma-dialettica, l'analisi per determinare i ragionamenti presupposti non è solo di tipo logico, ma di tipo pragmatico<sup>32</sup>. La ricostruzione degli argomenti avviene sulla base delle informazioni contestuali e dell'orizzonte epistemologico comune.

---

un'asserzione sulla quale insiste un contrasto. La proposizione oggetto di attacco/difesa è chiamata *debate proposition*. Chi introduce l'affermazione è gravato dall'onere della prova (*burden of proof of the proposition*). Ci sono alcune somiglianze tra *debate proposition* e *standpoint*: entrambi presuppongono una divergenza di opinioni; entrambi sono esternalizzati, entrambi determinano l'onere della prova sulla parte proponente. Ma non sono concetti identici. La differenza riguarda il contesto, in quanto le *debate propositions* costituiscono parte di un dibattito istituzionalizzato; gli *standpoints*, invece, rappresentano le posizioni da cui scaturisce la discussione ordinaria. Cfr. *Ibidem*, pp. 39s; A.J. FREELEY, *Argumentation and Debate: Critical Thinking for Reasoned Decision Making*, Wadsworth, Belmont, 1993.

<sup>32</sup> S. GERRITSEN, *Unexpressed Premises*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., pp. 51-79.

L'individuazione delle *unexpressed premises* può avvenire anche sulla base degli *argumentation schemes*: gli schemi argomentativi consistono in forme di argomenti (strutture e inferenze) che rendono possibile identificare e valutare tipi di argomentazioni che vengono abitualmente utilizzati nei discorsi della quotidianità<sup>33</sup>. Capire quale tipo di schema l'*arguer* sta utilizzando, può essere uno strumento per identificare premesse inesprese. L'impiego di *argumentation schemes* nel processo di analisi dell'argomentazione ha, vale precisarlo, una funzione sussidiaria in quanto, ancorché la premessa implicita possa avere un aspetto logico-formale, la relazione tra la premessa e lo *standpoint*, secondo l'approccio pragma-dialettico, non è di tipo logico-formale ma pragmatico.

### *Argumentation schemes*

L'analisi degli schemi argomentativi occupa la parte fondamentale delle tecniche di argomentazione<sup>34</sup>. Perelman e Olbrechts-Tyteca, classificarono gli argomenti per schemi di connessione in “argomenti quasi logici”, “argomenti basati sulla struttura del reale”, “argomenti miranti a fondare la struttura del reale”<sup>35</sup>. Negli schemi così individuati agiscono procedimenti di associazione, quando gli argomenti sono formati da elementi solidali che si valorizzano reciprocamente, o di dissociazione, quando gli argomenti vengono organizzati secondo nuovi principi.

Nella teoria pragma-dialettica sviluppata da Van Eemeren e Grootendorst nel 1984, l'argomentazione, come si è visto, è concepita come parte di una discussione critica orientata alla risoluzione di una divergenza di opinioni. Per valutare la fondatezza di un'argomentazione e stabilire se la tesi è stata difesa in modo conclusivo, occorre anzitutto vagliarla nel suo complesso, acclarando la sussistenza di inconsistenze.

---

<sup>33</sup> Per una ricognizione generale sugli schemi argomentativi nelle teorie contemporanee, segnaliamo: F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, T. KRUIGER, *Handbook of argumentation theory*, Foris, Dordrecht, 1987.

<sup>34</sup> Per la spiegazione degli schemi argomentativi ci riferiremo soprattutto a B. GARSEN, *Argumentation schemes*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., pp. 81-100.

<sup>35</sup> Cfr. CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, cit. Gli autori precisano il carattere relativo degli schemi argomentativi, suscettibili di essere interpretati in vario modo: «Nulla impedisce di considerare uno stesso enunciato come suscettibile di tradurre parecchi schemi, che agirebbero simultaneamente sullo spirito di persone diverse o anche su un uditore solo» (p. 198).



Secondo i filosofi olandesi, si attestano due tipi di inconsistenze: logiche o pragmatiche. Un'inconsistenza logica si ha quando due asserzioni, essendo reciprocamente contraddittorie, non possono essere entrambe vere<sup>36</sup>. Se, invece, un'argomentazione contiene due asserzioni che, anche se non sono logicamente inconsistenti, hanno conseguenze contraddittorie nel mondo reale, si parla di inconsistenza pragmatica<sup>37</sup>. Dopo aver individuato le eventuali inconsistenze logiche e pragmatiche, si può scindere l'argomentazione in singoli argomenti ed esaminarli partitamente. Al fine di valutare se un determinato argomento contribuisca alla risoluzione del contrasto, è necessario verificare se l'*argumentation scheme* utilizzato è appropriato e se è utilizzato correttamente.

Bart Garssen, che nella scuola di Amsterdam si occupa precipuamente delle operazioni di controllo logico dell'argomentazione, definisce gli *argumentation schemes* come «general and abstract patterns with an infinite number of possible substitution instances. In this respect they correspond to logical reasoning patterns. With an argument scheme, however, the transfer of acceptability is based on more than just the formal characteristics of the scheme that is used»<sup>38</sup>.

Uno schema argomentativo è appropriato se costituisce un mezzo adeguato per la difesa del proprio *standpoint* e se i partecipanti alla discussione approvano la sua applicazione. Lo schema argomentativo è applicato correttamente se le domande critiche, relative allo schema impiegato, che l'antagonista può presentare, trovano risposta soddisfattiva. Ad ogni schema argomentativo, infatti, si accompagna un set di *critical questions* (CQ), cioè modi di attaccarne la validità: per dimostrarsi valida, un'istanza di quello schema deve poter rispondere positivamente a tutte le relative CQ.

Van Eemeren e Grootendorst classificano gli schemi argomentativi in tre categorie sulla base del tipo di relazione tra premessa e *standpoint*: *symptomatic*

---

<sup>36</sup> Sulla contraddittorietà in logica, v. recentem. F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che non consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, FrancoAngeli, Milano, 2010.

<sup>37</sup> Per chiarire, possiamo usare un esempio tratto da F.H. VAN EEMEREM, F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., p. 74: la premessa “vengo a prenderti in macchina” non contraddice in senso rigorosamente logico l'asserzione “non so guidare”, ma in una conversazione quotidiana non è accettabile che una tale premessa sia seguita da questa asserzione. Questa premessa è pragmaticamente inconsistente con l'asserzione susseguente.

<sup>38</sup> B. GARSSSEN, *Argumentation Schemes*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., p. 96.

*argumentation, comparison argumentation, instrumental or causal argumentation*<sup>39</sup>.

Segnatamente, in un'argomentazione fondata su una relazione sintomatica, lo *standpoint* è difeso menzionando nell'argomento un certo segno, sintomo o tratto distintivo di ciò che si sostiene nella tesi. Lo schema argomentativo generale per la relazione sintomatica è il seguente:

Y è vero di X,  
 perché Z è vero di X  
 e Z è sintomatico di Y.

Per valutare la correttezza dello schema, la principale CQ è volta ad acclarare se la qualità menzionata in premessa sia realmente propria di ciò che è presentato nello *standpoint*. Le domande critiche sono: non ci sono altri non-Y che hanno la caratteristica di Z? Oppure: non ci sono altri Y che hanno la caratteristica di Z? Si basa su questo tipo di struttura l'argomento di autorità, per il quale si assume che se qualcuno afferma qualcosa, ciò che è affermato acquista per sintomaticità la stessa qualità riferibile al loquente, e diviene così logicamente accettabile<sup>40</sup>.

In un'argomentazione basata su una relazione di comparazione, lo *standpoint* è difeso presentando ciò che è controverso come simile a qualcosa che

---

<sup>39</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Argumentation, Communication and Fallacies*, cit. Per un approfondimento, si rinvia a B. GARSSSEN, *Understanding Argumentation Schemes: an empirical research on the recognition of type of argument*, in F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, J.A. BLAIR, C.A. WILLARD (Eds.), *Reconstructing and Application*, Sic Sat, Amsterdam, 1995; ID., *Argument schemes from a pragma-dialectical perspective*, IFOTT, Amsterdam, 1997.

<sup>40</sup> Nel 1996 van Eemeren e Grootendorst prendevano spunto dalle vignette disegnate da Peter van Straaten e pubblicate tra il 1970 ed il 1987 sulle pagine del quotidiano olandese *Het Parool* per spiegare le regole fondamentali della discussione ragionevole e così proporre, in forma esemplificativa, alcuni elementi per una teoria e pratica dell'argomentazione. I paradigmatici interlocutori sono un padre ed un figlio in costante scontro di opinioni: gli animati dibattiti non giungono sovente a soluzione, perché le parti infrangono le regole della discussione razionale. Riteniamo sia pertinente, in questa fase, riferirsi agli esempi proposti in questo testo. Con riferimento al sopracitato argomento di autorità, esso consiste in una strategia per la quale si argomenta ricorrendo a fonti, autori, testi, teorie ritenute valide dal contesto culturale in cui si opera. La forza dell'argomento dipende dallo status della fonte. Un utilizzo improprio è quello dell'*argomento ad verecundiam*, che il padre utilizza nei riguardi del figlio per sostenere la sua ragione nella discussione. All'obiezione del figlio, per la quale, quando gli chiede il perché di qualcosa, egli risponderebbe sempre che è così e basta, il padre risponde «è così, perché lo dico io!». Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, P. VAN STRAATEN, *Leeren argumenteren met Vader en Zoon, En Spoedcursus in twintig lessen*, Antwerpen, Amsterdam, 1996 (= *L'argomentazione a fumetti, corso accelerato in venti lezioni*, tr. it. a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2009, della quale si richiamano, in punto, spc. pp. 114-115).

non è controverso. Vale a dire, una tesi viene difesa mostrando che qualcosa a cui ci si riferisce nella tesi è simile a qualcos'altro citato nell'argomentazione e incontrovertibile: sulla base di questa somiglianza, la tesi va accettata.

Lo schema argomentativo è il seguente:

Y è vero di X,  
*perché* Y è vero di Z,  
 e Z è comparabile a X

La CQ che accompagna questo schema è volta a vagliare se le somiglianze possano dirsi rilevanti. Occorre chiedersi: ci sono differenze significative tra i due casi Z e X? Per essere più chiari, si pensi all'argomento per analogia: esso consiste nel mettere in relazione due situazioni dissimili e rinvenire elementi di somiglianza dai quali deriva, per ragioni di giustizia, l'esigenza di un pari trattamento<sup>41</sup>.

Infine, può darsi un'argomentazione di tipo causale, nella quale la relazione tra quanto sostenuto nello *standpoint* e quanto argomentato appartiene allo schema causa-effetto. La tesi deve essere accettata sulla base della connessione causale tra l'argomento e la tesi. Se si presenta un fatto, accettato dai più, come causa o effetto di ciò che è assunto nell'ipotesi iniziale, il grado di accettabilità proprio dell'argomento si trasferisce sullo *standpoint*.

Lo schema argomentativo è il seguente:

Y è vero di X,  
*perché* Z è vero di X,  
 e Z conduce a Y

La CQ impone di valutare se ciò che è presentato come una causa determini davvero quel determinato evento, cioè occorre chiedersi: Z segue sempre Y? Appartiene a questa categoria, l'argomento *ad consequentiam* o pragmatico, il

---

<sup>41</sup> Per l'uso dell'analogia nell'argomentazione, si veda B.M. GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 100-102; sul rapporto tra identità e somiglianza, "essere simile" e "essere identico", v. C. SARRA, *Lo scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica*, FrancoAngeli, Milano, 2010, spc. pp.83-128.

quale mira a valutare un atto o un evento in funzione delle sue conseguenze. Chi fa uso di questo argomento, fa appello alle conseguenze, cioè in pratica sostiene che una proposizione è falsa ( o vera) sulla base del fatto che la proposizione stessa avrebbe cattive (o buone) conseguenze. Perché questo argomento sia valido deve essere provato il legame consequenziale: l'argomento, infatti, sposta l'attenzione sulle conseguenze e non sul caso in sé, senza provare o sostenere con evidenza il legame consequenziale<sup>42</sup>.

### *Argumentation structures*

La struttura argomentativa di un testo, di un discorso o di una discussione può essere semplice, se consiste di un'unica argomentazione, o complessa, se consiste di plurime argomentazioni<sup>43</sup>. In una struttura complessa, gli argomenti a difesa o confutazione di uno *standpoint* possono essere di tre tipi: indipendenti tra loro (*coordinate argumentation*), dipendenti l'uno dall'altro (*subordinate argumentation*), oppure convergenti sotto più profili (*multiple argumentation*). Si tratta di una terminologia comune utilizzata nelle moderne teorie dell'argomentazione, con la precisazione che nei *logical approaches*, come quelli nordamericani, l'attenzione è posta solo sugli aspetti strutturali del processo logico<sup>44</sup>; nelle prospettive dialettico/funzionali, come quello in esame, enfasi è

---

<sup>42</sup> Facendo riferimento alle vignette di Peter von Straaten, utilizzate nel menzionato opuscolo dai filosofi pragma-dialettici con finalità didattiche/esemplificative, il padre, parlando con il figlio, utilizza un argomento pragmatico quando afferma: «Se ti lascio oggi stare fuori con i tuoi amici fino alle 11, tu poi vorrai stare fuori fino a mezzanotte, e poi fino all'una. E vorrai così tutti i giorni e non studierai più». Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, P. VAN STRAATEN, *L'argomentazione a fumetti*, cit., pp. 130ss.

<sup>43</sup> Per l'argomento di questo paragrafo ci riferiamo principalmente a A.F. SNOEK HENKEMANS, *Argumentation Structures*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., pp. 101-103. Sulla struttura argomentativa, giova una precisazione. Il sillogismo argomentativo può essere imperfetto, semplice o composto. È imperfetto l'entimema, in quanto in esso può mancare la premessa maggiore o la premessa minore o la conclusione. È semplice il sillogismo che consiste di premessa maggiore, premessa minore e conclusione. È composto il sillogismo nel quale una delle premesse contiene una congiunzione (Tutti i cretesi sono greci. Tizio e Caia sono cretesi. Quindi Tizio e Caia sono greci); è composto il cd. polisillogismo, che consiste in più sillogismi nei quali la premessa maggiore è la conclusione di uno di essi; è composto il cd. epicherema, nel quale una premessa o entrambe sono seguite da una giustificazione, che è un entimema e che dà origine ad una forma di polisillogismo. Infine, è composto il dilemma, un tipo di ragionamento nel quale nelle due premesse compaiono delle disgiunzioni come alternative possibili. Per una ricognizione di queste figure logiche, v. G. BONIOLO, P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, cit.; A. GILARDONI, *Logica e argomentazione: un prontuario*, Mimesis, Milano-Udine, 2008.

<sup>44</sup> Il riferimento è alle categorie adottate dagli esponenti della *informal logic*, in particolare, cfr. R.C. PINTO, J.A. BLAIR, *Reasoning: a practical guide*, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1993.

data al processo comunicativo interazionale in funzione si configurano determinate strutture argomentative.

Francisca Snoek Henkemans propone un'analisi pragma-dialettica dell'argomentazione multipla e coordinata come l'esito di diverse mosse per eliminare possibili obiezioni critiche<sup>45</sup>. La filosofa olandese ha sviluppato, sulla scorta della teoria di Van Eemeren e Grootendorst, un modello nel quale le regole sono poste per prevenire le obiezioni. La struttura argomentativa dipende quindi dal tipo di obiezione critica avanzata e dal modo in cui l'*arguer* decida di sostenere la discussione di replica. In particolare, se l'antagonista ha mosso critica per insufficienza di argomenti, il protagonista potrà superare l'obiezione di incompletezza, sopperendovi in due modi. Il protagonista può aggiungere uno o più argomenti che, combinati a quelli in precedenza dedotti, potranno essere sufficienti a convincere l'antagonista dell'accettabilità della propria tesi: in ciò consiste la strategia di difesa diretta. Oppure, indirettamente, potrà confutare l'argomento utilizzato dall'antagonista in contrasto all'argomento originale: questa è chiamata difesa indiretta. Entrambe le modalità difensive costituiscono un'argomentazione coordinata, con la differenza che, nell'ipotesi di difesa diretta, l'argomentazione è cumulativa, mentre nell'ipotesi di difesa indiretta, è di tipo complementare. In entrambi i casi, gli argomenti sono tra loro collegati: l'*arguer* potrà convincere l'opponente delle bontà della propria tesi, solo se riuscirà a rimuovere il dubbio o a confutare la critica. Nel caso di argomentazione multipla, invece, l'unica relazione è data dalla presenza di più argomenti tutti a difesa dello stesso *standpoint*. Questa struttura si ravvisa quando il protagonista acquisisca consapevolezza di aver fallito e di non riuscire a contrastare l'obiezione critica dell'antagonista, e decida allora di riproporre lo stesso argomento in modo diverso. L'argomentazione è multipla perché molteplici sono i tentativi di difesa dello *standpoint*, ma di fatto, all'esito, l'argomento avanzato è unico.

### *Fallacies*

Ogni teoria normativa dell'argomentazione disciplina le fallacie; si potrebbe dire

---

<sup>45</sup> F. SNOEK HENKEMANS, *Argumentation structures*, in F.H. VAN EEMEREN (Eds.), *Crucial concepts*, cit., pp. 101-134; per un'analisi più approfondita, v. ID., *Analyzing complex argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 1992.

che, prefisso lo scopo di discutere razionalmente, tanto più è buona una teoria quanto più adeguatamente provvede ad un'analisi delle fallacie del discorso<sup>46</sup>.

Secondo una definizione standard, diffusa nella comunità scientifica dagli anni Settanta, la fallacia è «un argomento che sembra valido ma non lo è»<sup>47</sup>. Si tratta di una nozione discussa, verso la quale i teorici dell'argomentazione hanno avanzato alcune importanti obiezioni<sup>48</sup>. In particolare, è stato imputato a questa formulazione il difetto di soggettivismo interpretativo in quanto fa appello ad una percezione soggettiva, instabile ed incerta della parte, espressa nel verbo *to seem*. In secondo luogo, si tratterebbe di una nozione eccessivamente restrittiva, in quanto escluderebbe dal proprio ambito applicativo esempi basati sulla valutazione della situazione: potrebbero non essere fallaci gli argomenti ma le domande, oppure la fallacia potrebbe non essere dovuta all'invalidità logica dell'argomento (è il caso degli argomenti pragmatici *ad hominem*, *ad populum*, *ad verecundiam*). Perciò, l'esigenza di adattare la teoria delle fallacie ad ambiti del discorso altrimenti non ricompresi in una visione strettamente logica, ha favorito la diffusione di una nozione più ampia che interpreta fallace una qualsiasi mossa inadeguata rispetto al discorso argomentativo<sup>49</sup>. Alla base di questa rinnovata definizione è l'analisi delle fallacie di Hamblin proposta, negli anni Ottanta, negli studi di dialettica formale di Barth e Krabbe<sup>50</sup>. Nella prospettiva della logica dialogica della Scuola di Erlangen fondata da Lorenzen, i logici olandesi elaborarono una teoria dell'argomentazione razionale come un set di regole per la generazione di argomenti razionali.

---

<sup>46</sup> V. F.H. VAN EEMEREN, *Fallacies*, in ID., *Crucial concepts*, cit., pp. 135-164. Sull'argomento v. anche ID., B. GARSSEN, B. MEUFFELS, *Fallacies and judgments of reasonableness: empirical research concerning the pragma-dialectical discussion rules*, Springer, Dordrecht, 2009; ID., B. GARSSEN (Eds.), *Pondering on problems of argumentation: twenty essays on theoretical issues*, Springer, Dordrecht, 2009.

<sup>47</sup> C.L. HAMBLIN, *Fallacies*, cit., p. 12: «A fallacy is an argument that seems valid but is not». V. anche I. COPI, C. COHEN, *Introduction to logic*, Prentice Hall, New Jersey, 1998<sup>10</sup>, p. 168.

<sup>48</sup> F.H. VAN EEMEREN, *A systematic theory of argumentation*, cit., § 7. Si veda anche: F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, S. JACKSON, S. JACOBS, *Reconstructing argumentative discourse*, University of Alabama Press, London, 1993.

<sup>49</sup> I filosofi della scienza Boniolo e Vidali definiscono le fallacie come ragionamenti impropri, poiché si basano su inferenze invalide. Gli autori li distinguono dai para-argomenti che, pur costituendo violazioni delle regole di discussione razionale, si differenziano dagli argomenti fallaci perché non erronei ma irrilevanti, facendo per lo più appello alla sfera emotiva (G. BONIOLO, P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, cit., pp. 94-110).

<sup>50</sup> E. BARTH, E. KRABBE, *From axiom to dialogue. A philosophical study of logics and argumentation*, de Gruyter, Berlin-New York, 1982.

Le fallacie vengono analizzate come mosse argomentative che non possono essere generate da queste regole. Questo approccio dialettico-formale dello studio delle fallacie è fatto proprio dalla scuola di Amsterdam che ha operato una rielaborazione del concetto di fallacia da un punto di vista pragmatico (cd. «situated view of fallacy»<sup>51</sup>). Il concetto di fallacia è legato ad un insieme di regole stabilite per condurre ragionevolmente la discussione critica: la violazione di queste regole può rendere più difficile o impedire la risoluzione di una divergenza di opinioni. La fallacia consiste in questa violazione.

Nel prossimo paragrafo intendiamo soffermarci sul contenuto delle regole procedurali di condotta della discussione.

In questa fase di *spot* concettuale, preme però porre in adeguato risalto le peculiarità di questa prospettiva. Anzitutto, si tratta di una nozione più ampia perché non è legata esclusivamente alla fase propriamente argomentativa della discussione. L'idea è che le fallacie possano aver luogo in qualsiasi fase di una discussione critica, non solo quando si mette alla prova la correttezza logica del ragionamento dell'interlocutore. In secondo luogo, è allo stesso tempo anche una nozione più specifica perché collega la fallacia allo scopo della discussione critica, cioè la risoluzione di una divergenza di opinioni. Commette una fallacia, quindi, non solo chi commette un'infrazione logica rispetto ad uno schema argomentativo guida, ma chi viola le regole di buona condotta che devono essere seguite per discutere in modo ragionevole.

A partire dalle risultanze dell'analisi concettuale condotta sin qui, passiamo ora a considerare la teoria pragma-dialettica sotto il profilo metodologico, individuando il modello ideale di argomentazione. L'idea è che, come è stato enfatizzato, una discussione si dovrebbe sviluppare in modo perfettamente ragionevole, per cui ogni passaggio dovrebbe essere distinto dagli altri e apportare il proprio contributo alla risoluzione di una divergenza di opinioni. Il punto di partenza pratico dell'argomentazione è la sussistenza di un contrasto di opinioni. Esso può essere risolto solo grazie ad una discussione argomentativa che rispetti certi requisiti. Occorre quindi, anzitutto, saper analizzare gli argomenti che vengono avanzati ed identificare le forme di

---

<sup>51</sup> F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial concepts*, cit., p. 21. Su questo punto, v. recentemente: F.H. VAN EEMEREN, B. GARSSSEN, B. MEUFFELS, *Fallacies and judgements of reasonableness*, cit.

argomentazione diretta e indiretta. L'analisi dell'argomentazione è pregiudiziale alla sua valutazione: ogni schema argomentativo richiede infatti di essere a sua volta sottoposto ad esame sulla base di specifiche domande critiche (CQ). Secondo un modello ideale, la discussione procede per un numero prestabilito di fasi, ognuna delle quali rappresenta un momento necessario nel processo di risoluzione. Gli interlocutori devono attenersi alle regole che valgono in ogni singolo stadio processuale. Se le regole vengono seguite, la divergenza di opinioni si risolve. Se le regole vengono violate, la discussione devia dal modello tipico e fallisce. Si comprende così l'utilità pratica delle tecniche di analisi e valutazione del discorso argomentativo per prendere parte ad una discussione e risolvere la disputa in modo efficace, cioè condiviso dalle parti confliggenti, quindi *reasonable*<sup>52</sup>.

### 3. Le regole per una discussione critica

In questo paragrafo svilupperemo i precedenti nuclei concettuali dirigendoli ad un fine specifico: quello di descrivere il modello ideale di discussione argomentativa. Esso costituisce un mezzo per verificare se la discussione si è svolta correttamente; ha poi anche una funzione euristica, nel senso che è uno strumento per analizzare gli elementi della discussione e chiarire il loro ruolo nella risoluzione della disputa<sup>53</sup>.

La discussione argomentativa è un tipo particolare di discussione informativa: elementi informativi ed elementi argomentativi sono intrecciati in vista di un preciso scopo solutorio. Dopo che i partecipanti si sono resi conto di avere punti di vista diversi, la discussione non mira ad informare qualcuno ma a convincere l'altra parte che il proprio punto di vista è preferibile.

Il modello è soggettivamente bilaterale: la parte che nella discussione avanza la tesi principale assume il ruolo di protagonista; la parte che mette in

---

<sup>52</sup> Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, A. FRANCISKA SNOEK HENKEMANS, *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*, cit.

<sup>53</sup> Ci riferiamo principalmente a F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit.; F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit.



questione la tesi principale svolge il ruolo di antagonista. Il protagonista difende il proprio *standpoint*, l'antagonista lo attacca; il primo tenta di convincere l'altro dell'accettabilità della propria tesi, mentre il secondo solleva in punto dubbi ed eccezioni.

Idealmente, per risolvere una divergenza di opinioni, la discussione argomentativa si svolge in quattro fasi: confronto, apertura, argomentazione e conclusione<sup>54</sup>.

Nella fase di *confrontation*, le parti constatano e riconoscono che sussiste una divergenza di opinioni. Ciò accade quando sono presenti due diverse posizioni circa una determinata questione, che è stata espressamente formulata in una proposizione. Per essere più precisi, è possibile distinguere diversi tipi di divergenza di opinioni. La forma elementare è chiamata "singola" o "non mista": essa si verifica quando si sostiene una sola tesi (positiva o affermativa) che controparte mette in dubbio<sup>55</sup>. In pratica, una sola parte si impegna a difendere una tesi. In altra forma, la divergenza di opinioni può presentarsi come mista e multipla: per comprenderle, occorre scomporle in via elementare. Possono quindi esservi divergenze: singole non miste, singole miste, multiple non miste, multiple miste<sup>56</sup>. Segnatamente, in una divergenza di opinioni multipla, la tesi si riferisce a più di una proposizione<sup>57</sup>. In una divergenza di opinioni mista, in relazione alla stessa proposizione vengono sostenute tesi opposte. Una parte avanza una tesi affermativa, l'altra si limita a sollevare un dubbio o la respinge, adottando una tesi negativa<sup>58</sup>. Ancora, può accadere che sorga successivamente un nuovo motivo di divergenza: è perciò importante distinguere tra divergenza di opinioni principale e divergenze di opinioni subordinate.

Nell'*opening stage*, le parti decidono di risolvere la divergenza di opinioni. In questa fase il protagonista e l'antagonista stabiliscono le regole del gioco e concordano le modalità di discussione: individuano i punti di partenza

<sup>54</sup> F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., p. 27.

<sup>55</sup> Ad esempio, A: "Questo libro è interessante". B: "Lo è davvero?"; oppure, A: "Questo libro non è per nulla interessante". B: "Ne sei sicuro?"

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 59ss.

<sup>57</sup> Ad esempio, A: "Questo libro non è né interessante né educativo, però è scritto bene"; B: "Ho molti dubbi su quanto dici".

<sup>58</sup> Ad esempio, A: "Questo libro non è interessante". B: "Non sono d'accordo. Questo libro è interessante".

della discussione, assumono i rispettivi ruoli, assegnano l'onere della prova. La forma elementare di divergenza di opinione è di tipo singola non mista, per cui vi sarà un protagonista ed un antagonista. Se la divergenza di opinioni è mista, ci sono due protagonisti e due antagonisti.

La fase di *argumentation* è quella in cui il protagonista difende la propria tesi prendendo posizione sulle critiche mosse dall'antagonista. In questo stadio, il protagonista deduce argomenti per ribattere alle obiezioni o per rimuovere i dubbi dell'antagonista.

Nella *concluding stage* le parti stabiliscono in che misura la divergenza di opinioni si è risolta: se il protagonista ritira la tesi, la disputa è vinta dall'antagonista; se l'antagonista ritira i suoi dubbi, la discussione si conclude in favore del protagonista.

A tutta prima, si tratta di una scomposizione argomentativa intuitiva e familiare alla retorica forense.

*Mutatis mutandis*, la struttura quadripartita della discussione nella prospettiva pragma-dialettica ricorda lo schema dialettico di Paolo Moro, presentato in uno studio sui principi del processo<sup>59</sup>. Il filosofo, allievo di Francesco Cavalla, critica le visioni normativistiche ritrovando lo scopo del processo non nell'applicazione della norma o nell'accertamento del fatto, ma nella soluzione di una controversia. Il processo è la via necessaria di composizione di un conflitto intersoggettivo, che sorge quale fenomeno originario espressione della differenza ontologica. Moro ritiene che, per impedire che la violenza permanga nel conflitto intersoggettivo, la disputa deve svolgersi in un comune percorso compiuto dalle parti. Questa rilettura in chiave processuale dell'esperienza giuridica si accompagna ad una complessa configurazione della struttura processuale, che risulta composta di quattro fasi: contestazione, contraddittorio, prova e giurisdizione. A ben vedere, i quattro stadi del processo corrispondono specularmente ai quattro passaggi consecutivi propri di una discussione argomentativa.

Infatti, la fase di contestazione è il momento iniziale di impulso del processo in cui, per effetto dell'iniziativa giudiziaria formale di una parte, emerge

---

<sup>59</sup> Cfr. P. MORO, *La via della giustizia*, cit.; v. anche E. BERTI, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, L'Epos, Palermo, 1987.

l'esistenza di una controversia e la volontà di risolverla nelle forme previste dall'ordinamento<sup>60</sup>. La contestazione è l'atto giuridicamente rilevante che segna il limite del contrasto: essa presuppone l'esistenza della controversia come aspetto ineliminabile dell'esperienza giuridica<sup>61</sup>. Per effetto della contestazione, le parti assumono il ruolo processuale di titolari di diritti costituzionalmente tutelati: quelli di azione e difesa (art. 24 Cost.).

Per contraddittorio si intende la fase dialogica di difesa reciproca dei disputanti che si svolge in conformità al canone del "giusto processo" consacrato dall'art. 111 della Costituzione<sup>62</sup>. Attraverso il contraddittorio, puntualizza Moro, «si mostra concretamente la finalità del processo che, nella sua intrinseca struttura relazionale, impone al giudice e alle parti una collaborazione nel dibattito della controversia e obbliga tutti i partecipanti a ritrovare nel dialogo un aspetto innegabile e dunque comune, nella disputa di tesi contrastanti»<sup>63</sup>.

La fase di prova è quella del controllo logico del fondamento della contestazione: il controllo probatorio, a giudizio di Moro, deve essere ripensato alla luce della confutazione che impone a ciascuna parte di giustificare le proprie asserzioni<sup>64</sup>.

Infine, la fase giurisdizionale, si identifica con l'attività impersonale svolta da un terzo e consistente nel *ius dicere*, nel senso di dichiarare in che misura la controversia è stata risolta, riconoscendo lo stato delle opposte pretese fatte valere dalle parti<sup>65</sup>. Questa fase, enfatizza l'autore, contiene in sé la sintesi degli aspetti

<sup>60</sup> P. MORO, *La via della giustizia*, cit., p. 34.

<sup>61</sup> G. CAPOGRASSI, *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Opere*, V, Giuffrè, Milano, 1959. Sul concetto di *limite* nell'esperienza processuale, v. S. FUSELLI, *Apparenze*, cit.

<sup>62</sup> P. MORO, *La via della giustizia*, cit., p. 36. Sul contraddittorio nel processo, v. M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit.; M. MANZIN, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in ID., F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit., pp. 3-21; ID., *Per un approccio multidisciplinare al principio di non contraddizione*, in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che non consente*, cit., pp. 9-20; ID., *In principio era il contraddittorio*, in *La giustizia penale*, 51, 2010, pp. 397-406; P. MORO, *L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit., pp. 273-290; S. TOMASI, *Adversarial principle and argumentation: an outline of Italian criminal trial*, in F.H. Van EEMEREN et al. (Eds.), *Proceedings of the 7th Conference on argumentation of the International society for the study of argumentation, Amsterdam, June 29-July 2, 2010*, Amsterdam, Rozenberg / Sic Sat, 2011, pp. 1870-1879. L'abstract della relazione è tuttora disponibile all'URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_M.html](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_M.html) (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>63</sup> P. MORO, *La via della giustizia*, cit., pp. 36-37.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 37-40.

<sup>65</sup> *Ibidem*, pp. 40-46.

processuali: infatti, implica la contestazione, nel senso che la corrispondenza tra chiesto e pronunciato comporta la determinazione dei ruoli processuali delle parti originata dalle domande ed eccezioni svolte; implica il contraddittorio, poiché la decisione è «post partes» e «super partes», cioè rispettosa della parità delle parti<sup>66</sup>; implica la prova, perché nella decisione il giudice deve dare giustificazione del giudizio di rilevanza operato sulle contestazioni elevate dalle parti.

Rimandiamo ai paragrafi che seguono l'esame della discussione di tipo giuridico-processuale. Ai nostri fini preme rilevare che in una prospettiva pragma-dialettica la discussione non si esaurisce nella fase argomentativa in senso stretto. Lo stadio dialettico, in cui si svolge la prova o la confutazione di una tesi, è solo *un* momento di una più complessa procedura che muove da un accadimento originario, cioè la differenza, e che si dipana sino al momento dichiarativo finale. Secondo i filosofi della scuola di Amsterdam, perché la discussione argomentativa possa svolgersi in modo ragionevole ed efficace, occorre che gli interlocutori rispettino dieci regole, la violazione delle quali comporta un fallimento (costituisce, come detto, propriamente una fallacia)<sup>67</sup>. Essi propongono un codice di condotta per chi vuole discutere in modo ragionevole, senza compiere mosse che possano impedire o ostacolare la risoluzione di una divergenza di opinioni.

Ecco i “dieci comandamenti” della pragma-dialettica.

### *1. Freedom rule*

*Parties must not prevent each other from advancing standpoints or from casting doubt on standpoints.*

È condizione primaria la libertà di espressione degli interlocutori: questo divieto

---

<sup>66</sup> P. MORO, *L'etica del contraddittorio*, cit., pp. 273-290.

<sup>67</sup> Per una presentazione sistematica delle dieci regole, v. F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., pp. 73-120; F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 107-131. A commento, nella letteratura critica italiana, si segnala V. LO CASCIO, *Persuadere e convincere oggi*, cit., pp. 321-322; B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 290-292; EAD., *Prima lezione di retorica*, cit., pp. 100-103.

di impedire alla controparte di avanzare o mettere in dubbio una tesi, è posto a presidio dell'esigenza che le posizioni assertive e dubitative delle parti in conflitto possano essere presentate liberamente, senza riserva, in modo genuino.

## *2. Burden of proof rule*

*A party that advances a standpoint is obliged to defend it if asked by the other party to do so.*

Il “secondo comandamento” impone l'obbligo di difesa della propria tesi: chi avanza una tesi non può rifiutarsi di difenderla, qualora gli venga chiesto di farlo. Questa regola impone alle parti che dichiarano di avere opinioni contrapposte un atto critico responsabile per una seria e non pretestuosa assunzione del proprio ruolo nella disputa.

## *3. Standpoint rule*

*A party's attack on a standpoint must relate to the standpoint that has indeed been advanced by the other party.*

La regola della tesi impone il divieto per protagonista ed antagonista di alterazione della tesi originale. Il comandamento è funzionale allo scopo di assicurare che gli attacchi siano posti in relazione con la tesi che è stata avanzata dal protagonista.

## *4. Relevance rule*

*A party may defend a standpoint only by advancing argumentation relating to that standpoint.*

In ossequio alla regola della pertinenza, non è consentito difendere una tesi attraverso qualcosa che non sia un argomento o attraverso un argomento che non sia pertinente alla tesi in questione.

### 5. *Unexpressed premise rule*

*A party may not deny premise that he or she has left implicit or falsely present something as a premise that has been left unexpressed by the other party.*

Con riferimento agli elementi impliciti del discorso, questa regola impone a ciascuna parte il divieto di attribuire premesse implicite in modo arbitrario e l'obbligo di assumersi l'onere della prove per le premesse lasciate inesprese.

### 6. *Starting point rule*

*A party may not falsely present a premise as an accepted starting point nor deny a premise representing an accepted starting point.*

Il “sesto comandamento” è inteso ad assicurare che venga utilizzato in modo adeguato il punto di partenza: ciascuna parte ha l'obbligo di presentare come punto di partenza condiviso qualcosa che è effettivamente tale; vale quindi il divieto di assumere come *starting point* una tesi che non è accettata da ambo le parti.

### 7. *Validity rule*

*A party may only use arguments in its argumentation that are logically valid or capable of being made logically valid by making explicit one or more unexpressed premises.*

La regola della validità richiede che l'argomento posto a base del ragionamento sia logicamente valido, altrimenti non è una difesa o confutazione accettabile. La valutazione della forma del ragionamento muove dallo schema del sillogismo ipotetico, sia esso espresso nella forma del *modus tollens* o del *modus ponens*.

### 8. *Argument scheme rule*

*A party may not regard a standpoint as conclusively defended if the defence does not*

*take place by means of an appropriate argumentation scheme that is correctly applied.*

Secondo la regola dello schema argomentativo, un ragionamento non può dirsi condotto in modo conclusivo se non è stato utilizzato lo schema argomentativo appropriato o se non è stato applicato correttamente.

#### *9. Closure rule*

*A failed defence of a standpoint must result in the party that put forward the standpoint retracting it and a conclusive defence of the standpoint must result in the other party retracting its doubt about the standpoint.*

La regola della conclusione riguarda la fase risolutiva, quando l'argomentazione è stata completata e si tratta ormai di trarre le conclusioni. Non è dunque consentito continuare a sostenere una tesi che non sia stata difesa in modo conclusivo o continuare a dubitare di una tesi che sia stata difesa in modo conclusivo.

#### *10. Usage rule*

*A party must not use formulations that are insufficiently clear or confusingly ambiguous and a party must interpret the other party's formulations as carefully and accurately as possible.*

La regola generale dell'uso del linguaggio si applica a tutte le fasi della discussione critica ed impone a ciascuna parte di non usare formulazioni insufficientemente chiare o talmente ambigue da creare confusione e di interpretare le formulazioni in modo accurato.

La violazione di una qualunque di queste regole da parte del protagonista o dell'antagonista produce una fallacia. La discussione fallisce perché l'inottemperanza al comando vanifica la possibilità di pervenire ad una soluzione ragionevole della disputa. Infatti, «any fallacy is seen as an argumentative move which obstructs or frustrates the reasonable resolution of a difference of

opinion»<sup>68</sup>.

La sistematica delle fallacie è ricostruita in modo speculare alle dieci regole pratiche di condotta. Riteniamo utile proporre schematicamente questo strumentario atto ad individuare tutte le possibili infrazioni logico-pragmatiche idealmente occorribili<sup>69</sup>.

### 1. Violazione della regola di libertà

L'interlocutore può restringere la libertà di espressione di controparte in due modi: o esercitando violenza fisica o morale affinché l'interlocutore non avanzi una certa tesi o obiezione; o screditando la parte al cospetto dell'uditorio. Sono argomenti fallaci, perché impediscono che la differenza di opinioni emerga in modo genuino e venga risolta correttamente l'*argumentum ad baculum*, l'*argumentum ad misericordiam* e l'*argumentum ad hominem*<sup>70</sup>. Nel primo caso una parte ricorre alla forza, nel secondo alla minaccia, nel terzo alle emozioni per coartare le scelte argomentative di controparte; viola la regola di libertà anche chi rivolga il proprio attacco non alla tesi ma alla persona: questa strategia comporta l'attacco diretto alla persona (*ad personam*), oppure alle motivazioni personali dell'esponente; un'altra figura di argomento *ad hominem* è il tipo *cd. tu quoque*, mirato a minare la credibilità della persona mostrando una contraddizione nelle parole o nell'agire.

### 2. Violazione della regola dell'onere della prova

L'obbligo di difendere la propria tesi è funzionale alla corretta prosecuzione della discussione argomentativa, una volta che le parti hanno assunto il proprio ruolo

<sup>68</sup> F.H. VAN EEMEREN, *In reasonableness*, cit., p. 33.

<sup>69</sup> Per la teoria delle fallacie pragma-dialettica, ci riferiamo soprattutto a F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 133-154.

<sup>70</sup> La discussione sullo studio delle fallacie, e in particolare sull'uso dell'argomento *ad hominem*, è ampia ed oggetto di confronto soprattutto nei consessi internazionali. Ne sono esempio i *papers*: F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, B. MEUFFELS, M. VERBURG, *The (un)reasonableness of ad hominem fallacies*, in F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, J.A. BLAIR, CH. A. WILLARD (Eds.), *Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 2000, pp. 172-177; F.H. VAN EEMEREN, B. GARSSSEN, B. MEUFFELS, *Convergent operations in empirical ad hominem research*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, CH. A. WILLARD, B. GARSSSEN (Eds.), *Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, pp. 367-373. In argomento, v. C. SARRA, *Cattivi argomenti e fallacie*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 209-226.



nella contesa. Questa regola è violata in tre casi. Nell'ipotesi di inversione dell'onere della prova, la parte si sottrae all'*onus probandi* trasferendo sulla controparte l'obbligo di dedurre argomenti a dimostrazione della non accettabilità della propria proposta. Un altro modo per aggirare l'obbligo di prova è quello di presentare la tesi come qualcosa che non ha bisogno di essere provato: si classifica questa mossa come evasione dell'onere della prova. Un altro *vulnus* alla regola si commette formulando la propria tesi in modo da sottrarla ad ogni possibilità di verifica o valutazione: ciò accade quando si impiegano qualifiche cd. "intangibili" caratterizzando la tesi come vera "per natura", "per sua essenza", ecc.

### 3. *Violazione della regola della tesi*

Si riferisce alla cd. fallacia "dell'uomo di paglia": la parte attacca una tesi che non è realmente quella presentata dall'opponente, riformulando in modo distorto la tesi originale o attribuendo a controparte una tesi fittizia che può essere confutata più facilmente. Una tecnica diffusa, impiegata nella costruzione "dell'uomo di paglia" consiste nella radicalizzazione della assunzione tramite la generalizzazione: ciò accade quando indici quantificatori come "alcuni", "pochi", ecc., siano portati all'estremo sino a ricomprendere la totalità del gruppo, oppure siano completamente elusi.

### 4. *Violazione della regola della pertinenza*

La regola della pertinenza impone due requisiti: la difesa deve essere condotta tramite argomenti; la difesa deve essere condotta tramite argomenti rilevanti. Sono possibili due violazioni: quella della non argomentazione e quella dell'argomentazione irrilevante (cd. *ignoratio elenchi*). Segnatamente, quando si usa una non-argomentazione, si sostituisce al *logos* il *pathos* (fallacia patetica) o l'*ethos* (fallacia etica o argomento *ad verecundiam*)<sup>71</sup>. Quando si presenta un'argomentazione irrilevante, si difende una tesi che non è quella che ha causato la divergenza di opinioni.

---

<sup>71</sup> Sull'argomento, v. anche: F.H. VAN EEMEREN, P. HOUTLOSSER, *Fallacies as derailments of strategic manoeuvring: The argumentum ad verecundiam, a case in point*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, CH.A. WILLARD, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Sic Sat*, Amsterdam, 2003, pp. 289-292.

5. *Violazione della regola delle premesse sottintese*

Quando nella discussione alcunché è lasciato implicito o espresso solo in modo indiretto, commette una fallacia chi esagera o radicalizza la portata di una premessa sottintesa o chi nega che vi sia una premessa sottintesa.

6. *Violazione della regola del punto di partenza*

La regola di condotta è violata se una parte presenta una premessa come se facesse parte dei punti di partenza condivisi (mentre non lo è) o nega che una premessa ne faccia parte. Commette questa fallacia chi, nel difendere la propria tesi, usa un argomento che coincide con la tesi da dimostrare: come attesta il termine stesso (*petitio principii*), egli innesta un ragionamento circolare che cela un rapporto di dipendenza tra la tesi intorno alla quale ruota la discussione e l'argomento che dovrebbe sostenerla.

7. *Violazione della regola della validità*

Per valutare la validità di un ragionamento, si applica lo schema del sillogismo ipotetico nel *modus ponens* e nel *modus tollens*. Vale a dire,

*modus ponens*

1. Se P allora Q
2. P
3. Quindi Q

*modus tollens*

1. Se P allora Q
2. Non Q
3. Non P

Le fallacie corrispondenti sono, rispettivamente, l'affermazione del conseguente e la negazione dell'antecedente. Schematicamente, ciò accade in queste ipotesi:

*fallacia dell'affermazione*

*del conseguente*

Se P allora Q

Q

Quindi: P

*fallacia della negazione*

*dell'antecedente*

Se P allora Q

Non P

Quindi: non Q

L'errore logico consiste nel confondere la condizione sufficiente con la condizione necessaria: la presenza della condizione necessaria non basta perché l'evento si verifichi: se concludiamo diversamente, si commette la fallacia dell'affermazione del conseguente. L'assenza della condizione sufficiente non basta perché l'evento non si verifichi: se concludiamo diversamente, si commette la fallacia della negazione dell'antecedente.

Un'altra violazione è la scorretta attribuzione di una proprietà del tutto ad una parte e viceversa. Ne sono esempio la fallacia di divisione e di composizione.

#### 8. *Violazione dello schema argomentativo*

Secondo la sistematica pragma-dialettica, vi sono tre tipi di schemi argomentativi: compartivi, sintomatici e causali.

Può accadere che gli argomenti siano in sè legittimi, ma la scorretta applicazione del modello logico determina una fallacia: da qui l'importanza dello schema di argomentazione.

Si riporta a questa violazione il cd. argomento *ad populum*: si tratta di un argomento fondato sulla relazione sintomatica per il quale l'opinione di un certo numero di persone è utilizzata come segno a favore dell'accettabilità della tesi. Oppure, si utilizza in modo improprio la ricorrenza di una relazione sintomatica, come nell'ipotesi di abuso dell'appello all'autorità (*argumentum ad verecundiam*) o nell'ipotesi di generalizzazione affrettata (*secundum quid*).

La fallacia *ad consequentiam* consiste nel far ricorso in modo surrettizio alla relazione causale.

La falsa analogia applica in modo scorretto l'argomentazione comparativa: i termini confrontati devono essere effettivamente confrontabili, e non deve esservi alcuna circostanza particolare che renda invalido il paragone.

La fallacia del cd. *slippery slope* costituisce un'applicazione scorretta dell'argomentazione pragmatica, per la quale si prospetta una relazione causale inconsistente con conseguenze di portata negativa.

Un'altra fallacia di tipo causale è quella del cd. *post hoc ergo propter hoc*, per cui si assume l'esistenza di una relazione causa-effetto solo sulla base del fatto che l'una precede l'altro cronologicamente.

### 9. *Violazione della regola della conclusione*

Trasgredisce la regola della conclusione chi, nella fase conclusiva, rifiuta di ritirare una tesi che non sia stata difesa con successo, o chi rifiuta di ritirare una critica nei confronti di una tesi che sia stata difesa con successo.

Viola la regola n. 9 (e commette così la parte la fallacia *ad ignorantiam*) anche chi concluda che una tesi è vera o falsa basandosi sull'ignoranza circa la proposizione discussa, senza assolvere all'onere della prova.

### 10. *Violazione della regola dell'uso del linguaggio*

Si ha fallacia dell'ambiguità o dell'oscurità sulla base di quattro ipotesi: presenza di elementi impliciti; scelta di espressioni imprecise; impiego di termini insoliti; utilizzo di terminologia vaga.

Per gli Autori qui esaminati, le parti che svolgono la discussione rispettando “i dieci comandamenti”, pervengono senz'altro alla soluzione della divergenza di opinioni. L'argomentazione fallisce quando il protagonista e l'antagonista compiano mosse che, di fatto, impediscono l'esito solutorio. La conclusione di una discussione critica condotta secondo i crismi del “galateo” di Van Eemeren e Grootendorst, è *reasonable*. Cioè, il criterio per cui è giusto o sbagliato il rifiuto o l'accoglimento di una tesi, è quello della *ragionevolezza*<sup>72</sup>. *Reasonableness* è un concetto cardine della filosofia pragma-dialettica, al quale il caposcuola di Amsterdam ha dedicato il suo discorso di commiato accademico, a chiusura dell'attività accademica come direttore del *Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric* dell'Università di Amsterdam<sup>73</sup>. *Reasonableness* (ragionevolezza) è un concetto che va tenuto distinto dai concetti di *rationality* (razionalità), proprio di una concezione di

---

<sup>72</sup> «“Ragionevolezza” è il termine più frequentemente impiegato per connotare le attività che mostrano “delle ragioni” per la loro esistenza, adeguate alle circostanze e ai diversi scopi perseguiti, anche se non possono esibire esaurienti garanzie della propria necessità», così nota Francesco Cavalla nella sua *Presentazione*, in S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 11-12: 11. Sul concetto di ragionevolezza e sugli usi giuridici e filosofici dello stesso, anche per spunti bibliografici, si rinvia a quest'opera.

<sup>73</sup> F. H. VAN EEMEREN, *In reasonableness*, cit.

argomentativa di tipo logico, ed *effectiveness* (efficacia), proprio di quell'argomentazione che gli studiosi pragma-dialettici definiscono retorica<sup>74</sup>. Muovendo dalla definizione linguistica standard, consultabile nei dizionari più diffusi, *reasonable* e *rational*, ancorché siano termini spesso confusi nel linguaggio ordinario, non possono essere assimilati. I teorici olandesi, su una base lessicale, riconoscono al termine *reasonable* una dimensione normativa della quale è privo il concetto di razionalità. Per essere più precisi, secondo questa interpretazione, *rational* designa un'attività che ha a che fare con la ragione; *reasonable*, invece, indica una qualità dell'utilizzo della ragione in un contesto comunicativo interazionale. *Reasonable* è un ragionamento appropriato alla situazione. Il termine *rational*, per converso, non presuppone il riferimento al contesto interpersonale. Da un punto di vista teorico, infatti, i filosofi olandesi, elaborando una distinzione promossa da Toulmin in *Knowing and Acting*, riconoscono tre concezioni di ragionevolezza. In conformità ad una concezione geometrica, la ragionevolezza sarebbe garantita solo da un ragionamento di tipo logico analitico. La ragionevolezza è, cioè, il grado di certezza logica che contraddistingue le scienze formali e i procedimenti che si sviluppano come una dimostrazione ipotetica. Secondo una concezione di tipo antropologico-retorico, la ragionevolezza si misura sulla base del consenso, cioè dei risultati che l'argomentazione produce per la sua capacità di orientare il giudizio dell'uditorio in un certo modo. Questa forma di ragionevolezza, à la Perelman, ha natura "quasi logica", analoga ai ragionamenti empirici. Nella prospettiva pragma-dialettica, van Eemeren e Grootendorst optano per una concezione critica che contemperi entrambe le dimensioni di ragionevolezza; vale a dire, *reasonable* è la tesi che non patisce contraddizioni logiche né pragmatiche. La ragionevolezza combina sia la dimensione analitica (che riguarda il controllo logico della validità) sia la dimensione empirica (che riguarda l'accettabilità intersoggettiva). Ciò significa che l'argomentare non consente di pervenire ad un livello di certezza assoluto: l'argomentazione non è uno strumento per giustificare uno *standpoint* in via definitiva, ma è una componente di un processo critico e dialettico volto a accertare se una determinata tesi sia sostenibile alla luce di

<sup>74</sup> Secondo Silvia Zorzetto, questo concetto rispecchia una "ragione debole", nell'insolubilità del binomio razionalità/irrazionalità: S. ZORZETTO, *La ragionevolezza*, cit., pp. 195-199.

dubbi o contraddizioni. Per essere ragionevole, ogni discussione deve conformarsi, nel suo sviluppo, alle regole analitiche della discussione critica.

#### 4. *Strategic manoeuvring*

Negli anni Novanta, la teoria della pragma-dialettica, per impulso della ricerca condotta congiuntamente da van Eemeren e Peter Houtlosser, subisce una svolta<sup>75</sup>. Il concetto di *reasonableness* è posto a confronto con quello di *effectiveness*. Essi aspirano ad un'integrazione dell'apparato epistemologico della retorica nel metodo pragma-dialettico, perché ritengono che ogni mossa argomentativa sia ispirata non solo alla ragionevolezza ma anche all'efficacia. Riconoscono che esiste un obiettivo retorico corrispondente a ciascuna delle fasi dialettiche del processo di soluzione di una differenza d'opinione. Essi ritengono che un testo argomentativo o una discussione possa essere ricostruito con maggiore efficacia e possa essere spiegato più chiaramente se si studiano le diverse forme che la "mossa strategica" (*strategic manoeuvring*) può assumere in ciascuna fase dialettica. Con l'introduzione della nozione di "*strategic manoeuvring*", alla teoria pragma-dialettica è stata aggiunta la componente retorica<sup>76</sup>.

Questa proposta muove dalla tradizionale concezione per la quale «rhetoric is the handmaid of dialectic»<sup>77</sup>, per affermare che è indispensabile incorporare la dimensione retorica nella ricostruzione del discorso. La dialettica «deals with general and abstract question. It embraces the idea of reasonableness»<sup>78</sup>; la

---

<sup>75</sup> Questa *extended version* della teoria pragma-dialettica è ampiamente discussa in più luoghi, in particolare: F.H. VAN EEMEREN, P. HOUTLOSSER, *Delivering the goods in a critical discussion*, in F. H. VAN EEMEREN ET AL. (Eds.), *Proceedings of the fourth international Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 2000, pp.163–168; F.H. ID., (Eds.), *Dialectic and rhetoric: the warp and woof of argumentation analysis*, Kluwer, Dordrecht, 2002; ID., *Strategic manoeuvring in argumentative discourse*, in *Discourse Studies*, 1(4), 2002, pp. 479–497; F.H. VAN EEMEREN, *Examining argumentation in context: Fifteen studies on strategic manoeuvring*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2009; ID., B. GARSSSEN (Eds.), *Exploring argumentative contexts*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2011.

<sup>76</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Strategic manoeuvring in argumentative discourse*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2010.

<sup>77</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Strategic manoeuvring in argumentative discourse*, cit., p. 2.

<sup>78</sup> *Ibidem*, p. 87.

retorica «concerns itself with specific means and with the contextual adjustments required to convince specific people. It embraces the idea of effectiveness. Effective persuasion must be disciplined by dialectical rationality»<sup>79</sup>.

La teoria pragma-dialettica risulta affinata, sotto il profilo teorico e metodologico, dall'acquisito riconoscimento che la ragionevolezza dialettica nel discorso argomentativo ha significanza solo in combinazione con l'efficacia retorica. La relazione tra *reasonableness* e *effectiveness* è necessaria e reciproca, nel senso che l'una implica l'altra. Ciascuna fase della discussione critica si connota infatti per *dialectical goals* e *rhetorical goals*. Questa combinazione viene schematizzata in modo incisivo nella tabella che qui si riproduce<sup>80</sup>:

	<i>Dialectical aims</i>	<i>Rhetorical aims</i>
<i>Confrontation stage</i>	Determinare con chiarezza la questione oggetto di divergenza e le posizioni assunte dalle parti	Definire in cosa consiste la divergenza di opinioni nel modo ottimale per le parti coinvolte nel contrasto
<i>Opening stage</i>	Determinare con chiarezza il punto di partenza della discussione	Stabilire i punti di partenza in modo ottimale per le parti coinvolte
<i>Argumentation stage</i>	Determinare con chiarezza l'argomentazione del protagonista a difesa della questione e i dubbi dell'antagonista e l'argomentazione in opposizione	Argomentare la difesa della tesi in modo ottimale per il protagonista; argomentare la tesi oppositiva o dubitativa in modo ottimale per l'antagonista
<i>Concluding stage</i>	Determinare con	Stabilire i risultati della

<sup>79</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>80</sup> Tratta da *ibidem*, p. 45.

	chiarezza i risultati della procedura critica	procedura critica nel modo ottimale per le parti coinvolte
--	--	--


Questo prospetto mostra gli obiettivi dialettici caratterizzanti le fasi della discussione critica attraverso le quali si risolve la divergenza delle opinioni *with clarity*. Ma in ciascun stadio della discussione critica le parti intendono non solo raggiungere la chiarezza, ma svolgere la disputa nel modo ottimale secondo il proprio punto di vista. *Strategic Manoeuvring* completerebbe quindi la proposta argomentativa con un concetto teorico che ha immediata rilevanza pratica: in un modello argomentativo *ideale* le parti cooperano per una soluzione *reasonable*, in un modello argomentativo *pratico*, le parti operano in modo da rendere effettivo quanto determinato razionalmente.

Secondo la *extended version* pragma-dialettica, *strategic manoeuvring* significa mettere a punto contemporaneamente più scelte strategiche circa il potenziale topico, l'aspettativa dell'uditorio e l'impiego di mezzi per la presentazione degli argomenti<sup>81</sup>. Anzitutto la parte deve operare una selezione nell'ambito del repertorio topico a disposizione. Come attesta il termine *topos*, di origine aristotelica, da un'area concettuale occorre trarre le premesse adeguate per il sillogismo dialettico e per quello retorico. In secondo luogo, l'argomentazione deve potersi adattare alle richieste specifiche e alle caratteristiche dell'uditorio particolare. In terza battuta, si tratta di operare una scelta di stile che riguarda il modo di presentazione degli argomenti più efficace. Gli autori rappresentano questo concetto complesso ricorrendo simbolicamente alla figura del triangolo ai cui vertici vengono associati i tre aspetti della mossa strategica: *topical potential*, *audience demand*, *presentational devices*. La linea continua del poligono si presta a evidenziare la sussistenza di una relazione di reciproca interdipendenza tra questi elementi costitutivi.

---

<sup>81</sup> *Ibidem*, pp. 93-127.





Appare perciò chiaro che il discorso non è disgiungibile dalla concretezza dell'esperienza, la quale impone di selezionare gli atti linguistici sulla base di un giudizio di rilevanza per il caso di specie. Rilevante, in una variante estesa della teoria pragma-dialettica, significa *reasonable* and *effective* al contempo. Si badi bene che la ragionevolezza delle mosse strategiche dipende, nella prospettiva pragmadialettica, principalmente dalla delicata relazione di equilibrio tra le scelte topico-retoriche e le regole di condotta per la discussione critica<sup>82</sup>. Se, infatti, agendo in modo strategico, una o più regole vengono violate, la mossa strategica è fallace. Gli autori parlano, con intensa icasticità, di un “deragliamento” dell'argomentazione.

L'esigenza metodologica di analisi e valutazione del discorso argomentativo impone tuttavia di chiedersi sulla base di quale criterio sia possibile accertare e valutare il deragliamento della mossa strategica (la fallacia). La risposta fornita è di tipo pragmatico. Infatti, poiché le scelte topico-retoriche sono *situated-oriented*, i criteri di valutazione della mossa strategica non possono essere stabiliti da un punto di vista generale, ma risultano variabili da contesto a contesto (*context-dependent criteria*). Van Eemeren e Houtlosser individuano diversi ambiti di comunicazione (cd. *communicative domains*), nell'ambito dei quali si evidenziano molteplici prassi comunicative (*communicative practices*). Alcune di queste risultano convenzionalmente “istituzionalizzate”, in modo esplicito o implicito, come tipologie di attività comunicativa (*community activity*

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, pp. 34-39.

*types*)<sup>83</sup>. La regolamentazione convenzionale determina i limiti della correttezza delle mosse strategiche in determinati contesti.

In considerazione della variegata composizione sociale, gli autori hanno selezionato, su base empirica, quattro macro-contesti comunicativi (il giudizio, la deliberazione, la mediazione, la negoziazione) nell'ambito dei quali è focalizzata la ricerca dei criteri guida contestuali. Lo scopo è quello di enucleare i criteri che consentano di qualificare le mosse strategiche corrette per la tipologia di attività comunicativa e valutare, quindi, le condizioni di fallacia. Il punto di vista, giova ribadirlo, è quello del linguista che prende in esame gli *speech acts* nei contesti comunicativi convenzionali, per fissare i caratteri, *rectius* i limiti, specifici ed esclusivi del discorso argomentativo.

Si considera anzitutto che la comunicazione può avere luogo in un contesto giuridico, politico, *problem-solving*, diplomatico, medico, scolastico, commerciale, interpersonale in senso lato: l'elenco è potenzialmente aperto<sup>84</sup>. Nell'ambito di questi domini, si stagliano alcuni generi di attività comunicative: il giudizio, la deliberazione, la mediazione<sup>85</sup>, la negoziazione, la consulenza, l'interrogazione, la promozione, la comunione (*genre of communicative activity*). In una relazione di genere-specie, vi sono tipi di attività comunicativa istituzionalizzate (ad esempio e senza pretesa di esaustività: l'arbitrato, il dibattito parlamentare, la *custody mediation*, le *peace talks*, la prescrizione medica, il *paper*, la pubblicità, la lettera d'amore.

Diremo ora più precisamente in merito all'argomentazione nel contesto giuridico, secondo i canoni della pragma-dialettica sopra illustrati.

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, pp. 129-162.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 143

<sup>85</sup> Sulla mediazione come procedura di "riparazione" conciliativa, v. spc. F. Reggio, *Restorative Justice e controversia penale: quale controllo di razionalità per la giustizia (consensuale) conciliativa?*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit., pp. 365-395; ID., *Giustizia dialogica*, cit.; ID., *La mediazione conciliativa come alternativa al giudizio in materia civile. Indicazioni deontologiche e profili metodologici*, in M. MANZIN., P. MORO (a c. di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 155-176.

### 5. *Legal argumentation*

Il modello argomentativo di van Eemeren, Grootendorst e Houtlosser costituisce una proposta dalla quale l'oratoria forense può trarre elementi rilevanti per la teoria e lo sviluppo pratico. I dibattiti processuali richiedono, infatti, che, oltre a conoscere le "mosse argomentative" valide in astratto, si sappiano valutare e graduare le opportunità che gli argomenti offrono con riferimento al contesto comunicativo. Questo anche per prevenire le mosse scorrette dell'avversario e annullarne gli effetti.

Come si è visto, con la recente rivitalizzazione dell'impostazione pragmatica della retorica, lo studio dell'argomentazione è stato frammentato per macro-contesti, tra i quali quello giuridico costituisce una prospettiva di rilevante interesse. Di *legal argumentation* si occupa, nella scuola di Amsterdam, Eveline Feteris la quale in *Fundamentals of legal argumentation* (1999)<sup>86</sup> e, più recentemente, in *Argumentation and the application of legal rules* (2009)<sup>87</sup>, ha proposto un'analisi del processo come discussione critica.

In una prospettiva pragma-dialettica, l'argomentazione giuridica è una specifica ed istituzionalizzata forma di argomentazione; così le discussioni processuali sono considerate come forme convenzionali di discussione argomentativa. In questa concezione, l'argomentazione giuridica è vista come una forma contestualizzata di discussione critica volta alla risoluzione di una divergenza di opinioni sul diritto.

Ciò che caratterizza il processo giudiziario è lo svolgersi di una doppia discussione: tra le parti, e tra le parti ed il giudice. Dal canto loro, le parti tentano di difendere i loro punti di vista anticipando le possibili reazioni critiche tanto di controparte quanto del giudice. Il giudice dovrà accertare se la tesi è accettabile alla luce delle reazioni critiche dell'opponente e delle norme procedurali.

La struttura del processo, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, si può presentare alla stregua del modello fasico di discussione critica, volto alla soluzione della lite con l'esecuzione di un provvedimento conclusivo che tenga

---

<sup>86</sup> E. FETERIS, *Fundamentals of legal argumentation*, cit.

<sup>87</sup> EAD., H.J. PLUG, H. KLOOSTERHUIS, (EDS.), *Argumentation and the application of legal rules*, Rozenberg - Sic Sat, Amsterdam, 2009.

conto delle pretese e delle contestazioni sollevate dalle parti. Tutti i passaggi pragma-dialettici sono presenti nel processo e possono, secondo Feteris, essere ricostruiti come segue<sup>88</sup>.

Nella *confrontation stage*, il giudice rimane passivo: il suo ruolo è quello di garantire che le parti presentino le loro tesi nel rispetto delle regole della procedura.

La fase successiva, di *apertura*, nella quale le parti oppponenti pervengono ad un accordo sulle regole di discussione e sui punti di partenza, è implicita. La peculiarità dell'argomentazione processuale è da ravvisarsi nel fatto che, per ragioni di certezza ed equità sociale, è l'ordinamento giuridico a fissare convenzionalmente, in modi uguali per tutti, *starting points* e *rules of discussion*. Punti di partenza sono le norme, le decisioni della giurisprudenza o le posizioni di dottrina. Le regole di discussione sono quelle fissate dal codice di rito.

Nella terza fase, quella propriamente *argomentativa*, la parte che si rivolge al giudice deve difendere e provare la propria tesi; controparte deve addurre controargomenti. Il giudice o la giuria, in relazione al tipo sistema giuridico (di common law o civil law), deve valutare le ragioni di entrambe le parti.

Nella fase finale, *conclusiva*, il giudice deve decidere se la tesi sia stata difesa con successo rispetto alle argomentazione avanzate da controparte.

Ad un'analisi accurata, la sovrapposizione tra il modello di discussione critica ed il modello di dibattito processuale non è perfetta. Tra il processo e la discussione critica sono ravvisabili due importanti differenze. In primo luogo, nella discussione critica le parti verificano congiuntamente se le regole di discussione (accettate nell'*opening stage*) siano state osservate e decidono congiuntamente i risultati del dibattito (*concluding stage*). In un processo giudiziario, invece, spetta al giudice, d'autorità, verificare che le regole procedurali siano state osservate e fornire la soluzione. In secondo luogo, una discussione processuale deve avvenire in un tempo ragionevole, in conformità a procedure di garanzia. Nella discussione critica sono le parti a determinare i tempi e le modalità di svolgimento del confronto (*opening stage*), sia pure in conformità ai dieci comandamenti.

---

<sup>88</sup> EAD., *Fundamentals of legal argumentation*, cit., pp. 171ss.

Per schematizzare (e sempre secondo Feteris):

	<i>Confrontation stage</i>	<i>Opening stage</i>	<i>Argumentation stage</i>	<i>Concluding stage</i>
<b>Discussione critica</b>	Le parti riconoscono che sussiste una divergenza di opinioni. L'opinione ( <i>standpoint</i> ) di una parte non è immediatamente accolta dalla controparte, ma viene sottoposta a critica o a dubbio.	Le parti decidono di tentare di risolvere il contrasto di opinioni. Quindi, manifestano i rispettivi punti di vista, assumono i ruoli di proponente ed antagonista ed accettano le regole per la discussione.	Ciascuna parte difende il proprio punto di vista dalle critiche avversarie proponendo argomentazioni volte a superare le altrui obiezioni	Le parti dichiarano i risultati della discussione
<b>Processo giudiziario</b>	Tra le parti sussiste una divergenza di opinioni. Una pretesa o richiesta di una parte non è accolta dalla controparte. Una parte lede la posizione giuridicamente tutelata della controparte.	Citazione a giudizio o imputazione. Le parti assumono scambievolmente i ruoli di proponente ed antagonista sulla base delle regole dell'onere della prova. Le regole non sono stabilite dalle parti.	Ciascuna parte difende il proprio punto di vista dalle critiche avversarie proponendo argomentazioni volte a superare le altrui obiezioni, tenendo conto delle regole del diritto sostanziale e processuale.	Il giudice verifica che le regole procedurali siano state osservate e fornisce la soluzione, in un tempo ragionevole e secondo procedure di garanzia.

Quindi, le norme di rito, i formanti giuridici, i principi generali del processo, rappresentano i limiti istituzionali della discussione critica nel campo giuridico. Feteris presenta ragioni rilevanti per associare il metodo pragma-

dialettico alla pratica forense (specie come strumento di analisi e valutazione degli argomenti). Tutto ciò emerge con evidenza negli *hard cases*<sup>89</sup>.

In ragione delle chiarificazioni concettuali svolte nei paragrafi precedenti, in termini pragma-dialettici, nei *clear cases* l'argomentazione consiste in un solo argomento, cioè nella descrizione dei fatti e della norma. La giustificazione comporta che la decisione (1) sia difesa mostrando che i fatti (1.1) possono essere considerati come una concreta applicazione della norma (1.1'). Il fatto può essere sussunto nella norma<sup>90</sup>. Il modello viene schematicamente presentato come segue:

1.

legal decision

↑

1.1            &            1.1'

facts                            legal rule

Negli *hard cases*, i fatti e le norme sono oggetto di divergenza di opinioni e la decisione è quindi giustificata sulla base di un'argomentazione complessa. Secondo la concezione pragma-dialettica, vi sono tre tipi di argomentazione complessa: multipla, coordinativa o subordinativa. La prima consiste in difese alternative della stessa tesi, presentate una dopo l'altra e tra loro indipendenti. Schematicamente, la figura dell'argomentazione multipla si distingue assegnando ad ogni argomento il numero della tesi (1): 1.1, 1.2. Nel caso di argomentazione coordinativa, i diversi argomenti sono coordinati tra loro. Per la sua rappresentazione, si assegna agli argomenti lo stesso numero, distinguendoli per lettera: 1.1a, 1.1b, 1.1c. Nell'argomentazione subordinativa sono presentati argomenti a sostegno degli altri in una catena di sotto-argomentazioni. Si indica usando i decimali: l'argomento ha un decimale (1.1), il sottoargomento ha due

<sup>89</sup> Sulla pluralità di implicazioni problematiche sollevate dagli *hard cases*, v. su tutti R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1982.

<sup>90</sup> Sull'operazione di sussunzione nel sillogismo giudiziale, v. S. FUSELLI, *Verità ed opinione nel ragionamento giudiziale. A partire da un confronto con Aristotele e Hume*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 255-297.

decimali (1.1.1) e così via. Ricostruendo con accuratezza un'argomentazione, è possibile precisare, in modo fondato, alcuni elementi rimasti impliciti e valutare il discorso argomentativo dal punto di vista della sua consistenza logica e pragmatica. I “dieci comandamenti” consentono di avere una sistemazione tipologica ordinata certa e attendibile delle fallacie logiche e pragmatiche.

## 6. Caso pratico

Raccogliamo i risultati dell'analisi condotta sinora prospettando un caso pratico. L'idea è quella di analizzare, secondo la tecnica pragma-dialettica, una decisione giudiziale per valutare l'argomentazione delle parti e mostrare il deragliamento argomentativo.

Il caso è stato scelto sia per la rilevanza della questione giuridica sia (e soprattutto) perché la sentenza rende manifesto quando la “mossa strategica” di una parte si riveli fallace. La selezione è stata determinata da ragioni circostanziali: si tratta di una sentenza recente, esaminata nel corso della pratica legale per la soluzione di un caso simile a quello giudicato. Questa particolare occorrenza, espressamente indicata dall'indirizzo retorico-forense studiato dal Cermeg, è stata ritenuta significativa per accertare la funzionalità sistemica di principi della scuola di Amsterdam.

Precisiamo che si tratta di una sentenza di Cassazione (n. 40072/10), pronunciata su ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.I.P del Tribunale di Gaeta aveva convalidato l'arresto in flagranza di Tizio per il reato di lesioni volontarie aggravate in danno di Caio e aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari<sup>91</sup>.

Questi i fatti: Tizio, alla guida della sua autovettura, in manovra di parcheggio, sfiorava inavvertitamente un veicolo in sosta sul quale era appena salito il conducente Caio. Questi usciva dall'auto, trascinava con violenza Tizio

---

<sup>91</sup> Cass. Pen. Sez. V sent. n. 40072, 12 novembre 2010 in tema di misure precautelari nei confronti di imputato/indagato, arresto in flagranza. In tema, si veda anche Cass. Pen Sez. IV n. 29980, 20 giugno 2006, in *Cass. Pen.*, 2007, 9, p. 3397. In commento alla sentenza, cfr. M.T.M. RUBERA in *Diritto penale e processo*, 7, 2011, pp. 860-865.

all'esterno dell'auto e lo colpiva provocandogli lesioni. Poi, risalito sulla propria auto, riprendeva le manovre per uscire dal parcheggio e si allontanava. Avvertiti da un passante, giungevano sul posto i Carabinieri che trovavano Tizio, ferito, nei pressi dell'auto: egli riferiva loro l'accaduto, fornendo il numero di targa del veicolo e indicando le caratteristiche fisiche dell'aggressore. Pochi minuti più tardi, non distante dal luogo dei fatti, i militari rintracciavano Caio e procedevano ad arrestarlo per il delitto di cui all'art. 582 c.p., aggravato dai futili motivi. Il giorno seguente, l'arresto veniva convalidato dal G.I.P. che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La questione giuridica principale riguarda la sussistenza dello stato di flagranza.

L'arresto in flagranza è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria ed eccezionalmente dai privati (artt. 380, 381 e 383 c.p.p.). La situazione di flagranza, che permette o impone alla polizia, in base al titolo di reato, di operare l'arresto, è descritta nell'art. 382 c.p.p. La norma distingue tre diverse ipotesi concettuali di flagranza: dispone che sia da considerarsi in stato di flagranza (propria) colui che viene colto nell'atto di commettere il reato; è in situazione di "quasi flagranza" (o flagranza impropria) il soggetto che, subito dopo aver commesso il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima<sup>92</sup>.

*Starting point* della discussione nel caso di specie è, quindi, la parte della citata disposizione in cui si fa rientrare nello stato di flagranza chi, subito dopo la commissione del reato, sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone.

Procediamo ad analizzare le argomentazioni.

L'argomentazione del G.I.P. è semplice (*single argumentation*) e si fonda su un unico argomento linguistico. Si ha "quasi flagranza" anche nel caso in cui la polizia giudiziaria non abbia assistito direttamente al fatto, essendo sufficiente che essa si sia posta nell'immediato alla ricerca dell'autore ("subito dopo") e che non abbia interrotto le ricerche. In questo senso si adduce che la parola

<sup>92</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 489ss; C. FANUELE, *Art. 382 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a c. di A. GIARDA, G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 2010.



“inseguimento” non debba essere intesa nel senso etimologico di “incalzare, tallonare qualcuno che si allontana”, ma in senso lato, tanto da ricomprendere qualunque attività investigativa della polizia purché iniziata subito dopo il fatto e protrattasi senza soluzione di continuità.

Il G.I.P. presenta un argomento linguistico fondato sul significato del verbo come una giustificazione sufficiente. In base a questo orientamento, l’arresto sarebbe stato legittimo.

Schematicamente:

1. Caio è stato arrestato in stato di flagranza
- 1.1. Caio è stato inseguito dalla polizia subito dopo
- & 1.1 “Inseguire” non significa “incalzare” ma ha un significato più ampio.

La Corte di Cassazione perviene ad una soluzione contraria sulla base di un’argomentazione complessa coordinativa. Essa oppone l’argomento linguistico per il quale il termine “inseguire” significa propriamente “stare dietro a chi fugge” presupponendo una immediata ed autonoma percezione da parte della polizia delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato. A ciò aggiunge che il principio sancito all’art. 13 della Costituzione consente all’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza: perché sia legittimo l’esercizio da parte della polizia giudiziaria di un potere sulla libertà, di regola riservato al giudice, occorre che non vi siano dubbi di sorta circa il legame tra il fatto di reato ed il suo autore. E ciò può darsi solo nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia direttamente assistito al fatto. Quando la polizia abbia individuato il responsabile sulla base delle indicazioni fornite dall’offeso o da terzi, il collegamento tra reato e colpevole non è più chiaro, diretto ed immediato. Questo nesso risulterebbe, nel caso impugnato, da un apprezzamento opinabile degli elementi acquisiti e renderebbe quindi illegittimo l’arresto.

Schematicamente, si potrebbe riprodurre l’argomentazione come segue:

1. Caio non è stato arrestato in flagranza
- 1.1a “Inseguire” significa “stare dietro a chi fugge” inteso in senso restrittivo

1.1b L'interpretazione restrittiva è conforme alla *ratio legis* che legittima l'esercizio di un potere restrittivo della libertà personale da parte della polizia giudiziaria solo in casi eccezionali di necessità e urgenza.

L'argomentazione del G.I.P. è fallace perché presenta l'argomento linguistico come una giustificazione unica sufficiente<sup>93</sup>. Ciò sarebbe accettabile a due condizioni: a. si tratta di un *easy case* nel quale non vi è divergenza di opinioni sull'interpretazione della regola in relazione ai fatti concreti; b. l'argomento linguistico deduce un condiviso significato del termine.

Nel caso di specie, si ritiene che la seconda condizione non sia stata integrata e che sia stata così violata la regola n. 6 del modello pragma-dialettico, per la quale non è consentito presentare qualcosa come punto di partenza condiviso se non lo è. L'argomento per cui il verbo "inseguire" si deve ritenere comprensivo di qualsiasi attività investigativa posta in essere dalla polizia giudiziaria per la ricerca, nell'immediatezza, del presunto reo è la tesi da dimostrare. L'argomento e la tesi sono pressoché identici (*petitio principii*). Infatti l'argomento linguistico è presentato dalla Corte non come argomento dirimente ma come ragione di supporto, in forza di un'interpretazione sistematica.

Questo tipo di analisi ha mostrato con evidenza che la mossa strategica di una parte è stata fallace, deragliando il percorso argomentativo. *Strategically manoeuvring*, si è scelto di utilizzare un'argomentazione semplice in un caso complesso. La controversialità è altresì attestata dalla presenza di contrastanti orientamenti in giurisprudenza ed in dottrina<sup>94</sup>. L'applicazione della griglia delle fallacie ha consentito, con relativa facilità ed attendibilità, di valutare il tipo di infrazione logico-pragmatica commessa nella specie.

L'applicazione di questo modello non appare però scevra di criticità che, a sugello di questo studio, sembra opportuno presentare nel paragrafo che segue.

---

<sup>93</sup> Analogamente, cfr. E. FETERIS, *Strategic manoeuvring with linguistic arguments in legal decisions*, in E. FETERIS, H. KLOOSTERHUIS, H.J. PLUG, *Argumentation and the Application of legal rules*, Rozenberg-Sic Sat, Amsterdam, 2009, pp. 55-74.

<sup>94</sup> *Ex multis*, appare conforme all'argomentazione del G.I.P. la sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 29980, 20 giugno 2006; il filone ermeneutico prevalente è quello per il quale, tra fatto ed intervento della polizia, deve esservi una sequenza temporale unica, come precisa, la sentenza Cass. Pen. n. 35458/2006.

### 7. Considerazioni conclusive

Richiamiamo i punti precedentemente discussi, soffermandoci su alcuni elementi della teoria pragma-dialettica e sviluppando alcune riflessioni intorno alle criticità più evidenti della costruzione teorica elaborata dalla scuola di Amsterdam.

La prima osservazione che ci apprestiamo a fare è necessaria per sgomberare il campo da un equivoco terminologico. Van Eemeren e Grootendorst presentano la teoria sistematica pragma-dialettica dell'argomentazione come un programma che combina diversi tipi di ricerca: filosofica, teorica, analitica, empirica e pratica<sup>95</sup>. Consideriamo l'ambito teorico: il termine traduce l'inglese *theoretical*. "Teorico" è ciò che è proprio di una teoria; "teoretico" implica l'assunzione di una prospettiva da un punto di vista generale che riguarda il fondamento stesso della conoscenza e la struttura fondamentale della realtà. Aristotele, nella *Metafisica*, definisce la filosofia teoretica come la filosofia prima che si interroga sulla questione dell'essere, ponendosi la domanda sul Principio<sup>96</sup>. Il Principio, secondo una tradizione millenaria, è definibile come ciò che è in ogni cosa e non si esaurisce in nessuna di esse né nella loro somma. Assumere, quindi, un punto di vista teoretico significa considerare una totalità di elementi e il principio che tiene in uno tutte le cose. L'approccio pragma-dialettico ha una componente teorica, non teoretica. Manca deliberatamente la prospettiva metafisica. La pragma-dialettica interpreta la discussione secondo un modello teorico ideale di tipo descrittivo. Alla base vi è un'integrazione tra le teorie di Searle e Grice. Gli olandesi giustificano questa opzione teorica per il fatto che i lavori di Searle danno ragione della funzione comunicativa che gli atti linguistici svolgono in un discorso in relazione alle intenzioni del parlante e alla convenzione linguistica in uso; gli studi di Grice si concentrano sugli aspetti interazionali e sul comportamento verbale dei parlanti. Gli aspetti comunicativi ed interazionali sono strettamente interconnessi nel discorso argomentativo e

---

<sup>95</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Una teoria sistematica*, cit., pp. 19-40.

<sup>96</sup> F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit. Per un approfondimento di questo aspetto, v. su tutti le riflessioni di F. CHIEREGHIN *Possibilità e limiti dell'agire umano*, Marietti, Genova, 1990; ID., *Sul principio*, Cusl Nuova Vita, Padova, 2000; M. MANZIN, *Ordo iuris*. cit.

rappresentano il punto di partenza per l'approccio pragma-dialettico. Al fine di attuare questa integrazione, il Principio di Cooperazione di Grice è stato ridefinito come Principio di Comunicazione e con esso sono state tradotte le massime corrispondenti. Sono state formulate cinque regole d'uso del linguaggio che costituiscono l'applicazione dei principi elaborati da Grice di chiarezza, onestà, efficienza e rilevanza<sup>97</sup>. Chi rinuncia al Principio di Comunicazione, si esclude dalla comunità comunicativa.

Un profilo di criticità riguarda la carenza aletica della teoria pragma-dialettica. Secondo la scuola di Amsterdam, chi argomenta deve rispettare l'insieme dei principi dell'argomentazione ideale. La sistematica dei "dieci comandamenti" della discussione critica consegna così alle parti una soluzione *ragionevole*. La ragionevolezza critica, secondo la pragma-dialettica, è qualificata come una *ragione (reason)* più debole di quella prodotta dalla scienza (cd. concezione geometrica) e più forte della persuasione (*effective*) retorica (propria di una concezione cd. antropologica). Si tratta, a ben vedere, di una conclusione non diversa da quella perelmaniana, per la quale i processi argomentativi hanno natura mimetica del modello forte della scienza. Rispetto alla versione perelmaniana, gli olandesi prendono le distanze anche da una prospettiva di convincimento psicologico, proponendo così una terza via che si richiama alla tradizione classica-aristotelica.

Ne consegue che, in questo *framework*, distinguere *reasonableness* in senso geometrico, antropologico e critico, significa assumere radicalmente la distinzione tra verità (*aletheia*), opinione (*doxa*) e verosimiglianza (*eikos*). Vera è la conclusione di un procedimento logico garantito dal metodo delle scienze formali; opinativa è la conclusione di un ragionamento prettamente persuasivo perché l'adesione dell'uditorio ad una tesi è un fatto relativo ed incerto; verosimile è la conclusione di un ragionamento pragma-dialettico nel quale la mossa strategica ha reso il discorso efficace ma non inconsistente. La nostra riflessione presuppone l'analisi di Heidegger, e per il campo giuridico di Francesco Cavalla, sulla nozione di verità. Per quanto qui di interesse, va messo in adeguato rilievo l'osservazione critica che Cavalla, e successivamente Manzin,

---

<sup>97</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica*, cit., pp 70-73.

avanzano all'impostazione dogmatica di Perelman<sup>98</sup>. Il pregiudizio per il quale solo le dimostrazioni scientifiche siano capaci di produrre la verità deriva dalla confusione del concetto di verità con quello di certezza. La certezza «esprime l'invarianza di una relazione tra due termini (...). Il grado di certezza è tanto maggiore quanto più è costante, nello spazio e nel tempo, l'invarianza e quanto più sono univoci i termini che la dicono»<sup>99</sup>. La verità, parola veneranda e terribile come scriveva Enrico Opocher mutuandola dall'appellativo di Parmenide, evoca orizzonti metafisici ed esprime una necessità<sup>100</sup>. Necessaria è «un'affermazione non smentibile senza contraddizione»<sup>101</sup>. Il principio di non contraddizione è il principio della confutazione che «produce la comparsa di una proposizione senza alternative, cioè la comparsa della verità nel particolare»<sup>102</sup>. Questa verità non è una verità debole perché, il principio di non contraddizione è un principio logico e ontologico<sup>103</sup>: riguarda l'essere ed il pensiero<sup>104</sup>.

Anche la *doxa* può avere una componente di verità, che la dialettica elenctica ha il compito di mostrare. Il discorso opinabile è un discorso possibile: Platone nella *Repubblica* qualifica la natura dell'opinione come mista (*metaxu*), in quanto comprendente sia la conoscenza sia l'ignoranza<sup>105</sup>. L'opinione è uno dei modi in cui l'essere può venir detto (*legethai pollakos*): è un modo in cui la verità si può comparire.

La verosimiglianza, nota Stefano Fuselli all'esito di uno studio critico sul concetto aristotelico di *eikos*<sup>106</sup>, non è un concetto debole di verità. L'accezione negativa di verosimile come qualcosa che sembra vero ma non lo è, tradisce il concetto greco di *eoika*: l'assomigliare implica una forma di rinvio ad altro. Lo studioso veronese, assumendo una posizione costituita in precedenza anche da

<sup>98</sup> Cfr. F. CAVALLA, *Retorica della persuasione e retorica degli argomenti*, cit., spc. p. 41ss.

<sup>99</sup> *Ibidem*, p. 41.

<sup>100</sup> E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit.

<sup>101</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>102</sup> F. CAVALLA, *Alle origini del diritto al tramonto della legge*, cit., p. 144.

<sup>103</sup> Questo tema è stato oggetto di un seminario di studi svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento il 1 e 2 febbraio 2007. I saggi sono raccolti in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che nol consente*, cit.

<sup>104</sup> Per una comprensione del Proemio del Vangelo di San Giovanni, rimandiamo a F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit.; ID., *La verità retorica del diritto*, cit.

<sup>105</sup> Cfr. PLAT., *Rep.* 476c-479d; si veda anche M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., spc. pp. 40-44.

<sup>106</sup> S. FUSELLI, *Apparenze*, cit., pp. 104ss. Per una definizione del concetto aristotelico di *eikos*, v. anche F. PIAZZA, *La verità persuasiva. Osservazioni su eikòs*, in S. BONFIGLIOLI, C. MARMO (a c. di), *Retorica e scienze del linguaggio*, cit., pp. 1-20.

Cavalla<sup>107</sup>, Manzin<sup>108</sup> e altri autori<sup>109</sup>, precisa che: «Il rinvio non è quello che deriva dallo scarto fra un qualche modello e la sua imitazione, non è il prodotto di una insufficienza, ma è piuttosto espressione di una compiutezza (...). Il rinvio al vero è dato dal manifestarsi stesso della verità in una delle sue possibili forme: in questo senso non vi è nulla di ‘simile’ al vero se non il vero stesso»<sup>110</sup>.

Van Eemeren e Houtlosser hanno cercato, con la nozione di *strategic manoeuvring* applicata alla pragma-dialettica, di costruire un modello intermedio tra quello “apodittico” della scienza formale e quello “relativistico” della pura persuasione, che dovrebbe qualificarsi come *critico*, nel quale la retorica è concepita come componente essenziale subordinata ad un controllo volto ad accertare le inconsistenze logiche e pragmatiche<sup>111</sup>. La criticità di questo modello sta nella subordinazione della retorica ad una logica che non è quella della classicità, ma che ancora patisce i limiti del presupposto scienziato della modernità<sup>112</sup>.

In relazione a ciò, si prospetta un ulteriore questione. Occorrerebbe infatti, chiedersi che cosa si intenda, in una prospettiva pragma-dialettica, per tesi logicamente sostenibile, ovvero, quando un ragionamento possa dirsi logico. Qualcosa è *logico* quando dà ragione delle cose al punto che, nel parlare comune, lo si percepisce come stringente. Nel linguaggio ordinario, *logico* è diventato sinonimo di conseguente, deduttivo.

La parola “logica” evoca per derivazione etimologica al *Logos*. Riprendendo la riflessione di Manzin in un suo studio sul tema del rapporto tra ordine e ordinamento giuridico, è possibile individuare, nella storia del pensiero occidentale, due concezioni di logica: classica e moderna<sup>113</sup>. In questo caso

<sup>107</sup> V. in part. F. CAVALLA, *vc. Topica giuridica*, cit. p. 724.

<sup>108</sup> M. MANZIN, *Per un’interpretazione retorica della verità processuale di Enrico Opocher (1914-2004)*, in RIFD, 83, 1, 2006, pp. 41-54.

<sup>109</sup> A. ZADRO, *Verità e persuasione nella retorica classica e moderna*, cit.

<sup>110</sup> S. FUSELLI, *Apparenze*, cit., p. 105.

<sup>111</sup> Cfr. le riflessioni di Simona Sagnotti sul rapporto logica e retorica per la quale la tradizione retorica di impronta aristotelica assumerebbe un modello al cui interno «la retorica viene concepita come subordinata al limite posto dalla verità assoluta e, in particolare, al limite della verità logica» (S. SAGNOTTI, *Retorica e logica*, cit., p. 5).

<sup>112</sup> Sul punto, F. CAVALLA, voce *Logica giuridica*, in *Enciclopedia filosofica*, 7, Bompiani, Milano, 2006, pp. 6635-6638.

<sup>113</sup> M. MANZIN, *La natura (del potere) ama nascondersi*, in F. CAVALLA (a c. di), *Cultura moderna e interpretazione classica. Temi e problemi di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1997, pp. 85-

classicità e modernità sono intese in senso categoriale e non temporale<sup>114</sup>: ancorché cronologicamente l'epoca moderna succeda all'epoca classica, si affacciano posizioni moderne nell'antichità (si pensi ad Anassagora, Talete, Anassimene, Anassimandro<sup>115</sup>, ai sofisti e agli stoici) ed esempi classici in epoca moderna (Francesco Petrarca<sup>116</sup>).

In greco, *logica* è un sostantivo neutro plurale che designa le cose che hanno a che fare con il *logos*. *Logos* è la parola, *logos* è il pensiero; *legein* è dire, ma anche ragionare. Pensiero e linguaggio sono concetti che si implicano vicendevolmente nell'esperienza classica. *Logos* non si esaurisce sul piano linguistico perché l'attività discorrente svela la natura delle cose ed implica la ricerca dell'originario<sup>117</sup>. Eraclito indicava nel *logos* l'attività originaria, il principio di tutte le cose: «è per esso ed in esso che tutte le cose sorgono e si manifestano al pensiero»<sup>118</sup>. Sulla base della lezione del maestro di Efeso, scrive Cavalla: *logos* ha «un significato anteriore, più originario, di quello che si congiunge immediatamente al dire. Esso designerebbe la capacità di tutti gli elementi di un mondo di connettersi tra loro senza perdere – anzi, così mostrando – la loro rispettiva individualità. *Logos* esprimerebbe allora l'unione in atto, e quindi la connettibilità, tra cose diverse: da ciò *Logos* varrebbe anche ad indicare tanto la potenza per la quale la connessione si manifesta quanto la presenza in atto di quest'ultima»<sup>119</sup>. Il *Logos*, «ci parla di una realtà che trascende il discorrere (rivelando peraltro, con lo stesso, una indissolubile intimità)»<sup>120</sup>. «Sicché, si potrebbe dire, il *Logos* anticipa il mondo destinandolo a comparire in un linguaggio articolato. Perciò il *Logos* non assomiglia semplicemente al linguaggio, né lo forma come una realtà particolare tra altre; costituisce, piuttosto, quel Principio che si manifesta – per quanto si manifesta – là dove

---

112; ID., *Ordine politico e verità in Sant'Agostino. Riflessioni sulla crisi della scienza moderna*, Cedam, Padova, 1998; massimamente in ID., *Ordo iuris*, cit.

<sup>115</sup> In questo senso, v. M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit., spc. nota 9, p. 90.

<sup>115</sup> A questi filosofi è dedicata la sezione *L'origine del pensiero* in F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit., pp. 5-92.

<sup>116</sup> Cfr. M. MANZIN, *Retorica ed umanesimo giuridico*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica Processo Verità*, cit., pp. 85-99.

<sup>117</sup> Cfr. R. GUSMANI, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che noi consente*, cit., pp. 21-62.

<sup>118</sup> ERACL. 14[A 9] Colli (= 22B1 Diels Kranz).

<sup>119</sup> F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit. p. 132.

<sup>120</sup> *Ibidem*, p. 133.

accade il linguaggio»<sup>121</sup>. In questa prospettiva, che è anche quella del prologo giovanneo<sup>122</sup>, ciò che è anteriore in assoluto è la *differenza*, che anticipa e tiene insieme ogni cosa: unità e pluralità si implicano indissolubilmente a vicenda.

Il *logos* rimanda ad una concezione di ordine, inteso in senso dinamico, come continuo generatore di senso. L'essere è discontinuo: la differenza non va espulsa dall'ordine, ma ricompresa in un disegno d'ordine che unisce l'unità e la molteplicità, l'identità e la differenza.

Questa prospettiva è stata “dimenticata” dalla modernità, che ha assunto la nozione di Principio (o meglio di Uno) come assoluta identità ed ha interpretato la differenza in modo meramente quantitativo<sup>123</sup>: questo presupposto teoretico, sul piano gnoseologico, rimanda ad un ordine statico, fisso, indifferenziato, razionalistico. L'ordine è quello della causalità: tutto è ricondotto alla sequenza per cui date certe cause, secondo la definizione di Hume, conseguono determinati effetti. Il passaggio da una concezione classica di Principio che ha in sé la differenza, ad una concezione moderna di Principio indifferenziato, risale, secondo l'interpretazione di Manzin al neoplatonismo: gli autori del platonismo medio e poi Plotino ed i suoi allievi, hanno intrapreso la via, apparentemente rassicurante, della costruzione di un sistema ordinato di tipo causativo, disponibile alle operazioni razionali e operativamente fruibile<sup>124</sup>.

La pragma-dialettica abbraccia questa visione moderna della logica: in questa prospettiva, il ragionamento è logico (cioè dotato di una stringenza altamente persuasiva ed irrefutabile per le parti) quando è condotto nel rispetto di dieci regole. L'intenzione è quella di descrivere con certezza e precisione qualsiasi

---

<sup>121</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>122</sup> *Ibidem*, pp. 167-182.

<sup>123</sup> Una delle conseguenze di questo assunto è la matematizzazione del sapere, per la quale «non si dà conoscenza che non sia quella ottenuta aggruppando e separando unità, priva di ogni ulteriore determinazione, di ogni oggetto: il che porta a restringere il sapere nei confini tracciati da quel linguaggio convenzionale, univoco e quantitativo, che è il linguaggio matematico»: M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., p. 20. Sulla matematizzazione della logica, cfr. E. AGAZZI, *Il significato concettuale della logica booleana*, in ID., N. VASSALLO (a c. di), *George Boole. Filosofia, Logica, Matematica*, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 33-45.

<sup>124</sup> Questa è l'interpretazione sostenuta da Manzin in ID., *Ordo iuris*, cit. Nel testo, l'Autore dà conto del dibattito e prende posizione rispetto ad altre tesi, in particolare quella presentata da Henri Corbin, che fa risalire al pensiero giudeo cristiano la radice identitaria del pensiero moderno occidentale, e quella di Werner Beierwaltes che fornisce del neoplatonismo un'interpretazione anti-identitaria.



narrazione, che si presenta così senza “buchi”, organizzata in modo geometrico, controllabile, prevedibile e “continua”<sup>125</sup>.

Questa riflessione sulla logica non appare disgiungibile da un’ulteriore osservazione, che riguarda il rapporto tra dialettica e analitica nella prospettiva pragma-dialettica. Il ragionamento dialettico suole essere contrapposto a quello analitico. Non intendiamo soffermarci sulla struttura dei due tipi di ragionamenti ma richiamarne solo alcuni elementi. Con un certo grado di approssimazione, si può dire che il sillogismo analitico (o perfetto o scientifico o dimostrativo) è quello che inferisce per deduzione la conclusione da premesse vere e prime, ossia da enunciazioni che sono vere in se stesse e per se stesse, la cui verità non deriva da qualcos’altro<sup>126</sup>. Le dimostrazioni scientifiche procedono ipoteticamente, sulla base di proposizioni sottratte a discussione. La narrazione analitico-deduttiva è di tipo monologico, nel senso che il procedimento non prevede l’intervento di più soggetti, ma è condotto dal soggetto che conosce le premesse poste alla base del sillogismo e le regole inferenziali. Diversamente, il sillogismo dialettico procede dai *topoi*, premesse che sono opinioni notevoli o asserzioni a esse conformi: il ragionamento si sviluppa in forma dialogica, in quanto prevede la presenza di più soggetti portatori di punti di vista differenti<sup>127</sup>.

La dialettica e la retorica muovono da materiali diversi rispetto a quelli della scienza: non hanno a disposizione assiomi ma *éndoxa*, cioè opinioni accreditate o diffuse. Chi argomenta deve selezionare gli *éndoxa* che meglio si prestano ad essere accolti e che si adattano a sostenere la tesi.

Il sillogismo analitico e quello dialettico o entimematico pertengono a contesti diversi: quello della scienza, monologico, e quello della dialettica e della retorica,

<sup>125</sup> Cfr. M. MANZIN, *L’ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell’età post-moderna*, cit.

<sup>126</sup> Cfr. ARIST., *Top.*, I, 1, 100 a 27-b 21 (= ARISTOTELE, *Organon*, a c. di G. COLLI, Torino, Einaudi, 1955, p. 407): «Si ha così da un lato dimostrazione, quando il sillogismo è costituito e deriva da elementi veri e primi, oppure da elementi siffatti che assumano il principio della conoscenza che li riguarda attraverso certi elementi veri e primi. Dialettico è d’altro lato il sillogismo che conclude da elementi fondati sull’opinione. Elementi veri e primi sono inoltre quelli che traggono la loro credibilità non da altri elementi, ma da se stessi: di fronte ai principi delle scienze, non bisogna infatti cercare ulteriormente il perché, ed occorre invece che ogni principio sia per se stesso degno di fede».

<sup>127</sup> Sul concetto di *éndoxa*, v. G. AZZONI, *Éndoxa e fonti del diritto*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale*, cit., pp. 123-155; sul ruolo che essi rivestono nelle discussioni, v. F. ZANUSO, *Neminem laedere. Verità e persuasione nel dibattito biogiuridico*, Cedam, Padova, 2005.

dialogico<sup>128</sup>. Puntualizza Aristotele nella *Retorica*: «Nella misura in cui si cercherà di costituire questa tecnica oppure la dialettica non come semplici facoltà, ma come scienze, inavvertitamente si distruggerà la loro reale natura con questa trasformazione, rifondandole come scienze di elementi definiti, e non soltanto come discorsi»<sup>129</sup>.

L'approccio pragma-dialettico, almeno sino al 2002, aspirava al rigore scientifico: esso imponeva di scomporre il discorso in elementi; da questi, in base a regole previamente stabilite (i “dieci comandamenti”), si deduce una conclusione necessaria. Ma in un contesto controversiale, la verità di un ragionamento non è data dalla sua conformità o meno ad un modello teorico, bensì emerge da una relazione premesse-conclusioni che non ha alternative contestuali.

Quanto detto ci consente di avanzare ulteriormente nella riflessione sui limiti applicativi della teoria pragma-dialettica. Abbiamo esordito sostenendo la criticità di questa visione per la mancanza di un substrato metafisico, ed abbiamo da ultimo ravvisato le tracce del presupposto moderno sulla cogenza di un sistema chiuso, completo, attendibile e certo, in grado di analizzare, valutare e costruire un'argomentazione immune da vizi. Ma la griglia di van Eemeren e Grootendorst o l'enucleazione dei criteri contestuali di Houtlosser, sono davvero il farmaco capace di ottenere la correttezza del discorso argomentativo?

La logica, quella classica, tempera la regola e la sua trasgressione: l'inottemperanza al comando non è una patologia ma fa parte della fisiologia di un sistema nel quale identità e differenza sono co-originariamente presenti<sup>130</sup>.

L'errore pragma-dialettico sta in questo: si riduce la *ragionevolezza* agli esiti di un metodo. La ragionevolezza, intesa come il più alto risultato atletico possibile, sarebbe il prodotto di un metodo, quello topico-analitico, essi sostengono. Ma è qui il punto. La *reasonableness*, in quanto espressione della verità, non è il

---

<sup>128</sup> V. G. BONIOLO, P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, cit., pp. 1-6.

<sup>129</sup> ARIST., *Retorica*, I, 4, 1359 b 12-16 (tr. it. cit., p. 31).

<sup>130</sup> Cfr. sul punto le riflessioni di Paolo Heritier sul concetto di *deuteriosi*, e al suo significato per la filosofia del diritto: P. HERITIER, *L'umano e il giuridico, Pluralismo delle verità e diritto naturale nell'Epistola ai Romani*, in *Iustum Aequum Salutare. Jogtudomànyi folyóirat*, IV, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2008, pp. 47-60; ID., *L'uomo del diritto. Il problema della conoscibilità del diritto naturale in San Paolo*, in F. DI BLASI, P. HERITIER (a c. di), *La vitalità del diritto naturale*, Phronesis, Palermo, 2008.

prodotto di un metodo che nella prospettiva classica è eminentemente quello dialettico, ma si mostra *nel* metodo stesso: il principio di non contraddizione accerta, infatti, ciò che in ogni discorso appare innegabile o meno. La verità si mostra nel momento in cui, tentando di confutare una tesi, si è costretti ad accettarla o rifiutarla sulla base di un principio che non è dedotto da alcunché, che non dipende da un atto di volontà, ma che è auto-fondato, necessitato non da altro che da sé stesso. Cavalla, nel suo saggio più recente, richiamandosi alla discussione socratica, nota che Platone, nell'*Apologia*, riprende e sviluppa la lezione della filosofia arcaica per la quale «la verità universale è la presenza del Principio (...) che ovunque nello stesso modo (Parmenide) è all'opera consentendo, tra gli uomini, una continua e mai esaurita comunicazione tra i pensieri particolari (Eraclito) mentre si mostra l'irrilevanza di ciò che la ostacola»<sup>131</sup>. Socrate, infatti, mostra che ciò che sopravvive alla confutazione è, in un certo contesto e spazio, *vero sino a prova contraria*. Cavalla chiarisce quindi che «il metodo dialettico non è una tecnica che è tale se è sempre efficace»<sup>132</sup>. Cioè la confutazione, che nel contesto generale della dialettica è l'operazione primaria e tipizzante, è necessaria «non perché sia capace di garantire un risultato pratico, quale sarebbe la persuasione psicologica dell'avversario», ma perché «(...) produce la comparsa di una proposizione senza alternative, produce, cioè la comparsa della verità nel particolare»<sup>133</sup>. La dialettica, cioè la procedura atta a confutare o evitare di essere confutati, non è una tecnica in forza della quale, sulla base di un rapporto necessitato, se si intende raggiungere un certo effetto, si applica un certo argomento.

Esemplare è al riguardo la lezione dello Stagirita. Nelle *Confutazioni sofistiche* Aristotele, nel prendere in esame quei ragionamenti che sembrano confutazioni ma sono in realtà paralogismi (cioè procedimenti che danno solo a vedere di confutare l'avversario ma, in realtà, non lo confutano affatto), si propone di discutere sulla dialettica. Dopo aver passato accuratamente in rassegna i paralogismi, egli enuncia i risultati della sua ricerca: e nelle sue conclusioni,

---

<sup>131</sup> F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit. p. 142. Analogamente sul tema, cfr. P. MORO, *La via della giustizia*, cit., spc. pp. 59-68.

<sup>132</sup> F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit., p. 144.

<sup>133</sup> *Loc. ult. cit.*

attacca chi, come il sofista, opera nel campo dei discorsi in modo “dialettico”, come se fosse una scienza pratica. La dialettica è un’arte, non una tecnica: la differenza è che, se fosse tecnica, la si applicherebbe automaticamente. Intenderla come arte implica che chi la applica non bada solo al risultato, ma si è occupato del *perché*<sup>134</sup>. Tra le scoperte di questa ricerca, scrive Aristotele, quella più importante è che bisogna trovare il principio, perché «una volta che il principio è stato trovato è più facile l’aggiungere e il far crescere anche il resto»<sup>135</sup>. L’apprendere ciò che deriva dall’arte, ma non l’arte, è più rapido e senza fatica, soccorre al bisogno, ma non fa accrescere le conoscenze.

È il caso, prosegue Aristotele, di chi intenda trasmettere la scienza del non affaticare i piedi: un conto è insegnare l’arte del calzolaio, un conto è fornire generi di calzature di ogni tipo. Nel primo caso l’educazione è più difficile ma fa trovare il principio di ciò che si compie; nel secondo caso l’educazione soccorre al bisogno ma non trasmette un’arte.

In queste parole si riconoscono anche i limiti applicativi dell’approccio pragma-dialettico: la griglia delle fallacie può essere impiegata all’occorrenza ma, in assenza di un’indagine teoretica, la lezione di Van Eemeren rimane soltanto tecnica e non trasmette l’arte dell’argomentare.

---

<sup>134</sup> È pertinente il richiamo a ARIST., *Metaph.*, I, 1, 981, 1-30.

<sup>135</sup> ARIST., *El. Sof.*, XXXIV, 183b, 25-26 (= ARISTOTELE, *Le confutazioni sofistiche*, tr. it. a c. di M. ZANATTA, Rizzoli, Milano, 2000, p. 257).

CAPITOLO QUINTO  
LA NUOVA DIALETTICA  
DI DOUGLAS WALTON

*1. Introduzione alla teoria*

Dopo Perelman e Toulmin, dall'analisi finora condotta, appare evidente che la tendenza attuale negli studi sull'argomentazione è quella di intendere quest'ultima come una pratica linguistica, sociale, comunicativa, interattiva e, in questo senso, dialettica, e non come un mero strumento di produzione di argomenti logicamente consistenti. La teoria combina due componenti: una empirico-descrittiva, volta ad individuare quali argomenti vengano di fatto accettati in un determinato contesto per valutarne la struttura ed il funzionamento; una normativa, volta a determinare un set di regole che caratterizzano l'attività argomentativa e che possono servire per ricostruire gli argomenti, valutare la loro adeguatezza e impiegare strategie di ragionamento.

Paola Cantù e Italo Testa vedono in questo filone di ricerca come un processo di revisione della logica, che si svolge non tanto per ampliamento del campo di studio quanto per modifica dello stesso, per cui, al tradizionale studio dei sillogismi analitici, si sostituisce ora uno studio comparato degli argomenti che compaiono nei diversi campi in rapporto ad una pratica di valutazione<sup>1</sup>.

In questo contesto si inseriscono gli studi di *Informal logic* che, dagli anni Ottanta, in area canadese, in reazione ai canoni epistemologici tipici della logica formale, propongono nuovi strumenti di indagine dell'argomentazione<sup>2</sup>. Si tratta

---

<sup>1</sup> P. CANTÙ, I. TESTA, *Teorie dell'argomentazione*, cit., pp. 129ss.; si veda anche ID., *Dalla 'Nuova retorica' alla 'Nuova dialettica': il "dialogo" tra logica e teoria dell'argomentazione*, in *Problemata: quaderni di filosofia*, 1, 2001, pp. 123-173.

<sup>2</sup> Non è ovviamente possibile dar conto esaustivamente dell'argomento, per il quale segnaliamo *ex multis*: F. BERTO, L. VERO TARCA, *Introduzione alla logica formale*, Cafoscarina, Venezia, 2003; G. LOLLI, *Introduzione alla logica formale*, Il Mulino, Bologna, 1991. Per ciò che concerne una

di un vero e proprio movimento che ha preso piede in Nord-America al finire degli anni Settanta e che ha come centro gravitazionale il *Research centre in Reasoning, Argumentation and Rhetoric* (CRRAR), presso la Facoltà di filosofia di Windsor in Canada. La forza pervasiva di questo approccio logico all'argomentazione è determinata dall'organizzazione complessa di questo movimento, che opera al contempo su due livelli: quello scientifico-accademico e quello formativo-scolastico. Costituitosi come OSSA (*Ontario Society for the Study of Argumentation*), esso si rivolge alla comunità scientifica nazionale ed internazionale con le riviste *Informal Logic* (fondata nel 1983), *Argumentation* (1986), *Philosophy and Rhetoric, Argumentation and Advocacy* (*Journal of the American Forensic Association*) e *Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*. Un altro canale di diffusione dello stato della ricerca è quello delle conferenze internazionali: dal 1986, attraverso la presentazione di *papers* sulla logica informale nell'ambito del programma della ISSA Conference (*International Society for the Study of Argumentation*) ad Amsterdam; dal 1995, attraverso l'organizzazione a Windsor, con cadenza biennale, di un simposio internazionale, la cd. OSSA Conference. Il movimento opera anche sul fronte della *education*, con l'introduzione di *graduate* e *undergraduate programs* sulla *informal logic*: ogni *college* e università in Canada prevede un insegnamento istituzionale di introduzione alla logica informale<sup>3</sup>.

Fin dall'esordio del presente studio è stato chiarito l'intento di operare una ricognizione delle attuali istanze nell'ambito della teoria dell'argomentazione che possano mostrare ragioni di interesse per lo statuto epistemico dell'argomentazione nel diritto. Lo scopo di questo capitolo è comprendere la specificità degli studi canadesi, illustrare il contenuto del modello argomentativo che viene proposto in alternativa ad una concezione algoritmica di argomentazione, riportando, infine, ogni considerazione teorica all'interno

---

ricostruzione storica dello sviluppo della logica formale v. W. KNEALE, M. KNEALE, *The Development of Logic*, Clarendon Press, Oxford, 1962 (= *Storia della logica*, a c. e con una premessa di A.G. CONTE, tr. it. di A.G. CONTE e L. CAFIERO, Einaudi, Milano, 1972); R. BLANCHÉ, *La logique et son histoire d'Aristote à Russell*, Librairie Armand Colin, Paris, 1970 (= *La logica e la sua storia da Aristotele a Russell*, tr. it. di A. MENZIO, Ubaldini, Roma, 1973); C. MANGIONE, S. BOZZI, *Storia della logica. Da Boole ai nostri giorni*, Garzanti, Milano, 1993.

<sup>3</sup> I dati sono tratti da R.H. JOHNSON, J.A. BLAIR, *Informal logic: an overview*, in *Informal logic*, 20, 2, 2000, pp. 93-108.

dell'esperienza pratica giuridica.

## 2. Logica informale

Nel 1978, nel primissimo numero di *Informal logic Newsletter*, che si trasformò poi nel *Journal of Informal Logic*, i logici di Windsor enunciarono il loro programma in questi termini: «La nostra concezione è molto aperta e liberale e prende in considerazione questioni teoriche (teoria dell'errore e dell'argomentazione), questioni pratiche (come esporre al meglio la struttura degli argomenti ordinari) e questioni pedagogiche (come progettare corsi sul pensiero critico, quali materiali utilizzare)»<sup>4</sup>.

A vent'anni di distanza, Ralph Johnson e Anthony Blair, *leading practitioners* del movimento, tra i quali vanno annoverati anche Douglas Walton e Trudy Govier, in occasione del primo simposio internazionale sul tema *Philosophy and Informal Logic*, a Boston, presentarono una relazione nella quale, prendendo posizione su alcuni fraintendimenti diffusi nel dibattito filosofico, chiarirono la prospettiva di indagine della scuola canadese. Ad una versione aggiornata di questa presentazione, pubblicata nel 2000 nella omonima rivista<sup>5</sup>, intendiamo ora fare riferimento.

Informal logic designates the branch of logic whose task is to develop non-formal standards, criteria, procedures for analysis, interpretation, evaluation, critique and construction of argument in everyday discourse<sup>6</sup>.

L'aggettivo *informal* è tratto dall'elaborazione dei logici Barth e Krabbe del concetto di *forma*, per cui la logica può dirsi *in-formale* sotto tre riguardi<sup>7</sup>: in quanto non ha a che fare con la forma logica della deduzione propria del ragionamento analitico; in quanto non ha a che fare con la principale funzione della logica deduttiva, cioè la validità; in quanto non abbandona (come

<sup>4</sup> R.H. JOHNSON, J.A. BLAIR, *Informal Logic*, 1, 1, 1978, p. 1.

<sup>5</sup> R.H. JOHNSON, J.A. BLAIR, *Informal logic: an overview*, in *Informal logic*, cit., pp. 93-108.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>7</sup> E.M. BARTH, E.C.W. KRABBE, *From Axiom to dialogue*, cit.

potrebbero invece credere i deduttivisti formalisti) ogni riferimento a *standards*, criteri e procedure<sup>8</sup>.

*By 'informal logic', we mean to designate a branch of logic whose task is to develop non-formal standards, criteria and procedures for the analysis, interpretation, evaluation, critique and construction of argumentation in everyday discourse*<sup>9</sup>.

Questa definizione presta il fianco ad una *misconception*: essa restringe la logica informale al discorso della conversazione quotidiana. Per fugare ogni dubbio, Johnson e Blair indicano l'ambito di interesse della logica con riferimento al *natural-language argument*, all'argomento espresso in linguaggio naturale, che comprende due sotto-domini: quello dei discorsi della quotidianità e quello dei discorsi stilizzati (*stylized*), cioè quei discorsi *tecnici* che corrispondono a diversi stili argomentativi in ragione della specificità della disciplina<sup>10</sup>. Per chiarire l'ambito di operatività della logica informale, cruciale è la distinzione tra linguaggio naturale e artificiale: la logica formale deduttiva si occupa dei linguaggi artificiali e dei sistemi logici; la logica informale si applica ai discorsi non formalizzati né formalizzabili.

Il principale contributo dell'*IL approach* all'elaborazione di una teoria normativa dell'argomentazione quotidiana è la sostituzione degli standard di validità della logica formale (deduzione da premesse vere): in questa prospettiva un ragionamento è cogente in forza di *R.S.A. standard*. L'acronimo indica i criteri di validità in *rilevanza (relevance)*, *sufficienza (sufficiency)* e *accettabilità (acceptability)*. Perché un argomento sia valido, non si richiede che colleghi

---

<sup>8</sup> A tal proposito, è opportuno precisare la differenza tra logica classica e logiche non-classiche. Non è classica quella logica che rifiuta almeno uno dei caratteri della logica classica, che, in accordo alla ricostruzione fornita da Michele Malatesta, sono: «(1) è bivalente, ammette cioè soltanto due valori di verità; (2) fa uso di una sola implicazione, l'implicazione materiale; (3) accetta la validità universale della legge del terzo escluso; (4) è atemporale, ossia non prende in considerazione i tempi verbali diversi dal presente indicativo; (5) esclude dal suo ambito le modalità». M. MALATESTA, *Dialettica e logica formale*, Liguori, Napoli, 1982, p. 26. Su questo argomento, si segnalano gli studi di F. PUPPO, *Per un possibile confronto fra logica fuzzy e teorie dell'argomentazione*, in *RIFD. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 2, 2006, pp. 221-271; ID., *Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mireille Delmas-Marty*, in *Criminalia. Annuario di Scienze Penalistiche*, 4/2009, 2010, pp. 631-656; ID., *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense*, cit.

<sup>9</sup> R.H. JOHNSON, J.A. BLAIR, *Informal logic: an overview*, cit., p. 95.

<sup>10</sup> L'espressione «stylized» è di M. WEINSTEIN, *Towards a research agenda for informal logic and critical thinking*, in *Informal logic*, 12, 1990, pp. 121-143.



premesse vere ad una conclusione sulla base di inferenze valide; si richiede che le premesse siano accettabili, rilevanti rispetto alla conclusione e tali da fornire sufficiente supporto probatorio a favore di un giudizio di accettabilità della conclusione.

Entro questi confini, gli studi di *informal logic* si sono sviluppati in diverse direzioni che, secondo la sistematica di Johnson e Blair, possono essere così riassunte<sup>11</sup>:

1. ricerche di teoria dell'argomentazione: tra gli esponenti del centro di studi canadese, Douglas Walton ha elaborato una teoria sistematica dell'argomentazione che assume come modello normativo principale il dialogo, concepito come uno scambio di mosse effettuate da due persone in una sequenza normativa<sup>12</sup>;
2. ricerche sul concetto di argomento: alcuni *scholars* hanno proposto una revisione del concetto di *argomento* in senso estensivo, sino a comprendere l'argomento emotivo/viscerale (Gilbert<sup>13</sup>) e quello visivo, proprio della comunicazione artistica (Blair<sup>14</sup>).
3. elaborazione di *argument schemes*: Walton ha ordinato in forma sistematica i principali *argument schemes* che si riscontrano nel parlare quotidiano ed ha elaborato una teoria delle fallacie, interpretandole come abuso o applicazione impropria degli schemi argomentativi<sup>15</sup>;
4. elaborazione di una teoria per la *argument criticism*: Johnson distingue l'operazione critica da quella valutativa degli argomenti<sup>16</sup>. *Evaluation* consiste nell'applicazione dei criteri di giudizio per un argomento valido o

---

<sup>11</sup> Johnson e Blair presentano una lista composta da una dozzina di *attitudes* proprie di questo innovativo approccio all'argomentazione. In questa sede è presentata una selezione delle principali.

<sup>12</sup> In particolare: D. WALTON, *Informal logic: a handbook for critical argumentation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989; ID. A. BRINTON, *Historical foundations of informal logic*, cit.; ID., *Informal logic: a pragmatic approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

<sup>13</sup> M.A. GILBERT, *Coalescent argumentation*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1997.

<sup>14</sup> J.A. BLAIR, *The possibility and actuality of visuals arguments*, in *Argumentation an Advocacy*, 33.1, 1996, pp. 23-39.

<sup>15</sup> D. WALTON, *Argumentation schemes for presumptive reasoning*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1996; ID., *Argument structure: a pragmatic theory*, University of Toronto Press, Toronto, 1996; ID., C. REED, *Diagramming, argumentation schemes and critical questions*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, C.A. WILLARD, A.F. SNOECK HENKEMANS, *Anyone who has a view: theoretical contributions to the study of argumentation*, Kluwer, Dordrecht 2003, pp. 195-211; ID., C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation Schemes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

<sup>16</sup> R.H. JOHNSON, *The rise of informal logic*, Vale Press, Newport News, 1996.

invalido; *criticism* è l'atto di critica come pubblica sanzione conseguente alla violazione delle regole. In questo senso, si ritiene che l'argomentazione sia una pratica sociale generatrice di obbligazioni per gli *arguers*.

5. rivalutazione della retorica: discusso è il rapporto tra logica e retorica; si deve a Tindale la critica al sistema dialettico ed il riconoscimento della prospettiva retorica come essenziale e fondamentale per la teoria dell'argomentazione<sup>17</sup>.

In questa lista di *attitudes*, Johnson e Blair assumono come principale *commitment* quello di studiare l'argomentazione come un processo dialettico:

We have come to see in sight how the understanding of argumentation as dialectical in nature was a centripetal force which held together the debris created by collision of two vectors – the logic we were taught and the logic we found ourselves wanting to teach<sup>18</sup>.

Sul concetto di dialettica, essi precisano:

To say that argumentation is dialectical, then, is to identify it as a human practice, an exchange between two or more individuals in which the process of interaction shapes the product<sup>19</sup>.

In questa prospettiva, essi identificano la concezione dialettica dell'argomentazione attraverso quattro proprietà<sup>20</sup>:

1. *a product/process link*: l'argomento non è solo un prodotto, cioè una serie di proposizione con determinate caratteristiche ma è correlato al processo produttivo, senza il quale non può essere propriamente compreso;
2. il ruolo degli *arguers*: il processo argomentativo presuppone al minimo due ruoli, chi propone la questione e chi risponde;
3. il punto di avvio dell'argomentazione: il processo argomentativo ha inizio con

---

<sup>17</sup> C.W. TINDALE, *Acts of arguing: a rhetorical model of argument*, State University of New York Press, Albany, 1999.

<sup>18</sup> A.J. BLAIR, R.H. JOHNSON, *Argumentation as dialectical*, in *Argumentation*, 1, 1987, pp. 41-56: 41.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>20</sup> *Ibidem* p. 45.

una domanda o con un dubbio riferito ad una proposizione<sup>21</sup>;

4. la natura finalistica dell'argomentazione: l'argomentazione è una *purposive activity*, cioè un *agere* teleologicamente orientato. Ciascun partecipante è mosso da un *goal* rispetto al quale orienta il proprio *propositional attitude*<sup>22</sup>.

I principali risultati delle ricerche di teoria dell'argomentazione secondo l'*IL approach* trovano sintesi e sviluppo nella cd. *New Dialectic* elaborata da Douglas Walton come teoria e metodo di valutazione degli argomenti<sup>23</sup>. Questo approccio costituisce una forma critica di argomentazione: critica in quanto richiede l'acquisizione di *attitudes* e *skills* nel ragionamento per identificare, analizzare, valutare e criticare gli argomenti.

*Argomento* è inteso in un senso specifico: esso consiste in una serie di ragioni presentate a supporto o ad obiezione di un'asserzione (*claim*) che viene sottoposta ad esame o rispetto alla quale è sollevato un dubbio<sup>24</sup>. Questo significa che ogni argomento ha due lati, perché prende forma dal dialogo: per un verso, l'argomento è presentato come ragione a difesa della tesi; per il verso opposto, poiché la tesi è aperta a critica e al dubbio, l'argomento è presentato per rimuovere l'obiezione. L'argomentazione denota, quindi, «a dynamic process of

---

<sup>21</sup> Uno dei problemi delle teorie dell'argomentazione è definire il punto di partenza dell'argomentazione. Paola Testa e Italo Cantù, in un recente loro intervento ad OSSA Conference, nel 2007, hanno sostenuto l'esigenza di concepire il consenso/dissenso iniziale in senso dinamico e non statico. Concepire il consenso come una condizione preliminare al dialogo (consenso statico) non consente di dare conto di situazioni argomentative in cui manca l'accordo all'inizio e non lo si raggiunge neppure alla fine. Se il consenso/dissenso è concepito in senso statico, non si spiega come si possa argomentare nei casi estremi di *deep disagreement*. Gli Autori propongono, quindi, un'interpretazione dinamica della nozione di consenso/dissenso: più precisamente ritengono che, anche in assenza di un consenso contenutistico, sia possibile argomentare in presenza di un consenso di secondo grado, che qualificano come disposizione comune agli *arguers* di accettare cambiamenti, in accordo con un obiettivo, negoziato all'inizio e rinegoziabile. Questa concezione si integra con la dialettica *goal-directed* di Walton. Cfr. P. TESTA, I. CANTÙ, *Is Common Ground a Word or just a Sound? Second Order Consensus and Argumentation Theory*, in H.V. HANSEN, C.W. TINDALE, J.A. BLAIR, R.H. JOHNSON, D.M. GODDEN (Eds.), *Dissensus and the Search for Common Ground*, Windsor (ON), 2007, CD-ROM, pp. 1-9.

<sup>22</sup> Su questo tema, si veda D. WALTON, D.M. GODDEN, *Informal logic and the dialectical approach to argument*, in H.V. HANSEN, R.C. PINTO (Eds.), *Reason reclaimed*, Vale Press, Virginia, 2007, pp. 3-17, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07JBfestIL.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>23</sup> D. WALTON, *The New Dialectic*, University of Toronto Press, Toronto, 1998; più recente ID., *Fundamentals of critical argumentation*, Cambridge University Press, New York, 2006.

<sup>24</sup> D. WALTON, *What is Reasoning? What is an Argument*, in *Journal of Philosophy*, 87, 1990, pp. 399-419.

connecting arguments together for some purpose in a dialogue»<sup>25</sup>. Questa definizione pone in risalto il “cuore” di un argomento, cioè la *cd. conclusione dell’argomento* (che ne rappresenta la ragione) ed il *framework*, cioè il dialogo nel quale l’argomentazione ha luogo con precipue finalità.

Al pari degli altri esponenti della *informal logic*, Walton propone una concezione di ragionevolezza fondata sulla logica, nel senso che la validità di un argomento dipende dall’adeguatezza al contesto d’uso in cui l’argomentazione si svolge. In sintesi, si può dire che la teoria argomentativa si caratterizza come: *dialettica*, poiché assume il dialogo come modello normativo; *plausibile*, poiché le conclusioni sono rivedibili; *pragmatica*, poiché si orienta in base al contesto dialogico in cui si svolge l’argomentazione; *funzionale*, poiché fondata sul tipo di obiettivo che il dialogo mira a conseguire.

Il nostro intento è quello di procedere all’esame dei concetti principali della teoria argomentativa ed approfondire le recenti applicazioni di questa tecnica di *critical reasoning* nell’ambito giuridico-processuale, nel quale essa opera anche con la predisposizione di *digital devices*, costruite e sperimentalmente applicate sulla base della *new dialectic*, come strumento certo, attendibile e uniforme di selezione, rappresentazione e controllo dell’argomentazione giudiziale.

### 3. *New Dialectic: basic concepts*

Cominciamo a considerare la *nuova dialettica* sotto il profilo strettamente metodologico, muovendo dalla precipua rilevanza che viene ad essa riconosciuta, dai giuristi stessi, come tecnica di argomentazione. Intendiamo proporre una selezione dei concetti fondamentali (*basic concepts*) tratta dai due saggi istituzionali *Fundamentals of critical argumentation* e *The New Dialectic*<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> ID., *Fundamentals of critical argumentation*, cit. p. 1.

<sup>26</sup> ID., *Fundamentals of Critical Argumentation*, cit.; ID., *The New Dialectic*, cit.

*Dialogue*

A dialogue is a type of goal-directed conversation in which two participants (in the minimal case) are participating by taking turns. At each move one party responds to the previous move of the other party. Thus each dialogue is a connected sequence of moves (speech acts) that has a direction of flow<sup>27</sup>.

L'approccio della nuova dialettica origina dal tentativo di applicazione, da parte degli esponenti della *informal logic*, del concetto di dialogo, (inteso come struttura comunicativa organizzata) ai casi dell'argomentazione quotidiana. Il dialogo è considerato un *key concept* ed è inteso come il contesto, o *conventional framework*, nel quale si stagliano gli argomenti che devono essere giudicati in relazione alle caratteristiche del contesto conversazionale.

Il dialogo per sua natura non contiene solo argomenti, ma fornisce informazioni, spiegazioni, istruzioni. Walton enuclea cinque proprietà strutturali che consentono di qualificare un dialogo come argomentativo:

- a. *issue*: è la questione sulla quale vi è divergenza di opinioni;
- b. *viewpoints*: in un dialogo ci sono almeno due partecipanti, *proponent* e *respondent*, ciascuno dei quali esprime un punto di vista sulla questione. Il punto di vista è rappresentato da una proposizione e da un atteggiamento, a favore, contrario o neutrale.
- c. *civility*: il dialogo è sorretto da regole di educazione per cui i partecipanti rispettano turni di parola, senza impedire reciprocamente la libertà di esprimersi<sup>28</sup>;
- d. *opposition*: i due punti di vista sono opposti e determinano una situazione conflittuale;
- e. *use of arguments*: ciascun partecipante al dialogo compie delle mosse; in particolare può presentare argomenti, porre delle domande o criticare un argomento. La critica può avvenire in due modalità: opponendo un contro-argomento, oppure muovendo *critical questions* capaci di individuare i punti di debolezza. Le mosse nel dialogo sono *speech acts* con cui ciascun

<sup>27</sup> ID., *Fundamentals of critical argumentation*, cit., p. 2.

<sup>28</sup> Il tema è ampiamente discusso in ID., *Ethical argumentation*, Lexington Books, Lanham, 2002.

*arguer* intende convincere parte opponente a cambiare il proprio punto di vista e ad accettare la propria tesi. L'argomentazione ha successo se, attraverso l'uso di argomenti, una parte è indotta a cambiare la propria tesi e ad accettare la posizione dell'*arguer* contendente. Il dialogo può concludersi senza vincitori né vinti: in un caso come questo, anche il dialogo produrrebbe comunque beneficio sul piano epistemologico, comportando un incremento delle conoscenze dei partecipanti.

### *Argumentation schemes*

Gli schemi argomentativi svolgono nella teoria di Walton un ruolo analogo a quello che gli schemi di inferenza svolgono nella logica formale. L'argomentazione quotidiana privilegia, infatti, il ragionamento *presumptive* o *defeasible*, cioè forme di ragionamento non monotoniche<sup>29</sup>. Limitandoci ora a chiarire il significato dei termini, con qualche inevitabile approssimazione diremo che la logica formale fregeana è monotona nel senso che, se una conclusione segue da una certa premessa, allora nessuna altra premessa può invalidarla. Il ragionamento ordinario ammette, per converso, che informazioni ulteriori possano portare ad invalidare quella conclusione.

Il ragionamento *presumptive* o *plausibile* rappresenta una struttura argomentativa eccentrica rispetto agli ordinari schemi inferenziali deduttivi ed induttivi, in quanto prevede l'accettazione provvisoria, sulla base di un'evidenza incompleta, di conclusioni che possono essere ritratte qualora, nel corso dell'argomentazione, si presentino obiezioni in precedenza non considerate<sup>30</sup>. Un esempio di argomento plausibile è quello che Aristotele riferisce alla tecnica di

---

<sup>29</sup> Per comprendere il significato e gli sviluppi delle logiche non monotoniche, si veda M. GINSBERG (Ed.), *Readings in Non-monotonic Reasoning*, Morgan Kaufman, Los Altos, CA, 1987; ma anche E. AGAZZI (a c. di), *Modern logic: a Survey*, Reidel, Dordrecht-Boston-London, 1980. Per approfondire il tema della *defeasible logic*, richiamiamo i contributi di D. WALTON, *Defeasible reasoning and informal fallacies*, in *Synthese*, 179(3), 2011, pp. 377-407, disponibile on line all'indirizzo <http://www.springerlink.com/content/h7119u1701228221/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012); ID., *Reasoning about knowledge using defeasible logic*, in *Argument and Computation*, 2(2-3), 2011, pp. 131-155, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/11KNOW.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>30</sup> Cfr. D. WALTON, *Abductive, presumptive and plausible arguments*, in *Informal logic*, 21, 2001, pp. 141-169, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/01abductarg.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

Corace<sup>31</sup>: il caso è quello di un uomo debole accusato di violenza che si difende dall'accusa di aver attaccato per primo un altro uomo, più robusto.

Premessa 1: Di norma, un uomo debole non attacca un uomo robusto

Premessa 2: Tizio è un uomo debole

Premessa 3: Caio è un uomo robusto

Conclusione: Non è plausibile che Tizio lo abbia attaccato.

Questo procedimento presuntivo non approda a conclusioni certe, o probabili ma plausibili. Infatti, la certezza assoluta discende da una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico deduttivo; la probabilità attiene invece alla verifica empirica ed alla misura statistica della frequenza nella successione degli eventi; la plausibilità, dal canto suo, riferisce della credibilità di una tesi in base ai profili inferenziali della verifica probatoria in un caso concreto, in assenza di circostanze anormali.

Il ragionamento si fonda su una presunzione, cioè sull'assunzione di una proposizione come vera su basi pratiche, in assenza di una prova che dimostri con certezza assoluta o con elevato grado di probabilità logica, che quella conclusione è falsa<sup>32</sup>.

In *computer science* questo schema inferenziale è chiamato *defeasible* (dall'inglese *defeat-default*, fallire). La principale intuizione della *defeasible logic* consiste nel derivare conclusioni plausibili da informazioni parziali e contrastanti<sup>33</sup>. Si dice che le conclusioni siano "tentate", nel senso che sono rivedibili e ritracciabili, qualora il quadro delle premesse possa essere completato da altre informazioni. Il ragionamento è *defeasible* in quanto la relazione tra premessa e conclusione risulta plausibile ma non necessariamente corretta, nel senso della logica formale.

<sup>31</sup> ARIST., *Retorica*, 1402a 17-a28 (= tr. it. pp. 271-272).

<sup>32</sup> Sul problema della certezza e del giudizio di credibilità razionale nell'accertamento causale nel giudizio di responsabilità penale, si veda S. FUSELLI, *Apparenze*, cit., spc. pp. 29-48; ID., *Credere per provare. Appunti sullo statuto epistemologico della prova penale*, cit., pp. 71-92.

<sup>33</sup> La fonte più autorevole è D. NUTE, *Defeasible Deontic Logic: Essays in Nonmonotonic Normative Reasoning*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997; v. anche D. NUTE, A. LOMUSCIO (Eds.), *Deontic Logic in Computer Science: 7th International Workshop on Deontic Logic in Computer Science, DEON 2004 Madiera, Portugal, May 2004, Proceedings*. Springer, Berlin, 2004.

La logica moderna, di tipo proposizionale, applica uno schema di ragionamento di tipo deduttivo per il quale le conseguenze logiche si derivano solo da premesse vere<sup>34</sup>. L'esempio che tradizionalmente si propone è questo:

Premessa 1: Tutti i fagioli del sacco sono bianchi

Premessa 2: Questa manciata di fagioli viene dal sacco

Conclusione: I fagioli della manciata sono bianchi.

La logica non-formale adotta forme di ragionamento diverse, di tipo induttivo e abduttivo<sup>35</sup>. L'inferenza, in questi schemi, non è corretta ma *plausibile*: in applicazione ad un modello induttivo, le regole derivano da associazioni di fatti; in applicazione ad un modello abduttivo, dalle regole e dagli effetti si rinvergono le cause.

Riprendendo l'esempio proposto, è un'induzione:

Premessa 1: Questa manciata di fagioli viene dal sacco

Premessa 2: I fagioli della manciata sono bianchi

Conclusione: Tutti i fagioli del sacco sono bianchi.

Per abduzione, invece, si intende:

Premessa 1: Tutti i fagioli del sacco sono bianchi

Premessa 2: I fagioli della manciata sono bianchi

Conclusione: Questa manciata di fagioli viene dal sacco.

Ulteriormente precisando, l'argomento *plausibile* è utilizzato: per trarre una conclusione provvisoria; nella misura in cui si ritiene vera una proposizione, in determinato tempo e spazio; in assenza di ragioni tali da far ritenere che è falsa. Si pensi alla deposizione di un teste: se non sussistono ragioni per ritenere che l'affermazione del teste è falsa, la testimonianza è da ritenersi vera *to default*, finché cioè il quadro probatorio non venga implementato da ulteriori elementi in

---

<sup>34</sup> Per una sommaria ricognizione di questi argomenti, v. D. MASSARO, *Questioni di verità. Logica di base per capire e farsi capire*, Liguori, Napoli, 2005, pp. 149-152.

<sup>35</sup> Si veda C.S. PEIRCE, *Le leggi dell'ipotesi*, Bompiani, Milano, 2002; per un approfondimento di logica giuridica, G. TUZET, *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce tra scienza e diritto*, Giappichelli, Torino, 2006; C. SARRA, *Lo scudo di Dioniso*, cit. spc. pp. 37ss.



grado di dimostrare o di provare oltre ogni ragionevole dubbio che la testimonianza è falsa. Sulla base di evidenze incomplete, devono essere accettate provvisoriamente conclusioni che potranno essere ritratte qualora, nel corso dell'argomentazione, si presentino obiezioni in precedenza non considerate<sup>36</sup>.

Tra gli argomenti fondati su un ragionamento presuntivo, Walton indica alcuni tipi di schemi argomentativi, in particolare l'argomentazione per analogia, quella basata sull'opinione di esperti, quella causale, quella popolare e quella per ignoranza<sup>37</sup>. In tutti questi casi, se il *respondent* accetta le premesse, ciò costituisce una buona ragione perché accetti le conclusioni. Tuttavia, questo non significa che l'accettazione sia automatica e piana. A ciascuno schema di argomentazione, Walton associa, infatti, un insieme di *domande critiche* atte a valutare il grado di accettabilità che le premesse conferiscono alla conclusione. Per chiarire quanto detto, a scopo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività (per la ricostruzione della sistematica degli schemi argomentativi rinviamo al paragrafo conclusivo), si consideri l'argomentazione per appello all'opinione esperta.

Lo schema argomentativo è il seguente:

P.M.: La fonte *E* è un esperto nel dominio *S* nel quale è compresa la proposizione *A*  
 p.m.: *E* afferma che la proposizione *A* (nel dominio *S*) è vera (è falsa)  
 Conclusione: È plausibile ritenere *A* vera (falsa).

L'accettabilità della conclusione può essere valutata criticamente sottoponendo l'argomentazione a domande di controllo, previste nel numero di sei:

1. *Expertise Question*: Quanto è credibile *E* come fonte di competenza specifica?
2. *Field Question*: *E* è esperto nel campo *A*?
3. *Opinion Question*: Che cosa afferma *E* riguardo ad *A*?

<sup>36</sup> D. WALTON, M.G. GODDEN, *Defeasibility in judicial opinion: logical or procedural?*, in *Informal logic*, 28, 2008, pp. 6-19, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/08DefeasLeg.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>37</sup> D. WALTON, *Arguments from ignorance*, Penn State Press, University Park, 1996; ID., *Appeal to expert opinion: Argument from Authority*, Penn State Press, University Park, 1997; ID., *Appeal to popular opinion*, Penn State Press, University Park, 1998; ID., *Abductive reasoning*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2004; ID., *Character evidence: an abductive theory*, Springer, Berlin, 2007.

4. *Trustworthiness Question*: *E* è personalmente affidabile come fonte?
5. *Consistency Question*: *A* è logicamente compatibile con ciò che altri esperti sostengono?
6. *Backup Evidence Question*: L'affermazione di *E* è provata?

### *Argument Diagramming*

Una peculiarità della teoria è quella di tipizzare le modalità di rappresentazione diagrammatica dell'argomentazione<sup>38</sup>. L'idea è che l'argomentazione possa essere illustrata in accordo a quattro modalità grafiche. La cd. *single argumentation* presenta una sola premessa che è ritenuta sufficiente per sostenere la conclusione. In una *linked argumentation*, le premesse sono molteplici e sono collegate tra loro, supportando una determinata conclusione. Nel caso di *convergent argumentation*, più argomenti indipendenti sono presentati a sostegno di una tesi. Nella *divergent argumentation*, due proposizioni sono tratte da una stessa premessa.

Per discernere i legami tra argomenti sovengono quattro tipologie di ausili: gli indicatori verbali (espressioni come "in aggiunta", "un'altra ragione", ecc., denotano argomenti convergenti; "purché", "è inoltre richiesto", ecc., sono indici di argomenti correlati); la struttura inferenziale dello schema argomentativo utilizzato, la quale consente di individuare il tipo di legame (il *modus ponens* è un argomento deduttivo); il cd. *blackout test* che consiste nel togliere mentalmente una premessa e accertare, se la conclusione cade per effetto, che la premessa fa parte di una *linked argumentation*; *context of dialogue* per cui la valutazione del *goal* perseguito nella conversazione dialogica può aiutare ad interpretare la sequenza di argomenti.

La rappresentazione argomentativa di una conversazione ordinaria è un'operazione complessa, anche per l'incompletezza che talvolta caratterizza gli argomenti: spesso, infatti, la premessa o la conclusione risultano impliciti<sup>39</sup>. Walton denomina il processo di completamento dell'argomentazione

<sup>38</sup> In particolare, D. WALTON. C. REED, *Diagramming, Argumentation schemes and critical questions*, in F.H. VAN EEMEREN *et al.*, *Anyone who has a view*, cit., pp. 195-211; ID., F. MACAGNO, *Argument diagramming in logic, law and artificial intelligence*, in *Knowledge Engineering Review*, 22, 2007, pp. 87-109, il cui abstract è disponibile all'indirizzo <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1294760> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>39</sup> L'espressione inglese *to make up a diagram* suggerisce in modo efficace l'idea che l'argomentazione debba essere ricostruita come un *puzzle* di argomenti: D. WALTON, *Fundamentals of critical argumentation*, cit., p. 169.

“trasformazione”: essa si svolge per eliminazione, addizione, permuta o sostituzione. Si tratta di tecniche di pulizia (*cleaning up*) del testo spurio e di “ricostruzione” (*making up*) di un testo incompleto.

### *Commitment*

Ogni tipo di dialogo si caratterizza per uno specifico *commitment*<sup>40</sup>. Nel dialogo gli *arguers* avanzano posizioni sostenute da argomenti, pongono in essere mosse e assumono *commitments*. Ciascun partecipante ad un dialogo ha una serie di *commitments* (*commitment store*), che in un modello dialogico ideale dovrebbe essere registrata: la memoria delle premesse e delle conclusioni è infatti garanzia di un corretto svolgimento del ragionamento argomentativo.

Walton individua tre requisiti generali cui i partecipanti sono tenuti ad attenersi circa il *commitment*, pena l’inconsistenza logica e l’insignificanza dello scambio verbale.

Le regole generali sono:

1. se un proponente si è vincolato ad una serie di assunzioni, e il rispondente riesce a mostrare che un’altra proposizione consegue logicamente a quanto sostenuto, il rispondente è vincolato a quella conclusione;
2. il rispondente ha diritto a ritrattare il proprio vincolo sull’accettazione di quella conclusione, ma allora deve ritirare la propria adesione ad una delle affermazioni in premessa;
3. se un partecipante al dialogo riesce a dimostrare l’inconsistenza logica dei *commitments* dell’altra parte, controparte deve ritirare almeno uno dei *commitments*.

Le tre regole sul *commitment* sono poste a presidio dell’esigenza di consistenza logica dell’argomentazione. Esse ribadiscono che un discorso è tale solo nella misura in cui designa qualcosa in modo valido per chi parla e per chi ascolta. Da diverse premesse Francesco Cavalla è giunto a conclusioni analoghe: «nasce un discorso contraddittorio quando, tolta la proprietà contestata, il fenomeno particolare viene assunto in una categoria “confusa”: capace di comprendere tanto

---

<sup>40</sup> Sulla nozione di *commitment* come concetto centrale della *critical argumentation*, v. D. WALTON, E. KRABBE, *Commitment in Dialogue*, State University of New York Press, Albany, 1995. V. anche ID., *Fundamentals of critical argumentation*, cit., pp. 179-182; ID., *The New Dialectic*, cit., p. 31.

il caso in discussione, quanto altri casi che gli interlocutori vorrebbero invece appartenessero a categoria diversa. [...]. L'eliminazione o l'aggiunta di una proprietà con cui il retore ha formato la sua premessa, o ha designato l'oggetto particolare, può essere respinta se essa dà luogo a conseguenze confuse o contraddittorie. Sono tali l'assunzione di una o più serie di oggetti con l'affermazione contestuale che certe cose fanno parte e non fanno parte della stessa serie»<sup>41</sup>.

Pertanto, alla base delle regole di *commitment* sta l'esigenza logica governata dal principio di non contraddizione: se così non fosse, ognuno potrebbe negare le risultanze del proprio discorso, riducendolo ad un uso soggettivistico e particolare dello stesso. Ciò che le parti convengono può essere ritrattato solo se si rivela inconsistente, altrimenti la comunicazione fallisce<sup>42</sup>.

### *Tipi di Dialoghi*

Walton considera fondamentale il legame tra un dialogo ed il contesto nel quale si inserisce: la dipendenza contestuale si riferisce all'obiettivo che il dialogo persegue. Il logico canadese propone sei principali modelli di dialogo, definiti in base agli specifici *goals*, alle regole e alle tecniche di argomentazione funzionali allo scopo.

Proponiamo una tabella riassuntiva delle tipologie di dialogo<sup>43</sup>:

---

<sup>41</sup> F. CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica e verità*, cit., p. 70.

<sup>42</sup> Sul concetto di significanza linguistica e comunicazione: v. il saggio di Roberto Gusmani dedicato al verbo *semainein*, significare. Il valore originario del termine rischiarato solo nella traduzione classica "segnalare, indicare" per l'ontologico riferimento alle strutture endossali della comunicazione. È possibile indicare alcunché in base a qualcosa su cui ci troviamo d'accordo. Precisa Gusmani che il *consensus omnium* alla base della convenzione linguistica non ha nulla di arbitrario ma implica il riferimento al contesto in cui qualcosa può essere chiamato con significato (R. GUSMANI, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, cit. pp. 21-62; v. spc. p. 23 nt. 7).

<sup>43</sup> Tratta da D. WALTON, *Fundamentals of critical argumentation*, cit., p. 183.

Type of dialogue	Initial situation	Participant's goal	Goal of dialogue
<b>PERSUASION</b>	Conflict of opinions	Prove your thesis is true	Resolve or clarify issue
<b>INQUIRY</b>	Need to have proof	Find and verify evidence	Prove / disprove hypothesis
<b>NEGOTIATION</b>	Conflict of interests	Get what you most want	Reasonable settlement that both can live with
<b>INFORMATION-SEEKING</b>	Need information	Acquire or give information	Exchange information
<b>DELIBERATION</b>	Dilemma or practical choice	Co-ordinate goals and actions	Decide best available course of action
<b>ERISTIC</b>	Personal conflict	Verbally hit out at opponent	Reveal deeper basis of conflict

Da questo schema risulta evidente che ogni dialogo si caratterizza per un *goal* comune ai partecipanti, che definisce la cornice collettiva nella quale si svolge ogni mossa. Ciascun partecipante persegue inoltre un *goal* individuale. Un argomento, pertanto, è valido nel contesto dialogico nella misura in cui contribuisce al perseguimento dell'obiettivo del dialogo.

Secondo questa concezione, l'argomentazione presuppone un *conversational framework* nel quale lo scambio verbale, affinché possa essere produttivo, richiede l'adesione delle parti alle massime collaborative di cortesia, in accordo ad una concezione ispirata al Principio di Cooperazione di Grice.

Ogni dialogo argomentativo si svolge per passaggi conseguenti, secondo l'organizzazione consequenziale di Van Eemeren e Grootendorst<sup>44</sup>. Nella fase di

<sup>44</sup> Sull'adesione agli *argumentation stages* della *critical discussion* elaborati dalla Scuola di Amsterdam, v. *Ibidem*, pp. 174ss; ID., *The New Dialectic*, cit., p. 47.

confronto, è avanzata la tesi di una parte alla quale si oppone controparte; successivamente le parti aprono la discussione, definendo l'oggetto del controverso; nella fase argomentativa, ciascuna parte difende il proprio *point of view* presentando argomenti a difesa, criticando l'argomentazione avversaria, sottoponendo ciascun argomento al vaglio delle *critical questions*; la discussione termina, nella fase conclusiva, con il riconoscimento condiviso della parte vittoriosa che è riuscita a perseguire con successo lo scopo iniziale.

Ogni dialogo presenta proprietà sue caratteristiche<sup>45</sup>.

Il *persuasion dialogue* ha ad oggetto una determinata questione rispetto alla quale si attestano almeno due posizioni confliggenti. Il *point of view* consta di due elementi: una proposizione ed un atteggiamento (pro o contra) rispetto all'asserzione. In un dialogo persuasivo, una parte presenta un *pro-attitude* rispetto ad una determinata proposizione, l'altra parte presenta una *pro-attitude* per la proposizione contraria. Il fulcro di questo dialogo è la disputa o il dissenso, che viene qualificato genericamente come *disagreement*. Ciascuna parte mira infatti a persuadere l'altra che la propria tesi è vera. La persuasione non è, secondo Walton, un fatto psicologico, ma razionale. Il ragionamento è razionale, quindi persuasivo, se soddisfa due requisiti: se è strutturalmente corretto, sia esso di tipo deduttivo, induttivo o plausibile; se muove da premesse accettate o condivisibili. Se il ragionamento rispetta questa duplice condizione, è valido: il rispondente è quindi obbligato ad accettare la conclusione. Qualora rifiuti di accettare la conclusione, ancorché la stessa sia immune da vizi, la parte sceglie di estromettersi dal dialogo secondo un atteggiamento dogmatico o ignorante, comunque fallace.

Una specie del dialogo persuasivo è la cd. *critical discussion*, il cui *goal* consiste nella soluzione della divergenza di opinioni. La peculiarità di questo tipo di dialogo è che esso deve concludersi con la proclamazione di un vincitore e di un perdente: la divergenza di opinioni deve dunque risolversi in un verso o nell'altro. Tuttavia ciò non vale in assoluto. Si supponga che si discuta circa una questione biogiuridica come l'eutanasia: il dialogo ha successo se condotto *reasonably*, ancorché in esso non possa essere riconosciuta una posizione

---

<sup>45</sup> Cfr. ID., *The New Dialectic*, pp. 31ss.

definitivamente dominante sull'altra<sup>46</sup>. Le regole che disciplinano la condotta delle parti nella discussione critica sono state catalogate dalla Scuola di Amsterdam, alla quale la teoria neo-dialettica fa espresso riferimento.

Un altro tipo di dialogo è chiamato *inquiry o dimostrazione*. Il contesto conversazionale è quello della ricerca di materiale probatorio nell'ambito del quale le parti collaborativamente cercano di provare se una proposizione è vera o falsa, o mostrare che, in seguito ad una indagine, le prove sono insufficienti a accertare la verità/falsità della proposizione in questione. Ne è un esempio paradigmatico l'indagine legale.

Il terzo tipo di dialogo è la *negoziazione*. Essa presuppone un conflitto di interessi tra le parti. L'obiettivo perseguito dai partecipanti è di raggiungere un accordo che risulti il migliore, ad una valutazione critica dei costi e dei benefici. Non entra qui in considerazione alcuna riflessione aletica, ma il *goal* consiste semplicemente in "to get a good deal". Ciascuno persegue l'intento di massimizzare i propri vantaggi e, nel complesso, intende trovare un accordo pratico accettabile. Per questa ragione, le regole di condotta non corrispondono a quelle della *critical discussion*: ad esempio, è ammesso l'impiego di espressioni vaghe o minacciose, che possono essere compatibili con la negoziazione degli interessi.

La *ricerca di informazioni* è un altro tipo di dialogo. La situazione conversazionale è contrassegnata dalla disparità dei partecipanti: una parte possiede delle informazioni, l'altra parte ne è priva. L'obiettivo è lo scambio e la diffusione di informazioni; nello specifico, ciascuna parte intende trasmettere o acquisire determinati dati. Ne sono esempi la consultazione di esperti, l'intervista.

Il quinto tipo di dialogo è la *deliberazione*. Il contesto è quello della discussione politica sull'opportunità di attuare un determinato programma nella collettività. A fronte di una *governing issue*, le parti avanzano proposte ed argomenti a sostegno della soluzione. Il ragionamento in questa situazione tende ad essere *pratico*, cioè presuntivo.

---

<sup>46</sup> Sulla razionalità del dibattito biogiuridico, v. L. MINGARDO, *Il diritto di autodeterminazione tra le maglie dell'eterodeterminazione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 1, 2010, pp. 120-128 (disponibile on line all'indirizzo [http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3826/1/Tigor\\_3\\_mingardo.pdf](http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3826/1/Tigor_3_mingardo.pdf), sito web consultato il giorno 31.01.2012).

Infine, è prevista anche la situazione *eristica*. La lite è un modello normativo di dialogo nel quale le parti intendono evitare che una relazione, dopo essersi deteriorata, sia conclusa o degeneri in forme di scontro, anche fisico. Lo scontro, sovente, è triviale e non prevede argomenti: è il dialogo-limite per rivalità e per scarsa collaborazione.

### *Fallacia*

In the traditional sense<sup>47</sup>, a fallacy is a particular argument in a given case that we, as critics, think is wrong because it is an instance of a particular type or inference of argument. A fallacy is a type of move in dialogue or argumentation sequence that often goes wrong or is used wrongly in a tricky, deceptive way in a dialogue exchange<sup>48</sup>.

Le fallacie rappresentano per Walton un'infrazione delle regole di comunicazione particolarmente grave<sup>49</sup>. Le fallacie non possono essere identificate attraverso l'esame delle regole che riguardano il tipo di dialogo avviato: né mediante le risposte alle domande critiche, né con riferimento ad una presunta caratterizzazione psicologica decettiva dell'*arguer*. In questo nuovo significato di fallacia<sup>50</sup>, la valutazione dell'errore logico comporta l'esame dell'intera sequenza di mosse e contromosse dei partecipanti. È fallace, quindi, l'argomento che non soddisfa gli standard di correttezza nel contesto del dialogo in cui è usato, impedendo il progresso del dialogo ed il conseguimento del *goal* suo proprio.

*A fallacy is a misuse or misexecution of an argumentation technique and, as such, it*

<sup>47</sup> Come quello attestato in C.L. HAMBLIN, *Fallacies*, cit.; ma si veda soprattutto I. COPI, C. COHEN, *Introduction to Logic*, cit.

<sup>48</sup> D. WALTON, *The New Dialectic*, cit., p. 257.

<sup>49</sup> Sullo studio delle fallacie nella prospettiva neo-dialettica, si indica: ID., *A pragmatic theory of fallacy*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1995; ID., *Fallacies: selected papers: 1972-1982*, in *Studies in Logic*, 7, King's College, London, 2007; ID., *The New Dialectic*, cit., pp. 267-271. Per un approfondimento, A. IACONA, *L'Argomentazione*, Torino, Einaudi, 2010<sup>2</sup>.

<sup>50</sup> È nuovo anche con riferimento alla fallacia nella teoria pragma-dialettica. Rammentiamo che nella teoria delle fallacie di Van Eemeren, Grootendorst e Garssen, la fallacia consiste nella violazione di una delle dieci regole preposte alla discussione critica. La discussione critica è, nella prospettiva di Walton, un tipo di dialogo il cui *goal* è la soluzione di un conflitto opinativo. Walton riconosce agli olandesi il merito di aver determinato un *break* nella tradizione, collegando le fallacie alla violazione di regole per un dialogo ragionevole. Egli, però, ritiene che la violazione di una regola è condizione necessaria ma non sufficiente per qualificare una mossa argomentativa fallace. Cfr. D. WALTON, *The New Dialectic*, cit., p. 259.



*obstructs the legitimate goals of dialogue in the given argument. It is not just a blunder, or an incidental violation of a rule of reasonable dialogue*<sup>51</sup>.

Riassumendo, la fallacia corrisponde ad un utilizzo ingannatorio dell'argomentazione per procurare un vantaggio, ed un ingiusto pregiudizio per la controparte nel dibattito; è una tecnica che comporta *dialectical shifts* da un tipo di dialogo ad un altro. Identificare le fallacie è un'operazione critica nella quale si distingue: un elemento normativo, in forza del quale fallace è un argomento scorretto, in cui è perpetrata una seria e sistematica violazione di una o più regole per un dialogo ragionevole; un elemento tattico/strategico per il quale la fallacia è una mossa irregolare rispetto alle tecniche argomentative; infine, un elemento pratico dal momento che la fallacia è un efficace strumento per argomentare in quanto consente di segnalare i vizi di correttezza dell'argomentazione quotidiana.

Sarebbe riduttivo ed improprio, rispetto agli scopi programmatici dichiarati dall'autore, qualificare la teoria neo-dialettica dell'argomentazione come una teoria delle fallacie. La teoria di Walton non si concentra esclusivamente sugli aspetti negativi del ragionamento, ma si propone di elaborare un *framework* nell'ambito del quale gli argomenti, espressi nel linguaggio naturale del quotidiano parlare, possano essere valutati come corretti o non corretti. Certo è che la sistematica delle fallacie costituisce un'applicazione della teoria argomentativa e fornisce allo stesso tempo un *test* per misurarne l'utilità. Non è nostro interesse in questa sede presentare uno studio approfondito delle fallacie, ma illustrare come funziona la teoria e come possa essere applicata. A tal fine, riportiamo ora sintivamente le principali fallacie secondo la sistematica di Walton, come ausili all'orientamento dell'argomentazione nella prassi<sup>52</sup>.

*Ignoratio elenchi*: è ricompresa tra le fallacie della rilevanza, denotando il caso in cui l'argomentazione fallisce per irrilevanza rispetto a quanto è oggetto di discussione e di prova<sup>53</sup>. La rilevanza è definita dialetticamente rispetto al *goal* del dialogo nel quale i partecipanti sono impegnati. Si pensi, suggerisce Walton,

<sup>51</sup> D. WALTON, *The New Dialectic*, cit., p. 260.

<sup>52</sup> La parte seguente è tratta da D. WALTON, *The New Dialectic*, ch. 1, pp. 21-28. Avremo cura di indicare per ciascuna fallacia ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>53</sup> ID., *The place of emotion in argument*, Penn State Press, University Park, 1992.

all'avvocato che in un processo per omicidio costruisce la difesa su un'arringa in cui il fatto di crimine è inserito in un *emotional picture*, caratterizzato da truci particolari. Se la questione è quella di verificare se l'imputato abbia commesso il fatto, questo lungo discorso, ancorché efficace retoricamente, è irrilevante sul piano dialettico. Il termine classico (*ignoratio*) è significativo: l'avvocato che si abbandona ad una digressione patetica di questo tipo *ignora* la sua *mission* che è quella di provare la sussistenza degli elementi per l'assoluzione dell'assistito (o insussistenza di quelli per la condanna). La *ignoratio elenchi* è indicata come la *wastebasket category* o, similmente, *umbrella category*, perché in essa confluiscono le mosse argomentative irrilevanti.

Walton ritiene che la violazione del limite di rilevanza sia alla base delle quattro *emotional fallacies* che utilizzano il ricorso alle emozioni corrisponde alla tattica di distogliere l'argomentazione dal vero oggetto di dibattito: *argumentum ad populum*, *argumentum ad baculum*, *argumentum ad misericordiam*, *argumentum ad hominem*.

Brevemente, basti puntualizzare che, nell'ipotesi di *argumentum ad populum*, l'*arguer* richiama, a sostegno della sua tesi, l'opinione diffusa tra i molti<sup>54</sup>. Questo argomento si svolge, in pratica, in una duplice forma: (1) tutti ritengono che la proposizione *A* è vera, *quindi A* è vera; (2) tutti (o i più autorevoli) stanno facendo *x*, quindi *x* è la cosa giusta da fare. Questo argomento non è di per sé fallace, fondandosi sugli *endoxa*: non c'è nulla di sbagliato a riferirsi all'opinione dei più<sup>55</sup>. Questa strategia è fallace quando l'appello al sentimento popolare sia impiegato per distogliere l'attenzione dal vero oggetto di indagine, aggirando la regola dell'onere probatorio.

Analoghe considerazioni valgono per l'*argumentum ad misericordiam*, cioè il ricorso alla compassione, alla pietà, alla simpatia per far ammettere una determinata conclusione<sup>56</sup>. Lo schema è il seguente: si dovrebbe avere compassione per la persona *P*, quindi si dovrebbe accettare la conclusione

<sup>54</sup> ID., *Appeal to popular opinion*, cit.; ID., *Why is the Ad populum a fallacy?*, in *Philosophy and rhetoric*, 13, 1980, pp. 264-278, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/80populum.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>55</sup> Chiarisce Giampaolo Azzoni, richiamando le definizioni di Aristotele, che vi sono diversi gradi di endossalità: si veda G.M. AZZONI, *Endoxa e fonti del diritto*, cit., pp.123-156.

<sup>56</sup> ID., *Appeal to pity: Argumentum ad misericordiam*, SUNY Press, Albany, 1997.

dell'argomento che *P* sostiene. L'argomento è fallace quando l'appello alla pietà è funzionale allo scopo di coprire l'assenza di rilevanti argomenti da dedurre.

Ciò vale anche nel caso in cui si faccia uso di minaccia o violenza (*argumentum ad baculum*): in maniera diretta, questo argomento assume la forma: "accetta la proposizione *A*, altrimenti io farò *x* in tuo danno"<sup>57</sup>; oppure, indirettamente: "se non fai *x*, si verificherà un male". Secondo Walton, intimare un'azione minacciando una sanzione, non è fallace: lo è solo nell'ipotesi in cui ciò costituisca una tattica per evadere l'onere probatorio e per spostare la discussione in ambiti irrilevanti.

Infine, l'*argumentum ad hominem*: genericamente esso consiste nell'attacco personale al proponente di un argomento per respingere l'argomento proposto<sup>58</sup>. Esso si manifesta in più varianti, secondo Walton, cinque: come attacco diretto personale; come riferimento alle circostanze di vita personale dell'*arguer*, qualora confliggenti con quanto dallo stesso asserito; come *poisoning the well*<sup>59</sup>, per cui si conclude sostenendo che l'atteggiamento dell'*arguer* è sempre stato irrispettoso della verità, tanto che nulla di ciò che egli dice potrà mai essere ritenuto vero; come pregiudizio personale, allorché si assume come inaccettabile la tesi del proponente per asseriti interessi personali in causa; infine, come *tu quoque*: questa variante denota l'inconsistenza dell'argomentazione quando risolve la critica all'argomento in una contraddizione pratica del proponente, secondo lo schema "è inaccettabile quello che sostieni perché anche tu fai ciò che sostieni non debba essere fatto".

In tutti questi casi, al di là della classificazione, preme porre in risalto la configurazione della fallacia non come mera violazione delle regole di discussione, ma come metodo di argomentazione contraddistinto da un'infrazione dialettica. L'utilizzo di determinati argomenti, di per sé validi e corretti, è infatti motivato dall'intento di orientare il ragionamento nel contesto dialogico, imprimendo un cambio e dunque determinando un "deragliament". Il punto di riferimento è dato dal contesto dialogico nel quale la questione è sottoposta al

<sup>57</sup> ID., *The place of emotion in argument*, cit. pp. 143-190.

<sup>58</sup> ID., *Ad hominem arguments*, University of Alabama Press, Tuscoloosa, 1998.

<sup>59</sup> ID., *Poisoning the well*, in *Argumentation*, 20, 2006, pp. 273-307, disponibile on line all'indirizzo <http://www.springerlink.com/content/k84732316h809j19/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

vaglio critico di ambo le parti: perciò si commette una fallacia quando si passa da un tipo di dialogo all'altro.

*Computational dialectics*<sup>60</sup>

L'espressione è di Thomas Gordon e designa l'ultima frontiera di ricerca e di l'applicazione della teoria neo-dialettica<sup>61</sup>. L'interesse di questi studiosi si è infatti ultimamente spostato verso la nuova disciplina dell'intelligenza artificiale<sup>62</sup>; essa si propone pertanto di sviluppare sistemi informatici che possano simulare comportamenti intelligenti<sup>63</sup>. La peculiarità di questa nuova tipologia di ricerca consiste nel cambiamento di paradigma: non più quello della logica formale (assiomatico deduttivo) ma quello della logica informale (per il quale, come detto, l'argomento non è ridotto ad una sequenza premessa-conclusione, collegata per inferenze logiche, ma è inteso come parte di un dialogo che si svolge tra almeno due parti).

*The study, within Artificial Intelligence, of the theory, design and implementation of systems which mediate discussions and arguments between agents, artificial and human*<sup>64</sup>.

Allo scopo di inquadrare più precisamente le applicazioni informatiche della

---

<sup>60</sup> T. F. GORDON, *The pleadings game: an artificial intelligence model of procedural justice*, Kluwer, Dordrecht, 1995. Gordon, avvocato berlinese, è a capo di un gruppo di ricerca (FOKUS, *Fraunhofer Institute for Open Communications System*) che studia l'utilizzo di tecnologie nell'argomentazione nel campo dell'A.I. e dei modelli computazionali di argomenti. Egli è docente di *argumentation technology* all'Istituto di *Computer Science* all'Università di Postdam. La sua ricerca è volta all'elaborazione di strumenti per costruire, strutturare, valutare e visualizzare argomenti con espresso riguardo all'ambito di applicazione legale.

<sup>61</sup> Numerosi sono i contributi su questo tema, in particolare: ID., *Can argumentation help AI to understand explanation?*, in *Kunstliche Intelligenz*, 22 (2), 2008, pp. 8-12, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/kunst%20new%20draft4.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

<sup>62</sup> Cfr. A. MONTANARI, *Questioni di tecnoetica in intelligenza artificiale, robotica e bionica*, in P. MORO (a c. di), *Etica informatica diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 33-50.

<sup>63</sup> Lo sviluppo di sistemi in grado di compiere attività intelligenti richiede uno studio approfondito dei metodi che l'uomo adotta per risolvere i problemi nei contesti naturali e sociali. Nell'intelligenza artificiale concorrono: per gli aspetti umanistici, la cd. scienza cognitiva, che rappresenta una combinazione di filosofia linguistica e psicologia; per gli aspetti ingegneristici, l'intelligenza artificiale in senso stretto, che si occupa di linguaggi e tecniche di programmazione. Questa prospettiva è al centro del dibattito internazionale, come dimostra il tema di discussione di OSSA Conference 2001: *Argumentation: cognition and community*.

<sup>64</sup> T. GORDON, *The pleadings game*, cit., p. xi.

teoria dell'argomentazione, appare utile richiamare alcune definizioni presentate da Giovanni Sartor sulle forme di rappresentazione della conoscenza nei sistemi di intelligenza artificiale<sup>65</sup>. Lo studioso caratterizza questi modelli attraverso tre proprietà: (a) si tratta di sistemi che si limitano ad applicare la conoscenza di cui dispongono; (b) la conoscenza è considerata sotto il profilo sintattico, quale collezione di simboli formati in base a regole definite e da sottoporre a trasformazioni determinate; (c) tradizionalmente essi compiono operazioni di inferenza definibili in termini logico-matematici ma, già dagli anni Settanta, valutata l'inadeguatezza della logica formale rispetto al linguaggio comune, la ricerca è stata orientata ad individuare metodi diversi di rappresentazione e manipolazione della conoscenza.

I sistemi informatici intelligenti consistono di due componenti fondamentali: una base di conoscenza ed un motore inferenziale. La prima è la base assiomatica del sistema, il secondo è il programma, cioè l'insieme di procedure che consentono di manipolare la conoscenza e di risolvere il problema. La neo-dialettica di Walton costituisce la base epistemologica per l'elaborazione di programmi di intelligenza artificiale. I sistemi artificiali di questo genere si fondano su una rappresentazione *informale* della conoscenza giuridica e delle operazioni argomentative.

Per quanto riguarda l'informatizzazione della *legal argumentation*, lo stesso Sartor, determinando i caratteri dell'informatica giuridica, propone nel saggio citato, un criterio di ordine<sup>66</sup>: occorre cioè distinguere il lavoro giuridico in senso ampio, che comprende l'attività di interpretazione e applicazione del diritto, ed il lavoro giuridico in senso stretto, che comprende la parte di attività che presuppone una specifica formazione giuridica di livello universitario<sup>67</sup>. I modelli artificiali di *legal argumentation* su base neo-dialettica riguardano il lavoro giuridico dal punto di vista generale. Più precisamente, rappresentano uno strumento per l'analisi giuridica.

---

<sup>65</sup> G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 23s.

<sup>66</sup> Sul punto, si richiama, senza pretesa di esaustività: R. BORRUSO, *La legge, il giudice, il computer. Un tema fondamentale dell'informatica giuridica. Aggiornamento a Computer e diritto II*, Giuffrè, Milano, 1988; M. COSSUTTA, *Questioni sull'informatica giuridica*, cit.; P. MORO, *Processo telematico e logica forense*, cit.; ID., *L'informatica forense*, cit.; ID. (a c. di), *Etica informatica diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

<sup>67</sup> G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 23.

Questa ulteriore specificazione si fonda su una classificazione operativa di *law and computers* di L.T. McCarty, per la quale tre sono le categorie fondamentali di sistemi informatico-giuridici intelligenti: i sistemi per l'analisi giuridica, i sistemi per la pianificazione giuridica ed i sistemi per la ricerca concettuale di informazioni giuridiche<sup>68</sup>. I sistemi per l'analisi giuridica rispondono a domande sulla qualificazione giuridica di una situazione determinata: in un sistema di questo tipo, la descrizione del caso è l'*input* che, in virtù del modello di conoscenza di base, fornisce come *output* una classificazione del caso in termini di categorie giuridiche. Nei sistemi per la pianificazione giuridica, l'*input* è un insieme di fatti rilevanti variabile: l'obiettivo è quello di ottenere un certo risultato soddisfacendo determinate esigenze.

Negli ultimi dieci anni sono stati presentati tre modelli di *argumentation methods for artificial intelligence in law* su base neo-dialettica. Ci si limiterà per ora ad enunciarli, esaminando nei paragrafi seguenti un'applicazione pratica del loro funzionamento.

*Pleading Game* è il nome del sistema sviluppato da Gordon e Walton, in cui si applica la neo-dialettica (come logica non monotona e non-monolettica) all'argomentazione in una controversia civile. In questo progetto, la teoria neo-dialettica costituisce il *framework* teorico per l'analisi, la valutazione e la critica degli argomenti<sup>69</sup>.

*Carneades* è un sistema di interscambio della conoscenza giuridica in formato XML, sviluppato all'interno del progetto europeo ESTRELLA, per rappresentare concetti giuridici, regole e casi<sup>70</sup>. Il sistema utilizza le regole di

---

<sup>68</sup> L.T. MCCARTY, *Intelligent Legal Information System: problems and prospects*, in *Routgers Computer & Technology Law Journal*, 1983, pp. 265-294; v. anche G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche*, cit., p. 67ss.

<sup>69</sup> V. D. WALTON, *Logical Dialogue-Games and Fallacies*, University Press of America, Lanham, MD, 1984; ID., T. GORDON, *Legal reasoning with argumentation schemes*, in C.D. HAFNER (Ed.), *Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law*, Hafner, Association for Computing Machinery, New York, 2009, pp. 137-146.

<sup>70</sup> T.F. GORDON, D. WALTON, *The Carneades argumentation framework using presumptions and exceptions to model critical questions*, in P. E. DUNNE, T. J. BENCH-CAPON (Eds.), *Computational Models of Argument. Proceedings of COMMA 2006*, Ios Press, Amsterdam, 2006, pp. 195-207; T. F. GORDON, D. WALTON, H. PRAKKEN, *The Carneades model of argument and burden of proof*, in *Artificial intelligence*, 171, 2007, pp. 875-896; v. anche D. WALTON, *Legal reasoning with argumentation schemes*, cit.; ID., *A formal model of legal proofs and burdens*, in F.H. VAN EEMEREN et al. (Eds.), *Proceedings of the 7th Conference on argumentation of the International society for the study of argumentation*, cit., pp. 644-655.

inferenze plausibili: applica *proof standards* per determinare l'accettabilità di asserzioni su base argomentativa. Il principale *task* è quello di rappresentare il modello di dialogo giuridico-processuale, utilizzando il linguaggio degli *argumentation schemes* e *critical questions* formulato da Walton.

*Aracauria* è un sistema automatico di diagrammazione degli argomenti sviluppato nell'ambito della ricerca condotta dal *Department of Applied computing* dell'Università di Dundee. Questo programma costituisce uno strumento per rappresentare l'argomentazione attraverso un'interfaccia *point-and-click*. L'utente seleziona il testo di un discorso argomentativo e lo inserisce come *text file* nel software, che permette di scomporre il discorso in argomenti, organizzarli in schemi argomentativi ed illustrare l'argomentazione in un *box* parallelo. *Aracauria* non analizza l'argomentazione ma aiuta l'utente a farlo perché segnala le premesse, le conclusioni, le assunzioni mancanti. La diagrammazione finale è disponibile in formato AML, *Argument Markup Language*, basato su XML.

La forza di questo programma è quello di essere in *open source*, disponibile liberamente in internet<sup>71</sup>. In un progetto pilota, il programma è stato adottato da alcune corti giudiziali canadesi per l'analisi, la valutazione ed il controllo dell'argomentazione giudiziale.

#### 4. *Argumentation and law*

Il rapporto tra argomentazione e diritto è oggetto di privilegiata attenzione della ricerca neo-dialettica<sup>72</sup>. Il punto di vista è quello di chi dispone degli

---

<sup>71</sup> È disponibile una versione *freeware* del programma: per il download di *Aracauria* software v. <http://aracauria.computing.dundee.ac.uk/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012). Per approfondire: D. WALTON, C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation schemes*, cit.; EID., G. ROWE, *Aracauria as a tool for diagramming arguments in teaching and studying philosophy*, in *Teaching philosophy*, 29, 2006, pp. 111-124, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/06AracauriaTeachingPhil.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012); D. WALTON, C. REED, *Evaluating corroborative evidence*, in *Argumentation*, 22, 2008, pp. 531-553.

<sup>72</sup> Per la ricostruzione di questo ambito di studio, facciamo riferimento in particolare a D. WALTON, *Legal argumentation and evidence*, Penn State Press, University Park, Pennsylvania, 2002; ID., *Relevance in argumentation*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 2004; ID., *Witness Testimony Evidence: argumentation, artificial intelligence and law*, Cambridge University Press,

strumenti di una logica normativa, impegnata in un lavoro empirico sui testi. L'intento è pratico: predisporre un metodo di analisi e valutazione delle strutture argomentative impiegate in processo. La prospettiva è quella dialettica, o meglio dialogica, in quanto applica il modello normativo del *persuasion dialogue* al processo, interpretandolo come una struttura comunicativa convenzionale orientata alla soluzione di una controversia giuridica.

A tutta prima, Walton riconosce che la valutazione di argomenti giuridici diverge parzialmente dall'operazione di valutazione di argomenti in un contesto conversazionale quotidiano per due ragioni: il linguaggio tecnico<sup>73</sup> e le regole di procedura, codificate in legge o diffuse in prassi. La conoscenza specialistica del linguaggio giuridico e delle *legal rules*, in senso lato, comporta, secondo Walton, una necessaria qualificazione in senso restrittivo dello *user*, cioè dell'utente del metodo argomentativo nel processo, per cui solo chi è *legal professional* è nella posizione di poter analizzare, valutare e criticare su *legal arguments*.

La determinazione del campo di applicazione del metodo giuridico argomentativo si complica con riferimento al sistema giuridico anglo-americano, nel quale il giudice-giuria esige che il ragionamento giuridico possa essere compreso, discusso, sottoposto al vaglio delle questioni critiche e valutato anche da osservatori non giuristi. Il modello metodologico neo-dialettico sovviene a questa necessità sulla base del riconoscimento di una struttura logica sottostante l'argomentazione giuridica. Posto, cioè, che nel diritto si utilizzano argomenti (schemi argomentativi) comuni a quelli di contesti dialogici non istituzionali, la caratteristica distintiva è il fine specifico del contesto argomentativo giudiziale (risoluzione di una controversia giuridica).

L'operazione valutativa si svolge, secondo la teoria neo-dialettica, in un duplice passaggio: ad un primo livello, occorre analizzare la forma dell'argomento; in un secondo momento, occorre valutare la rilevanza

---

Cambridge, 2008. Tra i *papers*, si v. T. GORDON, D. WALTON, *Legal reasoning with argumentation schemes*, cit.

<sup>73</sup> U. SCARPELLI, *Semantica giuridica*, cit., p. 995: «Il linguaggio giuridico, adoperato nelle leggi e negli altri testi normativi, e nelle scienze giuridiche, è in tutti i paesi di avanzata civiltà il frutto di una secolare opera di ricostruzioni parziali all'interno dei linguaggi naturali, ricostruzioni parziali incidenti principalmente sulla dimensione semantica dei linguaggi stessi: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è diventato un linguaggio teorico, nel senso, soprattutto di un vocabolario tecnico introdotto dalla struttura di un linguaggio naturale».



dell'argomento, cioè l'utilizzo dell'argomento in relazione al *goal* del contesto comunicativo.

La rilevanza è intesa come dialettica, cioè dialogica: è rilevante l'argomento appropriato come parte di un dialogo, cioè di una situazione conversazionale tipizzata (cd. relatività conversazionale)<sup>74</sup>. La rilevanza dialettica assume quindi significato normativo in quanto è definita e, a sua volta, definisce il limite della pertinenza dell'argomento rispetto allo scopo dialogico: svolge una funzione cd. di *gatekeeping*, di delimitazione delle mosse logicamente accettabili nell'area del dialogo, escludendo gli argomenti che appaiono non funzionali al *goal* condiviso dai partecipanti<sup>75</sup>. L'argomento, se irrilevante, non necessariamente è fallace, ma distoglie le parti dal loro *task* facendo percorrere una falsa pista, un percorso di ragionamento improduttivo.

In particolare, nel *persuasion dialogue*, si suppone che l'argomentazione sia prodotta allo scopo di provare la tesi avanzata del proponente. Una delle regole di discussione critica, in accordo al paradigma pragma-dialettico, accolto dall'approccio canadese, impone alle parti di utilizzare argomenti pertinenti a ciascuna fase argomentativa per risolvere la divergenza di opinioni. La discussione critica "deraglia", quindi, quando il dialogo si trasforma in litigio nel quale i partecipanti vengono meno all'impegno di rispettare le regole di buona condotta, di proprietà semantica e argomentativa, e si abbandonano ad uno scambio verbale triviale.

Per determinare la rilevanza o irrilevanza di un argomento in un determinato caso, Walton indica la necessità di operare un controllo di funzionalità della catena argomentativa rispetto allo scopo e, più precisamente, formula due CQ cui sottoporre il discorso:

- 1) che tipo di dialogo è?
- 2) in che fase il dialogo si svolge?

Il concetto di rilevanza dialettica (rilevanza dialogica), si declina nel contesto giuridico processuale in termini di rilevanza probatoria: la questione oggetto di

<sup>74</sup> D. WALTON, *Fundamentals of argumentation*, cit., cap. 7.

<sup>75</sup> ID., *Relevance in argumentation*, cit..

disputa si configura come *factum probandum* rispetto al quale il proponente assume l'onere della prova (*burden of proof*).

La proposta del logico canadese è quello di modellare i concetti di *relevance* e *probative weight* sulla base dello schema *dialogue-based* nel quale i passaggi inferenziali sono logicamente diretti alla prova definitiva della tesi della parte proponente (l'accusa nel processo penale, l'attore nella lite civile).

Walton trova conferma nell'analisi del sistema americano di *evidence law* in cui i concetti di *rilevanza* nel dialogo persuasivo e di *rilevanza* in giudizio sono coincidenti.

Il dato normativo per il ragguaglio è l'*American Federal Rules of Evidence* (FRE), il codice delle regole di procedura che disciplina l'ammissibilità delle prove nel sistema giudiziale federale statunitense, sia nel processo penale che civile. Le regole furono promulgate nel 1975 e prese a modello della legislazione nella maggior parte degli stati federali<sup>76</sup>.

Walton individua tre *rules* perché enunciano, sul piano normativo, il principio logico di rilevanza dialettica.

Ai sensi della *Rule 401*, la rilevanza processuale degli elementi di prova è subordinata, infatti, a due requisiti:

*Evidence is relevant if: (a) it has any tendency to make a fact more or less probable than it would be without the evidence; and (b) the fact is of consequence in determining the action.*

Le espressioni “*more probable*” e “*less probable*” si riferiscono al cd. *probative weight*, cioè il grado di affidabilità e di forza che può essere attribuito ad una asserzione come prova di un fatto. “*Action*” invece traduce il concetto di *thema probandum*, la tesi da provare. In termini dialettici, questa definizione di *legal relevance* risulta traducibile come segue: si ritiene rilevante un argomento sul piano probatorio se ha maggiore o minore peso probatorio rispetto alla tesi in

---

<sup>76</sup> Fondamentale è l'impostazione logico-analitica impressa da Henri Wigmore: cfr. W. TWINING, *Theories of Evidence: Bentham and Wigmore*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985. Wigmore è considerato il padre della tecnica di *argument diagramming*: per quanto riguarda il metodo grafico di analisi delle prove in processo, cd. *Wigmore chart*, v. D. WALTON, *Argumentation methods for artificial intelligence in law*, cit.: «A Wigmore chart is a directed graph structure made up of points that represents proposition and arrows that represents steps of inference», p. 9.

discussione. Quindi, sia nel contesto giuridico, sia nel contesto conversazionale quotidiano, la rilevanza è valutata in funzione dell'*ultimate probandum*, dello scopo finale e complessivo del dialogo.

L'irrelevanza in tema di prove è ulteriormente definita dalla rule 403:

*The court may exclude relevant evidence if its probative value is substantially outweighed by a danger of one or more of the following: unfair prejudice, confusing the issues, misleading the jury, undue delay, wasting time, or needlessly presenting cumulative evidence.*

Questa regola introduce un altro filtro di selezione del materiale probatorio rilevante per il giudizio. Secondo Walton, in particolare, statuisce l'irrelevanza degli argomenti emotivi o patetici che le parti impiegano a supporto di una tesi, producendo un ingiusto pregiudizio, confondendo la questione centrale, distogliendo la giuria, perdendo tempo.

Infine, il quadro normativo disciplina espressamente un ulteriore profilo di rilevanza logica.

*Rule 104(b): Relevance that depends on a fact. When the relevance of evidence depends on whether a fact exists, proof must be introduced sufficient to support a finding that the fact does exist. The court may admit the proposed evidence on the condition that the proof be introduced later.*

La *conditional relevance rule* precisa che un argomento potrebbe essere irrilevante se considerato partitamente, ma potrebbe acquisire maggior peso probatorio assieme ad ulteriori elementi. La relazione condizionale costituisce un elemento ulteriore per sostenere che *legal relevance* e *logical relevance* sono concetti sovrapponibili: le regole dell'astratto modello normativo della *critical discussion* sono le stesse che, nella pratica, reggono il dialogo processuale.

L'idea è che l'argomentazione, anche in processo, si svolge attraverso la condotta collaborativa delle parti in un percorso progressivo verso il *goal* del dialogo intrapreso: la regola della rilevanza impone alle parti la coerenza logica.

5. *Caso pratico*

Sulla base di quanto appena detto, proponiamo ora un caso di applicazione del metodo di controllo logico dell'argomentazione secondo la topica analitica di Walton.

Prendiamo ad esame una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sub n. 26594/09, in tema di responsabilità penale per *mobbing*<sup>77</sup>.

Questo il fatto: Tizia lavora quale impiegata in uno stabilimento automobilistico, il cui reparto è sottoposto alla direzione del manager Mevio, al contempo socio dell'azienda. Mevio corteggia con insistenza Tizia che gli oppone il suo rifiuto: per conseguenza di ciò, ella viene trasferita, ad opera del manager, ad altro reparto e di fatto sollevata senza giustificazioni da qualsivoglia mansione. Viene inoltre privata di alcuni *benefits* cui era giunta in ragione della posizione assunta in azienda.

La condotta di Mevio integra un'ipotesi tipica di *mobbing*: il termine, di origine etologica, indica una pratica funzionale all'espulsione di alcuno dal gruppo. Fuor di metafora, denota un'attività persecutoria improntata all'uso di violenza psicologica sul posto di lavoro, mirata ad indurre la vittima ad abbandonarlo. L'attività di Mevio ha natura "mobbizzante" perché mirata alla sottrazione ingiustificata di incarichi, alla dequalificazione delle mansioni specialistiche di Tizia tanto da rendere umiliante il prosieguo del lavoro.

Nonostante una delibera del Consiglio d'Europa del 2000, la condotta di *mobbing* non è direttamente contemplata da alcuna fattispecie incriminatrice. Sulla base del diritto positivo, la via penale non appare percorribile, costituendo il *mobbing* titolo per una tutela risarcitoria in ambito civilistico.

La figura di reato più vicina è quella prevista dall'art. 572 c.p., che nella sua formulazione evoca la sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra anche per l'esercizio di un'arte o di una professione. L'art. 572 c.p. incrimina, infatti, una condotta persecutoria che può ritenersi analoga a quella posta in

---

<sup>77</sup> Cass. Pen. Sez. VI n. 26594, 6 febbraio 2009. Sul tema: F.P. DI FRESCO, *Mobbing e maltrattamenti: un "automatismo" giurisprudenziale da vedere?*, nota a Cass. Pen. Sez. VI, in *Foro It.*, II, 2009, pp. 534-538. Analogamente, v. G. LUCIANO, *"Mobbing" e maltrattamenti: il punto di vista del Giudice*, in *Dir. Famiglia*, II, 4, 2008, pp. 2083ss.

essere dal datore di lavoro a danno del lavoratore. La sentenza in commento dà conto di un diverso orientamento giurisprudenziale, per il quale non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia nell'ipotesi di situazione conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, che può dirsi rilevante sotto il profilo penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 612 bis c.p. (v. Cass. 8832/10) o dell'art. 610 c.p. (v. Cass. 44803/10 e Cass. 9225/09).

La struttura argomentativa della Corte può essere analizzata attraverso la forma di ragionamento dell'argomento per analogia: poiché il *mobbing* non trova disciplina specifica in ambito penale, si tratta di stabilire se sia applicabile analogicamente il reato di maltrattamenti in famiglia.

Lo schema per analogia funziona in questo modo<sup>78</sup>:

P.M. Generalmente, il caso 1 è simile al caso 2

p.m. A è vero/falso nel caso 1

C. A è vero/falso nel caso 2.

La premessa maggiore di questo sillogismo si fonda su una relazione di somiglianza tra il caso 1 ed il caso 2. La premessa minore del ragionamento afferma lo stato aletico dell'asserzione A nel caso 1.

In particolare, si deve intendere *C1* la fattispecie descritta dall'art. 572 c.p. in forza del quale chi maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*C2* corrisponde all'ipotesi di maltrattamento con violenza, abuso psicologico, angherie e vessazioni sul posto di lavoro.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, la fattispecie di *mobbing* e quella di maltrattamenti in famiglia condividono più similitudini strutturali: il rapporto di maltrattamento trae origine da una relazione interpersonale continuativa, talora di tipo familiare, talora fondata sull'autorità e sulla fiducia, destinata a protrarsi nel tempo. A ciò si aggiunge che la norma prevede una condotta incriminatoria ampia, nella quale confluiscono comportamenti offensivi

<sup>78</sup> D. WALTON, C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation schemes*, cit.

di onore, decoro, incolumità fisica o personalità morale del soggetto passivo, tra i quali può essere ricompresa l'attività "mobbizzante". Inoltre, in entrambi i casi si fa riferimento ad una situazione di subordinazione: la norma annovera un ampio catalogo di soggetti passivi, non circoscritto ai soli familiari, ma esteso a chi è sottoposto all'autorità del soggetto o è a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l'esercizio di un'arte e professione. Infine, identico è il bene giuridico tutelato che viene ravvisato nell'interesse del più debole, di colui che si trova esposto alla supremazia o all'arbitrio di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura o educazione<sup>79</sup>.

Questo orientamento, che è stato fatto proprio dal procuratore generale presso la corte territoriale, è sottoposto al vaglio critico, o per essere più precisi, al vaglio topico-dialettico, da parte della Corte di Cassazione che valuta la sussistenza della relazione di somiglianza.

Ai fini della nostra analisi, richiamiamo le tre *basic critical questions* che Walton associa a questo schema argomentativo, per le quali occorre domandarsi<sup>80</sup>:

1. Ci sono differenze tra C1 e C2 che possono far venir meno la relazione di somiglianza?
2. A è vero nel caso 1?
3. Ci sono casi C3 simili al caso 1 in cui A è vero/falso?

Il Giudice della Suprema Corte si è così interrogato, attaccando la premessa di somiglianza dei casi. Il *mobbing*, argomenta la Corte, è solo vagamente assimilabile alla previsione di cui all'art. 572 c.p. di cui non condivide tutti gli elementi tipici. Il reato di maltrattamenti in famiglia rientra infatti nel novero dei reati contro l'assistenza familiare: questa collocazione rappresenta una novità del codice Rocco rispetto al codice Zanardelli che lo classificava tra i delitti contro la persona. Si è così sostenuto che oggetto dei reati familiari sono i rapporti familiare o di familiarità, intesi come quei rapporti psicologici di varia natura intercorrenti tra persone, tra le quali non vi siano rapporti di parentela, coniugio o affinità. Pertanto, affinché la fattispecie possa ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 572 c.p., il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore deve inquadrarsi nel

<sup>79</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, vol. 2, I, Zanichelli, Bologna, 2011, pp. 377-380, con una bibliografia di riferimento.

<sup>80</sup> *Loc. ult. cit.*

contesto tipico della famiglia, contrassegnato da relazioni abituali, intense, consuetudinarie. La relazione lavorativa deve assumere una connotazione familiare o parafamiliare, per cui il datore di lavoro assume obblighi di assistenza verso il soggetto più debole. Solo in questa situazione, la riduzione del soggetto debole in una condizione esistenziale dolorosa a causa della sopraffazione sistematica del superiore può essere rilevante ex art. 572 c.p. Non vi sarebbe ragione per parlare di maltrattamenti in famiglia per *mobbing* al di fuori di un contesto lavorativo familiare o parafamiliare.

La sentenza riposa su un apparato argomentativo che dà conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che giustificano la conclusione cui perviene. Nel caso in esame, infatti, lo stabilimento di Tizio era caratterizzato da un'organizzazione d'impresa complessa, propria di una società di capitali, che non consente di qualificare il rapporto lavorativo come avente natura familiare. L'argomentazione del procuratore generale risulta priva di consistenza logica: il ragionamento della corte di Cassazione ne ha infatti scalfito la premessa maggiore.

## 6. Considerazioni conclusive

È tempo ora di richiamare succintamente le riflessioni sin qui svolte, avanzando alcune considerazioni. Intendiamo isolare quattro nuclei tematici che riteniamo meritevoli di approfondimento nella prospettiva del filosofo-giurista: la concezione dialettica, il rapporto dialettica-retorica, la persuasione, la dialettica computazionale.

L'elemento sostanziale sul quale poggia la novità di questo approccio all'argomentazione consiste nel ripensamento della dialettica come logica dell'argomentazione che, in una prospettiva di logica *informale*, in contrasto con il modello proposizionale moderno, propone di analizzare e valutare criticamente gli argomenti espressi nel linguaggio naturale in un contesto dialogico. L'interazione differisce a seconda del contesto, in quanto a fini, estensioni, mosse, procedure, modi di chiusura e guadagno cognitivo. L'idea è che

l'argomentazione si costruisca grazie ad un lavoro collettivo dei partecipanti che cooperano in vista del perseguimento di un fine ultimo, proprio del contesto conversazionale in cui operano. L'attività critica è una componente centrale dello svolgimento del sapere argomentativo e consiste in una procedura di scomposizione del discorso ed esame dello stesso attraverso il vaglio degli schemi argomentativi ed il controllo mediante CQ.

Rammentiamo che, nella prospettiva in esame, per "dialettica" si intende una prassi umana di scambio verbale tra due o più soggetti nel quale il processo di interazione forma la conclusione del discorso<sup>81</sup>.

Si è sicuro che si tratti di dialettica? Sicuramente questo modo di concepire la dialettica non corrisponde a quello classico. Se ci limitassimo ad un'analisi delle opere degli esponenti della *informal logic* e all'esame delle fonti richiamate, apparirebbe fuori discussione che la *New Dialectic* si ispira al pensiero dei classici, di Aristotele in particolare<sup>82</sup>. Il tema del confronto tra la concezione di logica aristotelica e quella neo-dialettica, formalmente di impronta aristotelica, ma somigliante piuttosto ad un processo analitico-classificatorio di composizione ordinata degli argomenti, ci riporta ad un'antica polemica, risalente agli albori dell'età moderna. Emergono infatti con straordinaria forza e attualità le ragioni che spinsero Petrarca a prendere partito contro quei mestieranti della dialettica che qualificava *dyalectici* delle *scholae* o *pseudodialettici* i quali, applicavano un metodo di derivazione scolastico-aristotelica, che si distingueva però dai procedimenti dialettici aristotelici per il suo invadente aspetto classificatorio. Non è certo possibile, in questa sede, ricordare l'evoluzione epistemologica della modernità, ma appare pertinente qualche breve cenno sui tratti essenziali di questo pensiero.

L'origine della scolastica medievale, segnata da una tensione alla semplificazione classificatoria e ordinatrice, sta nel perpetrarsi della filosofia neoplatonica. Con la scuola di Plotino e degli accademici di Atene, si perviene alla negazione del carattere originario della differenza e alla riduzione delle relazioni ad unità, cioè

---

<sup>81</sup> Vedi *supra* § 1.

<sup>82</sup> Si consideri la parte introduttiva di *The New Dialectic*, ove Walton fa espresso riferimento alla dottrina aristotelica e al concetto di dialettica come genericamente attestato nelle *Confutazioni sofistiche*, nei *Topici*: v. D. WALTON, *The New Dialectic*, cit., pp. 11-16.



all'Uno solitario, in cui ogni distinzione e ogni conflitto si spegne. Questa concezione, che affonda le radici, come altri ha spiegato, nella filosofia presocratica zenoniana e anassagorea, interpreta l'origine e il fondamento di tutte le cose come ciò che è perfettamente identico<sup>83</sup>. La molteplicità è ordinata dalla *ratio* alla quale si attribuisce il potere di fornire una descrizione coerente del tutto, riducendolo ad una somma di atomi identici. Questa concezione riduttiva dell'esperienza pratica come assemblaggio di parti spiega inoltre il privilegio assegnato, sul piano epistemologico, al metodo analitico-deduttivo. La differenza, e dunque, lo scontro vengono espulsi da questo orizzonte epistemologico nel quale il sapere si ottiene aggruppando e separando le unità ed organizzando i dati razionalmente, per *modum conclusionis* o *determinationis*, per passaggi inferenziali deduttivi o induttivi.

A carico degli scolastici<sup>84</sup>, Petrarca aveva formulato un dettagliato capo di imputazione, riassumibile in questi termini: «1) la “dialettica” professata da costoro si fa indebitamente scudo del nome di Aristotele; 2) è una vana erudizione; 3) è sofistica; 4) è l'espressione di una concezione dogmatica e meramente autoritativa del sapere; 5) non persegue il vero, bensì l'affermazione di una posizione particolare sulle altre»<sup>85</sup>. Secondo Manzin sono così ricavabili, derivandoli per opposizione dalla critica petrarchesca alla procedura pseudodialettica, i lineamenti di un'autentica dialettica che, quindi, *non* dovrebbe «a) appigliarsi ad un malinteso Aristotele (...); b) Rimanere estranea alla prassi, negando nei fatti quel *continuum* tra conoscenza dell'uomo e del mondo, ed impegno assiduo nell'esperienza e nel dialogo, che Agostino aveva rappresentato come ideale di *sapientia*; c) Confondersi con l'eloquenza e, in genere, con quelle procedure finalizzate al perseguimento della persuasione in tutti gli ambiti ove essa è possibile e utile. La cogenza logica di una dialettica autentica non può misurarsi sugli effetti prodotti nell'uditorio: essa proviene dall'incontraddittorietà dei suoi assunti; d) Confondersi con l'analitica, propria delle procedure dimostrative di tipo ipotetico-deduttivo (come quella matematica). Essa non sarà

<sup>83</sup> F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit., e ID., *All'origine del diritto al tramonto della legge*, cit.

<sup>84</sup> M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Cedam, Padova, 1994.

<sup>85</sup> *Ibidem*, p. 35.

perciò meno “logica”, ma semmai più critica e insieme più rigorosa, essendo rivolta all’accertamento delle premesse stesse del ragionamento analitico (...); e) Sottrarsi alla ricerca del vero, sua unica e originaria vocazione teleologica»<sup>86</sup>.

Questa puntualizzazione non è di poco conto per questo studio che mira ad individuare i punti di criticità della teoria neo-dialettica. A ben vedere, questi indici si ravvisano nell’impostazione argomentativa prescelta da Walton. In particolare: è vero che Aristotele nelle *Confutazioni Sofistiche* indaga con precisione il sillogismo, il paralogismo, come bisogna porre le domande e quale deve essere l’ordine delle domande, ma il monito dello Stagirita è chiaro quando invita a non confondere la dialettica con la sofistica. «Non dobbiamo passare sotto silenzio ciò che è avvenuto relativamente a questa ricerca (...): ché il principio, è senza dubbio, la cosa più importante, come si dice. Perciò è anche la cosa più difficile. Infatti, quanto più una cosa è potente per la sua capacità, tanto più, essendo assai piccola in grandezza, è difficile da vedersi. Ma una volta che il principio sia trovato, è piuttosto facile l’aggiungere e il far crescere anche il resto»<sup>87</sup>. La dialettica è autenticamente un’arte che consiste nel procedere attraverso confutazione e nel sottoporre le ipotesi al vaglio elenctico: l’*elenchos* mostra la necessità e l’innegabilità del principio. L’*elenchos* ha un valore logico e insieme ontologico, che si basa sul *principium firmissimum omnium*, sul principio più “accertante”, il principio di non contraddizione. Compete, infatti, alla ragione dialettica trovare l’identico nel diverso e il diverso nell’identico. Ebbene, la nuova dialettica omette ogni riferimento logico e ontologico al principio di non contraddizione: si limita a qualificare “dialettica” la forma dialogica del contesto conversazionale, tesa ad eliminare la differenza di opinioni attraverso la ricomposizione ad ordine del percorso argomentativo. Il criterio d’ordine consiste nel *goal* specifico del tipo di dialogo al perseguimento del quale devono essere finalizzate le mosse dialettiche dei partecipanti.

Questa visione finalistica configura l’atto del ragionamento come una descrizione del modo in cui i discorsi sono organizzati secondo schemi argomentativi preconfezionati. La dialettica è così allontanata dalla sua natura di *ars logica* del

---

<sup>86</sup> *Ibidem*, pp. 42-43.

<sup>87</sup> ARIST., *El. Sof.*, 183b 15-25 (= tr. it. cit. p. 257).

*trivium*<sup>88</sup>: è ridotta ad una procedura di scomposizione e ordinamento del caos argomentativo dell'interazione dialogica in alcuni contesti tipo.

Se ciò è accaduto, lo si deve a una mancata riflessione sul *telos* veritativo. L'arte dialettica è orientata all'*inquisitio veri*, che il retore dovrà poi motivare; la dialettica ha come obiettivo il vero in quanto innegabile. La pseudodialettica, invece, degenerazione dell'arte dialettica, prescinde da questa caratteristica: per questa procedura, la verità è un concetto estraneo, perché ciò che conta è il convincimento dell'uditorio della propria tesi particolare. La persuasione è la condizione di operatività della pseudodialettica, che dimentica la ricerca del vero<sup>89</sup>. Secondo il modello dialettico di Walton, la discussione critica, generata dalla differenza di opinioni attorno ad un *issue*, è qualificabile come *persuasive dialogue*. Il fine particolare della dialettica è la persuasione: a bene vedere, la dialettica consiste nel perseguimento del fine particolare di ciascun dialogo. I fini particolari cambiano in relazione al risultato pratico che si vuole ottenere. In una concezione classica, non è così: la dialettica è un'attività del pensiero razionale che non si esaurisce nel conseguimento del suo fine particolare, poiché il suo fine è la ricerca (e non la persuasione) del vero. Vera è la conclusione dell'oratore allorché «non appare più semplice pretesa soggettiva del tutto opinabile, ma ciò che l'uditorio, i partecipi del discorso, non possono rifiutare senza ridurre a insignificanza il suo stesso pregresso sapere»<sup>90</sup>.

Il problema è comprendere come dal “discorso possibile” si possa giungere ad un discorso *vero*. Il metodo è quello retorico, comprensivo di topica e dialettica propriamente detta: tutte queste tre componenti servono il fine aletico. L'attività retorica è una procedura complessa che tende al suo fine particolare

<sup>88</sup> Risale a Marziano Capella, il compendio delle arti liberali retorica, grammatica e dialettica nel *trivium*. Il quarto libro del suo *De nuptiis Philologiae et Mercurii* è dedicato all'arte della dialettica.

<sup>89</sup> F. CAVALLA, *vc. Topica giuridica*, cit., p. 725: «Il sofista non si distingue dal dialettico e dal buon retore per una questione di sapere, di capacità nell'impiego dell'arte, ma per una scelta di vita; e si tratta di una scelta cattiva perché consiste nell'ignorare o nell'occultare deliberatamente il vero sostituendo ad esso la cattura e la riduzione in proprio potere della volontà dell'altro: così che si impedisce che le opposizioni si manifestino piuttosto che cercare di vedere se possano venire approvate o meno. Con la conseguenza che anche la persuasione prodotta dalla sofistica è solo apparente, non nel senso che non c'è, ma nel senso che non ha ragion d'essere, formandosi su tesi di cui non si sa la fondatezza, la consistenza, le implicazioni, sicché la persuasione stessa si risolve in una sottomissione degli animi alla forza del retore piuttosto che nel coinvolgimento di tutte le facoltà dell'ascoltatore con la potenza del suo comprendere».

<sup>90</sup> F. CAVALLA, *Topica e verità nel discorso giudiziale*, in A. MARIANI MARINI (a c. di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 103-130: 113.

(nel caso di specie a suscitare l'attenzione dell'uditorio) ma anche al fine generale del discorso retorico, che è quello di vincere l'opposizione della controparte, cioè di confutare le tesi avversarie. La neo-dialettica espunge dal campo della logica la retorica<sup>91</sup>. Nel pensiero classico, ciò non è possibile: retorica e dialettica costituiscono due elementi complementari («la retorica è analoga alla dialettica»)<sup>92</sup>, entrambe riguardano le controversie, ma la dialettica ha una funzione preliminare di controllo delle opposizioni, mentre la retorica rende efficace il discorso vero mediante la persuasione.

A nostro modo di vedere, il connubio tra topica, dialettica e retorica è necessario: crediamo che questo emerga in via paradigmatica dall'esame delle *Critical Questions*<sup>93</sup>. Le CQ rappresentano un'applicazione nella teoria dell'argomentazione di un modo critico di pensare (*critical thinking*)<sup>94</sup>: per un'argomentazione critica, è fondamentale la distinzione tra affermare una proposizione e sottoporre a domanda una proposizione. *Asserting and questioning*

---

<sup>91</sup> Ma *contra* v. C.W. TINDALE, *Rhetorical argumentation. Principles of theory and practice*, Sage, London, 2004. Il filosofo della scuola canadese giudica negativamente la tendenza, nelle contemporanee teorie dell'argomentazione, di studiare il processo argomentativo dal punto di vista logico-dialettico, tralasciando la componente retorica. In questo saggio l'Autore intende dar conto degli aspetti retorici dell'argomentazione, valutando primariamente il ruolo dell'uditorio e riqualificando l'argomento inteso non come un *set* prestabilito di considerazioni logiche, ma come un processo dinamico ed interattivo di scambio verbale volto alla persuasione dell'audience. Sui limiti del modello dialogico v. anche ID., *Fallacies in transition: an assessment of pragma-dialectical perspective*, in *Informal Logic*, 18, 1996, pp. 17-33.

<sup>92</sup> ARIST., *Retorica*, 1354a (= tr. it. cit. p. 3).

<sup>93</sup> D. WALTON, C. REED, *Diagramming, argumentation schemes and critical questions*, cit.

<sup>94</sup> *Critical Thinking* è un metodo di pensiero caratterizzato da processi mentali di discernimento, analisi, e valutazione critica. *Critical Thinking* è anche un movimento, sviluppato tra gli anni Settanta e Ottanta negli Stati Uniti d'America che ha assunto l'ideale socratico alla base di un processo educativo. Nel 1941, Edward Glaser fornì una definizione di pensiero critico, che tutt'oggi ne costituisce il manifesto: «The ability to think critically, as conceived in this volume, involves three things: ( 1 ) an attitude of being disposed to consider in a thoughtful way the problems and subjects that come within the range of one's experiences, (2) knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning, and (3) some skill in applying those methods. Critical thinking calls for a persistent effort to examine any belief or supposed form of knowledge in the light of the evidence that supports it and the further conclusions to which it tends. It also generally requires ability to recognize problems, to find workable means for meeting those problems, to gather and marshal pertinent information, to recognize unstated assumptions and values, to comprehend and use language with accuracy, clarity, and discrimination, to interpret data, to appraise evidence and evaluate arguments, to recognize the existence (or non-existence) of logical relationships between propositions, to draw warranted conclusions and generalizations, to put to test the conclusions and generalizations at which one arrives, to reconstruct one's patterns of beliefs on the basis of wider experience, and to render accurate judgments about specific things and qualities in everyday life» (E.M. GLASER, *An Experiment in the Development of Critical Thinking*, Teacher's College, Columbia University, 1941; v. anche P. RICHARD, E. LINDA, *The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools*, Foundation for Critical Thinking Press, Dillon Beach, 2008).

sono le attività argomentative essenziali in una prospettiva di *critical thinking*; asserendo qualcosa, si esprime la propria posizione, domandando, invece, non si assume alcuna posizione. «Questioning expresses a neutral point of view if it is merely an expression of doubt»<sup>95</sup>. Le CQ sono un set di espressioni di dubbio prestabilite che consentono di testare la validità degli schemi argomentativi.

Come si è detto, gli *argumentation schemes* rappresentano forme di inferenza di tipologie di argomenti diffuse nelle conversazioni espresse in linguaggio naturale. Perché una forma di argomentazione possa dirsi *plausible*, deve essere sottoposta al vaglio di un set di domande critiche che, in questa prospettiva, hanno valore logico-dialettico<sup>96</sup>.

Prendiamo in considerazione lo schema argomentativo per il cd. *argument from expert opinion*. Si tratta dell'argomento che fa appello all'opinione di un esperto della comunità scientifica di riferimento: un'argomentazione diffusa in tutti i casi in cui si discuta di un nuovo *issue* controverso o con un contenuto di elevata specializzazione<sup>97</sup>. Lo schema, già precedentemente indicato, è il seguente:

- P.M. La fonte *E* è esperto nel dominio *D* che contiene la proposizione *A*.
- p.m. *E* afferma che la proposizione *A* (nel dominio *D*) è vera/falsa.
- C. Si deve plausibilmente ritenere che *A* sia vera/falsa.

La validità logica dell'argomentazione è accertata attraverso sei CQ:

1. *Expertise Question*: Quanto è attendibile *E* come fonte esperta?
2. *Field Question*: *E* è esperto del campo cui *A* si riferisce?
3. *Opinion Question*: Che cosa implica l'affermazione di *E* su *A*?
4. *Trustworthiness Question*: *E* è personalmente affidabile come fonte?
5. *Consistency Question*: *A* è compatibile con quanto asseriscono altri esperti?
6. *Backup Evidence Question*: Su quali prove si basa l'asserzione di *E*?

<sup>95</sup> D. WALTON, *Fundamentals of critical argumentation*, cit., p. 26.

<sup>96</sup> *Ibidem*, p. 88: «The idea behind using critical questions to evaluate appeals to experts opinions is dialectical. The assumption is that the issue to be settled by argumentation in a dialogue hangs on a balance of considerations».

<sup>97</sup> Si pensi, nell'ambito del processo penale, al tema della prova esperta: nel merito, v. O. DOMINIONI, *In tema di nuova prova scientifica*, in *Diritto penale e processo*, 9, 2001, pp. 1061-1065; M. PERA, *Retorica e scienza*, cit.; F. PUPPO, *La nuova prova scientifica nel processo penale*, cit., pp. 355-372. M. TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1, 1996, pp. 219-249.

Secondo questo schema argomentativo, si deve plausibilmente ammettere come vera l'asserzione proferita da un esperto<sup>98</sup>.

A nostro modo di vedere, le CQ rappresentano una “griglia” di natura topica<sup>99</sup>. Chi giudica la plausibilità dell'argomentazione esperta utilizza un criterio endossale: il partecipante alla disputa recepisce quello che il tecnico dice e vi fonda il proprio argomentare. In un modello di discussione critica, l'opponente non si limita ad una passiva ricezione delle indicazioni dell'esperto *E*, ma sottopone la sua *opinion* ad un vaglio critico. Le CQ conferiscono all'opponente un ruolo attivo: non quello di passivo fruitore della competenza tecnica altrui, ma quello di giudice attivo chiamato ad attribuire un giudizio sulla fondatezza dell'asserzione *A*, a valutare le informazioni di coloro che sono accreditati come esperti in un determinato settore. Aristotele, nei *Topici*, è chiaro nel riconoscere che il dialettico non è chi sa tutto ma chi, pur senza essere un esperto, riesce a capire qual è il contenuto informativo e il grado di rilevanza di quanto viene detto rispetto all'oggetto di discussione.

In questa prospettiva possono essere meglio comprese le CQ.

Nei *Topici*, lo Stagirita si propone di «trovare un metodo, onde poter costituire, attorno ad ogni formulazione proposta di una ricerca, dei sillogismi che partano da elementi fondati sull'opinione, e onde non dir nulla di contraddittorio rispetto alla tesi che noi stessi difendiamo»<sup>100</sup>. Questo metodo parte dai discorsi che sorgono dalle proposizioni. Ogni proposizione nella quale c'è una predicazione rivela una definizione, un proprio, un genere, un accidente: è necessario che tutti gli oggetti del discorso possano essere ridotti a questi quattro elementi. «La definizione è un discorso che esprime l'essenza individuale oggettiva»<sup>101</sup>: è quel discorso che traccia il limite e che dice l'essenza dell'oggetto nella sua totalità e compiutezza, senza tralasciare nulla di esso. «Proprio è ciò che pur non rivelando l'essenza individuale oggettiva, appartiene tuttavia a quell'unico oggetto, e sta

<sup>98</sup> V. D. WALTON, *Appeal to expert opinion*, Penn State University Press, University Park, 1997.

<sup>99</sup> Si veda con particolare riferimento all'ordine dei discorsi che stiamo conducendo, S. FUSELLI, *Apparenze*, cit., spc. pp. 56ss. In part. sulla “griglia” topica, v. F. CAVALLA, vc. *Topica giuridica*, cit.

<sup>100</sup> ARIST., *Topici*, I, 100a 18-21 (= tr. it. cit. p. 407).

<sup>101</sup> ARIST., *Topici*, 101b 38-39 (= tr. it. cit. p. 411).

rispetto ad esso in un rapporto convertibile di predicazione»<sup>102</sup>: il proprio designa il carattere distintivo dell'oggetto che, pur non appartenente alla sua essenza, consente di identificarlo in modo univoco. «Genere è a sua volta il predicato, immanente all'essenza, di parecchi oggetti differenti per specie»<sup>103</sup>: denota, cioè, un carattere necessario che appartiene all'oggetto, ma non esclusivo. Infine, «accidente è ciò che non si identifica con alcuno dei suddetti elementi, ossia non è definizione, né proprio, né genere, e tuttavia appartiene all'oggetto; o anche, ciò che può appartenere e non appartenere ad un solo e medesimo oggetto, qualunque esso sia»<sup>104</sup>: in altri termini, denota un carattere che un oggetto può avere o non avere senza che la sua comparizione comporti contraddizione.

A ben vedere, questo schema topico è quello che emerge dal set di domande critiche, che individuano le relazioni individuate dai predicabili.

Rileggiamo infatti le domande alla luce dei predicabili aristotelici.

L'*Expertise Question* serve a stabilire se quel tecnico è riconosciuto nella comunità scientifica di riferimento come un esperto; in altri termini, questa domanda è funzionale a comprendere se la sua asserzione possa dirsi appartenente al genere "discorsi esperti". Questa funzione appare assimilabile a quella del genere e fornisce, quindi, un elemento necessario per la valutazione dell'argomento.

Una volta stabilito che *E* è una fonte esperta, la *field question* delimita il campo di *expertise*: è rilevante l'asserzione di *E* solo in quanto sia competente per lo specifico settore di indagine cui appartiene l'argomento in questione. Questa funzione corrisponde alla predicazione del proprio, che permette di identificare l'oggetto in modo univoco ed esclusivo tra i molti con cui è in relazione.

L'*Opinion Question* è volta a precisare la teoria di *E* in relazione all'argomento *A*: questa domanda potrebbe essere accostata alla definizione, perché è volta ad esprimere l'essenza del discorso rilevante di *A*.

Nel requisito della *trustworthiness*, accertato con la quarta domanda, si può rinvenire un rapporto analogo a quello della predicazione accidentale: l'affidabilità personale dell'esperto non può essere intesa come un criterio

<sup>102</sup> ARIST., *Topici*, 102a 16-19 (= tr. it. cit. p. 412).

<sup>103</sup> ARIST. *Topici*, 102a 32-33 (= tr. it. cit. pp. 412-413).

<sup>104</sup> ARIST., *Topici*, 102b 3-7 (= tr. it. cit. p. 413).

decisivo per valutare l'attendibilità della sua asserzione. Si tratta, a ben vedere, di un requisito eventuale, pertinente, che può servire a predicare l'oggetto ma non appartiene alla sua essenza. Troppe variabili possono incidere sul giudizio di fiducia e affidamento personale del soggetto.

La *Consistency Question* mira a porre a confronto l'opinione di *E* con quella diffusa di altri autorevoli esperti dello stesso settore, per verificarne la compatibilità. L'idea è che si possa rappresentare la conoscenza in un sistema scalare nel quale ad ogni esperto è assegnato un grado di competenza. La teoria di *E* viene sottoposta ad un giudizio comparativo: questa funzione corrisponde alla funzione del *proprio* poiché il grado di compatibilità della teoria è relativo ad una relazione e non è costitutivo dell'essere dell'oggetto.

Infine, attraverso la *backup evidence question*, si intendono mostrare i limiti di questa asserzione oltre i quali la teoria non è più informativa perché priva di fondamento. Ciò corrisponde alla funzione della definizione.

Da questa rilettura delle CQ in prospettiva classica, appare chiaro che il controllo critico attuato attraverso il *questioning* è di tipo endossastico, volto ad accertare la relazione dell'opinione notevole da cui l'argomentazione muove, rispetto all'oggetto di discussione. Così procedendo gli *arguers* costituiscono un'idonea premessa per poi da essa condurre quella particolare forma di deduzione retorica che rappresenta la struttura di ragionamento propria del sillogismo dialettico<sup>105</sup> e di quello retorico (entimema).

La rilettura in chiave aristotelica delle CQ ci ha consentito di mostrare un limite della teoria neo-dialettica, nella misura in cui espelle topica e retorica dal processo argomentativo per avvalersi di semplici forme inferenziali standard.

Nella controversia, non si tratta solo di persuadere, di convincere. Lo scopo della controversia non è imporre una propria opinione sull'opinione altrui: si esulerebbe dal "discorso lungo" della retorica per entrare in quella forma di argomentazione che è la sofistica, intesa come la capacità di dimostrare qualsiasi tesi, anche la più assurda e distante dai luoghi comuni. Persuadere implica accertare che la tesi avversaria si opponga o meno, arbitrariamente, ad un patrimonio di sapere comune che non è rifiutato da alcuna delle parti in causa.

---

<sup>105</sup> V. F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.; ID., *Retorica giudiziale, logica e verità*, cit., in part. pp. 64ss.; S. FUSELLI, *Verità ed opinione nel ragionamento giudiziale*, cit.



Nell'ambito di queste considerazioni critiche sul controllo razionale tra logica, dialettica e retorica, sembra opportuno svolgere una breve riflessione sulle prospettive ed i limiti di applicazione dei sistemi informatico-giuridici intelligenti, fondati sulle categorie argomentative di Walton.

La Nuova Dialettica di Walton è stata giudicata una teoria argomentativa adeguata per costituire la base scientifica di un software (cd. *Aracauria*<sup>106</sup>) finalizzato a ricostruire l'argomentazione selezionando *argumentative schemes* e rappresentando il discorso in forma diagrammatica<sup>107</sup>.

Il modello di funzionamento è il seguente: dato un *input* (testo di un discorso argomentativo), il sistema fornisce gli strumenti di elaborazione del dato, per ottenere un solo *output*, una sola valida rappresentazione grafica dell'argomentazione. Il sistema non intende sostituirsi all'utente-giurista, ma facilitare la sua attività mettendo a disposizione il catalogo di schemi argomentativi per scomporre e ricomporre logicamente l'argomentazione. Qualora uno schema argomentativo non sia scelto correttamente, o non sia applicato correttamente, ne consegue il *default* del sistema.

Senza voler addentrarci nel campo dell'informatica giuridica più del necessario<sup>108</sup>, è però doveroso soffermarsi sulle implicazioni dell'adozione di questo sistema.

---

<sup>106</sup> Un *software* simile è quello chiamato *Reason!Able*, sviluppato da Tim van Gelder presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Melbourne. Questo sistema è inserito nei programmi educativi scolastici di primo livello per facilitare l'apprendimento di *critical skills*.

<sup>107</sup> La teoria presenta i requisiti indispensabili alla informatizzazione: «*Rich and sufficiently exhaustive to cover a large proportion of naturally occurring argument; simple, so that it can be taught in the classroom and applied by students; fine-grained, so that it can be usefully employed as both a normative and evaluative system; rigorous, and fully specified, so that it might be represented in a computational language such as XML; clear, so that it can be integrated into traditional diagramming technique*». Cfr. D. WALTON, C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation Schemes*, cit., p. 39.

<sup>108</sup> Sull'argomento, v. *ex multis*: A.G. AMATO MANGIAMELI *Informatica giuridica. Appunti e materiali ad uso di lezioni*, Giappichelli, Torino, 2010; R. BORRUSO, *La legge, il giudice, il computer*, cit.; ID., TIBERI C., *L'informatica per il giurista. Dai bit ad internet*, Giuffrè, Milano, 2001; M. COSSUTTA, *Questioni sull'informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2003; S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Il Mulino 1968; P. MORO, *Processo telematico e logica forense. L'informatica giuridica nella discussione giudiziale*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2002; ID., *Lullo giurista informatico. Dall'ars combinatoria all'informatica giuridica*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legali*, cit., pp. 289-308; ID., *L'informatica forense. Verità e metodo*, San Paolo, Torino, 2006; ID. (a c. di), *Etica informatica diritto*, cit.; ID., F. PUPPO, *Informatica e retorica forense*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 1, pp. 67-75 (disponibile on-line all'indirizzo <<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3540>> consultato il giorno 31.01.2012); F. PUPPO, *Alcune riflessioni sui limiti della c.d. applicazione automatica della legge. L'esempio del decreto penale di condanna* in P. MORO (a c. di), *Etica*

In primo luogo, sarebbe illusorio ritenere che i cambiamenti dal supporto di informazioni (in questo caso da testuale a elettronico) siano neutrali: l'uomo si serve della tecnologia digitale come di qualunque altro strumento tecnico, che deve essere valutato in relazione ai fini, alla prassi che è estrinseca al mezzo stesso. Fabio Macioce, riflettendo sulla rivoluzione digitale, riconosce che «non avrebbe alcun senso tentare di qualificare in senso positivo o negativo un qualsiasi mezzo, perché esso, in quanto mezzo, è positivo o negativo unicamente in funzione dei fini che esso intende raggiungere, ovvero delle modalità del suo utilizzo»<sup>109</sup>. Il sistema *Aracauria* ha forti potenzialità pervasive: è *free available*, è utilizzato nelle scuole in progetti educativi al *critical reasoning*, è impiegato in alcune Corti-pilota del Canada per il controllo dell'argomentazione processuale. L'esito (auspicato) del suo impiego è quello di uniformare il processo di *reasoning*: la creatività della persona viene condizionata dall'utilizzo forzato e con modalità prestabilite degli schemi argomentativi, fissati in un formato quasi codicistico. Per essere più chiari, se da un lato un sistema informatico-giuridico basato sulla logica neo-dialettica può consentire un sistema di controllo certo e attendibile dell'argomentazione, dall'altro può condurre all'uniformazione delle forme di ragionamento. La differenza, la creatività, la libertà risulterebbero sacrificate in applicazione di un rigido principio identitario<sup>110</sup>.

Risultano ancora di grande attualità le opinioni critiche espresse da Ronald Stamper che, nel 1988, nella relazione presentata al Congresso Internazionale sul tema «Informatica e regolamentazioni giuridiche», si occupò del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, affermando che l'uso di sistemi informatico-giuridici basati su modelli logici condurrebbe ad una pericolosa involuzione del diritto<sup>111</sup>. Secondo questo autore, il paradigma di intelligenza artificiale muove dall'assunzione che una realtà oggettiva possa essere compresa e controllata

---

*informatica diritto*, cit., pp. 152-192; G. SARTOR, *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Cleub, Bologna, 1992; ID., *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010.

<sup>109</sup> F. MACIOCE, *Il processo dell'era digitale. Problemi e prospettive*, in P. MORO (a c. di), *Etica Informatica Diritto*, cit., pp. 114-130. Su ciò anche G. PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2010<sup>3</sup>.

<sup>110</sup> A ciò si aggiunga che in ambito giudiziale, ancorché le argomentazioni giustificative debbano essere logiche e razionali, la discrezionalità del decisore è necessaria per la composizione finale del sillogismo: v. S. FUSELLI, *Apparenze*, cit., spc. pp. 107ss.

<sup>111</sup> R.K. STAMPER, J. BACKHAUS, K. ALTHAUSE, *Expert Systems: Lawyers Beware!*, Roma, 1988; v. anche G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 301s.

dall'intelligenza di un individuo esperto: questo è pericoloso nelle scienze sociali e, in particolare, nel diritto. Per Stamper la realtà sociale è il prodotto dell'attività di soggetti che cercano di collaborare attraverso norme ed esperienze condivise. Nei contesti sociali non può esservi spazio per sistemi esperti, se vengano intesi come «scatole nere che contengono conoscenza sufficiente a rendergli surrogati umani»<sup>112</sup>. A ciò Stamper aggiunge un'altra considerazione: l'uso in un programma informatico di espressioni tratte dal linguaggio naturale può essere ingannevole, perché può creare l'illusione che l'elaboratore *capisca* tali espressioni, mentre per l'elaboratore sono solo sequenze di caratteri<sup>113</sup>.

Il programmatore logico vede il mondo nei termini di un modello computazionale. Non è questo lo scopo della logica, né della logica giuridica! Non è quello di disporre di tecniche per ricondurre ad uniformità una moltitudine indeterminata di modi diversi di ragionamento, ma è quello di trovare il principio per distinguere i sillogismi dai paralogismi, la retorica dalla sofistica e dall'eristica. Come dice Aristotile, «l'essere si dice in molteplici significati»<sup>114</sup>: così la logica dice il vero con una *pluralità metodologica*, a seconda delle situazioni, in un modo che, trattenuto dalla fissità delle formalizzazioni computazionali, cesserebbe di costituire un contatto fecondo tra la mutevolezza del mondo e la conoscenza umana.

---

<sup>112</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>113</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>114</sup> ARIST., *Metaph.* Γ 2, 1003a 32-33 (= ARISTOTELE, *Metafisica*, tr. it. a c. di G. REALE, Bompiani, Milano, 2000, p. 131).



CONCLUSIONI  
IDENTITÀ E DIFFERENZA NELL'ARGOMENTAZIONE:  
PER UN RITORNO ALLA PROSPETTIVA CLASSICA

*1. Introduzione*

Come abbiamo avvertito sin dalla *Prefazione*, questo studio non intende limitarsi ad una ricognizione delle principali teorie dell'argomentazione contemporanea ma si propone di sviluppare un'analisi critico-comparativa alla luce degli studi di retorica forense, sviluppati in Italia dal filosofo patavino Francesco Cavalla e, più recentemente, da alcuni suoi allievi.

È emerso che sul tema dell'argomentazione è incentrata la discussione filosofica contemporanea a livello internazionale, con implicazioni di rilievo per la riflessione filosofico-giuridica in particolare<sup>1</sup>. L'obiettivo che fin dall'inizio ci eravamo proposti è stato quello di fornire un orientamento nella molteplicità di istanze presenti, cercando di chiarire che cosa significhi argomentare, perché l'argomentazione costituisca la struttura logica essenziale del ragionamento (in particolare, di quello giudiziale) e come debba intendersi la logica argomentativa. Attraverso l'analisi delle teorie che attualmente godono di maggior pregio e diffusione nate in Belgio, Francia, Olanda e Canada, è possibile, in via interlocutoria, riconoscere alcuni tratti comuni. Argomentare, innanzitutto, significa comunicare<sup>2</sup>, secondo il tradizionale triangolo

---

<sup>1</sup> Sul ragionamento giuridico, secondo la prospettiva di R. Alexy, v. S. BERTEA, *Certezza del diritto e argomentazione giuridica*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002. Circa il rapporto tra argomentazione e interpretazione, v. D. CANALE, *Forme del limite nell'interpretazione giudiziale*, Cedam, Padova, 2003; ID., G. TUZET, *The rules of inference. Inferentialism in Law and Philosophy*, Egea, Milano, 2009.

<sup>2</sup> Sul rapporto tra argomentazione e comunicazione nel contesto giuridico, si veda M. COSSUTTA, *La comunicazione giuridica tra drafting legislativo e teoria*, in E. KERMOL (a c. di), *Le strategie della comunicazione*, Cleup, Padova, 1999, pp. 95-130; ID., *Dal gioco al giudizio: fra logica formale e argomentazione*, in E. KERMOL, M. TESSAROLO, *Gioco e giochi. Tra comunicazioni e nuove tecnologie*, Cleup, Padova, 2005, pp. 161-171.

## CONCLUSIONI

emittente/messaggio/destinatario che è oggetto di studio delle scienze della comunicazione<sup>3</sup>. Argomentare significa costruire un ragionamento che si svolge in contraddittorio, inseparabilmente connesso all'idea di bilateralità soggettiva o dialogo. Comune è l'idea che i discorsi espressi in linguaggio naturale non possano essere organizzati con il metodo scientifico, radicalizzando la distinzione contestuale tra ambito scientifico e ambito argomentativo, tra dimostrazione e argomentazione<sup>4</sup>. Ugualmente condivisa è l'idea che la logica che governa la razionalità e/o l'efficacia dell'argomentazione è quella classica, variamente indicata nella dialettica, nella retorica e/o nella dialettica e retorica. Quelle esaminate sono teorie dell'argomentazione di stampo retorico ma ciò non consente di considerarle in modo uniforme, configurando diversi orientamenti<sup>5</sup>: diverso, si è visto, è l'orizzonte intellettuale di riferimento (*framework*), diversa è la concezione di intero cui la struttura argomentativa proposta rimanda implicitamente o esplicitamente.

Riteniamo che si possano isolare principalmente due le linee di sviluppo<sup>6</sup>: da un lato, la messa a punto di una sempre più completa sistematica delle

---

<sup>3</sup> V. in part. M. DASCAL, F.H. VAN EEMEREN, E. RIGOTTI, S. STATI, A. ROCCI, *Argumentation in dialogic interaction. Studies in Communication Sciences*, Università della Svizzera Italiana, Lugano, 2005.

<sup>4</sup> La distinzione tra argomentazione e dimostrazione deve essere fatta risalire all'impostazione neo-retorica di Perelman. Adelino Cattani propone una icastica caratterizzazione dei due termini-concetto: A. CATTANI, *Forme dell'argomentare*, cit., pp. 22ss. Per Lombardi Vallauri, «l'opposizione dell'argomentazione alla dimostrazione, del ragionevole al razionale è [...] una delle forme assunte dalla reazione al neopositivismo, inteso come la dottrina che, caratterizzando in sé le eredità del razionalismo e dell'empirismo, riconosce il carattere di proposizioni scientifiche solo a quelle correttamente dedotte all'interno di un sistema logico formalizzato e quelle verificabili sperimentalmente. Al di fuori di queste due classi di proposizioni non dovrebbe esservi, per un neopositivista rigoroso, altro che l'agnosticismo radicale e l'opzione volontaristica pura» (L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 554-555). Sulla distinzione tra ragionamento argomentativo e ragionamento dimostrativo, v. G. BONIOLO. P. VIDALI, *Strumenti per ragionare*, cit., pp. 1-6.

<sup>5</sup> In generale, l'approccio retorico all'argomentazione si distingue dall'approccio analitico, che si esprime nella "metaetica" o "metamorale", intesa come ricerca di una logica dei giudizi di valore. Si veda, U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, cit., spc. pp. 984-985, 993; ma anche S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati*, cit., pp. 197s.; sul costruttivismo post-positivista e la metaetica analitica, v. V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino., 2004; ID., *L'interpretazione giuridica fra teorie del significato e teorie della verità*, in M. MANZIN, P. SOMMAGGIO (a c. di), *Interpretazione giuridica e retorica* forense, cit., pp. 117-132; sull'argomentazione nel *judicial review*, v. G. PINO, *Coerenza e verità nell'argomentazione giuridica. Alcune riflessioni*, in *Rivista Internazionale del Diritto*, 1, 1998, pp. 84-126; ID., *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2010.

<sup>6</sup> Le considerazioni che seguono nel testo si fondano in particolare su M. MANZIN, *Logic, Order and the Law: Dionysian Hierarchic System in Medieval Legal Science and St. Isidorus'*

operazioni logiche e comunicazionali che consenta di acquisire *skills* per padroneggiare il discorso argomentativo, analizzandolo, valutandolo e criticandolo; dall'altro, la radicalizzazione dell'errore epistemico insito nei tentativi di formalizzazione del discorso argomentativo.

Da un lato, cioè, si pretende di attribuire al pensiero sistematico non un ruolo di strumento finalizzato a utilità pratiche, ma il rango di garanzia per una procedura razionale. Dall'altro si ritiene che l'esigenza di controllo del ragionamento non possa sottrarsi ad una opportuna investigazione della struttura metafisica per cui l'argomentazione non è riducibile al possesso di tecniche di ragionamento critico, ma implica la conoscenza del ciò per cui quelle tecniche sono valide.

Ogni pretesa di ordine totalizzante porta con sé una prospettiva metodologica di tipo analitico, che frammenta il discorso in unità riorganizzandole per schemi predeterminati: il mancato rispetto delle regole, a causa di una fallacia, manda il sistema in *default* ed impedisce che l'argomentazione possa approdare ad una conclusione ragionevole<sup>7</sup>. Con riguardo ai profili gnoseologici, ciò implica che l'argomento non possa arrivare ad una conclusione vera, ma semmai ragionevole. A questo tipo di teorie, deve essere ascritta una metafisica "identitaria", in quanto costringe la differenza entro la rigida organizzazione sistematica<sup>8</sup>.

La seconda variante si distingue per il fatto che non rimuove l'opposizione e considera la nozione di dialogo/controversia/questione come la nozione focale per la fondazione dialettica dell'argomentazione. Cambia l'orizzonte metafisico ed epistemologico: pensare rigorosamente la differenza non significa avvalersi di strumenti o tecniche per amministrare le opposizioni ma ricordare ciò per cui la verità si manifesta nella confutazione.

Nell'ambito di quest'ultimo orientamento si collocano, a nostro modo di vedere, gli studi di retorica forense, di Cavalla, Manzin e Moro per i quali la logica dell'argomentazione è la retorica, concepita in senso classico come connubio di

---

*Ambiguities*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1, 2000, pp. 133-136; ID., *Ordo Iuris*, cit.

<sup>7</sup> Cfr. S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati*, cit.: l'Autrice interpreta la ragionevolezza nelle teorie a stampo retorico come metafora di una «ragione debole», che tenta di conciliare la razionalità della giustificazione e la sua persuasività. La ragionevolezza consentirebbe così di sfuggire alla rigida dicotomia razionalità-irrazionalità.

<sup>8</sup> Tale metafisica, implicitamente o esplicitamente, ammette conseguenze di radicalismo scettico e nichilismo: cfr. M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit.

## CONCLUSIONI

topica, dialettica e retorica, come parti di un ragionamento razionalmente garantito.

Intendiamo, ora, organizzare le conclusioni secondo tre principali linee direttrici: a) dedicheremo anzitutto la nostra attenzione alla procedura retorico-argomentativa in accordo alla linea teoretica inaugurata da Francesco Cavalla; b) procederemo, quindi, alla determinazione di quanto vi è di comune nel diverso, individuando gli ambiti di comunicabilità tra le teorie esaminate e gli studi di retorica forense; c) infine, questo itinerario ci condurrà a ripensare la nozione classica di retorica nelle sue componenti *ethos-logos-pathos* e nella relazione originaria di identità e differenza.

### 2. La retorica forense

Volgiamo ora l'attenzione agli studi di Francesco Cavalla e di alcuni suoi allievi al fine di comprendere la natura della procedura retorico-argomentativa come via di soluzione della controversia.

I punti caratterizzanti di questo insegnamento possono essere così sinteticamente compendiat<sup>9</sup>:

- a) la struttura del diritto è di tipo co-esistenziale, in quanto non può prescindere dalla relazione tra soggetto e soggetto, ai fini dell'individuazione della verità<sup>10</sup>;
- b) l'argomentazione è un'organizzazione del discorso che può ottenere la persuasione se riesce a mostrare la verità contestuale (cd. istantanea) di ciò che afferma. Essa implica pertanto un'articolata serie di operazioni logiche di genere topico, dialettico, retorico;

---

<sup>9</sup> Dell'approccio retorico avviato da Francesco Cavalla e sviluppato dagli studiosi del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG) fanno fede le due collane di pubblicazioni del Centro, *Acta Methodologica* e *Retorica forense* (Giuffrè, Milano) e la collana *Filosofia del diritto* diretta dallo stesso Cavalla (FramcoAngeli, Milano). V. in parti. Le riflessioni di M. MANZIN, *Per un approccio multidisciplinare al principio di non contraddizione*, in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che nol consente*, cit., pp. 9-20; P. MORO, *La via della giustizia*, cit.

<sup>10</sup> In ciò egli dipende dall'insegnamento di Sergio Cotta e Enrico Opocher: cfr. S. COTTA, *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino, 1989, ID., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1991; E. OPOCHER, vc. *Esperienza giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV, 1966, pp. 735-747; ID., *Lezioni di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1983; ID., *Lezioni metafisiche sul diritto*, a c. di F. TODESCAN, Cedam, Padova, 2005.



- c) la connotazione teorica e l'utilità pratica della retorica implicano la sua connessione con la deontologia<sup>11</sup>: l'etica professionale si realizza attraverso un'assunzione di responsabilità e un atteggiamento di giustificazione logica delle proprie contestazioni e di mediazione dialogica delle opposte pretese controverse.

Queste tre le linee direttrici corrispondono ai tre livelli attraversati dall'argomentazione, implicanti vicendevolmente in un rapporto di necessità logica<sup>12</sup>: al primo livello (a), la riflessione metafisica evidenzia l'*omologhia* tra la natura controversiale del discorso e quella del Principio di tutte le cose<sup>13</sup>; al secondo livello (b), la cooriginarietà, di identità e differenza, individua un metodo capace di conferire al discorso rigore ed efficacia; al terzo livello (c), la forma retorica del discorso implica un modello per la pratica, un dover essere.

Procediamo, quindi, seguendo questo schema innanzitutto chiarendo in cosa consiste l'attenzione al dato metafisico.

Per stabilire la natura essenziale dell'argomentazione, occorre in primo luogo prendere atto della fisionomia del discorso argomentativo nel suo manifestarsi. Esso appare caratterizzato dal contraddittorio: il dialogo è una situazione ineliminabile in virtù della quale, precisa Cavalla, il discorso «a) si svolge, fin dall'inizio, al cospetto di una tesi opposta; b) ha successo in quanto tolga l'opposizione»<sup>14</sup>. La condizione strutturale nella quale si dà l'argomentazione postula la presenza di almeno due parti in opposizione: ciò non si esaurisce in una mera constatazione fenomenologica della giustapposizione di parti, ma è espressione di una modalità di relazione intersoggettiva. Nel riconoscere la necessità del dialogo, assume centrale rilevanza l'influsso della

<sup>11</sup> Questo aspetto è soprattutto approfondito da Manzin e Moro: cfr. M. MANZIN, P. MORO (a c. di), *Retorica e deontologia forense*, cit.

<sup>12</sup> In un saggio sul principio del contraddittorio, riconoscendo la priorità del contraddittorio sulle regole che lo governano, Manzin individua la triplice natura dell'argomentazione, in senso filosofico-metafisico, in senso logico-metodologico ed in senso pratico-deontologico: v. M. MANZIN, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in ID., F. PUPPO (a c. di), *Audiat ur et altera pars*, cit., pp. 3-21; ID., *In principio era il contraddittorio*, cit..

<sup>13</sup> V. F. CAVALLA, *All'origine del diritto, al tramonto della legge*, cit., p. 59: il riferimento è a Eraclito, che utilizza questo termine tracciando una relazione tra uguaglianza tra *logos* umano e *logos* del Principio.

<sup>14</sup> F. CAVALLA, *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'. Per una fondazione logico rigorosa della topica giudiziale*, in M. MANZIN, G.A. FERRARI (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale*, cit., pp. 25-82: 30.

## CONCLUSIONI

riflessione filosofica di Sergio Cotta e, segnatamente, la distinzione tra il piano ontico della conflittualità e quello ontologico della coesistenza<sup>15</sup>. Il conflitto, cioè, rappresenta una possibilità della coesistenza la quale non denota una mera compresenza di soggetti in un determinato contesto ma designa il *con-esserci* dei soggetti in una relazione reciproca. «Il ‘con esserci’ si rivela espressione ontico-fenomenica della *relazione di accoglienza reciproca* implicata nella difettività-bisogno di essere dell’essente e nella struttura dialogica duale»<sup>16</sup>. L’uomo è, in accordo al pensiero di Cotta, una *dualità sintetica*, cioè un ente finito ed infinito, che si determina come soggetto in relazione ad altri: «L’esserci insieme (...) non è soltanto un esserci *per mezzo* dell’altro, ma inoltre un *essere-con-l’altro*, nel senso di una sua partecipazione ontologica per cui, fuori dalla relazione, l’io *non è*»<sup>17</sup>. Ciò consente di evidenziare un profilo della dimensione dialogica che va al di là del mero incontro, empiricamente verificabile, nello spazio e nel tempo, di posizioni diverse e che allude ad una struttura di necessità. Questo “guardare oltre” alla relazione fenomenica, spinge Francesco Cavalla ad interrogarsi su quella realtà che va oltre l’insieme delle parti, tenendole in uno, cioè l’*archè*. «Il Principio è ciò che è in ogni cosa e non si esaurisce in nessuna di esse, né nella loro somma»<sup>18</sup>: Talete, Anassimene, Anassimandro, per primi, nella storia del pensiero occidentale, lo interpretarono come l’essere indifferenziato, ciò che non varia in qualsiasi forma si presenti l’ente e che si manifesta laddove le differenze si annullano<sup>19</sup>. Ma ciò che non si cancella e non varia in ogni forma, umana e non, è ciò che cancella ogni forma, la morte. Manzin, indagando sull’origine del pensiero sistematico, ha ravvisato che questa forma di principio è costitutiva di un pensiero moderno, che affonda le radici nel neoplatonismo e che privilegia

---

<sup>15</sup> S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano, 1981, spc. pp. 150-151; ID., *La coesistenza come fondamento ontologico del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 58, 1981, pp. 256-267; F. CAVALLA, *A proposito della ricerca della verità nel processo*, in *Verifiche*, 4, 1984, pp. 469-514.

<sup>16</sup> S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà*, cit., p. 150.

<sup>17</sup> S. COTTA, *Il diritto nell’esistenza*, cit., in part. p. 60. Fondamentale è la nozione ontologica di “indigenza”, intesa come la condizione di mancanza, determinata dalla finitudine dell’uomo, dalla sua datità in uno spazio-tempo. Questa condizione umana è il fondamento della relazione di coesistenza non come mero «*esserci-accanto*», ma come «*esserci-insieme*» (p. 58) teso alla ricerca in comune (dialogica) di ciò che supera la finitudine stessa.

<sup>18</sup> F. CAVALLA, *All’origine del diritto, al tramonto della legge*, cit., p. 11 (*et alibi*).

<sup>19</sup> *Ibidem*, spc. pp. 16-31.

l'assoluta identità<sup>20</sup>. Concepire l'origine di tutte le cose come l'Uno, perfettamente identico a se stesso, totalmente altro dalla molteplicità degli enti che costituisce il "mondo" imperfetto dei fenomeni, produce serie implicazioni: dal dualismo metafisico alla matematizzazione del sapere, all'egualitarismo politico e sociale<sup>21</sup>.

Opposta a questa concezione è quella del Principio come insieme necessario di identità e differenza. Questa idea origina dalla speculazione dei filosofi preplatonici, Parmenide ed Eraclito<sup>22</sup>, e trova il suo compimento nel Prologo del Vangelo di San Giovanni<sup>23</sup>. Il *logos*, potenza che rende le cose dicibili, facendole comparire, collegandole, trasformandole e custodendole è *nel* Principio<sup>24</sup>. Identità e differenza si danno assieme nel Principio come avviene nel discorrere umano<sup>25</sup>. Se la differenza è originaria, qualsiasi processo di determinazione dell'identità ne implica il riconoscimento: la conoscenza non può che essere di tipo *relazionale*, tra soggetti, tra oggetti, tra soggetti ed oggetti<sup>26</sup>.

Il carattere dialogico del discorso è quello che gli impone di assumere la struttura dialettica-retorica<sup>27</sup>. Posto cioè, come nota Cavalla, che «la controversia, invero, non è un accidente né un ostacolo per l'uomo che voglia radicare il suo dire in un fondamento incontrovertibile»<sup>28</sup>, essa non può essere evitata e deve svolgersi in accordo ad una procedura che, muovendo da

<sup>20</sup> Per un approfondimento della struttura metafisica che giustifica la formazione del concetto di sistema, v. M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit.

<sup>21</sup> Le espressioni sono tratte da M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit., pp. 19-20.

<sup>22</sup> F. CAVALLA, *All'origine del diritto*, cit., pp. 5-92.

<sup>23</sup> Per questo tema, si veda F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit.

<sup>24</sup> *En arché en o logos*, Gv. 1,1: sul significato locativo del "nel" giovanneo, v. F. CAVALLA, *La verità dimenticata*, cit., pp. 167-182; M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., pp. 47-48.

<sup>25</sup> F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense*, cit.: l'Autore indaga il legame che sussiste tra il pensiero identitario e la modernità, dal punto di vista logico.

<sup>26</sup> Questa è la concezione del Principio di Platone che nel *Sofista* enuncia la necessaria compresenza di essere e non essere, opposta in favore di una visione monista, quindi apofatica, dagli eleati prima, e dai neoplatonici poi: il rimando è a M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit.

<sup>27</sup> Le riflessioni che seguono sono tratte da F. CAVALLA, *Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura del principio di non contraddizione. Saggio introduttivo*, cit.; ID., *Note sulla concezione classica di: dialettica, vero, immortale*, in F. D'AGOSTINO (a c. di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 101-116; ID., *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in M. BASCIU (a c. di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Cedam, Padova, 1998, pp. 21-53; ID., *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'*, cit., pp. 25-82; ID., *Retorica giudiziale, logica e verità*, cit.; ID., *vc. Topica giuridica*, cit.; ID., *vc. Logica giuridica*, cit.. La tesi di Cavalla accoglie le riflessioni di E. BERTI, *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, cit.

<sup>28</sup> F. CAVALLA, *Note sulla concezione classica di: dialettica, vero, mortale*, cit., pp. 102-103.

## CONCLUSIONI

affermazioni opinabili, fondi il «discorso possibile» come un «discorso incontrovertito»<sup>29</sup>, cioè privo di opposti. Qual è la via perché ciò accada?

Innanzitutto, si tratta di costituire le premesse del ragionamento, i punti di partenza da cui procedere discorsivamente per far apparire, a determinati interlocutori, certe conclusioni, convincenti. Questi luoghi si rinvencono nella fase topica tra gli *éndoxa* a disposizione del retore, cioè quelle opinioni largamente condivise che nessuno dei disputanti potrebbe non riconoscere<sup>30</sup>. La scelta dell'argomento di partenza dipende da un atto di selezione critica del retore, orientato a conseguire un certo risultato nella disputa: in questo senso la topica è un'*ars* perché dipende da valutazioni discrezionali dell'interlocutore che non dispone di un principio per organizzare le posizioni in contrasto<sup>31</sup>. Il discorso procede, quindi, da quanto, in quel contesto, è ritenuto rilevante e condivisibile.

La topica è funzionale all'esercizio della dialettica, che corrisponde alla prassi della confutazione (*elenchos*): rinvenute le premesse, si rende infatti necessario accertare che una determinata affermazione sia priva di opposizioni, perché condivisa dalle parti o perché ciò che ad essa pretende di opporsi è contraddittorio. Come dire che la dialettica restringe il campo delle alternative possibili. Questa fase è razionalmente garantita dal principio logico di non contraddizione: la proposizione difesa mediante confutazione della tesi opposta nel contesto controversiale è vera perché il nesso che collega premesse e conclusioni non ha alternative<sup>32</sup>. Infine, la *retorica*: essa non si sostituisce, né

---

<sup>29</sup> *Loc. ult. cit.*; ma vedi anche ID., *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'*, cit., pp. 45s. Il filosofo definisce il «discorso possibile» per opposizione al «discorso necessario» e al «discorso impossibile». Il «discorso necessario» è quel tipo di discorso che non ammette alternative in quanto mantiene un legame indissolubile con le premesse, tanto da non poter essere rifiutato senza contraddizioni. Il «discorso impossibile» è un discorso contraddittorio, incapace di costituire un'alternativa rispetto a qualunque tipo di affermazione. Quindi, in negativo, il «discorso possibile» è tale come possibili, e non ancora negabili, sono i discorsi ad esso contrari.

<sup>30</sup> Sulla nozione di *éndoxon*, v. G. AZZONI, *Éndoxa e fonti del diritto*, cit., pp. 123-155. Il profilo più rilevante di questo concetto riguarda la duplice dimensione, pragmatica e dialogica, dell'accettazione dell'*éndoxon* da parte dell'interlocutore.

<sup>31</sup> V. F. CAVALLA, voce *Topica giuridica*, cit.

<sup>32</sup> F. CAVALLA, *Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura del principio di non contraddizione*, cit.; più recentemente F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che non consente*, cit.: una risultanza condivisa dagli autori di questa colletanea è il riconoscimento che il p.n.c. è principio logico ed ontologico, in quanto riguarda l'essere ed il pensiero. Ciò è conforme alla visione classica, per la quale essere e pensare coesistono sin dall'origine *nel* Principio. Gusmani supporta questa conclusione dal punto di vista dello studio linguistico di Aristotele, basando sull'uso del verbo *semainein*, che spiega il principio di non contraddizione come principio di significanza. (R. GUSMANI, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, cit.).

coincide con la dialettica ma persegue uno scopo sussidiario e complementare ad essa, vale a dire quello di diffondere persuasivamente le conclusioni dialettiche. La fase retorica è il momento dimostrativo della procedura nel senso che mostra come vera l'opinione innegabile. La conclusione prodotta dal sillogismo dialettico è dotata, infatti, di una specifica persuasività: essa non dipende dall'abilità dell'oratore di muovere gli affetti e di volgere l'interlocutore al consenso, ma è una «funzione dell'apparire del vero»<sup>33</sup>. Il discorso che è risultato, al vaglio dialettico, incontrovertito, è per se stesso efficace e degno di approvazione.

Si delinea così un metodo, nel senso letterale del termine: *metà-odos*, qualcosa che va al di là del sentiero, mostra l'oltre. Il metodo non è produttivo di verità ma mostra la verità che è sin dall'origine e che, in forza del *logos*, viene svelata<sup>34</sup>. Di fatto, il retore guadagna il consenso dell'interlocutore circa la rilevanza e la preferibilità della propria tesi, attraverso una serie di fasi successive, nelle quali sarà chiamato a superare le obiezioni che gli verranno presentate. Le obiezioni che il retore può incontrare segnano i momenti del suo ragionamento; possono essere classificate come<sup>35</sup>:

- a. obiezione per trascuranza,
- b. obiezione per ignoranza,
- c. obiezione per dubbio generico,
- d. obiezione per dubbio specifico.

Lo schema dell'argomentazione proposto da Cavalla è incentrato su queste quattro obiezioni e sulla necessità per il retore di superarle attraverso l'impiego di forme diverse della retorica. Sofferamoci brevemente su questi quattro momenti dell'attività retorica.

---

<sup>33</sup> F. CAVALLA, *Sul fondamento delle norme etiche*, in E. BERTI (a c. di), *Problemi di etica: fondazione, norme, orientamenti*, Gregoriana, Padova, 1990, pp. 142-202: 199.

<sup>34</sup> Manzin ricorda che nella formulazione platonica (*Repubblica, Fedro*), la dialettica si presenta come «una disciplina collegata al “ricordo” (*anamnesis*): suo compito non è quello di introdurre nel discorso proposizioni assiomatiche o dotate di autoevidenza dalle quali dedurre conclusioni coerenti alle premesse, bensì, attraverso l'azione dell'unire e del distinguere esercitata su proposizioni già presenti nel *logos* (e non ancora accertate secondo una dimostrazione rigorosa) di riconoscere come necessario ciò che è già da sempre, sebbene, per qualche ragione ‘dimenticato’». Cfr. M. MANZIN, *Ordo iuris*, cit., pp. 49-50.

<sup>35</sup> Per la parte che segue, cfr. F. CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica, verità*, pp. 44ss. il quale riprende la sistematica ciceroniana.

## CONCLUSIONI

L'obiezione per trascuranza è quella dell'ascoltatore che oppone indifferenza, che manifesta un atteggiamento di noncuranza e mancanza di interesse di fronte alla tesi di una parte. Il retore deve impiegare il *topos* più adatto a superare questa resistenza e, per ottenere considerazione, deve anzitutto utilizzare i mezzi della retorica estetica. Secondo il modello dell'oratoria classica, la cura della forma estetica dell'argomento è funzionale a suscitare nell'uditorio l'attenzione necessaria a seguire le fasi successive del ragionamento<sup>36</sup>. Si tende a identificare, conferendole così una sfumatura di disprezzo, la retorica *tout court* con questa sua fase: e, in effetti, se la retorica si arrestasse al mero uso esornativo, sarebbe propriamente sofistica, rifiutando ogni conoscenza metafisica e limitandosi alla proposta di argomenti capaci di catturare il consenso dell'uditorio<sup>37</sup>. L'utilizzo necessario dell'estetica, per quanto si è detto, è determinato dall'esigenza di attirare l'attenzione di chi ascolta alla propria argomentazione.

Convinto l'interlocutore a prestare ascolto, il retore potrà trovarsi di fronte alla seconda obiezione, quella per ignoranza. Rispetto al discorso presentato, controparte non dispone degli strumenti per comprendere il significato della conclusione o i ragionamenti che servono a giustificarla. L'attività del retore deve quindi essere esplicativa, volta a semplificare il ragionamento e a fornire all'uditorio le adeguate conoscenze per comprendere il suo discorso. A tal fine, farà ricorso a quella forma di retorica cd. didascalica. Il tipo di luogo comunemente impiegato è la metafora: il ricorso al linguaggio tropologico

---

<sup>36</sup> Manzin, in un recente studio sul pensiero di Perelman, ritiene che sarebbe riduttivo restringere l'aspetto estetico della retorica al puro ricorso ad artifici per rendere bello il discorso: egli suggerisce che «l'apprestamento di artifici estetici corrisponde, in primo luogo, alle esigenze concrete di 'arredare un ambiente' in cui gli interlocutori possano esprimere le loro ragioni pacificamente e in cui i simboli della liturgia istituzionale servano a mantenere la memoria del fondamento che rende possibile la ricerca, nella controversia, della verità» (MANZIN M., *Vérité et logos dans la perspective de la rhétorique judiciaire*, cit.).

Di estetica giuridica si occupa da tempo in Italia Paolo Heritier, tra le sue opere citiamo: P. HERITIER, *Oltre le due culture: grammatiche antropologiche dell'iconico*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars*, cit., pp. 397-420; ID., *Società post-hitleriane? Materiali didattici di antropologia ed estetica giuridica 2.0*, II ed., Torino, Giappichelli, 2009; ID., *Postfazione*, in P. LEGENDRE, *Lo sfregio. Alla gioventù desiderosa...Discorso a giovani studenti sulla scienza e l'ignoranza*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 67-102.

<sup>37</sup> Su questa linea di interpretazione, v. D. VELO DALBRENTA, *Brocardica*, cit.; ID., *Rilevanza dei brocardi nel discorso forense*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica processo verità*, cit., pp. 184-208.

consente, infatti, di rimediare alla frattura comunicativa, evocando alcunché di conosciuto e, di fatto, trasferendo un significato noto ad una realtà sconosciuta<sup>38</sup>.

A questo punto, può accadere che chi ascolta e comprende ciò che si dice, obietti che non sono state fornite ragioni sufficienti per approvare quel discorso o per approvarne uno diverso. L'interlocutore oppone così un dubbio generico perché non ha un'alternativa specifica a quel discorso possibile rispetto al quale avanza la pretesa di ulteriori motivazioni. L'ascoltatore ha esattamente compreso il discorso, ne riconosce la rilevanza e ne è competente, ma gli è indifferente aderire o non aderire. Per superare questo tipo di obiezione, cd. di dubbio generico, si usa quella attività che è sin da Cicerone nota con il nome di «perorazione»<sup>39</sup>. In questa fase, l'oratore deve preoccuparsi di sviluppare la premessa del discorso affinché sia approvata, accumulando una serie di proprietà possibili, idonee a qualificare il campo di esperienza condiviso dall'auditorio, nel quale includere il caso particolare. L'associazione di concetti simili e la dissociazione di concetti diversi deve procedere fino a quando non si sia raggiunto quel grado di chiarezza idoneo a definire in modo univoco il caso specifico<sup>40</sup>. La formazione di questa conoscenza comune va sotto il nome di *generalizzazione retorica*, la quale si attua attraverso l'accumulo di proprietà: il retore svilupperà il suo ragionamento cumulando sull'oggetto della definizione principale, generalmente dato, una serie di proprietà, sempre più dettagliate, avvicinando così, ad esempio, un determinato istituto giuridico al caso particolare.

---

<sup>38</sup> Claudio Sarra, in un recente contributo sull'uso della metafora in ambito giuridico, ha portato in evidenza la valenza non solo linguistica ed esornativa della metafora, ma la sua funzione cognitiva: la metafora non è un mero scambio di parole imperniato sulla sostituzione di un termine proprio con uno figurato, ma attiva una serie di connessioni di tipo topico-dialettico. La metafora invita, infatti, ad una selezione dei luoghi comuni associati e ad una riorganizzazione degli stessi sino alla ricostruzione di un senso non contraddittorio del termine. Egli ritiene che la metafora, benché la sua funzione risalti più chiaramente con riferimento alla retorica didascalica, si rivela utile per superare tutte le tipologie di obiezioni che il retore deve affrontare. Si veda: C. SARRA, *Lo scudo di Dioniso*, cit. (a questo testo si rimanda per la bibliografia sullo studio del tropo). Sulle figure retoriche in generale si veda inoltre P. MORO, *Fondamenti di retorica forense. Teoria e metodo della scrittura difensiva*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2004; ID., *Figure retoriche e scrittura forense*, in F. CAVALLA. (a c. di), *Retorica processo verità*, cit., pp. 159-183.

<sup>39</sup> V. P. SOMMAGGIO, *Il metodo retorico classico. Analisi di un'arringa difensiva di M.T. Cicerone*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità*, cit., pp. 101-132.

<sup>40</sup> Per il tema della vaghezza del linguaggio, la fase perorativa è centrale, come mostra Federico Puppo in ID., *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense*, cit., spc. capitolo quinto.

## CONCLUSIONI

Infine, potrà darsi che alla tesi argomentata del retore sia opposta una specifica e determinata alternativa. La tesi opposta avrà un'altra premessa, un'altra generalizzazione, un'altra motivazione e un'altra conclusione. Il retore deve confutare (cd. retorica confutatoria), cioè aggredire l'argomentazione avversaria al fine di mostrare che non resiste al controllo dialettico. In particolare, ciò accade quando il discorso di controparte si fonda su un luogo comune troppo vago oppure non riferibile alla tesi che l'avversario vorrebbe sostenere oppure quando nel discorso vi sono contraddizioni o fallacie. Mediante l'uso elenctico del principio di non contraddizione, il discorso possibile, rispetto al quale l'alternativa si mostra logicamente insostenibile, assurge al rango di discorso vero.

Cosa significa che un'asserzione ha il valore di verità<sup>41</sup>? Francesco Cavalla insiste sull'opportunità di sgomberare il campo da un diffuso equivoco concettuale, distinguendo *certezza* da *verità*. Sovente accade che il concetto di certezza sia sovrapposto a quello di verità, con gravi implicazioni. La certezza «esprime l'invarianza di una relazione tra due termini»<sup>42</sup>, secondo lo schema *se p, allora q*. Quanto più è costante l'invarianza, tanto maggiore è la certezza. Le scienze formali consentono di giungere al più alto grado di certezza perché esprimono in modo univoco i termini del rapporto. La «verità» può essere ridefinita con il termine di *necessità*: è vero «ciò che qualifica un'affermazione non smentibile senza incorrere in contraddizione»<sup>43</sup>. Quando Francesco Cavalla ne parla, la definisce come «verità in transito» o «istantanea»: in un determinato tempo e spazio, quel discorso non è opponibile in quanto le conclusioni appaiono non disgiungibili dalle premesse accolte e non possono essere rifiutate se non arbitrariamente, pena l'insignificanza di quanto detto. La verità non può essere tenuta ferma alla maniera delle affermazioni apodittiche perché essa si mostra *in itinere*: quando cioè l'argomentazione approda ad una soluzione, essa si presta già

---

<sup>41</sup> *What is to say that a proposition of law is true?* è la domanda fondamentale che Dennis Patterson si pone nel suo *Law and Truth*, indagando la risposta che le teorie contemporanee hanno fornito. Egli argomenta che la verità non ha nulla a che vedere con la rappresentazione (per corrispondenza) della realtà, ma va cercata nell'uso del discorso ed accertata mediante giustificazione. V. D. PATTERSON, *Diritto e verità*, cit.

<sup>42</sup> Ci riferiamo, in particolare, a F. CAVALLA, *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'*, cit., pp. 41ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 43.



ad essere nuovamente discussa. Quando il tema viene accostato all'esperienza giuridica, in ragione di quanto detto, si deve ritenere che non esiste una supposta «verità del fatto», poiché il *fatto* è già, come dice il nome, accaduto e non può essere oggetto di accertamento scientifico. Il fatto processuale è ricostruito attraverso la narrazione processuale: ciascuna parte presenta un discorso possibile sul fatto che è vero solo allorché si mostri retoricamente necessario. La verità non può, quindi, che essere quella processuale e corrisponde al discorso della parte che risulti contestualmente incontrovertibile.

Nella lezione di Cavalla, la procedura dialettico-retorico (che si è detto, dipende da una precisa istanza di natura ontologica) si accompagna inevitabilmente ad una qualificazione di tipo etico.

La procedura retorica ha un eminente rilievo pratico poiché essa permette di comunicare e di agire con significanza. Il retore sostiene la propria tesi non solo autorevolmente ed emotivamente, ma logicamente: il vaglio dialettico impone alle parti di assumere un atteggiamento di giustificazione logica delle proprie contestazioni e di mediazione dialogica delle pretese opposte. Come dire: il principio di non contraddizione ha attuazione nella forma dialogica della relazione tra le parti, che dovrà, quindi, tradurre pragmaticamente la metodologia dialettica. L'attività del retore dovrà essere difensiva, resistente alle obiezioni e al contempo critica delle posizioni opposte in forza del principio di non contraddizione.

Questa riflessione, nel contesto forense, consente di collegare le modalità deontologiche degli attori processuali all'evidenza metafisica e logica del contraddittorio, configurando propriamente l'identità dell'avvocato<sup>44</sup>. L'etica forense ha principalmente natura processuale: il ragionamento dell'avvocato è fondato non tanto sulla regola, ma sull'applicazione della regola nel caso concreto e ciò si mostra nell'esperienza della controversia ove le parti praticano la confutazione e il contraddittorio, opponendo pretese ed eccezioni. Moro, richiamandosi alla distinzione aristotelica tra *praxis* e *poiesis*, si spinge a parlare

---

<sup>44</sup> Il tema della deontologia forense è di grande rilevanza: per i temi qui esaminati, si veda: P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2009; ID., M. MANZIN (a c. di), *Retorica e deontologia forense*, cit.; M. MANZIN, *Il cinismo giudiziario e le virtù del metodo*, in P. Moro (a c. di), *Scrittura forense*, cit., pp. 1-3.

## CONCLUSIONI

del contraddittorio come di una regola non solo prescrittiva ma «performativa», «in quanto non costituisce un'attività il cui scopo è esterno al suo prodursi e che è qualificabile dal fare (*poiein*), ma realizza il proprio fine nello stesso atto in cui si propone ed è delimitabile dall'agire (*prattein*)»<sup>45</sup>.

Concludendo, dunque, con riferimento al livello deontologico, è necessario che il dialogo tra i partecipanti non verta ad uno scontro finalizzato a far emergere con ogni mezzo la propria opinione e a vincere l'avversario, ma sia piuttosto orientato alla ricerca del vero, mediante il rigore dialettico (livello logico). Se ciò non è, la retorica degenera nelle manifestazioni sofistiche ed eristiche.

### 3. *Teorie argomentative a confronto con la retorica forense: bridging concepts*

Sarà dunque lo stesso metodo retorico ad aiutarci a sviluppare queste osservazioni conclusive nelle quali ci impegniamo a ricercare i tratti comuni tra le diverse teorie e, in particolare, a rinvenire un possibile ambito di incontro tra gli studi di retorica forense e le proposte esaminate in questo contributo. È chiaro infatti, ora, che la retorica forense, piuttosto che una quinta teoria qui discussa assieme alle altre quattro, ha costituito il costante punto prospettico della nostra analisi, che ci ha così consentito di vagliarne la consistenza.

Il metodo dialettico integrerà la nostra analisi: dovremo infatti raccogliere i risultati dello studio delle singole concezioni argomentative e sottoporli ad una critica di tipo dialettico, cercando, cioè il comune tra posizioni differenti e il diverso tra posizioni comuni. Così procedendo, proveremo a capire quanto di ogni posizione teorica possa rappresentare il luogo condiviso da cui muovere per ulteriori discussioni e revisioni.

In particolare, sulla base dei risultati critici dell'indagine già esposti nelle conclusioni di ciascun capitolo, proveremo per ciascuna teoria ad approfondire le somiglianze con la retorica forense.

La prima comparazione che ci apprestiamo a fare, seguendo l'ordine per capitoli dell'esposizione, prende in esame la concezione di Michel Meyer.

---

<sup>45</sup> P. MORO, *L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiat et altera pars*, cit., pp. 276-277.

A nostro avviso, questa concezione presenta diversi punti di raccordo con la posizione di Francesco Cavalla e dei suoi allievi.

Alla radice del pensiero di Meyer vi è una decisa critica nei confronti del pensiero proposizionale, ovverosia della ragione analitica e della tesi per cui la razionalità può darsi compiutamente solo nella forma della scienza. Anche gli studi di retorica forense muovono dalla critica del razionalismo moderno nella sua forma di sillogismo applicato al ragionamento giudiziale.

Ma v'è un altro elemento di comunanza: la concezione argomentativa di Meyer si distingue dalle filosofie linguistiche e analitiche perché, fondandosi sulle fonti del pensiero classico, privilegia una prospettiva metafisica. Egli chiama *problematologia* la riconquista della filosofia come metafisica, che si accompagna ad una nuova teorizzazione del *logos* e ad un nuovo modello di razionalità. Scrive Meyer: «Occorre ritrovare il senso del fondamento, bisogna intendere, da una parte che la filosofia non può che essere prima, oppure non è; dall'altra, che se è tale, essa deve interrogarsi su ciò che è primo. Prima significa qui che essa fa agire un domandare radicale su ciò che è primo, non nello scrupolo di rapportarsi a ciò che segue, ma nell'ignoranza totale, anche, di quel che può seguire. Non si tratta più di ricondurre tale ricerca alla scienza o a quant'altro si voglia»<sup>46</sup>.

Lo studio del filosofo belga prende spunto da una domanda cruciale: quella sull'origine. Il principio non è quello inteso dalla modernità. Al pensiero moderno, proposizionale, è stato attribuito il rango di garante per ogni procedura razionale: questo sapere, infatti, concettualizza e fornisce risposte. Le risposte al modo della scienza sono però di tipo apocritico perché dimenticano la dinamica originaria: il *logos*, cioè, è fondato «sulla differenza domanda-risposta e non sulla indifferenziazione proposizionalista»<sup>47</sup>. Il pensiero scientifico, proposizionale, procedendo analiticamente, occulta la differenza tra ciò che è noto e ciò che si deve conoscere e formula le conclusioni come risposte definitivamente stabilite. A questa nozione di principio come assoluta identità, egli oppone il principio della differenza. Ogni teoria, ogni discorso nasce da un problema: quanto fa questione differisce dalla risposta, pena una petizione di principio. Per essere più

<sup>46</sup> M. MEYER, *Problematologia*, p. 30.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 31.

## CONCLUSIONI

chiari: il *logos* è fatto, per Meyer, di domande e risposte; la differenza non è però una questione di sintassi ma è radicale, nel senso che appartiene all'essenza dell'uomo. «Questa differenza, che è l'atto di nascita del *logos*, ne assicura parimenti la tessitura stessa, perché ciò a cui il *logos* risponde non può perdersi nella risposta, a rischio di distruggere la propria ragion d'essere essendo»<sup>48</sup>.

La rifondazione problematologica investe il metodo, che per Meyer è quello retorico: la retorica mostra la differenza e consente di negoziare la distanza tra i partecipanti, portatori di opposte pretese.

*Mutatis mutandis*, nel contesto giuridico, questo appare il presupposto teoretico di una prospettiva non più normocentrica ma processuale<sup>49</sup>. In una visione normocentrica, infatti, «il fatto è tipico perché corrisponde ad una fattispecie astratta formata dalla norma giuridica; e il processo appartiene all'esperienza giuridica in quanto è organizzato dalle norme ed in quanto il giudice è chiamato ad applicare le norme nell'emettere la sentenza»<sup>50</sup>. Il modello normocentrico è di tipo proposizionale nella misura pretende di fornire una risposta automatica attraverso la sussunzione del caso nella norma. Secondo la logica moderna, il modello di ragionamento è quello del sillogismo giudiziale, come sostennero Montesquieu e Beccaria: il sillogismo concatena una premessa a carattere normativo ed una di tipo descrittivo dalle quali è possibile dedurre, automaticamente, a mo' di conclusione, la decisione. Questa visione occulta il problema, nasconde la differenza: è nella controversia che l'uomo fa esperienza della distanza, della differenza problematologica. «Giacché, certo, nella controversia, proprio nel trovarsi di fronte a chi intende il valore diversamente, quando non riesce a disporre di un criterio capace di organizzare coerentemente le opposizioni (o capaci di ridurre le tesi difformi ad una, riconoscibile da tutti come l'unica degna di assenso) proprio a questo punto, l'uomo è chiamato a comprendere, nel modo più concreto, come l'assoluto non costituisca mai oggetto della sua conoscenza o della sua volontà. Si potrebbe dire, quasi: l'uomo fa esperienza della distanza tra sé e l'assoluto»<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibidem*, pp. 277-278.

<sup>49</sup> Le riflessioni che seguono sono basate su F. CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto*, cit.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>51</sup> F. CAVALLA, *La prospettiva processuale*, cit., pp. 37-38.

Se nel processo si esperisce la differenza problematologica, ogni discorso processuale non può essere apodittico ed assertorio: le posizioni delle parti non sono assiomi univoci ma discorsi possibili, in alternativa, totale o parziale. La decisione, in senso problematologico, deve perciò far emergere la differenza tra le tesi disparate e dare una risposta al problema, dicendo ciò che di ciascuna posizione non è rifiutabile da nessuna delle parti. Solo la procedura dialettica consente di mostrare perché alcunché è incontrovertibile nell'ambito di un preciso contesto di discorsi e di caratterizzare la pronuncia del giudice non come *apocritica* ma autentica, perché custodisce in sé la differenza.

Ci pare che questa illustrazione abbia messo in luce che l'orientamento retorico di Meyer e di Cavalla con i suoi allievi condividano lo stesso atteggiamento critico, nel solco del pensiero filosofico classico: secondo questa linea, il fine della teoria dell'argomentazione non è solo quello di spiegare come funziona il dialogo tra le parti, ma comprendere *ciò che è l'argomentazione e la sua razionalità*. Per questo riteniamo che, soprattutto per quanto attiene le implicazioni giuridiche, le teorie in esame (che sinora mai si sono incontrate) abbiano ampie potenzialità di confronto.

In altre posizioni di stampo retorico, l'attenzione al trascendente manca: pensiamo anzitutto alla prospettiva interazionale di Christian Plantin.

Il punto di partenza degli studi del linguista lionese è rappresentato dalla teoria dei focalizzatori linguistici di Ducrot, per la quale la concatenazione discorsiva dipende dagli enunciati e dagli elementi che li introducono, piuttosto che dal contesto esterno extralinguistico. Il potere argomentativo, in questa prospettiva, si gioca *dans la langue*. La complessità della comunicazione sta nell'ecletticità dei ruoli discorsivi assunti dagli interlocutori, cd. *polifonia*: egli mostra che ogni enunciato presenta, per vero, diversi statuti linguistici perché l'autore di un enunciato non si esprime mai direttamente ma mette in scena un certo numero di personaggi (soggetto empirico, locutore, enunciatore)<sup>52</sup>. In questa prospettiva,

---

<sup>52</sup> Cfr. H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, tr. it a c. di G. VATTIMO, Bompiani, Milano, 2001<sup>13</sup>: il concetto di polifonia linguistica intesa come processo di comunicazione attraverso la messa in scena di plurimi enunciatori ci consente di richiamare il concetto gadameriano di rappresentazione. Nella rappresentazione, per il filosofo tedesco, si manifesta l'identità e l'unità di una forma; essa si rivolge agli spettatori i quali non si limitano ad "assistere" allo spettacolo. Infatti «essere spettatore è dunque un modo autentico di partecipare. Si può capire ciò riferendosi al concetto della

## CONCLUSIONI

L'argomentazione è una relazione tra discorsi che lega uno o più argomenti ad una conclusione, e che si caratterizza esclusivamente sul piano linguistico. L'argomentazione va, cioè, analizzata e valutata *nel* linguaggio e *mediante* il linguaggio: la frase deve essere analizzata perché contiene elementi che orientano il senso degli enunciati e che esercitano, così, forza argomentativa. Alla dimensione linguistica, Plantin associa quella interazionale, imperniata sull'esame delle reciproche azioni e reazioni delle parti in dialogo. La situazione comunicativa è tripolare, in quanto composta da un proponente, un opponente e da un terzo: nel *trilogo*, empiricamente, si ravvisano giochi di forza per cui una parte aderisce alla tesi dell'altra in quanto emotivamente a ciò indotta. I segni linguistici fungono da spie perché esprimono l'adeguamento di un discorso ad un altro. Per Plantin il ruolo delle emozioni è centrale nella dinamica comunicativa: poiché le emozioni sono connaturate all'espressione di enunciati linguistici, la teoria dell'argomentazione deve predisporre gli strumenti per *signifier l'émotion (affichée)*. Egli propone, quindi, un modello per la costruzione argomentativa delle emozioni, fissando delle regole di operazione per l'analisi delle emozioni. La struttura emotiva del discorso può essere, infatti, ricostruita sotto tre profili<sup>53</sup>: quello espressivo, cioè mediante l'analisi delle modalità espressive; quello pragmatico, cioè mediante la valutazione della situazione, dell'evento induttivo e della trasformazione della disposizione d'animo del locutore; quello interazionale, cioè mediante la riproduzione dello scambio verbale, delle reazioni dei partecipanti.

Per quanto sintetiche, queste considerazioni mettono in risalto l'idea che nel discorso argomentativo non si possa attingere alla razionalità, né di tipo analitico-deduttivo né di tipo retorico. L'argomentazione è ridotta ad un processo multiparte di comunicazione secondo un ordine dinamico, governato dalle reazioni emotive. La procedura retorica è ridotta all'utilizzo di strumenti capaci di orientare l'interlocutore facendo appello alle sue emozioni o alla propria

---

comunione sacrale che sta alla base del concetto originario greco di *theoria*. (...) La *theoria* è partecipazione reale, non un fare ma un patire (*pathos*), cioè l'esser preso e come rapito dalla contemplazione» (p. 157).

<sup>53</sup> Utilizziamo l'aggettivo "emotivo" e non "emozionale", in accordo alla distinzione tra *communication émotionnelle* e *communication émotive*, per la quale rinviamo a quanto già detto nel capitolo terzo.

autorevolezza: eppure, a giudizio di Plantin, la conclusione dell'argomentazione non è arbitraria in quanto è possibile accertare lo stato emotivo momentaneo di una parte e la reazione di parte opposta ad una determinata rappresentazione o percezione. L'individuazione e la classificazione dei segni linguistici consentirebbe, infatti, di valutare con certezza l'interazione argomentativa: la certezza consegue ad un'analisi di tipo quantitativo sulla frequenza di determinati fenomeni pragma-linguistici che possono essere identificati e misurati. Come dire la *logica* dell'argomentazione è quella linguistica, *dans la langue*: il problema è linguistico, o meglio, relativo agli indici linguistici e agli usi linguistici, che consentono di realizzare la comprensione.

Ma vi è un elemento da enfatizzare, in questa ricostruzione, che riteniamo configuri un punto di raccordo con gli studi di retorica forense. La componente interazionale della concezione di Plantin pone in risalto la dimensione intersoggettiva della comunicazione nella quale le parti hanno un ruolo interattivo. Il dialogo, che per Plantin è tripolare in quanto il terzo è presenza necessaria alla mediazione degli opposti, è governato da una logica di identità e differenza. Esso non è una statica contrapposizione di posizioni, ma è movimento. Paolo Moro, in uno studio sulla dialettica processuale, riprendendo l'uso classico, qualifica il differenziarsi con il termine *metabolè*, che allude ad un mutamento continuo, come è continuo il movimento del Principio che «trascende dalla realtà fenomenica in un continuo procedere oltre i confini dello spazio e del tempo, svelandosi e sottraendosi in un differire primigenio che è sintesi di manifestare e occultarsi»<sup>54</sup>. Plantin descrive la persuasione attestando il mutamento di prospettiva di una parte e la sua adesione al discorso dell'altra. Ma quella del francese rappresenta una linea empirista: l'interazione, il dinamismo è considerato un fatto, un fenomeno al quale non viene associata una riflessione *oltre* lo stesso<sup>55</sup>. L'analisi strutturale dei dati linguistici consiste in una mera descrizione del contingente: il linguaggio è l'elemento oggettivo che serve non a comprendere il *perché* ma a descrivere *come* ha luogo la comunicazione soggettiva. Nella prospettiva della retorica forense, invece l'attenzione al

<sup>54</sup> P. MORO, *La via della giustizia*, cit., p. 123.

<sup>55</sup> Nel merito si vedono le riflessioni sulla prospettiva fenomenologica di B. MONTANARI, *Prefazione*, in ID., *Fenomeni sociali e lettura giuridica*, Giappichelli, Torino, 1989, pp. 1-10.

## CONCLUSIONI

fenomenico si accompagna ad una riflessione *oltre il fenomenico*, giacché il linguaggio è *logos*, essere e pensiero.

Riteniamo, inoltre che il prontuario linguistico di Plantin possa avere una rilevanza pratica sul piano della stilistica e dell'*eloquio* argomentativo<sup>56</sup>: il testo scritto e orale, per nota tradizione antica, trasmessa al Medioevo e all'età successiva, è divisibile in cinque sezioni, ciascuna delle quali richiede determinate abilità oratorie. L'*elocutio* rappresenta l'atto di dare la forma linguistica ai concetti, l'uso delle parole e delle frasi. Saper riconoscere ed impiegare criticamente gli indicatori linguistici costituisce un'acquisizione tecnica che consente di apprezzare il valore retorico delle unità linguistiche.

Particolarmente interessante è il confronto tra la retorica forense e la teoria pragma-dialettica dalla scuola di Amsterdam, che fa capo agli studi di Frans van Eemeren.

Una prima considerazione riguarda la griglia di quelli che comunemente sono stati etichettati come i “dieci comandamenti”. Queste regole, come si è visto, rappresentano la versione pragma-dialettica della concezione linguistica di Searle, di quella interazionale di Grice<sup>57</sup>, di quella comunicativa di Habermas. Il Principio di Cooperazione di Grice viene tradotto in un Principio di Comunicazione, che si sviluppa in cinque regole d'uso del linguaggio<sup>58</sup>: 1) non eseguire alcun atto linguistico incomprensibile; 2) non eseguire alcun atto linguistico insincero (o in relazione al quale tu non possa assumerti alcuna responsabilità; 3) non eseguire alcun atto linguistico ridondante; 4) non eseguire alcun atto linguistico insignificante; 5) non eseguire alcun atto linguistico che non sia connesso in modo appropriato con gli atti linguistici eseguiti precedentemente (da chi parla o ascolta o dall'interlocutore) o con la situazione comunicativa. Queste regole d'uso del linguaggio, sono preposte ad una comunicazione improntata ai principi di chiarezza, onestà, efficienza e rilevanza. In accordo al pensiero di Habermas, la comunicazione è infatti un agire razionale: più precisamente, «il concetto di agire comunicativo [...] si riferisce all'interazione di

---

<sup>56</sup> V. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit.; EAD., *Prima lezione di retorica*, cit.; EAD., *Il parlare figurato. Manualetto di figure retoriche*, cit.

<sup>57</sup> F.H. van EEMEREN, R. GROOTENDORST, *A Systematic theory of argumentation*, cit.

<sup>58</sup> Facciamo riferimento alla traduzione curata da Andrea Gilardoni: *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., p. 71.



almeno due soggetti capaci di linguaggio e di azione che (con mezzi verbali o extraverbali) stabiliscono una relazione interpersonale. Gli attori cercano un'intesa [...] per coordinare di comune accordo i propri piani di azione e quindi il proprio agire»<sup>59</sup>. Alla luce di queste precisazioni, ci poniamo una domanda: che valore ha il catalogo di regole della pragma-dialettica?

A nostro avviso, è riduttivo qualificarle come “norme di galateo”: questa è una formula traduttiva con cui è stato recentemente presentato, in titolo, il testo inglese *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*. Nella *Prefazione*, il curatore Andrea Gilardoni, commenta che «il Galateo è un manuale per imparare a discutere in modo ‘cortese’, per tentare di risolvere una divergenza di opinioni rispettando alcune regole fondamentali (violando le quali, oltre a essere dei gran maleducati, rendiamo impossibile la discussione stessa)»<sup>60</sup>. Orbene, riteniamo che le regole non possano essere liquidate come un prontuario per la discussione cortese: non è questo l'intento degli esponenti della pragma-dialettica, che infatti le associano la teoria delle fallacie.

Riteniamo che queste regole esprimano l'esigenza che la divergenza di opinioni non degeneri in un conflitto ma sia disciplinata in una comunicazione organizzata, nella quale abbia luogo un confronto autentico di argomenti. L'idea che il *dialogo* sia *reasonable* manifesta la necessità che le ragioni di soluzione della controversia possano dirsi condivise dalle parti: ma ciò accade quando l'argomentazione sia razionalmente controllabile. Sotto questo profilo, la discussione critica pragma-dialettica e il processo, come inteso in una prospettiva fenomenologico-esistenziale, non appaiono dissimili: comune, infatti, può dirsi l'esigenza di «scongiurare che il dialogo tra soggetti che sostengano tesi opposte venga sostituito o soppresso con l'esercizio della violenza»<sup>61</sup>. La soluzione della controversia non può risultare dalla forza o dal caso ma deve essere accettabile per le parti, in quanto pronunciata all'esito di un confronto critico degli argomenti. Il conflitto non è di per sé un male, ma lo diventa se si esprime nella radicalizzazione dogmatica della propria pretesa, sottraendosi all'operazione di

---

<sup>59</sup> J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, cit., p. 157.

<sup>60</sup> A. GILARDONI, *Prefazione*, in F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., p. 9.

<sup>61</sup> F. CAVALLA, *La prospettiva processuale*, cit., p. 43.

## CONCLUSIONI

mediazione dialogica. Il conflitto, ricorda Francesca Zanuso, deve essere superato in forza di un «imperativo morale e teoretico»: in forza del primo «si giunge alla costante volontà etica, sorretta da una precisa consapevolezza antropologica della necessità per l'uomo di non assolutizzare la propria posizione e di instaurare un incessante dialogo con l'altro»<sup>62</sup>; in forza del secondo, invece, la controversia va risolta «mediante il riconoscimento di ciò che è proprio delle parti in lite»<sup>63</sup>.

Occorre, notare che la discussione critica pragma-dialettica, per la preminente dimensione partecipativa e cooperativa delle parti, potrebbe essere più precisamente assimilata alla procedura conciliativa tipica della *Restorative Justice*: come ha notato Federico Reggio in un recente studio sulle forme della giustizia riparatoria, alla luce della lezione di Francesco Cavalla, la pratica della *restoration* non diverge tuttavia per finalità e modi da quella processuale, caratterizzandosi come forma di composizione di lite attraverso un confronto autenticamente dialogico<sup>64</sup>.

L'elemento che più rappresenta il *trait-d'union*, dal punto di vista metodologico, con la teoria della retorica forense è il concetto di *strategic manoeuvring*. Van Eemeren e Houtlosser utilizzano questa nozione per esprimere il connubio, nel discorso argomentativo, tra retorica e dialettica. «In this way dialectic is firstly associated with evaluating opinions by trying to resolve difference of opinion on the merits and rhetoric with creating consensus by trying to resolve difference of opinion in agreement with the parties concerned»<sup>65</sup>. Così, la retorica si configura come una dimensione imprescindibile dell'attività argomentativa e consiste nell'impiego di argomenti efficaci ai fini della risoluzione della divergenza. Agire strategicamente significa compiere efficacemente delle scelte di tre tipi: la scelta topica riguarda la costruzione delle basi dell'argomentazione e si manifesta nell'opzione per un determinato luogo argomentativo tra quelli a disposizione dell'*arguer*; la seconda scelta riguarda le modalità espressive affinché siano adeguate alle specifiche richieste dell'uditorio;

---

<sup>62</sup> F. ZANUSO, *Conflitto e controllo sociale nel pensiero politico-giuridico moderno*, cit., p. 15.

<sup>63</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>64</sup> V. F. REGGIO, *Giustizia dialogica*, cit.; ID., *Restorative Justice e controversia penale: quale controllo di razionalità per la giustizia (consensuale) conciliativa?*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiat et altera pars*, cit., pp. 365-395. Il riferimento è a F. CAVALLA, F. TODESCAN (a c. di), *Pena e riparazione*, Cedam, Padova, 2000.

<sup>65</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Strategic manoeuvring in argumentative discourse*, cit., p. 89, nt. 104.

la terza scelta riguarda l'impiego di strategie per la presentazione degli argomenti, in particolare circa il modo di organizzare il discorso. Questa nozione, di recente ingresso nella teoria pragma-dialettica, mira ad enfatizzare il carattere retorico della prassi argomentativa nella selezione dei *topoi*, nell'elaborazione di un discorso appropriato rispetto alle istanze presentate dall'uditorio, nella esposizione della validità della propria tesi e delle ragioni per confutare le opinioni contrarie. Perciò *strategic manoeuvring* può essere considerato un *bridging concept* con la concezione argomentativa della retorica forense, nella misura in cui si aderisce alla tesi per la quale la retorica non è solo un mezzo per captare emozioni ma è uno strumento dimostrativo<sup>66</sup>.

Lo ribadiamo, per i sostenitori della retorica forense, il metodo retorico è un insieme composto da topica, dialettica e retorica propriamente detta: la parte, retoricamente, guadagna la vittoria sulla controparte attraverso successive acquisizioni di consenso intorno a luoghi del discorso controversi. La prima cosa che il retore deve fare è, infatti, trovare i *topoi* più efficaci: da qui muove per guadagnare il consenso. Ma ciò non basta: il discorso deve essere sottoposto al vaglio delle opposizioni della controparte. Il fine retorico che la scuola di Amsterdam descrive come «responding appropriately to perceived audience demand», implica l'impiego degli strumenti della «retorica didascalica», cioè di mezzi retorici commisurati alle caratteristiche specifiche del pubblico cui ci si rivolge. Ciò comporta, ad esempio, l'utilizzo di tropi idonei a veicolare il senso del proprio discorso, a far comprendere all'ascoltatore ciò di cui si parla affinché possa così assentire. L'adeguatezza del discorso rispetto all'*audience demand*, può comportare anche la motivazione ulteriore del proprio discorso (perorazione): l'ascoltatore può richiedere che siano meglio precisate le ragioni per cui la premessa proposta si presti a risolvere il caso e sia preferibile ad altri discorsi alternativi candidabili.

Nel terzo angolo dello *strategic manoeuvring triangle* sono situati i cd. «*presentational devices*»: la locuzione rinvia al complesso delle scelte e dei

---

<sup>66</sup> Con riferimento alla strategia difensiva come parte integrante del metodo retorico, si veda R. BERTUOL, *L'istinto difensivo nell'argomentazione giudiziale*, in P. MORO (a c. di), *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Utet, Torino, 2008, pp. 109-117.

## CONCLUSIONI

mezzi espressivi di tipo “estetico” al fine di impostare il discorso rendendolo piacevole, promettente, accattivante. Corrisponde ad una scelta retorica di questo tipo, per esempio, l’ordine dei contenuti, dal quale dipende la forza probatoria degli argomenti: si privilegerà l’ordine crescente se si intende colpire l’ascoltatore ed influenzarlo nella decisione facendo leva sulla forza degli ultimi argomenti presentati; secondo l’ordine decrescente, invece, per primi si espongono gli argomenti più forti per dirigere su questi l’attenzione degli ascoltatori; secondo l’ordine nestoriano, le argomentazioni più solide stanno al principio e alla fine del discorso, lasciando nel mezzo gli argomenti più deboli.

Orbene, pur avendo notato che l’orientamento retorico della pragma-dialettica, al pari di quello della retorica forense, dà importanza al carattere procedurale del ragionamento controverso come connubio di topica, dialettica e retorica, permane una differenza teoretica: la scuola di Amsterdam sostiene che così procedendo l’argomentazione sia ragionevole e persuasiva, nel senso che permette di dare ragioni accettabili delle proprie azioni e persuadere della validità delle proprie scelte in un contesto ove la verità non è attingibile e ove non è applicabile la logica formale. Diversamente, nella retorica forense, l’argomentazione è sempre persuasione alla verità<sup>67</sup>: ogni fase dell’attività retorica è permeata dalla necessità di mostrare l’insostenibilità della tesi della controparte e così la verità, come ciò che non incontra opposizioni. Anche sofisti ed eristi, infatti, usano le stesse argomentazioni dei retori, ma per fini diversi, in assenza di qualsiasi riferimento al vero<sup>68</sup>.

Non resta ora che operare il confronto tra la retorica forense e la *new-dialectic* di Walton. Le concezioni in relazione appaiono divergenti sotto il profilo teoretico, logico e deontologico. La neo-dialettica, infatti, è una procedura argomentativa che conduce ad una soluzione argomentativa razionale ma non vera. Per Cavalla, l’obiettivo del ragionamento argomentativo è la verità che, come si è visto, è intesa come «la qualità di una proposizione che non è smentibile

---

<sup>67</sup> Sulla relazione verità e persuasione, cfr. A. ZADRO, *Verità e persuasione nella retorica classica e moderna*, cit.

<sup>68</sup> ARIST., *El. Sof.* XI, 171b 30-35 (= tr. it cit. p. 169): «E le persone amanti della rissa e i Sofisti si servono dei medesimi discorsi, ma non per i medesimi fini, e lo stesso discorso sarà sofistico ed eristico, ma non per il medesimo aspetto, bensì, in quanto finalizzato a una vittoria apparente è eristico, in quanto finalizzato a una sapienza apparente è sofistico. E infatti la sofistica è una sorta di sapienza apparente senza esserlo».

perché la sua smentita si risolverebbe in un discorso contraddittorio, insignificante»<sup>69</sup>. Dal punto di vista logico, la teoria argomentativa neo-dialettica non contempla nella procedura il ricorso ad alcuna forma retorica. La dialettica, per tradizione classica, non può essere disgiunta dalla retorica in quanto è, per la stessa, preliminare<sup>70</sup>. Rinvenute le premesse, si rende necessario accertare che una determinata affermazione sia priva di opposizioni perché condivisa dalle parti o perché ciò che ad essa pretende di opporsi è contraddittorio. La proposizione difesa mediante confutazione della tesi opposta è vera perché razionalmente garantita dal principio di non contraddizione. Sotto il profilo deontologico, l'*arguer*, in seno all'argomentazione neo-dialettica, deve analizzare il discorso, individuare gli argomenti, ordinarli secondo il modello premessa-conclusione, tradurli negli schemi argomentativi in accordo alla classificazione d'uso. L'*arguer* deve limitarsi a organizzare logicamente gli argomenti, essendogli precluso, perché per lo più fallace, il ricorso alla propria personalità o alle emozioni per guadagnare il consenso dell'interlocutore. Ciò contrasta con la concezione retorica aristotelica, per la quale tre sono gli aspetti da controllare nel momento in cui si costruisce un'argomentazione: mostrare autorevolezza su ciò che si dice, conoscere le passioni dell'uditorio e svolgere argomenti razionali.

Riteniamo che, pur con queste differenze, sia ravvisabile un elemento sul quale occorre insistere favorevolmente. Senza ora ripetere quanto osservato nel capitolo quinto, preme rilevare che questa teoria ha il merito di qualificare la soluzione argomentativa non come ragionevole, ipotizzando così una razionalità inferiore a quella della scienza, ma razionale. Questo dipende dalla costruzione del ragionamento in modo non conforme alle forme della logica classica. Walton, infatti, candida, oltre al modello deduttivo e a quello induttivo, un tipo di

---


<sup>69</sup> F. CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica, verità*, cit., p. 23. Si noti che, nel suo contributo sulla ragionevolezza, Silvia Zorzetto, confrontando le teorie argomentative di stampo retorico, avanza l'ipotesi che qualificare la soluzione argomentativa come "vera" o "ragionevole" o "razionale" sia sostanzialmente equivalente, perché comune è l'idea che una sola è la soluzione argomentativa: «Cavalla la chiama la soluzione vera perché non contraddittoria, Perelman la soluzione ragionevole perché persuasiva, di fatto convincente; ma in entrambi i casi resta la sola soluzione», S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati*, cit., p. 202. La conclusione dell'Autrice non appare però condivisibile: non si tratta di una mera questione nominalistica, ma fondamentale. Non è infatti dialettica, ma pseudo-dialettica, quella che non persegue il vero, ma l'affermazione di una posizione particolare tra le altre.

<sup>70</sup> Sul valore formativo della dialettica nel *trivium* medievale, v. L. CANTONI, N. DI BLAS, S. RUBINELLI, S. TARDIN, *Pensare e comunicare*, Apogeo, Milano, 2008.

## CONCLUSIONI

ragionamento che chiama *interactive, dialectical* o *presumptive*<sup>71</sup>. Il carattere distintivo risiede nel fatto che il ragionamento è indirizzato ad un'altra parte, mentre i ragionamenti deduttivo e induttivo richiedono un sistema monolettico, nel quale la sequenza di argomenti è interna poiché si svolge in un contesto monologico. Quindi, in un contesto dialettico, se la relazione tra premessa e conseguenza è razionalmente plausibile, ancorché non corretta dal punto di vista della logica formale, il ragionamento è valido.

In forma schematica<sup>72</sup>:



Il ragionamento di *White* e quello di *Black*, non sono monolitici sistemi logici a se stanti ma si presentano correlati tra loro, tanto che ciascuna parte, al termine dell'argomentazione di controparte, può plausibilmente aderire alle conclusioni avversarie.

Questa rappresentazione è rilevante soprattutto per quanto concerne la logica giuridica, nella misura in cui rende evidente l'inapplicabilità della logica formale scientifica al discorso giuridico-controversiale. La diversità di contesti è fondamentale: la dimostrazione scientifica, sia essa formale o empirica, è di tipo monologico, in quanto si conduce "in laboratorio", senza il confronto con altri interlocutori. Invece, il contesto giuridico-processuale è dialogico, improntato al confronto di parti in opposizione su una determinata questione. Il che significa, a nostro avviso, che non si deve percorrere il sentiero indicato dalle metodologie

<sup>71</sup> V. D. WALTON, *The place of emotion in argument*, cit., pp. 11ss.

<sup>72</sup> *Loc. ult. cit.*

logico-deduttive, che propongono possibilità operative adatte ad un sistema formalizzato, ma quello indicato dai classici, sotto la guida della razionalità del principio di non contraddizione.

#### 4. *La retorica classica tra identità e differenza*

Alla luce di quanto detto, si può tentare di ricondurre a sintesi le riflessioni svolte in tema di argomentazione. Il criterio d'ordine non è nuovo, ma ci riporta alle origini del pensiero occidentale, alla retorica di cui parla Aristotele nell'omonima opera. L'intento è quello di ricordare che l'argomentazione, retoricamente intesa, è unica e al contempo composita perché volta a scoprire in ogni argomento ciò che è comune e ciò che è diverso.

Ogni riflessione sull'argomentazione è mossa dal riconoscimento della struttura intersoggettiva o dialogica della comunicazione. La comunicazione, si è detto, consiste in una trasmissione di informazioni da un emittente ad un ricevente mediante l'uso del linguaggio. Proprio gli studi linguistici ed in particolare di pragma-linguistica, hanno inciso sull'automatismo dello scambio informazionale, attraverso lo studio del contesto, inteso come una situazione inclusiva di fattori extralinguistici che condizionano l'uso del linguaggio. L'argomentazione diventa così un fenomeno discorsivo: il discorso, diverso dalla *langue*, denota la costruzione enunciativa in un determinato momento di effettivo confronto tra interlocutori.

Più precisamente, il discorso argomentativo rappresenta la proposta di un locutore ad un interlocutore in una situazione comunicativa circa una determinata questione.

Si distingue una relazione triadica formata dall'oratore, dall'ascoltatore e dal messaggio. L'argomentazione realizza una sintesi nella relazione tra i soggetti rispetto ad una questione. Questa relazione è governata dalla retorica della quale Aristotele indica tre componenti: *ethos*, *pathos*, *logos*.

## CONCLUSIONI

L'*ethos* riguarda l'oratore e l'autorevolezza di ciò che dice. Chi parla deve, per esempio, mostrare di conoscere ciò di cui parla, utilizzando riferimenti esatti, cooperando alla soluzione del contrasto.

Il *pathos* indica la capacità di stimolare lo stato d'animo dell'interlocutore volgendolo alla direzione di chi argomenta. Chi parla deve conoscere le caratteristiche dell'uditorio che, per comprendere, deve innanzi tutto essere coinvolto.

Il *logos* è la componente obiettiva dell'argomentazione, cioè il discorso. Chi parla deve organizzare il ragionamento secondo una struttura razionale, nella quale siano esposte le ragioni che dialetticamente diano conto della preferibilità di una tesi in luogo di un'altra.

L'argomentazione retorica tiene uniti questi tre aspetti. Essa, infatti, è un ragionamento che implica la scelta e la disposizione di argomenti (*logos*), in rapporto con l'oratore (*ethos*) e con l'altro soggetto con cui interloquisce (*pathos*).

L'argomentazione è perciò retta da una logica di identità e differenza: essa tiene insieme una questione, parte e controparte<sup>73</sup>. Se intesa in senso identitario, l'argomentazione si esaurisce nel ricorso ad una soltanto delle tre qualità retoriche e, di fatto, elimina dal proprio orizzonte il dialogo, cioè la controversia.

Se assunta in senso identitario con l'*ethos*, l'argomentazione viene interpretata come una questione di galateo, ponendo l'accento prevalentemente sulla sua configurazione sociale e sull'etica che le parti in discussione devono tenere.

Se assunta in senso identitario con il *pathos*, l'argomentazione è ridotta a tecnica persuasiva finalizzata a condizionare l'uditorio mediante suggestioni emotive. Così procedendo, però, anziché favorire l'instaurazione di un processo comunicativo in vista di una soluzione condivisa, il procedimento verte unilateralmente, volto a coartare la libertà critica dell'altra parte.

---

<sup>73</sup> La logica che sostiene l'argomentazione non può essere univoca, in ragione della struttura relazionale del contesto: questo è l'assunto sotteso alla proposta metodologica di analisi del discorso normativo di Angelo Costanzo. Bruno Montanari, nella *Presentazione* di questo saggio ha mostrato il fondamento esistenziale di ciò: «Ogni gesto mentale dell'uomo, ogni atto nel quale è impegnata la sua *testa*, appartengono alla sua finitudine empirica e ne manifestano una *possibilità comunicativa*. Sono solamente, e non potrebbe essere altrimenti, la *determinazione di una possibilità*. Ciò che è *determinazione* non ha nulla di relativo, ma ciò che al tempo stesso è possibilità, si apre all'esperienza dell'alterità e dell'ulteriorità» (B. MONTANARI, *Presentazione*, cit., p. viii).



Se assunta in senso identitario con il *logos*, in nome di un'astratta razionalità, essa viene sganciata dall'aspetto etico ed emotivo e così sfugge dalla dinamica di riconoscimento intersoggettivo della soluzione argomentativa. Ma, soprattutto, tende inevitabilmente ad appiattirsi sul metodo identitario per eccellenza, cioè quello ipotetico-deduttivo.

Possiamo così dare spiegazione dei limiti insiti nelle teorie contemporanee.

Il modello interazionale di Plantin commette consapevolmente la fallacia del *sentimens superior*, elaborando una teoria argomentativa sulla rintracciabilità nel discorso delle emozioni ed evitando ogni riferimento alla logica argomentativa, sulla base di una nozione di argomentazione come attività sociale e verbale.

Per contro, se aderiamo all'interpretazione corrente della pragma-dialettica, scopriremo che la teoria argomentativa della scuola di Amsterdam è incentrata sull'elemento etico-pragmatico, tanto che la violazione del "decalogo" permetterebbe di individuare le fallacie del ragionamento e di qualificarle non solo come errori di tipo logico, ma anzitutto pragmatico. Sono erronee le mosse argomentative che, poste in essere in violazione al Principio di Cooperazione/Comunicazione, si traducono in atti non chiari, non onesti, non rilevanti.

La neo-dialettica di Walton sfugge da ogni riferimento etico o emotivo, all'insegna di una teoria puramente logica, impegnata a ricostruire i modelli di argomentazioni d'uso nell'argomentazione quotidiana e nei contesti dialogici istituzionalizzati per conseguire il proprio *goal*.

Riteniamo che tenere uniti *ethos*, *pathos* e *logos* sia non solo auspicabile, ma necessario, perché risponde all'essenza della controversia<sup>74</sup>: si discute, infatti, perché diverse sono le pretese e diversi i punti di vista sulla questione. *Ethos* impone di accogliere il principio della differenza come principio costitutivo dell'esistenza ed indisponibile alla volontà degli uomini; *pathos* richiede di agire nella relazione comunicativa attraverso il coinvolgimento dialogico delle parti secondo le loro peculiarità ricettive; *logos* impone di trovare ciò che accomuna al di là delle differenze e ciò che è diverso nel comune. Proprio in ciò sta il ritorno all'origine.

---

<sup>74</sup> Sull'oratoria forense, cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, spc. 189-224.



## BIBLIOGRAFIA

- AGAZZI E. (a c. di), *Modern logic: a Survey*, Reidel, Dordrecht-Boston-London, 1980.
- AGAZZI E., *Il significato concettuale della logica booleana*, in ID., N. VASSALLO (a c. di), *George Boole. Filosofia, Logica, Matematica*, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 33-45.
- AMATO MANGIAMELI A.G., *Informatica giuridica. Appunti e materiali ad uso di lezioni*, Giappichelli, Torino, 2010.
- AMOSSY R., *L'argumentation dans le discours*, A. Colin, Paris, 2006.
- ANDORNO C., *Che cos'è la pragmatica linguistica*, Carocci, Roma, 2005.
- ARISTOTELE, *Organon*, a c. di G. COLLI, Torino, Einaudi, 1955.
- ARISTOTELE, *Retorica*, a c. di M. DORATI, Mondadori, Milano, 1996.
- ARISTOTELE, *Le confutazioni sofistiche*, tr. it. a c. di M. ZANATTA, Rizzoli, Milano, 2000.
- ARISTOTELE, *Metafisica*, tr. it. a c. di G. REALE, Bompiani, Milano, 2000.
- AUSTIN J.L., *How to do things with words: The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Claredon, Oxford, 1962 (= *Come fare cose con le parole*, tr. it. di C. VILLATA, Marietti, Torino, 2005 [1987]).
- AZZONI G., *Éndoxa e fonti del diritto*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 123-155.
- BARTH E., KRABBE E., *From axiom to dialogue. A philosophical study of logics and argumentation*, de Gruyter, Berlin-New York, 1982.
- BASTIDE R. (a c. di), *Significato e uso del termine struttura*, Bompiani, Milano, 1965.
- BATTISTINI A., *Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana*, Einaudi, Torino, 1990.
- BAZZANELLA C., *Linguaggio e pragmatica: un'introduzione*, Laterza, Bari, 2005.
- BELTRANI M., *Gli strumenti della persuasione. La saggezza retorica e l'educazione alla democrazia*, Morlacchi, Perugia, 2009.
- BERTEA S., *Certeza del diritto e argomentazione giuridica*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002.
- BERTI, *Retorica, dialettica, filosofia*, in *Società Filosofica Italiana*, 1984, pp. 19-36.
- BERTI E., *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, L'Epos, Palermo, 1987.
- BERTI E., *Le vie della ragione*, Il Mulino, Bologna, 1987.
- BERTI E., *Aristotele nel Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1992.
- BERTI E., *Il procedimento logico-formale e l'argomentazione retorica*, in *Quaderni di storia*, 37, 1993, disponibile on line all'indirizzo <http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/berti93.htm> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- BERTI E., *Presenza della retorica antica nel Novecento*, in S. BONFIGLIOLI, C. MARMO, *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche*

- dell'argomentazione e della persuasione. Atti del X Congresso Nazionale, Rimini, 19-21 settembre 2003*, Aracne, Roma, 2005, pp. 21-34.
- BERTO F., VERO TARCA L., *Introduzione alla logica formale*, Cafoscarina, Venezia, 2003.
- BERTUOL R., *L'istinto difensivo nell'argomentazione giudiziale*, in P. MORO (a c. di), *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Utet, Torino, 2008, pp. 109-117.
- BETTIOL G., *La correlazione tra accusa e sentenza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1936.
- BETTIOL G., *Sulla correlazione tra accusa e sentenza*, in *RIPD*, 1949, pp. 733ss..
- BLAIR J.A., JOHNSON R.H., *Informal Logic*, 1, 1, 1978, p. 1.
- BLAIR A.J., JOHNSON R.H., *Argumentation as dialectical*, in *Argumentation*, 1, 1987, pp. 41-56.
- BLAIR J.A., *The possibility and actuality of visual arguments*, in *Argumentation and Advocacy*, 33.1, 1996, pp. 23-39.
- BLAIR J.A., JOHNSON R.H., *Informal logic: an overview*, in *Informal logic*, 20, 2, 2000, pp. 93-108.
- BLANCHÉ R., *La logique et son histoire d'Aristote à Russell*, Librairie Armand Colin, Paris, 1970 (= *La logica e la sua storia da Aristotele a Russell*, tr. it. di A. MENZIO, Ubaldini, Roma, 1973)
- BOBBIO N., *Prefazione*, in CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino, 1966, pp. xi-xxii.
- BONFIGLIOLI S., COSTANTINO M. (a. c. di), *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione. Atti del X Congresso Nazionale, Rimini, 19-21 settembre 2003*, Aracne, Roma, 2005.
- BONIOLO G., VIDALI P., *Filosofia della scienza*, Mondadori, Milano, 1999.
- BONIOLO G., VIDALI P., *Strumenti per ragionare*, Mondadori, Milano, 2002.
- BONIOLO G., VIDALI P., *Introduzione alla filosofia della scienza*, Mondadori, Milano, 2003.
- BOREL M.J., GRIZE J.B., MIÉVILLE D., *Essai de logique naturelle*, Peter Lang, Bern/Francoforte/New York, 1983.
- BORRUSO R., *La legge, il giudice, il computer. Un tema fondamentale dell'informatica giuridica. Aggiornamento a Computer e diritto II*, Giuffrè, Milano, 1988.
- BORRUSO R., TIBERI C., *L'informatica per il giurista. Dai bit ad internet*, Giuffrè, Milano, 2001.
- BOUDON R., *Strutturalismo e scienze umane*, Einaudi, Torino, 1970.
- BRETON PH., GAUTHIER G., *Histoire des théories de l'argumentation*, La Découverte, Paris, 2000.
- BRETON PH., PROULX S., *L'explosion de la communication, la naissance d'une nouvelle idéologie*, La Découverte, Parigi, 2006.
- BRETON PH., *L'argomentazione nella comunicazione*, Mimesis, Milano-Udine, 2008.
- BRETON PH., *La parola manipolata*, Mimesis, Milano-Udine, 2010.
- BÜLER K., *Axiomatik der Sprachwissenschaften*. Klostermann, Frankfurt, 1933.
- BUSETTO M.L., *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, Padova, 2009.
- CANALE D., *Forme del limite nell'interpretazione giudiziale*, Cedam, Padova, 2003.

- CANALE D., TUZET G., *The rules of inference. Inferentialism in Law and Philosophy*, Egea, Milano, 2009.
- CANTONI L., DI BLAS N., RUBINELLI S., TARDIN S., *Pensare e comunicare*, Apogeo, Milano, 2008.
- CANTÙ P., TESTA I., *Dalla 'Nuova retorica' alla 'Nuova dialettica': il "dialogo" tra logica e teoria dell'argomentazione*, in *Problemata: quaderni di filosofia*, 1, 2001, pp. 123-173.
- CANTÙ P., TESTA I., *Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano, 2006.
- CANTÙ I., TESTA P., *Is Common Ground a Word or just a Sound? Second Order Consensus and Argumentation Theory*, in H.V. HANSEN, C.W. TINDALE, J.A. BLAIR, R.H. JOHNSON, D.M. GODDEN (Eds.), *Dissensus and the Search for Common Ground*, Windsor (ON), 2007, CD-ROM, pp. 1-9.
- CAPOGRASSI G., *Giudizio, processo, scienza, verità*, in *Opere*, V, Giuffrè, Milano, 1959.
- CATTANI A., *Le forme dell'argomentare*, Edizioni GB, Padova, 1990.
- CATTANI A., CANTÙ P., TESTA I., *La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008*, Loffredo, Napoli, 2009.
- CAVALLA F., *Alcune riflessioni sulla comunicazione nell'esperienza giuridica*, in AA.VV., *Il problema della comunicazione*, Centro di Studi Filosofici di Gallarate, Padova, 1967, pp. 65-70.
- CAVALLA F., *Scientia, sapientia ed esperienza sociale*, 2 vol., Padova, Cedam, 1974, pp. 17-32.
- CAVALLA F., *A proposito della ricerca della verità nel processo*, in *Verifiche*, 4, 1984, pp. 469-514.
- CAVALLA F., *Sul fondamento delle norme etiche*, in E. BERTI (a c. di), *Problemi di etica: fondazione, norme, orientamenti*, Gregoriana, Padova, 1990, pp. 142-202.
- CAVALLA F., *La prospettiva processuale del diritto: saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova, 1991.
- CAVALLA F., *vc. Topica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 720-739.
- CAVALLA F., *Note sulla concezione classica di: dialettica, vero, immortale*, in F. D'AGOSTINO (a c. di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 101-116.
- CAVALLA F., *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Cedam, Padova, 1996.
- CAVALLA F., *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in M. BASCIU (a c. di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Cedam, Padova, 1998, pp. 21-53.
- CAVALLA F., *Topica e verità nel discorso giudiziale*, in A. MARIANI MARINI (a c. di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 103-130.
- CAVALLA F., *Dalla 'retorica della persuasione' alla 'retorica degli argomenti'. Per una fondazione logico rigorosa della topica giudiziale*, in M. MANZIN, G.A. FERRARI (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 25-82.

- CAVALLA F., *vc. Logica giuridica*, in *Enciclopedia filosofica*, 7, Bompiani, Milano, 2006, pp. 6635-6638.
- CAVALLA F., *Retorica giudiziale, logica e verità*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica processo verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 18-84.
- CAVALLA F., *Presentazione*, in S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 11-12.
- CAVALLA F., *Appunti intorno al concetto di secolarizzazione*, in L. PALAZZANI, *Filosofia del diritto e secolarizzazione. Percorsi, profili, itinerari*, Ed. Studium, Roma, 2011.
- CAVALLA F., *All'origine del diritto al tramonto della legge*, Jovene, Napoli, 2011.
- CAZZULLO A., *La verità della parola. Ricerca dei fondamenti filosofici della metafora in Aristotele e nei contemporanei*, Jaka, Milano, 1987.
- CHIEREGHIN F., *Possibilità e limiti dell'agire umano*, Marietti, Genova, 1990.
- CHIEREGHIN F., *Sul principio*, Cusl Nuova Vita, Padova, 2000.
- CONSO G., *I fatti giuridici processuali penali*, Giuffrè, Milano, 1982.
- CONSO G., GREVI V., et al., *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008.
- COPI I., COHEN C., *Introduction to logic*, Prentice Hall, New Jersey, 1998<sup>10</sup>.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2008.
- COSENZA S., *Intenzioni, significato, comunicazione. La filosofia del linguaggio di Paul Grice*, Clueb, Bologna, 1997.
- COSSUTTA M., *La comunicazione giuridica tra drafting legislativo e teoria*, in E. KERMOL (a c. di), *Le strategie della comunicazione*, Cleup, Padova, 1999, pp. 95-130.
- COSSUTTA M., *Questioni sull'informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2003.
- COSSUTTA M., *Dal gioco al giudizio: fra logica formale e argomentazione*, in E. KERMOL, M. TESSAROLO, *Gioco e giochi. Tra comunicazioni e nuove tecnologie*, Cleup, Padova, 2005, pp. 161-171.
- COTTA S., *La sfida tecnologica*, Il Mulino 1968.
- COTTA S., *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano, 1981.
- COTTA S., *La coesistenza come fondamento ontologico del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 58, 1981, pp. 256-267.
- COTTA S., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1985.
- COTTA S., *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino, 1989.
- DAMELE G., *Aristotele e Perelman: retorica antica e «nuova retorica»*, in *Rivista di Filosofia*, 1, 2008, pp. 105-114.
- DASCAL D., EEMEREN VAN F.H., RIGOTTI E., STATI S., ROCCI A., *Argumentation in dialogic interaction. Studies in Communication Sciences*, Università della Svizzera Italiana, Lugano, 2005.
- DI FRESCO F.P., *Mobbing e maltrattamenti: un "automatismo" giurisprudenziale da vedere?*, nota a Cass. Pen. Sez. VI, in *Foro It.*, II, 2009, pp. 534-538.
- DOMINIONI O., *In tema di nuova prova scientifica*, in *Diritto penale e processo*, 9, 2001, pp. 1061-1065.
- DOURY M., *L'évaluation des arguments dans les discours ordinaires. Le cas de l'accusation d'amalgame*, in *Langage et Société*, 105, 2003, pp. 9-37.
- DOURY M., MOIRAND S (a c. di), *L'argumentation aujourd'hui. Positions théoriques en confrontation*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2004.

- DUCROT O., *Dire et ne pas dire: principes de sémantique linguistique*, Hermann, Paris, 1972.
- DUCROT O., *La preuve et le dire: langage et logique*, Mame, Paris, 1974.
- DUCROT O., ANSOMBRE J.C., *Argumentation dans la langue*, Mardaga, Bruxelles, 1983.
- DUCROT O., *Les échelles argumentatives*, Ed. de Minuit, Paris, 1983.
- DUCROT O., *Le dire et le dit*, Ed. de Minuit, Paris, 1984.
- DUCROT O., *Polifonia y argumentación. Conferencias del seminario. Teoría de la argumentación y análisis del discurso*, Universidad del Valle, Cali, 1988.
- DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1982.
- ECO U., *La struttura assente*, Bompiani, Milano, 1968.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., *Regels vo redelijke discussies: Een bedrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen*, Foris, Dordrecht, 1982.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., KRUIGER T., *The Study of Argumentation*, Irvington, New York, 1984.
- EEMEREN VAN F.H., *Speech acts in argumentative discussions: a theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving conflicts of opinion*, De Gruyter, Berlin, 1984.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., KRUIGER T., *Handbook of argumentation theory*, Foris, Dordrecht, 1987.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., *Argumentation, communication and fallacies*, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1992.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., JACKSON S., JACOBS S., *Reconstructing argumentative discourse*, University of Alabama Press, London, 1993.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., JACOBS S., *Reconstructing argumentative discourse*, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1993.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R. (Eds.), *Studies in pragma-dialectics*, Sic Sat, Amsterdam, 1994.
- EEMEREN VAN F.H. (et. al.), *Fundamentals of argumentation theory: a handbook of historical backgrounds and contemporary developments*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1996.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., BENTHEM J., VELTMAN F. (Eds.), *Logic and argumentation*, North Holland, Amsterdam, 1996.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., STRAATEN VAN P., *Leeren argumenteren met Vader en Zoon, En Spoedcursus in twintig lessen*, Antwerpen, Amsterdam, 1996 (= *L'argomentazione a fumetti, corso accelerato in venti lezioni*, tr. it. a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2009).
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., MEUFFELS B., VERBURG M., *The (un)reasonableness of ad hominem fallacies*, in F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, J.A. BLAIR, CH. A. WILLARD (Eds.), *Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 2000, pp. 172-177.
- EEMEREN VAN F.H., HOUTLOSSER P., *Delivering the goods in a critical discussion*, in F. H. VAN EEMEREN et al. (Eds.), *Proceedings of the fourth international Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 2000, pp.163-168.

- EEMEREN VAN F.H., *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001.
- EEMEREN VAN F.H., *Fallacies*, in ID. (Ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001, pp. 135-164.
- EEMEREN VAN F.H., HOUTLOSSER P., *Dialectic and rhetoric: the warp and woof of argumentation analysis*, Kluwer, Dordrecht, 2002.
- EEMEREN VAN F.H., HOUTLOSSER P., *Strategic manoeuvring in argumentative discourse*, in *Discourse Studies*, 1(4), 2002, pp. 479–497.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., SNOEK HENKEMANS A.F., *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*, Erlbaum, Mahwah, 2002 (=EEMEREN VAN F.H., SNOEK HENKEMANS A.F., *Il galateo della discussione (orale e scritta)*, a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2011).
- EEMEREN VAN F.H., HOUTLOSSER P., *Fallacies as derailments of strategic maneuvering: The argumentum ad verecundiam, a case in point*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, CH.A. WILLARD, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Sic Sat*, Amsterdam, 2003, pp. 289-292.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., *A systematic theory of argumentation. The pragma-dialectical approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 (= *Teoria sistematica dell'argomentazione. L'approccio pragma-dialettico*, tr. it. a c. di A. GILARDONI, Mimesis, Milano-Udine, 2008).
- EEMEREN VAN F.H., SNOEK HENKEMANS, *Aargumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen*, Martinus Nijhoff, Amsterdam, 2006.
- EEMEREN VAN F.H., GROOTENDORST R., MEUFFELS B., *Convergent operations in empirical ad hominem research*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, CH.A. WILLARD, B. GARSSSEN (Eds.), *Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 2006, pp. 367-373.
- EEMEREN VAN F.H., GARSSSEN, B. *Controversy and confrontation: Relating controversy analysis with argumentation theory*, John Benjamins, Amsterdam, 2008.
- EEMEREN VAN F.H., *Reasonableness in situated discourse: Fallacies as derailments of strategic maneuvering*, in *Bucharest Working Papers in Linguistics*, 9, 2008, pp. 5-20.
- EEMEREN VAN F.H., GARSSSEN B. (Eds.), *Pondering on problems of argumentation: twenty essays on theoretical issues*, Springer, Dordrecht, 2009.
- EEMEREN VAN F.H., GARSSSEN B., MEUFFELS B., *Fallacies and judgments of reasonableness: empirical research concerning the pragma-dialectical discussion rules*, Springer, Dordrecht, 2009.
- EEMEREN VAN F.H., *Examining argumentation in context: Fifteen studies on strategic maneuvering*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2009.
- EEMEREN VAN F.H., *Strategic manoeuvring in argumentative discourse: Extending the pragma-dialectical theory of argumentation*, John Benjamins, Amsterdam, 2010.
- EEMEREN VAN F.H., GARSSSEN B. (Eds.), *Exploring argumentative contexts*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2011.
- EEMEREN VAN F.H., *In reasonableness*, Rozenberg and Sic Sat, Amsterdam, 2011.



- FANUELE C., *Art. 382 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a c. di A. GIARDA, G. SPANGHER, Ipsoa, Milano, 2010.
- FARALLI C., *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- FASSÒ G., *Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento*, Laterza, Roma Bari, 2001.
- FETERIS E., *Fundamentals of legal argumentation. A survey of theories on the justification of judicial decisions*, Kluwer, Dordrecht, 1999.
- FETERIS E., PLUG H.J., KLOOSTERHUIS H., (Eds.), *Argumentation and the application of legal rules*, Rozenberg - Sic Sat, Amsterdam, 2009.
- FETERIS E., *Strategic manoeuvring with linguistic arguments in legal decisions*, in E. FETERIS, H. KLOOSTERHUIS, H.J. PLUG, *Argumentation and the Application of legal rules*, Rozenberg-Sic Sat, Amsterdam, 2009, pp. 55-74.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, vol. 2, I, Zanichelli, Bologna, 2011.
- FORNERO G., TASSINARI S., *Le filosofie del Novecento*, Bruno Mondadori, Milano 2002.
- FREELEY A.J., *Argumentation and Debate: Critical Thinking for Reasoned Decision Making*, Wadsworth, Belmont, 1993.
- FUMAROLI M. (a c. di), *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne (1450-1950)*, PUF, Paris, 1999.
- FUSELLI S., *Verità ed opinione nel ragionamento giudiziale. A partire da un confronto con Aristotele e Hume*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 255-297.
- FUSELLI S., *Apparenze. Accertamento giudiziale e prova scientifica*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- FUSELLI S., ZANUSO F. (a c. di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- FUSELLI S., *Credere per provare. Appunti sullo statuto epistemologico della prova penale*, in ID., F. ZANUSO (a c. di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 71-92.
- GADAMER H.G., *Verità e metodo*, tr. it a c. di G. VATTIMO, Bompiani, Milano, 2001<sup>13</sup>.
- GAROFOLI V., *Diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- GARSSSEN B., *Understanding Argumentation Schemes: an empirical research on the recognition of type of argument*, in F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, J.A. BLAIR, C.A. WILLARD (Eds.), *Reconstructing and Application*, Sic Sat, Amsterdam, 1995.
- GARSSSEN B., *Argument schemes from a pragma-dialectical perspective*, IFOTT, Amsterdam, 1997.
- GARSSSEN B., *Argumentation schemes*, in F.H. VAN EEMEREN (Ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001, pp. 81-100.
- GATTICO G., GRIZE J.B., *La costruzione del discorso quotidiano. Storia della logica naturale*, Mondadori, Milano, 2007.
- GERRITSEN S., *Unexpressed Premises*, in F.H. van EEMEREN (ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001, pp. 51-79.
- GIANFORMAGGIO L., *Gli argomenti di Perelman*, Ed. di Comunità, Dilanio, 1973.

- GIANFORMAGGIO L., *Retorica*, in *Gli strumenti del sapere contemporaneo. Le discipline*, I, Utet, Torino, 1985, pp. 627-642.
- GIANFORMAGGIO L., *Modelli di ragionamento giuridico. Modello deduttivo, modello induttivo, modello retorico*, in E. DICIOTTI, V. VELLUZZI (a c. di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 89-108.
- GILARDONI A., *Logica e argomentazione: un prontuario*, Mimesis, Milano-Udine, 2008.
- GILBERT M.A., *Coalescent argumentation*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1997.
- GINSBERG M. (Ed.), *Readings in Non-monotonic Reasoning*, Morgan Kaufman, Los Altos, CA, 1987.
- GIULIANI A., *Presentazione*, in CH. PERELMAN, *Logica giuridica: nuova retorica*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. v-xxx.
- GLASER E.M., *An Experiment in the Development of Critical Thinking*, Teacher's College, Columbia University, 1941.
- GOFFAMAN F., *Forme del parlare*, tr. it. di F. ORLETTI, Il Mulino, Bologna, 1987.
- GORDON T.F., *The pleadings game: an artificial intelligence model of procedural justice*, Kluwer, Dordrecht, 1995.
- GRICE P., *Logic and Conversation*, in P. COLE, J.L. MORGAN, *Syntax and Semantics*, vol. 3, *Speech Acts*, Academic Press, New York, 1975, pp. 41-58 (= *Logica e conversazione: saggi su intenzione, significato e comunicazione*, tr. it. di G. MORO, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 55-77).
- GRICE P., *Logica e conversazione*, in M. SBISÀ (a c. di), *Gli atti linguistici*, Feltrinelli, Milano, 1978 (1967), pp. 199-219.
- GRIZE J.B., *L'épistémologie du temps*, Presses Universitaires de France, Paris, 1966.
- GRIZE J.B., *Logique moderne*, Gauthier-Villars, Paris, 1969.
- GRIZE J.B., *De la logique à l'argumentation*, Librairie Droz, Ginevra, 1982.
- GRIZE J.B., *Logique et langage*, Ophrys, Paris, 1990.
- GUILLAUME G., *Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps suivis de L'architectonique du temps dans les langues classiques*, Honoré Champion, Paris, 1984.
- GUSMANI R., *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 21-62.
- HABERMAS J., *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986 (= *Teoria dell'agire comunicativo*, tr. it. di P. RINAUDO, Il Mulino, Bologna, 1986).
- HABERMAS J., *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981 (= *Etica del discorso*, tr. it. di E. AGAZZI, Roma-Bari, Laterza, 1989).
- HAMBLIN C., *Fallacies*, Methuen, Londra, 1970.
- HEIDEGGER M., *Essere e tempo*, tr. it. a c. di A. MARINI, Mondadori, Milano, 2011.
- HERITIER P., *L'umano e il giuridico, Pluralismo delle verità e diritto naturale nell'Epistola ai Romani*, in *Iustum Aequum Salutare. Jogtudományi folyóirat*, IV, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2008, pp. 47-60.

- HERITIER P., *L'uomo del diritto. Il problema della conoscibilità del diritto naturale in San Paolo*, in F. DI BLASI, P. HERITIER (a c. di), *La vitalità del diritto naturale*, Phronesis, Palermo, 2008.
- HERITIER P., *Oltre le due culture: grammatiche antropologiche dell'iconico*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 397-420.
- HERITIER P., *Società post-hitleriane? Materiali didattici di antropologia ed estetica giuridica 2.0*, II ed., Torino, Giappichelli, 2009.
- HERITIER P., *Postfazione*, in P. LEGENDRE, *Lo sfregio. Alla gioventù desiderosa. Discorso a giovani studenti sulla scienza e l'ignoranza*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 67-102.
- HOUTLOSSER P., *Points of view*, in F.H. van EEMEREN (Ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001, pp. 27-50.
- JELLAMO A., *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli, Roma, 2005.
- JOHNSON R.H., *The rise of informal logic*, Vale Press, Newport News, 1996.
- JORI M., *Saggi di metagiurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1985.
- KERBRAT ORECCHIONI C., *L'énonciation: De la subjectivité dans le langage*, Armand Collin, 1980, Paris.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *Les interactions verbales t. I*, A. Colin, Paris, 1990.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *Les interactions verbales t. II*, A. Colin, Paris, 1992.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *Les interactions verbales t. III*, A. Colin, Paris, 1994.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *La conversation*, Seuil, Paris, 1996.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *Quelle place pour les émotions dans la linguistique du XX siècle? Remarques et aperçus*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO, *Les émotions dans les interactions*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2000, pp. 32-74.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., *Les actes de langage dans le discours*, Nathan Université, Paris, 2001. KERBRAT-ORECCHIONI C., *Le discours en interaction*, A. Colin, Paris, 2005.
- KERBRAT-ORECCHIONI C., TRAVERSO V. (a c. di), *Confidence/Dévoilement de soi dans l'interaction*, Max Niemeyer, Tübingen, 2008.
- KNEALE W., KNEALE M., *The Development of Logic*, Clarendon Press, Oxford, 1962 (= *Storia della logica*, a c. e con una premessa di A.G. CONTE, tr. it. di A.G. CONTE e L. CAFIERO, Einaudi, Milano, 1972).
- LAUSBERG H., *Elementi di retorica*, Il Mulino, Bologna, 1969 (1949).
- LEPSCHY G., *La linguistica strutturale*, Einaudi, Torino, 1966.
- LEVINSON S.C., *La pragmatica*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- LO CASCIO V., *Grammatica dell'argomentare. Strategie e strutture*, La Nuova Italia, Firenze, 1991.
- LO CASCIO V., *Persuadere e convincere: manuale dell'argomentazione*, Academia Universa Press, Milano, 2009.
- LOLLI G., *Introduzione alla logica formale*, Il Mulino, Bologna, 1991.
- LOMBARDI VALLAURI L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano, 1967.
- LUCIANO G., "Mobbing" e maltrattamenti: il punto di vista del Giudice, in *Dir. Famiglia*, II, 4, 2008, pp. 2083ss.
- LYOTARD J.F., *Il dissidio*, Feltrinelli, Milano, 1985.

- MALATESTA M., *Dialettica e logica formale*, Liguori, Napoli, 1982.
- MANGIONE C, BOZZI S., *Storia della logica. Da Boole ai nostri giorni*, Garzanti, Milano, 1993.
- MANZIN M., *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Cedam, Padova, 1994.
- MANZIN M., *La natura (del potere) ama nascondersi*, in F. CAVALLA (a c. di), *Cultura moderna e interpretazione classica. Temi e problemi di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1997, pp. 85-112.
- MANZIN M., *Ordine politico e verità in Sant'Agostino. Riflessioni sulla crisi della scienza moderna*, Cedam, Padova, 1998.
- MANZIN M., *Logic, Order and the Law: Dionysian Hierarchic System in Medieval Legal Science and St. Isidorus' Ambiguities*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1, 2000, pp. 133-136.
- MANZIN M. (a c. di), *Funzione della pena e terzietà del giudice*, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, 36, Trento, 2002.
- MANZIN M., FERRARI G.A., *La retorica tra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004.
- MANZIN M., *Ricordando Perelman: dopo ed oltre la «nouvelle rhétorique»*, in G.A. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica tra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 17-22.
- MANZIN M., SOMMAGGIO P. (a c. di), *Interpretazione giuridica e retorica forense: il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- MANZIN M., *Per un'interpretazione retorica della verità processuale di Enrico Opocher (1914-2004)*, in *RIFD*, 83, 1, 2006, pp. 41-54.
- MANZIN M., *Retorica ed umanesimo giuridico*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 85-99.
- MANZIN M., PUPPO F. (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008.
- MANZIN M., *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in ID., F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 3-21.
- MANZIN M., *Il cinismo giudiziario e le virtù del metodo*, in P. Moro (a c. di), *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Utet, Torino, 2008 pp. 1-3.
- MANZIN M., *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- MANZIN M., *L'ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell'età post-moderna*, «Tigor: rivista di scienze della comunicazione», 1, 2009, pp. 31-41 (disponibile on-line all'indirizzo <<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3188>> consultato il giorno 31.01.2012).
- MANZIN M., *In principio era il contraddittorio*, in *La giustizia penale*, 51, 2010, pp. 397-406.
- MANZIN M., *La verità retorica del diritto*, in D. PATTERSON, *Diritto e verità*, ed. it. e tr. it. a c. di M. MANZIN, Giuffrè, Milano, 2010, pp. IX-LI.

- MANZIN M., *Per un approccio multidisciplinare al principio di non contraddizione*, in F. PUPPO (a c. di), *La contraddizione che nol consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 9-20.
- MANZIN M., *Rhetorical vs. syllogistic models of legal reasoning: the Italian experience*, in *Atti di 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Rozenberg/ Sic Sat, Amsterdam, 2011, pp. 1165-1174 (L'abstract è consultabile all'URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_M.html](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_M.html), sito consultato il giorno 31.01.2012).
- MANZIN M., *Quale logica per il processo penale? Ragionamento giudiziale e forme di controllo argomentativo della sentenza*, in *Archivio Penale*, Aracne, Roma, in corso di stampa.
- MANZIN M., *Vérité et logos dans la perspective de la rhétorique judiciaire*, in B. FRYDMAN, M. MEYER (Ed.), *Perelman (1912-2012). De la Nouvelle Rhétorique à la Logique Juridique*, Presses Universitaires de France, in corso di stampa.
- MASSARO D., *Questioni di verità. Logica di base per capire e farsi capire*, Liguori, Napoli, 2005.
- MAZZONE M., *Menti simboliche. Introduzione agli studi del linguaggio*, Carocci, Roma, 2005.
- MCCARTY L.T., *Intelligent Legal Information System: problems and prospects*, in *Routergs Computer & Technology Law Journal*, 1983, pp. 265-294.
- MENGGONI L., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996.
- MEYER M., *Logique, langage et argumentation*, Paris, Hachette, 1982 (= *From Logic to Rhetoric*, tr. ingl., Benjamins, Amsterdam, 1986).
- MEYER M., *Meaning and Reading. A philosophical Essay on Language and Literature*, Benjamins, Amsterdam, 1983.
- MEYER M., *De la Métaphysique à la Rhétorique*, Université de Bruxelles, Bruxelles, 1986.
- MEYER M., *De la problématique: langage, science et philosophie*, Mardaga, Bruxelles, 1986 (= *Problematologia. Linguaggio. Scienza. Filosofia*, tr. it., Pratiche, Parma, 1991).
- MEYER M., *Le philosophe et les passions. Esquisse d'une histoire de la nature humaine*, Hachette, Paris, 1991.
- MEYER M., *Pour une critique de l'ontologie*, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1991.
- MEYER M., *Langage et Littérature*, P.U.F., Paris, 1992.
- MEYER M., *Questions de rhétorique*, Hachette, Paris, 1993 (= *La retorica*, tr. id., Il Mulino, Bologna, 1997).
- MEYER M., *Rhetoric, Language and Reason*, Penn State University Press, 1994.
- MEYER M., *Qu'est-ce que la philosophie?*, Hachette, Paris, 1997.
- MEYER M., *Questionnement et Historicité*, P.U.F., Paris, 2000.
- MEYER M., *Petite métaphysique de la différence*, Hachette, Paris, 2000 (= *Piccola metafisica della differenza. Religione, arte, società*, tr. it. Il Melangolo, Genova, 2009).
- MEYER M., *La rhétorique*, Paris, P.U.F., 2004.
- MEYER M., *Qu'est-ce que l'argumentation*, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2005.

- MEYER M., *Principia Rhetorica*, Fayard, Paris, 2008.
- MEYER M., *La problematologie*, P.U.F, Paris, 2010.
- MINGARDO L., *Il diritto di autodeterminazione tra le maglie dell'eterodeterminazione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 1, 2010, pp. 120-128 (disponibile on line all'indirizzo [http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3826/1/Tigor\\_3\\_mingardo.pdf](http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3826/1/Tigor_3_mingardo.pdf), sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- MITTICA P., *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2006. MITTICA P., *Cantori di nostoi. Strutture giuridiche e politiche delle comunità omeriche*, Aracne, Roma, 2007.
- MONTANARI A., *Questioni di tecnoetica in intelligenza artificiale, robotica e bionica*, in P. MORO (a c. di), *Etica informatica diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 33-50.
- MONTANARI B., *Fenomeni sociali e lettura giuridica*, Giappichelli, Torino, 1989.
- MONTANARI B., *Presentazione*, in A. COSTANZO, *L'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. vii-ix.
- MORAVIA S. (a c. di), *Lo strutturalismo francese*, Sansoni, Firenze, 1975.
- MORO P., *Processo telematico e logica forense. L'informatica giuridica nella discussione giudiziale*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2002.
- MORO P., *Fondamenti di retorica forense. Teoria e metodo della scrittura difensiva*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2004.
- MORO P., *I diritti indisponibili. Presupposti moderni e fondamento classico nella legislazione e nella giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2004.
- MORO P., *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo*. Libreria del Segno, Pordenone, 2004.
- MORO P., *Lullo giurista informatico. Dall'ars combinatoria all'informatica giuridica*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legali. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 289-308.
- MORO P., *L'informatica forense: verità e metodo*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006.
- MORO P., *Figure retoriche e scrittura forense*, in F. CAVALLA. (a c. di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 159-183.
- MORO P. (a c. di), *Etica informatica diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- MORO P., *L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 273-290.
- MORO P. (a c. di), *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Utet, Torino, 2008.
- MORO P., *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria Al Segno, Pordenone, 2009.
- MORO P., M. MANZIN (a c. di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè, Milano, 2010.
- MORTARA GARAVELLI B., *La parola d'altri. Prospettive di analisi del discorso riportato*, Ed. dell'Orso, Alessandria, 1985.
- MORTARA GARAVELLI B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.
- MORTARA GARAVELLI B., *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 2008<sup>11</sup>.

- MORTARA GARAVELLI B., *Prima lezione di retorica*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- MORTARA GARAVELLI B., *Il parlar figurato*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- NUTE D., *Defeasible Deontic Logic: Essays in Nonmonotonic Normative Reasoning*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997.
- NUTE D., LOMUSCIO A. (Eds.), *Deontic Logic in Computer Science: 7th International Workshop on Deontic Logic in Computer Science, DEON 2004 Madiera, Portugal, May 2004, Proceedings*. Springer, Berlin, 2004.
- OPOCHER E., vc. *Esperienza giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV, 1966, pp. 735-747.
- OPOCHER E., *Lezioni di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1983.
- OPOCHER E., *Lezioni metafisiche sul diritto*, a cura di F. TODESCAN, Cedam, Padova, 2005.
- OSTINELLI M., PEDRONI V. (a c. di), *Fondazione e critica della comunicazione. Studi su Jürgen Habermas*, FrancoAngeli, Milano, 1992.
- PAGLIARO A., *Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-2008*, Giuffrè, Milano, 2009.
- PASCUZZI G., *Il diritto nell'era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2010<sup>3</sup>.
- PATTERSON D., *Law and Truth*, Oxford University Press, New York, 1996 (= *Diritto e verità*, ed. it. e tr. it. a cura di M. MANZIN, Giuffrè, Milano, 2010).
- PEIRCE C.S., *Le leggi dell'ipotesi*, Bompiani, Milano, 2002.
- PENNACINI A. (a c. di), *Retorica e comunicazione*, Ed. dell'Orso, Alessandria, 1993.
- PERA M., *Retorica e Scienza*, Laterza, Roma-Bari, 1991.
- PERELMAN CH., OLBRECHTS-TYTECA L., *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Presses Universitaires de France, 1958, Paris (= *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, ed. it. a c. di N. BOBBIO, Einaudi, Torino, 1966).
- PERELMAN CH., *Justice et raison*, Presses Universitaires, Bruxelles, 1963.
- PERELMAN CH., *Logique juridique: nouvelle rhétorique*, Dalloz, Paris, 1976 (= *Logica giuridica: nuova retorica*, tr. it., Giuffrè, Milano, 1979).
- PERELMAN CH., *Il campo dell'argomentazione*, tr. it., Pratiche, Parma, 1979.
- PERELMAN CH., ID., *Il dominio retorico. Retorica e argomentazione*, tr. it., Einaudi, Torino, 1981.
- PIAGET J., *Lo strutturalismo*, Il Saggiatore, Milano, 1973.
- PIAZZA F., *La verità persuasiva. Osservazioni su eikòs*, in S. BONFIGLIOLI, C. MARMO (a c. di), *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione. Atti del X Congresso Nazionale*, Rimini, 19-21 settembre 2003, Aracne, Roma, 2005, pp.1-20.
- PINO G., *Coerenza e verità nell'argomentazione giuridica. Alcune riflessioni*, in *Rivista Internazionale del Diritto*, 1, 1998, pp. 84-126.
- PINO G., *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- PINTO R.C., BLAIR J.A., *Reasoning: a practical guide*, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1993.
- PLANTIN C., *Connecteurs pragmatiques*, in *Revue de phonétique appliquée*, 76, 1985, p. 397-411.
- PLANTIN C., *Langage, argumentation et pédagogie*, in *Revue internationale de philosophie*, 4, 1985, p. 388-400.

- PLANTIN C., *Argumenter. De la langue de l'argumentation au discours argumenté*, CNDP, Paris, 1989.
- PLANTIN C., KERBRAT-ORECCHIONI C., *Le trilogue*, PUL, Lyon, 1995.
- PLANTIN C., *Le trilogue argumentatif*, in *Langue Française*, 112, Paris, 1996, pp. 9-30.
- PLANTIN C., *L'Argumentación*, Ariel, Barcelona, 1998.
- PLANTIN C., *L'argumentation dans l'émotion*, in *Pratiques*, 96, Paris, 1998, pp. 81-100.
- PLANTIN C., *L'argumentation en interaction*, in *Actes du 16e Congrès international des Linguistes*, Paris, 1998.
- PLANTIN C., *L'interaction argumentative*, in S. CMERJKOVA, J. HOFFMANNOVA, O. MULLEROVA, J. SVETLA, *Dialoganalyse VI, Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996*, Max Niemeyer, Tübingen, 1998, pp. 151-159.
- PLANTIN C., *Le raisons des émotions*, in M. BONDI (a c. di), *per un'analisi linguistica dell'argomentare*, CLUEB, Bologna, 1998, pp. 3-50.
- PLANTIN C., *La construction rhétorique des émotions*, in E. RIGOTTI (a c. di), *Rhetoric and argumentation. Proceedings of the 1997 IADA International conference. Lugano 22 Avril 1997*, Lugano, 1999, pp. 203-219.
- PLANTIN C., *La interacción argumentativa*, in *Escritos 17/18*, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1999, pp. 23-49.
- PLANTIN C., DOURY M., TRAVERSO V. (a c. di), *Les émotions dans les interactions*, PUL, Lyon, 2000.
- PLANTIN C., *Se mettre en colère en justifiant sa colère*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO, *Les émotions dans les interactions*, PUL, Lyon, 2000, pp. 11-14.
- PLANTIN C., *L'argumentation entre discours et interaction*, in *Lingua, discours, texto*, Visor Libros, Madrid, 2001, pp. 71-92.
- PLANTIN C., *Argumentation studies and discourse analysis: the French situation and global perspectives*, in *Discourse studies*, SAGE Publications, London, 2002, pp. 343-368.
- PLANTIN C., *Le topoï comme discours pivots*, in *Topoï, discours, arguments*, Steiner, Stuttgart, 2002.
- PLANTIN C., *Structures verbales de l'émotion parlée et de la parole émue*, in J.M. COLLETTA, A. TCHERKASSOF (a c. di), *Les émotions. Cognition, langage et développement*, Liege, Mardaga, 2003, pp. 97-130.
- PLANTIN C., *Ad passiones. Sur les affects de l'argumentation*, in M.A. MARQUES et al. (a c. di), *Práticas de Investigação em Análise Lingüística do Discurso*, Universidad de Minho, 2004, pp. 163-170.
- PLANTIN C., *On the inseparability of emotion and reason in argumentation*, in E. WEIGAND (a c. di), *Emotions in Dialogic Interactions*, John Benjamins, Amsterdam, 2004, pp. 265-276.
- PLANTIN C., *Pensar el debate*, in *Revista Signos*, 2004, 37, pp. 121-129.
- PLANTIN C., *Sans démontrer ni (s')émouvoir*, in M. MEYER (a c. di), *Perelman – Le renouveau de la rhétorique*, PUF, Paris, 2004, pp. 65-80.
- PLANTIN C., *L'argumentation. Histoire, théories, perspectives*, PUF, Paris, 2005.
- PLANTIN C., *Significar la propia emoción*, in *Páginas de Guarda*, Universidad de Buenos Aires, 2009, disponible alla pagina <http://www.paginasdeguarda.com.ar/res-plantin03.html> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).



- PLANTIN C., GUTIERREZ S., *Argumentar por medio de las emociones: la campaña del miedo*, in *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, 24, 2011, pp. 41-69.
- PLANTIN C., *Les bonnes raison des émotions. Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*, Peter Lang, Bern, 2011.
- PLANTIN C., *Persuasion or aligement*, in *Proceedings: Argumentation: Cognition & Community. OSSA Conference, May 18-21 2011*, University of Windsor, Windsor, Canada, in stampa.
- PLATONE, *Opere*, tr. it. di F. ADORNO, Laterza, Roma-Bari, 1988.
- PLATONE, *Opere complete*, tr. it. di A. ZADRO, Laterza, Bari, 1990.
- PLEBE A., PIETRO E., *Manuale di retorica*, Laterza, Roma-Bari, 1988.
- PRETI G., *Retorica e logica*, Einaudi, Torino, 1968.
- PUPPO F., *La «nuova prova scientifica» nel processo penale. Alcune riflessioni sul rapporto tra retorica e scienza*, in G. FERRARI, M. MANZIN (a c. di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 355-372.
- PUPPO F., *Per un possibile confronto fra logica fuzzy e teorie dell'argomentazione*, in *RIFD. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 2, 2006, pp. 221-271.
- PUPPO F., *Alcune riflessioni sui limiti della c.d. applicazione automatica della legge. L'esempio del decreto penale di condanna* in P. MORO (a c. di), *Etica informatica diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 152-192.
- PUPPO F., MORO P., *Informatica e retorica forense*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 1, 2010, pp. 67-75 (disponibile on-line all'indirizzo <<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3540>> consultato il giorno 31.01.2012).
- PUPPO F. (a c. di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, FrancoAngeli, Milano, 2010.
- PUPPO F., *Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mireille Delmas-Marty*, in *Criminalia. Annuario di Scienze Penalistiche*, 4/2009, 2010, pp. 631-656.
- PUPPO F., *Vagueness of language and judicial rhetoric*, in F.H. VAN EEMEREN et al. (Eds.), *Proceedings of the 7th Conference on argumentation of the International society for the study of argumentation, Amsterdam, June 29-July 2, 2010*, Rozenberg / Sic Sat, Amsterdam, 2011, pp. 1583-1595. L'abstract della relazione è tuttora consultabile alla URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_P.html/](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_P.html/) (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- PUPPO F., *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Cedam, Padova, in stampa.
- RAIMONDI E., *La retorica d'oggi*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- REGGIO F., *Restorative Justice e controversia penale: quale controllo di razionalità per la giustizia (consensuale) conciliativa?*, in M. MANZIN, F. PUPPO (a c. di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 365-395.
- REGGIO F., *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano, 2010.
- REGGIO F., *La mediazione conciliativa come alternativa al giudizio in materia civile. Indicazioni deontologiche e profili metodologici*, in M. MANZIN., P.

- MORO (a c. di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 155-176.
- RICHARD P., LINDA E., *The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools*, Foundation for Critical Thinking Press, Dillon Beach, 2008.
- SAGNOTTI S.C., *Retorica e logica*, Giappichelli, Torino, 2002.
- SARRA C., *Cattivi argomenti e fallacie*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 209-226.
- SARRA C., *Lo scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica*, FrancoAngeli, Milano, 2010.
- SARTOR G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 1990.
- SARTOR G., *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Cleub, Bologna, 1992.
- SARTOR G., *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010.
- SAUSSURRE F., *Corso di linguistica generale*, Laterza, Bari, 1967.
- SBISÀ M., *Linguaggio, ragione, interazione: per una teoria pragmatica degli atti linguistici*, Il Mulino, Bologna, 1989.
- SBISÀ M., ID., *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio*, Feltrinelli, Milano, 1991.
- SCARPELLI U., *Semantica Giuridica*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino, 1969, pp. 978-999.
- SEARLE J., *Speech acts: an essay in the philosophy of language*, University Press, Cambridge, 1969 (= *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, tr. It. Di G.R. CARDONA, Bollati Boringhieri, Torino, 2009).
- SNOEK HENKEMANS F.A., *Analysing complex argumentation*, Sic Sat, Amsterdam, 1992.
- SNOEK HENKEMANS A.F., *Argumentation Structures*, in F.H. van EEMEREN (Ed.), *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Sic-Sat, Amsterdam, 2001, pp. 101-133.
- SNOW C.P., *Le due culture*, Marsilio, Venezia, 2005.
- SOMMAGGIO P., *Il metodo retorico classico. Analisi di un' "arringa difensiva" di M.T. Cicerone*, in F. CAVALLA (a c. di), *Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 101-132.
- SOMMAGGIO P., *La logica come giurisprudenza. Saggio introduttivo sulla rivoluzione epistemologica di Stephen Toulmin ed i suoi riflessi per la metodologia giuridica*, in F. ZANUSO, S. FUSELLI (a c. di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 93-124.
- SOUTET O., *La syntaxe du français*, Press Universitaires de France, Paris, 1989.
- SOUTET O., *Manuale di linguistica*, Il Mulino, Bologna, 1998.
- STAMPER R.K., BACKHAUS J., ALTHAUSE K., *Expert Systems: Lawyers Beware!*, Roma, 1988.
- TARUFFO M., *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1, 1996, pp. 219-249.
- TINDALE C.W., *Fallacies in transition: an assessment of pragma-dialectical perspective*, in *Informal Logic*, 18, 1996, pp. 17-33.

- TINDALE C.W., *Acts of arguing: a rhetorical model of argument*, State University of New York Press, Albany, 1999.
- TINDALE C.W., *Rhetorical argumentation. Principles of theory and practice*, Sage, London, 2004.
- TOMASI S., *Adversarial principle and argumentation: an outline of Italian criminal trial*, in F.H. VAN EEMEREN et al. (Eds.), *Proceedings of the 7th Conference on argumentation of the International society for the study of argumentation, Amsterdam, June 29-July 2, 2010*, Amsterdam, Rozenberg / Sic Sat, 2011, pp. 1870-1879. L'abstract della relazione è tuttora disponibile all'URL: [http://cf.hum.uva.nl/issa/conference\\_2010\\_abstracts\\_M.html](http://cf.hum.uva.nl/issa/conference_2010_abstracts_M.html) (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- TOULMIN S.E., *The uses of argument*, Cambridge University Press, Cambridge, 1964 (1958).
- TOULMIN S.E., *Knowing and Acting. An invitation to Philosophy*, Macmillan, New York, 1976.
- TRAVERSI A., *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Giuffrè, Milano, 2009<sup>4</sup>.
- TRAVERSO V., *L'analyse des conversations*, A. Colin, Paris, 1994.
- TUZET G., *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce tra scienza e diritto*, Giappichelli, Torino, 2006.
- TWINING W., *Theories of Evidence: Bentham and Wigmore*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985.
- VATTIMO G., *Introduzione a Heidegger*, Ed. Laterza, Bari-Roma, 2008.
- VATTIMO G., ROVATTI P.A. (a c. di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano, 2010.
- VELO DALBRENTA D., *Brocardica. Una introduzione allo studio e all'uso dei brocardi*, FrancoAngeli, Milano, 2007.
- VELO DALBRENTA D., *Rilevanza dei brocardi nel discorso forense*, in F. CAVALLA. (a c. di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, 2007, pp. 184-208.
- VERNANT J.P., *Mito e religione in Grecia antica*, tr. it. di R. DI DONATO, Donzelli, Roma, 2003.
- VIEHWEG T., *Topik und Jurisprudenz*, C.H. Beck, München, 1953 (= *Topica e giurisprudenza*, tr. it. di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1962).
- VIGNAUX G., *La nouvelle rhétorique. Revue critique et perspectives d'application*, in CDRS, Université de Neuchâtel, 1.
- VILLA V., *Storia della filosofia del diritto analitica*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- VILLA V., *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2004.
- VILLA V., *L'interpretazione giuridica fra teorie del significato e teorie della verità*, in M. MANZIN, P. SOMMAGGIO (a c. di), *Interpretazione giuridica e retorica forense: il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 117-132.
- WALTON D., *Why is the Ad populum a fallacy?*, in *Philosophy and rhetoric*, 13, 1980, pp. 264-278, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/80populum.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., *Logical Dialogue-Games and Fallacies*, University Press of America, Lanham, MD, 1984.

BIBLIOGRAFIA

- WALTON D., *Informal logic: a handbook for critical argumentation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- WALTON D., *What is Reasoning? What is an Argument*, in *Journal of Philosophy*, 87, 1990, pp. 399-419.
- WALTON D., *The place of emotion in argument*, Penn State Press, University Park, 1992.
- WALTON D., *A pragmatic theory of fallacy*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1995.
- WALTON D., KRABBE E., *Commitment in Dialogue*, State University of New York Press, Albany, 1995.
- WALTON D., *Arguments from ignorance*, Penn State Press, University Park, 1996.
- WALTON D., *Argumentation schemes for presumptive reasoning*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1996.
- WALTON D., *Argument structure: a pragmatic theory*, University of Toronto Press, Toronto, 1996.
- WALTON D., *Appeal to expert opinion*, Penn State University Press, University Park, 1997.
- WALTON D., *Appeal to pity: Argumentum ad misericordiam*, SUNY Press, Albany, 1997.
- WALTON D., BRINTON A.(eds.), *Historical foundations of Informal Logic*, Ashgate Publishing, Aldershot, 1997.
- WALTON D., *Ad hominem arguments*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1998.
- WALTON D., *Appeal to popular opinion*, Penn State Press, University Park, 1998.
- WALTON D., *The New Dialectic*, University of Toronto Press, Toronto, 1998.
- WALTON D., *Conversational logic and appeals to emotions*, in C. PLANTIN, M. DOURY, V. TRAVERSO (a c. di), *Les émotions dans les interactions*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2000, pp. 295-312.
- WALTON D., *Abductive, presumptive and plausible arguments*, in *Informal logic*, 21, 2001, pp. 141-169, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/01abductarg.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., *Ethical argumentation*, Lexington Books, Lanham, 2002.
- WALTON D., *Legal argumentation and evidence*, Penn State Press, University Park, Pennsylvania, 2002.
- giorno 31.01.2012).
- WALTON D., REED C., *Diagramming, argumentation schemes and critical questions*, in F.H. VAN EEMEREN, J.A. BLAIR, C.A. WILLARD, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Anyone who has a view: theoretical contributions to the study of argumentation*, Kluwer, Dordrecht, 2003, pp. 195-211.
- WALTON D., *Abductive reasoning*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2004.
- WALTON D., *Relevance in argumentation*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 2004.
- WALTON D., REED C., MACAGNO F., ROWE G., *Araucaria as a tool for diagramming arguments in teaching and studying philosophy*, in *Teaching philosophy*, 29, 2006, pp. 111-124, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/06AraucariaTeachingPhil.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).

- WALTON D., *Fundamentals of critical argumentation*, Cambridge University Press, New York, 2006.
- WALTON D., *Poisoning the well*, in *Argumentation*, 20, 2006, pp. 273-307, disponibile on line all'indirizzo <http://www.springerlink.com/content/k84732316h809j19/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., GORDON T.F., *The Carneades argumentation framework using presumptions and exceptions to model critical questions*, in P. E. DUNNE, T. J. BENCH-CAPON (Eds.), *Computational Models of Argument. Proceedings of COMMA 2006*, IOS Press, Amsterdam, 2006, pp. 195–207.
- WALTON D., REED C., MACAGNO F., *Argument diagramming in logic, law and artificial intelligence*, in *Knowledge Engineering Review*, 22, 2007, pp. 87-109, il cui abstract è disponibile all'indirizzo <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1294760> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., *Character evidence: an abductive theory*, Springer, Berlin, 2007.
- WALTON D., *Fallacies: selected papers: 1972-1982*, in *Studies in Logic*, 7, King's College, London, 2007.
- WALTON D., GODDEN D.M., *Informal logic and the dialectical approach to argument*, in H.V. HANSEN, R.C. PINTO (Eds.), *Reason reclaimed*, Vale Press, Virginia, 2007, pp. 3-17, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07JBfestIL.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., GORDON T.F., PRAKKEN H., *The Carneades model of argument and burden of proof*, in *Artificial intelligence*, 171, 2007, pp. 875-896.
- WALTON D., REED C., MACAGNO F., *Argumentation Schemes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- WALTON D., *Can argumentation help AI to understand explanation?*, in *Kunstliche Intelligenz*, 22 (2), 2008, pp. 8-12, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/kunst%20new%20draft4.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., GODDEN M.G., *Defeasibility in judicial opinion: logical or procedural?*, in *Informal logic*, 28, 2008, pp. 6-19, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/08DefeasLeg.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., REED C., *Evaluating corroborative evidence*, in *Argumentation*, 22, 2008, pp. 531-553.
- WALTON D., *Informal logic: a pragmatic approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- WALTON D., *Witness Testimony Evidence: argumentation, artificial intelligence and law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- WALTON D., GORDON T.F., *Legal reasoning with argumentation schemes*, in C.D. HAFNER (ed.), *Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law*, Hafner, Association for Computing Machinery, New York, 2009, 137-146.
- WALTON D., *A formal model of legal proofs and burdens*, in F.H. VAN EEMEREN et al., *Proceedings of the Seventh International Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Amsterdam, Sic Sat, 2011, pp. 644-655.

BIBLIOGRAFIA

- WALTON D., *Defeasible reasoning and informal fallacies*, in *Synthese*, 179(3), 2011, pp. 377-407, disponibile on line all'indirizzo <http://www.springerlink.com/content/h7119u1701228221/> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WALTON D., *Reasoning about knowledge using defeasible logic*, in *Argument and Computation*, 2(2-3), 2011, pp. 131-155, disponibile on line all'indirizzo <http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/11KNOW.pdf> (sito web consultato il giorno 31.01.2012).
- WEINSTEIN M., *Towards a research agenda for informal logic and critical thinking*, in *Informal logic*, 12, 1990, pp. 121-143.
- WISSE J., *Ethos and pathos from Aristotle to Cicero*, Hakkert, Amsterdam, 1989.
- WITTGENSTEIN L., *Quaderni 1914-1916*, in *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, tr.it. a c. di G.A. CONTE, Einaudi, Torino, 1995.
- ZADRO A., *Verità e persuasione nella retorica classica e nella retorica moderna*, *Verifiche*, XII, 1983, pp. 31-50.
- ZANUSO F., *Conflitto e controllo sociale nel pensiero giuridico-politico moderno. Testi raccolti e commentati da Francesca Zanuso*, Cleup, Padova, 1993.
- ZANUSO F., *Neminem laedere. Verità e persuasione nel dibattito biogiuridico*, Cedam, Padova, 2005.
- ZORZETTO S., *La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, FrancoAngeli, Milano, 2008.